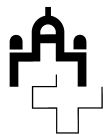


Ständerat

Conseil des Etats

Consiglio degli Stati

Cussegl dals stadis



Herbstsession
14. Tagung
der 50. Amtsdauer

Session d'automne
14^e session
de la 50^e législature

Sessione autunnale
14^a sessione
della 50^a legislatura

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

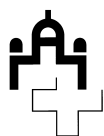
2018

Herbstsession

Session d'automne

Sessione autunnale

Allegati



Beilagen

Annexes

Dieses Dokument ist ein elektronisch generierter Auszug aus der parlamentarischen Geschäftsdatenbank Curia Vista. Es wird ausschliesslich in elektronischer Form publiziert.

Die Parlamentsbibliothek und das Schweizerische Bundesarchiv in Bern verfügen über ein gedrucktes Exemplar.

Le présent document est un extrait de la banque de données parlementaire Curia Vista. Il est généré par ordinateur et publié en version électronique uniquement.

Un exemplaire imprimé est déposé à la Bibliothèque du Parlement ainsi qu'aux Archives fédérales suisses à Berne.

Allegati – Consiglio degli Stati

12.3814	Mozione Gruppo liberale radicale. Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale	5
14.2004	Petizione Fischer Eugen Theodor. Prodotti e servizi. Indicare la percentuale di lavoro minorile	8
15.313	Iniziativa cantonale Ginevra. Salviamo le dighe e l'energia idraulica in Svizzera	9
15.3416	Mozione Flückiger-Bäni Sylvia. Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi	11
15.3733	Mozione Wobmann Walter. Abolizione della tassa sui COV	13
15.4126	Mozione Geissbühler Andrea Martina. Eritrei. Favorire il ritorno in patria senza timore di persecuzione per gli eritrei	15
15.4229	Mozione Herzog Verena. L'ADHD non è una malattia! Occorre affrontarne le vere cause	17
15.483	Iniziativa parlamentare Rutz Gregor. Nessun sovvenzionamento statale a partiti e organizzazioni politiche	20
16.075	Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria	22
16.2017	Petizione Sessione dei giovani 2016. Via libera al futuro!	24
16.3055	Mozione Jauslin Matthias Samuel. Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali	25
16.3109	Mozione Geissbühler Andrea Martina. Concludere accordi di riammissione con l'Algeria, la Repubblica dominicana, il Marocco e la Tunisia	27
16.3131	Mozione Pezzatti Bruno. Meno burocrazia nell'omologazione di biocidi e prodotti fitosanitari	29
16.3212	Mozione Wehrli Laurent. Mantenimento del figlio. Modifica dell'articolo 277 CC tesa ad eliminare la disparità di trattamento tra genitori di giovani in formazione e non	31
16.3332	Mozione Grin Jean-Pierre. Negoziati con la Malaysia, ma senza l'olio di palma!	33
16.3399	Mozione Bigler Hans-Ulrich. Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale	35
16.3547	Mozione Flückiger-Bäni Sylvia. Pene più severe in caso di violenza contro la polizia, le autorità e i funzionari	38
16.3696	Mozione Keller Peter. Obbligo per gli impiegati federali di fornire tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi. Versamento integrale alla Cassa federale delle indennità in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione	40
16.3797	Mozione Schneeberger Daniela. Nessuna perenzione riguardo all'imposta preventiva	43
16.3846	Mozione Reimann Lukas. Meno burocrazia attraverso l'abolizione della marca di controllo che attesta l'approvazione del tipo dei veicoli stradali	45
16.3911	Mozione Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN. Portare i giovani immigrati a conseguire il titolo di livello secondario II	47
16.3973	Mozione Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Rielaborazione del sistema salariale basato sulle prestazioni del personale federale	49
16.3974	Mozione Gruppo dell'Unione democratica di Centro. No a salari e prestazioni sociali esagerate per il personale federale	51
16.456	Iniziativa parlamentare Commissione delle istituzioni politiche CS. Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze	53
16.477	Iniziativa parlamentare Addor Jean-Luc. Rafforzare la lotta contro le reti di passatori	56
17.028	Legge sulla sicurezza delle informazioni	58
17.053	Cooperazione amministrativa transfrontaliera. Convenzioni n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa. Approvazione	60
17.059	Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati	62
17.065	CC. Modifica	64

17.307	Iniziativa cantonale Ginevra. L'IVA che l'UFCOM ha percepito indebitamente, come accertato da una chiara sentenza emanata dal Tribunale amministrativo federale, deve essere rimborsata ai contribuenti senza chiedere loro di effettuare un iter specifico	66
17.317	Iniziativa cantonale Turgovia. Escludere l'olio di palma dall'accordo di libero scambio con la Malaysia	68
17.318	Iniziativa cantonale Grigioni. Potenziamento del corpo delle guardie di confine	70
17.3199	Mozione Grüter Franz. Ampliare le competenze nell'ambito della cyberdifesa	72
17.3261	Mozione Commissione dell'economia e dei tributi CN. Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore	74
17.3266	Mozione Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN. Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto riscossa da Billag	76
17.3392	Mozione Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Sostegno del Corpo delle guardie di confine da parte della polizia militare	78
17.3636	Mozione Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS. Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati	80
17.3715	Mozione Munz Martina. Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti	83
17.3843	Mozione Flückiger-Bäni Sylvia. Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei	85
17.3848	Mozione Béglé Claude. Moltiplicare l'aiuto pubblico grazie agli strumenti che incentivano la partecipazione del settore privato	87
17.3942	Mozione Tornare Manuel. Vendita di medicinali sfusi. È ora di sperimentarla!	89
17.3978	Mozione Commissione delle finanze CN. Abrogazione delle disposizioni relative alla compensazione del rincaro nella legge sul personale federale	91
17.4026	Mozione Frehner Sebastian. Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020	93
17.4039	Mozione Gruppo verde liberale. Eliminare le barriere legislative all'introduzione dei veicoli a guida autonoma	95
17.4069	Mozione Semadeni Silva. Giochi olimpici invernali 2026. Deve decidere il popolo	97
17.4079	Mozione Burkart Thierry. Un'ipoteca degli artigiani e degli imprenditori praticabile. Concretizzare il diritto del proprietario di prestare una garanzia sostitutiva	99
17.4132	Mozione Regazzi Fabio. Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in caso di aumento o riduzione di peso garantito e carico rimorchiato di automobili e veicoli utilitari leggeri	101
17.4239	Mozione Herzog Verena. Esecuzione di una decisione giudiziaria. Rafforzare la protezione delle vittime	103
17.4318	Mozione Minder Thomas. Introduzione del referendum finanziario facoltativo a livello federale	105
17.478	Iniziativa parlamentare Minder Thomas. Definire democraticamente l'inno nazionale della Confederazione svizzera	107
17.497	Iniziativa parlamentare Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN. Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del programma d'incentivazione della Confederazione	109
18.001	Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2017	111
18.006	Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2017. Rapporto	113
18.018	Istituto svizzero di diritto comparato. Legge federale. Revisione totale	115
18.021	Sicurezza sociale. Convenzioni con la Serbia nonché con il Montenegro	117
18.022	Messaggio sull'esercito 2018	119
18.027	Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento della direttiva 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi	121
18.029	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica	123
18.030	Legge federale sull'imposta preventiva	125

18.031	Progetto fiscale 17	127
18.032	Bloccare l'effettivo del personale della Confederazione al livello del 2015. Rapporto del Consiglio federale concernente lo stralcio della mozione 15.3494 (CdF-CS)	129
18.039	Doppia imposizione. Convenzione con lo Zambia	131
18.040	Doppia imposizione. Convenzione con l'Ecuador	133
18.045	Trattati internazionali conclusi nel 2017. Rapporto	135
18.046	Costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Neuchâtel, Ticino e Ginevra. Garanzia	136
18.053	Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera. Contributi della Confederazione	138
18.054	Messaggio 2018 sugli immobili del DFF	140
18.055	Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner	142
18.056	Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche. Modifica	145
18.1023	Interrogazione Caroni Andrea. Trattamento anticostituzionale nei confronti del Consiglio degli Stati	147
18.2014	Petizione Cittadini per una politica d'asilo dignitosa in Svizzera. Diritto d'asilo agli Eritrei!	149
18.303	Iniziativa cantonale Ginevra. Esclusione dell'olio di palma e dei suoi derivati dai negoziati di libero scambio tra la Svizzera e la Malesia e tra la Svizzera e l'Indonesia	150
18.307	Iniziativa cantonale Vallese. Potenziare il corpo delle guardie di confine	153
18.3238	Mozione Vonlanthen Beat. Centro di competenze per il federalismo. Garantire a lungo termine prestazioni di alta qualità per la Svizzera e altri Stati	155
18.3371	Mozione Candinas Martin. Disciplinare l'utilizzazione dei droni per garantire ordine e sicurezza	157
18.3378	Mozione Commissione della politica estera CN. Rapporti stilati da organizzazioni internazionali sulla Svizzera. Coinvolgimento del Parlamento nella procedura di consultazione	159
18.3397	Interpellanza Jositsch Daniel. Disciplinare l'uso privato di droni	161
18.3403	Interpellanza Graber Konrad. Orario FFS 2019. Continua la discriminazione sistematica della Svizzera centrale?	163
18.3404	Mozione Häberli-Koller Brigitte. Trasformare l'istituto di ricerca Agroscope in un istituto autonomo federale di diritto pubblico con personalità giuridica	166
18.3405	Interpellanza Dittli Josef. Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima?	168
18.3406	Interpellanza Müller Philipp. Previsto rimpatrio di Eritrei. Il Consiglio federale intende davvero eseguire gli allontanamenti?	170
18.3407	Mozione Müller Philipp. Attuazione incisiva ed efficace dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti	172
18.3408	Mozione Müller Philipp. Esecuzione sistematica delle espulsioni giudiziarie	174
18.3409	Mozione Müller Damian. Attuazione di una politica d'asilo equa in materia di Eritrea	176
18.3424	Interpellanza Dittli Josef. Approvazione delle convenzioni tariffali	178
18.3425	Mozione Bischof Pirmin. Bloccare l'impennata degli oneri a carico dei cantoni, dei comuni e delle organizzazioni Spitex. Adeguare i costi del materiale sanitario	180
18.3434	Mozione Wicki Hans. Esenzione dalla TTPCP per veicoli a propulsione alternativa	183
18.3454	Interpellanza Eder Joachim. Sigarette elettroniche. Misure urgenti per proteggere bambini e giovani	185
18.3459	Mozione Vonlanthen Beat. Promuovere modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. Contributo della Confederazione	187
18.3473	Mozione Abate Fabio. Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati	189

18.3495	Interpellanza Berberat Didier. Condizioni di ripresa del lavoro per i collaboratori della Confederazione convalescenti da una grave malattia	191
18.3505	Mozione Noser Ruedi. Permettere investimenti collettivi di capitale concorrenziali a livello internazionale. Adattare la LICol nell'interesse degli investitori svizzeri	193
18.3506	Postulato Abate Fabio. Armonizzazione della procedura di contravvenzione in caso di violazione della procedura di notifica ai sensi della legge sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone	195
18.3509	Postulato Noser Ruedi. Abolire gli ostacoli all'uso efficiente delle risorse e all'economia circolare	197
18.3510	Mozione Hêche Claude. Permettere il reinserimento economico delle persone senza concrete possibilità di sdebitarsi	199
18.3511	Interpellanza Vonlanthen Beat. Sfruttare i vantaggi strategici della Svizzera per sviluppare un mercato digitale sicuro per l'hardware	201
18.3512	Mozione Stöckli Hans. Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti	204
18.3528	Interpellanza Savary Géraldine. Quale protezione per le denominazioni?	206
18.3529	Interpellanza Kuprecht Alex. Siroop. Chi paga per il fallimento?	208
18.3530	Postulato Caroni Andrea. Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi	210
18.3540	Mozione Vonlanthen Beat. Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera	212
18.3541	Interpellanza Müller Damian. Vagliare miglioramenti della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche	214
18.3542	Interpellanza Vonlanthen Beat. Ridurre i costi sanitari attraverso il mantenimento e l'estensione a livello nazionale del modello friburghese di conteggio forfettario dei costi dei medicinali nelle case di cura	216
18.3543	Interpellanza Engler Stefan. Preservare il Museo alpino svizzero quale simbolo e centro di competenza per il patrimonio culturale alpino	218
18.3544	Interpellanza Janiak Claude. Mantenimento e ampliamento dei collegamenti diretti a lunga distanza a Liestal, capoluogo del cantone di Basilea Campagna	220
18.3545	Interpellanza Hêche Claude. Riforma della perequazione finanziaria. Per un vero impegno della Confederazione che garantisca la coesione nazionale	222
18.3546	Interpellanza Hêche Claude. Realtà statistica del sovraindebitamento dei privati in Svizzera. Come valorizzare i dati a disposizione?	224
18.3609	Mozione Föhn Peter. Espulsione di criminali stranieri. Statistiche trasparenti sui casi di rigore	227
18.3610	Postulato Rieder Beat. Approvvigionamento idrico sicuro e gestione delle acque. Rapporto di base	229
18.3611	Postulato Noser Ruedi. Tutelare gli interessi della Svizzera nei rapporti transfrontalieri con la Germania	231
18.3612	Mozione Ettlin Erich. Vigilanza dei mercati finanziari. Concentrarsi sul mandato principale	233
18.3613	Interpellanza Bruderer Wyss Pascale. Regolamentazione e processi decisionali politici in un'epoca di trasformazione digitale	236
18.3707	Mozione Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS. Integrazione di adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi	238
18.3717	Mozione Commissione della politica estera CS. No a concessioni sull'olio di palma	240



Curia Vista - Atti parlamentari

12.3814 – Mozione

Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale

Depositato da	Gruppo liberale radicale
Portavoce	Caroni Andrea
Data del deposito	26.09.2012
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), con la quale il valore di riscatto (in vita) o il rimborso dei premi (dopo il decesso) delle assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b siano tassati sulla parte effettiva di reddito (rinuncia alla regola inadeguata del 40 per cento).

Motivazione

All'imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi periodici o unici (art. 16 cpv. 1 LIFD e art. 7 cpv. 1 LAID). Anche nel caso della sostanza mobiliare, sono imponibili soltanto i redditi (art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD). Il semplice rimborso di precedenti apporti di capitale non rappresenta un reddito di questo tipo; deve essere eccettuato dall'imposta. Nella misura in cui si tratta di assicurazioni di rendita riscattabili della previdenza libera (pilastro 3b), il principio è oggi chiaramente violato: come le rendite vitalizie in corso, anche le prestazioni in capitale (valore di riscatto in vita risp. rimborso dei premi in caso di morte) delle assicurazioni di rendita con funzione di previdenza sono imponibili nella misura del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 LIFD, art. 7 cpv. 2 LAID). La finzione secondo cui anche il valore di riscatto e il rimborso dei premi rappresentano un rimborso di capitale soltanto nella misura del 60 per cento e quindi costituiscono un reddito nella misura del 40 per cento è semplicemente irrealistica ai livelli attuali dei tassi d'interesse. La sovraimposizione è stata segnalata anche dal Tribunale federale (2C_906/2011 e 2C_9027/2011 dell'8 giugno 2012), che ha invitato il legislatore a intervenire. A questa situazione occorre rimediare, poiché oggi vengono punite fiscalmente proprio quelle persone che responsabilmente pensano alla previdenza libera concludendo un'assicurazione di rendita del pilastro 3b e successivamente, spesso in seguito a un colpo del destino, devono chiedere il riscatto della polizza o il rimborso dei premi.

La rinuncia alla regola del 40 per cento per queste prestazioni di capitale non comporta maggiori oneri né per le amministrazioni delle contribuzioni né per i contribuenti. Le assicurazioni possono rilasciare facilmente attestati in cui figurano le quote di rimborso di capitale, le quote di reddito e l'importo totale nel caso concreto (valore di riscatto o rimborso dei premi). La deduzione dei premi d'assicurazione non è toccata dalla modifica, dato che viene già esaurita con le assicurazioni obbligatorie. A livello federale non è toccata neppure l'aliquota d'imposta applicabile (art. 38 LIFD).

Parere del Consiglio federale del 14.11.2012

Le prestazioni provenienti dall'assicurazione di rendite vitalizie soggiacciono oggigiorno generalmente all'imposizione nella misura del 40 per cento. La mozione chiede un'eccezione a questa norma di imposizione, nel senso che in caso di riscatto o di restituzione a motivo di decesso venga tassato soltanto il reddito effettivo.

In caso di restituzione agli eredi della persona assicurata si tratta pur sempre di una prestazione di previdenza. Essa soggiace in ragione del 60 per cento a un'eventuale tassa di successione e in ragione del 40 per cento all'imposta sul reddito calcolata, per quanto riguarda l'imposta federale diretta, separatamente dagli altri redditi ai sensi dell'articolo 38 LIFD, ossia nella misura di un quinto della tariffa dell'articolo 214 LIFD.

In caso di riscatto si è invece in presenza di un rimborso di capitale e di un versamento di interesse. Dato che il capitale che il contribuente ha convogliato nella rendita vitalizia e che gli viene restituito nel quadro del riscatto è già stato tassato una volta nella persona del contribuente, la totalità della somma di riscatto è tassata forfettariamente nella misura di solo il 40 per cento. Il forfait si fonda per sua natura su un "caso medio". Se la fattispecie alla quale va applicato il forfait si scosta notevolmente da questo caso medio ne conseguono una sottoimposizione o una sovraimposizione. Per questo motivo la questione se il forfait

si giustificasse nel caso dell'assicurazione di rendite vitalizie è stata in passato reiteratamente dibattuta. A tale proposito ci si è esplicitamente attenuti al forfait; da un canto per mantenere basso il dispendio amministrativo delle società di assicurazione e delle amministrazioni fiscali e per mantenere alta la trasparenza e, d'altro canto, perché nel caso delle rendite vitalizie ai privati non aveva potuto essere concordata alcuna componente di interesse. Questi argomenti hanno conservato la loro validità fino a oggi. Tuttavia il forfait produce i citati vantaggi soltanto se viene applicato senza eccezioni. Una regolamentazione delle eccezioni vanificherebbe i vantaggi dell'imposizione forfettaria.

Una rinuncia alla norma dell'imposizione forfettaria sarebbe quindi conforme soltanto se tale norma di imposizione forfettaria venisse interamente abolita. A prescindere dal fatto che ciò aumenterebbe notevolmente da ogni parte il dispendio amministrativo, ne conseguirebbe anche la sparizione non solo della sovraimposizione ma anche della sottoimposizione. Nel singolo caso l'insorgenza di una sovraimposizione o di una sottoimposizione dipende fortemente dalla durata della fase di proroga e dalla durata della rendita. Per conseguenza anche nell'attuale contesto di bassi interessi non tutti i riscatti determinano imperativamente una sovraimposizione. Già oggi del resto si applica - conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 2C_255/2008 e 2C_180/2008, entrambe del 16 febbraio 2009) - una variante particolarmente privilegiante in caso di riscatto o di restituzione. Una sovraimposizione massiccia interviene quindi soltanto nei casi di riscatto poco tempo dopo la conclusione del contratto, come ne era il caso nella citata sentenza 2C_906/2011 2C_907/2011 dell'8 giugno 2012 del Tribunale federale. Questi singoli casi urtanti non possono tuttavia prevalere complessivamente sui vantaggi provenienti da un'imposizione forfettaria. Occorre piuttosto constatare che l'imposizione forfettaria è in linea di massima conforme nel caso dell'assicurazione di rendite vitalizie. A seguito dell'attuale basso livello dei tassi d'interesse, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è tuttavia disposto a esaminare in modo approfondito l'ammontare del forfait per l'imposizione delle rendite vitalizie.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2012

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Documenti

📄 [Bollettino ufficiale - verbali](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.09.2014	CN	Adozione
10.09.2018	CS	La mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) al fine di adeguare la quota forfettaria di reddito per tutte le prestazioni (prestazioni periodiche, riscatto, rimborso) delle rendite vitalizie e delle relative assicurazioni in funzione delle condizioni dell'investimento in questione.

Commissioni interessate

📄 [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

📄 [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Dritte Säule](#) [Steuerveranlagung](#) [Besteuerungsgrundlage](#) [Ertragssteuer](#) [Kapitalsteuer](#)

Ergänzende Erschliessung:

24

Competenza

📄 [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

14.2004 – Petizione

Prodotti e servizi. Indicare la percentuale di lavoro minorile

Depositato da	Fischer Eugen Theodor
Data del deposito	09.12.2013
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
13.02.2015	<u>CSEC-CN</u>	E dato seguito alla petizione e un postulato e stato presentato (15.3010).
17.09.2015	<u>CN</u>	È dato seguito
27.09.2018	<u>CS</u>	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Tipo di trattazione CN

V

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15

Competenza

- Parlamento (Parl)

Oggetti connessi

- [15.3010](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

15.313 – Iniziativa cantonale

Salviamo le dighe e l'energia idraulica in Svizzera

Depositato da	Ginevra
Data del deposito	31.08.2015
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede alle autorità federali di

- introdurre una tassa sull'elettricità proveniente da fonti non rinnovabili per integrare i costi esterni nel prezzo della corrente;
- prevedere riduzioni per l'elettricità prodotta nelle centrali a gas esclusivamente dietro presentazione di un certificato di provenienza;
- investire il ricavato della tassa nei risparmi energetici e nelle energie rinnovabili, promuovendo l'economia locale.

Motivazione

Si considera quanto segue:

- il mercato a pronti dell'elettricità è al ribasso a causa dell'eccesso di corrente prodotta in Europa;
- un prezzo così basso mette a repentaglio la redditività finanziaria delle dighe in Svizzera e pertanto la fonte di energia rinnovabile più importante del Paese (il 60 per cento dell'elettricità consumata è prodotta con energia idraulica);
- le centrali a carbone, che si moltiplicano in Germania, sono grandi produttrici di emissioni di CO₂ (fino a 900g CO₂/kWh);
- Alpiq e altri attori del settore vedono la loro solidità finanziaria messa in pericolo;
- tale situazione non apporta alcun beneficio all'economia locale.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.11.2016	CAPTE-CS	È dato seguito
20.09.2017	CN	Non è dato seguito
26.09.2018	CS	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Tipo di trattazione CN

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
66;2446

Competenza

↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

15.3416 – Mozione

Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	05.05.2015
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali affinché l'imposta sul valore aggiunto applicata indebitamente sul canone di ricezione radiotelevisivo possa essere restituita ai consumatori e alle imprese.

Motivazione

A fine aprile 2015 il Tribunale federale ha constatato che la Billag ha incassato troppo denaro. Infatti ha illecitamente percepito il 2,5 per cento di imposta sul valore aggiunto da tutte le economie domestiche e le imprese. Dal 2011 sono così stati incassati oltre 30 milioni di franchi all'anno senza alcuna base legale. Questo denaro appartiene a coloro che pagano il canone e deve essere restituito. Occorre immediatamente porre rimedio alla situazione illegale, tali pretese non devono cadere in prescrizione.

Parere del Consiglio federale del 19.08.2015

La crescita in giudicato e quindi l'effetto di una sentenza si estendono solo alle persone interessate dalla procedura. Questo è pertanto il caso, dato che si tratta di un atto di applicazione del diritto. Per definizione l'applicazione del diritto si riferisce a un caso specifico e a determinate persone; ha un'efficacia individuale in concreto. Tutti coloro che non hanno invocato alcuna procedura, hanno pagato l'imposta sul valore aggiunto senza riserve. Il riconoscimento senza riserve di un debito - anche se presunto - rappresenta una rinuncia al diritto di richiedere una decisione formale (decisione, sentenza; cfr. Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 287 con rimandi alla giurisprudenza). Ne consegue pertanto che dalla sentenza del 13 aprile 2015 del Tribunale federale non è possibile dedurre un diritto alla restituzione dell'IVA finora riscossa sui canoni di ricezione televisivi.

Il Consiglio federale respinge la richiesta di creare una base legale per la restituzione dell'IVA di circa 153 milioni di franchi riscossa dal 2011 sui canoni di ricezione televisivi. Da un lato, come menzionato, le fatture sono state pagate senza riserve e, dall'altro, una tale legge riguarderebbe fattispecie del passato, ragione per cui si tratterebbe di una vera e propria retroattività. Questa è in contrasto con il principio della certezza del diritto (art. 5 della Costituzione) ed è ammissibile solo in via eccezionale e a severe condizioni che devono essere adempiute in maniera cumulativa (cfr. anche il parere del Consiglio federale al postulato Binder 14.4240, "Costituzione federale. Divieto di retroattività degli atti normativi"). Una restituzione dell'IVA sui canoni di ricezione televisivi per le imprese soggette al pagamento della tassa implicherebbe, tra l'altro, che esse devono rettificare la deduzione dell'imposta precedente per tutti gli anni interessati e ciò sarebbe per loro dispendioso.

La sentenza in questione è stata notificata il 13 aprile 2015. Sulle fatture inviate dopo la sentenza del Tribunale federale non viene più riscossa l'IVA. L'imposta sul valore aggiunto sulle fatture precedenti, che è già stata pagata per il periodo che decorre dal mese di aprile 2015, sarà dedotta dalla prossima fattura.

Proposta del Consiglio federale del 19.08.2015

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
04.05.2017	CN Adozione

Data	Consiglio	
12.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Hurter Thomas Rime Jean-François Rösti Albert Schläfli Urs Schwander Pirmin

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2446;34

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

15.3733 – Mozione

Abolizione della tassa sui COV

Depositato da



Wobmann Walter

Data del deposito

19.06.2015

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di abolire, senza sostituirla, la tassa sui COV.

Motivazione

Per le imprese, la tassa sui COV genera costi pari a circa 130 milioni di franchi svizzeri all'anno, a cui si aggiungono ulteriori oneri amministrativi da non sottovalutare. Sulla base della situazione attuale, caratterizzata da un continuo apprezzamento del franco, occorre assolutamente una riduzione graduale degli oneri dell'economia che consenta alle nostre imprese di rimanere competitive sul piano internazionale. La tassa sui COV è un esempio di come una semplice misura (abolizione) permetta di ottenere un effetto significativo per i settori interessati. I valori limite di emissione stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico già offrono strumenti sufficienti per proseguire la riduzione attuata finora in questo ambito. Va inoltre sottolineato che gli sviluppi in tale ambito vanno in ogni caso verso una riduzione dei COV.

L'abolizione di questa tassa consentirebbe di ridurre i costi amministrativi e finanziari senza mettere in discussione il successo del settore. La misura permetterebbe inoltre ai prodotti delle imprese svizzere destinati al mercato interno di non subire svantaggi nei confronti delle importazioni o del turismo degli acquisti all'estero.

Parere del Consiglio federale del 26.08.2015

I COV (Volatile Organic Compounds, VOC) sono composti organici volatili utilizzati come solventi in molti settori e contenuti in diversi prodotti. Se liberati nell'aria possono avere effetti nocivi sia per l'uomo che per l'ambiente. I COV sono precursori dell'ozono troposferico e contribuiscono all'aumento dell'inquinamento da polveri fini (il cosiddetto smog estivo). Alcuni di essi hanno inoltre un effetto cancerogeno.

La tassa d'incentivazione sui COV è riscossa dal 2000 (artt. 35a e 35c della legge sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01; ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, OCOV; RS 814.018). Essa costituisce un incentivo efficace, affinché i COV siano utilizzati in modo parsimonioso o sostituiti e i processi produttivi vengano ottimizzati per quanto concerne le emissioni di detti composti.

I risultati finora raggiunti nella riduzione delle emissioni di COV sono da ricondursi alla combinazione della tassa d'incentivazione sui COV con le prescrizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA, RS 814.318.142.1) come pure alle prescrizioni sui gas di scarico per i motori. Dall'introduzione della tassa, le emissioni generate dai settori soggetti alla stessa sono state ridotte del 38 per cento circa, ossia di oltre 40 000 tonnellate l'anno.

La tassa viene riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane all'importazione in Svizzera di sostanze e prodotti contenenti COV o alla relativa produzione interna; in caso di esportazione, la tassa viene restituita (compensazione alla frontiera).

Inoltre, le aziende industriali che hanno adottato misure di riduzione delle emissioni di COV secondo l'articolo 9 OCOV sono esentate dalla tassa.

Con la tassa d'incentivazione sui COV, viene attribuita una portata finanziaria alle decisioni a favore o contro l'adozione di misure di riduzione delle emissioni che diventano quindi parte integrante della responsabilità imprenditoriale. Nella pratica si sono osservate innovazioni nell'ambito dei processi (p. es. sistemi di produzione chiusi, riciclaggio di COV) e dei prodotti (p. es. vernici senza COV), con ripercussioni positive sull'uso efficiente delle risorse naturali da parte delle imprese.

Il mix di strumenti costituito dalla tassa d'incentivazione sui COV e dai valori limite dell'OIAI conferisce alle imprese la flessibilità di raggiungere la riduzione delle emissioni di COV attraverso le misure per loro più convenienti. L'elevata efficacia della tassa è in media proporzionale ai costi amministrativi. Per le imprese sussistono oneri amministrativi considerevoli in particolar modo nei casi in cui sono state concesse deroghe a loro favore (restituzioni ed esenzioni). Al fine di mantenere il più basso possibile gli oneri amministrativi per le imprese, si cercano continuamente delle possibilità di ottimizzazione. Dall'introduzione della tassa, sono periodicamente state attuate semplificazioni.

L'abolizione della tassa d'incentivazione comporta il rischio che le emissioni di COV nei settori soggetti alla stessa aumentino nuovamente e mettano in discussione i successi già raggiunti, in quanto le misure di riduzione introdotte con successo verrebbero abolite o non più attuate. Non si può partire dal presupposto che senza misure o incentivi adeguati, le emissioni calino o si stabilizzino automaticamente.

L'abolizione della tassa d'incentivazione sui COV è già stata discussa e respinta dal Consiglio nazionale in relazione alla mozione **12.3912**, "Abolizione della tassa sui COV". Nonostante i mutamenti economici avvenuti nel frattempo, la motivazione del Consiglio federale resta valida.

Proposta del Consiglio federale del 26.08.2015

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
09.03.2017	CN	Adozione
27.09.2018	CS	La mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) in modo tale da ridurre per quanto possibile i costi amministrativi relativi alla sua applicazione. Il livello di protezione offerto dal sistema attuale dovrà essere mantenuto e si dovrà tenere conto in maniera adeguata delle esigenze dei settori interessati.

Commissioni interessate

- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (38)

Aebi Andreas Aeschi Thomas Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brand Heinz Büchel Roland Rino Clottu Raymond de Courten Thomas Egloff Hans Estermann Yvette Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Freysinger Oskar Giezendanner Ulrich Graber Jean-Pierre Herzog Verena Hurter Thomas Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Miesch Christian Müri Felix Pantani Roberta Parmelin Guy Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas Reimann Maximilian Rickli Natalie Rime Jean-François Rösti Albert Schibli Ernst Stamm Luzi von Sieenthal Erich Walter Hansjörg

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;2446;52

Competenza

- Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Curia Vista - Atti parlamentari

15.4126 – Mozione

Eritrei. Favorire il ritorno in patria senza timore di persecuzione per gli eritrei

Depositato da



Geissbühler Andrea
Martina

Data del deposito

15.12.2015

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di intavolare trattative con il capo di governo eritreo, Isayas Afewerki, affinché gli eritrei che hanno chiesto asilo in Svizzera possano tornare in patria senza timore di persecuzione.

Motivazione

Nel 1993, dopo numerosi scontri militari, l'Eritrea ha concluso con la vicina Etiopia un trattato in materia di cooperazione politica, economica e culturale, e la Repubblica dell'Eritrea è diventata ufficialmente indipendente. Da allora il capo di governo eletto, Isayas Afewerki, ha cercato di costruire il giovane Stato senza dipendere dall'estero e di fornire un'occupazione al maggior numero possibile di eritrei. Dopo altre controversie di frontiera con l'Etiopia, nel 2000 le due parti hanno stipulato un trattato di pace e istituito una zona di sicurezza con truppe di pace dell'ONU. I media hanno tuttavia dipinto la Svizzera, agli occhi dei giovani eritrei, come un Paese della cuccagna. Dato che da noi i minori di 18 anni possono contare su un'assistenza speciale (costo: 5000 franchi al mese), essi giungono ora a migliaia nel nostro Paese e formano società parallele. Questo nonostante il loro Paese d'origine abbia urgente bisogno di questi giovani per ricostruire le scuole, il sistema sanitario e l'infrastruttura. Grazie al servizio civile o militare obbligatorio di un anno e mezzo, quindi grazie all'impegno dei suoi giovani, l'Eritrea dispone di un sistema sanitario e scolastico esemplare per uno Stato africano e, con il nostro aiuto in loco, offre alle persone prospettive di futuro.

Parere del Consiglio federale del 17.02.2016

Il Consiglio federale non condivide la valutazione dell'autrice della mozione circa l'attuale situazione in Eritrea. Si è già ripetutamente espresso in merito a tale situazione e alla conseguente prassi d'asilo svizzera (cfr. p. es. l'interpellanza Vitali [15.3904](#), "È minacciata la vita e l'integrità personale di tutti gli eritrei?", e la mozione Fehr Hans [15.3566](#), "Niente asilo agli immigrati eritrei"). Tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, esso rimane di questo avviso. La prassi d'asilo svizzera è paragonabile a quella degli altri Stati europei.

Al fine di intensificare il dialogo con l'Eritrea, il 18 settembre 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di collaborare con altri Stati europei interessati. Elaborerà un rapporto sull'Eritrea in cui illustrerà possibili approcci politici per migliorare la situazione nel Paese mediante il dialogo e misure coordinate a livello internazionale. Indipendentemente da tale rapporto, il DFGP esamina costantemente le basi della prassi d'asilo (cfr. postulato Pfister Gerhard [15.3954](#), "Informazioni chiare sull'Eritrea").

Proposta del Consiglio federale del 17.02.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
01.06.2017	CN	Adozione
19.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica estera CS (CPE-CS)
- ↳ Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (41)

Addor Jean-Luc Aeschi Thomas Amaudruz Céline Arnold Beat Brunner Toni Buffat Michaël Bühler Manfred Burgherr Thomas Clottu Raymond Dettling Marcel Estermann Yvette Flückiger-Bäni Sylvia Giezendanner Ulrich Glarner Andreas Golay Roger Grin Jean-Pierre Grüter Franz Hausammann Markus Heer Alfred Imark Christian Keller Peter Knecht Hansjörg Martullo-Blocher Magdalena Matter Thomas Müller Thomas Müri Felix Nicolet Jacques Page Pierre-André Pieren Nadja Rime Jean-François Rösti Albert Ruppen Franz Rutz Gregor Salzmänn Werner Schwander Pirmin Steinemann Barbara von Siebenthal Erich Walter Hansjörg Wobmann Walter Zanetti Claudio Zuberbühler David

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2811;08

Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

15.4229 – Mozione

L'ADHD non è una malattia! Occorre affrontarne le vere cause

Depositato da



Herzog Verena

Data del deposito

18.12.2015

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché siano affrontate le vere cause che si nascondono dietro la "diagnosi" di ADHD e sia ridotta così in modo significativo la prescrizione eccessiva di medicinali nella Svizzera tedesca e francese.

Motivazione

Nel suo parere in risposta alla mozione **15.3146**, "Consumo di Ritalin in Svizzera", il Consiglio federale sostiene che "in proposito, il Ticino sembra essere fortemente influenzato dall'Italia dove, per motivi sconosciuti, il metilfenidato è prescritto meno frequentemente".

Da un'analisi più precisa sui motivi per cui in Ticino questa sostanza è prescritta cinque volte meno rispetto al resto della Svizzera emerge quanto segue:

a. Nell'intervista rilasciata alla radio della Svizzera tedesca SRF (16 febbraio 2015 "Warum Tessiner Kinder weniger Ritalin erhalten" - Perché ai bambini ticinesi è somministrato meno Ritalin), il pediatra ticinese Andreas Wechsler afferma che "a nessuno piace quando i bambini fanno chiasso, ma in Ticino questo disturba meno. La società è più tollerante nei loro confronti. Questo atteggiamento dipende da un lato dalla mentalità a sud del Gottardo, dall'altro dal sistema scolastico, che da decenni punta sull'approccio integrativo".

b. Inoltre la prescrizione molto meno frequente di Ritalin indica in modo inequivocabile che l'ADHD non è una malattia, come confermato anche dal suo "inventore", il dottor Leon Eisenberg, nella sua ultima intervista ("Spiegel" 06/2012). Eisenberg non avrebbe mai immaginato che la sua "invenzione" potesse divenire così popolare e ha rivelato che "l'ADHD è l'esempio emblematico di una malattia 'fabbricata', in cui la predisposizione genetica è del tutto sopravvalutata. Gli psichiatri infantili dovrebbero invece ricercare in modo molto più approfondito le cause psicosociali all'origine di disturbi comportamentali".

c. Secondo le conclusioni di uno studio pubblicato nel novembre del 2014 sul trattamento dell'ADHD nei bambini e negli adolescenti nel cantone di Zurigo ("Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich"), realizzato su incarico del governo cantonale zurighese, "il termine ADHD ha registrato un'ascesa sociale: sembra che lo si utilizzi anche per descrivere un determinato tipo di refrattarietà dei bambini nei confronti della condotta e delle prestazioni richieste a scuola, che, secondo la tendenza oggi dominante, si tenta di correggere con mezzi medici o psicologici". Per questi motivi, nel settore scolastico occorre riflettere su come ridurre o evitare le sofferenze (dovute alla scuola) dei bambini con ADHD (e sui loro genitori).

Parere del Consiglio federale del 24.02.2016

L'ADHD è un disturbo della concentrazione e del controllo emotivo che comincia a manifestarsi in età infantile. I criteri per la sua diagnosi sono elencati nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) dell'Associazione psichiatria americana (APA) e nella classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (CIM-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni Unite.

Il quadro clinico dell'ADHD può essere il risultato di diverse catene di causa-effetto. Poiché il suo manifestarsi è determinato da fattori individuali, genetici, sociali e culturali, non esistono cause generali sui cui orientare eventuali interventi. Considerata la complessità e la specificità individuale del disturbo, anche la terapia deve essere decisa in funzione dei bisogni accertati nei singoli casi.

Sulla natura dell'ADHD (vera e propria malattia o semplice disturbo) non vi è unità di vedute. È tuttavia indiscusso che chi ne è

affetto è esposto a gravi sofferenze e ha bisogno d'aiuto. In generale, la terapia è definita tenendo conto del quadro complessivo e comprende sia interventi medici che assistenza psichica e sociale.

Questo vale in particolare quando si tratta di decidere se e a quali condizioni si debbano impiegare medicinali contenenti metilfenidato, per esempio il Ritalin. Questa decisione va presa tenendo conto del bisogno terapeutico e della situazione generale dei singoli pazienti.

Sulla base di un rapporto peritale sui medicinali che migliorano le prestazioni (disponibile soltanto in tedesco, "Leistungssteigernde Medikamente - Bedeutung, Anwendung und Auswirkungen", e francese, "Médicaments améliorant les performances - Définition, utilisation et effets") elaborato in adempimento di diversi postulati (09.3665, 13.3012 e 13.3157), il Consiglio federale è già giunto alla conclusione che la prassi di prescrizione di medicinali contenenti metilfenidato vigente in Svizzera è conforme alle raccomandazioni internazionali e alle regole riconosciute della scienza medica. Non vede quindi alcuna ragione di limitare la libertà terapeutica dei medici.

Nel parere in risposta alla mozione 15.3146, il Consiglio federale rinvia a un progetto di ricerca ("Interventionsstudie bei Aufmerksamkeits- und Verhaltensprobleme in der Unterstufe"), commissionato nel 2013 dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel quadro del quale vengono sviluppate modalità d'intervento in caso di disturbi da deficit dell'attenzione e di problemi comportamentali nella prima fase della scolarizzazione (1° e 2° anno del livello primario). Anche le raccomandazioni formulate alla Svizzera dal comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia citano la ricerca sugli approcci terapeutici in caso di ADHD.

Per quanto riguarda la minor frequenza con cui il Ritalin viene prescritto in Ticino, non esistono al momento spiegazioni certe. L'esperto citato nella mozione dice in sostanza soltanto che il fenomeno potrebbe essere dovuto a differenze culturali.

Per un'analisi approfondita della questione sarebbe necessario un controllo sistematico della prassi di prescrizione. Un tale controllo, tuttavia, esula dai compiti della Confederazione, in quanto, conformemente all'articolo 29d capoverso 1 lettera d della legge sugli stupefacenti (RS 812.121), il controllo del corpo medico è di competenza dei cantoni. Questo significa che la Confederazione non può nemmeno obbligare gli attori coinvolti nella terapia di casi di ADHD (famiglie, medici, insegnanti, servizi sociali ecc.) a rilevare e fornire i dati di cui avrebbe bisogno allo scopo.

Proposta del Consiglio federale del 24.02.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
11.12.2017	CN	Adozione
18.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (33)

Aebi Andreas Aebischer Matthias Amherd Viola Amstutz Adrian Brand Heinz Büchler Jakob
Bulliard-Marbach Christine Estermann Yvette Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Geissbühler Andrea Martina
Gmür-Schönenberger Andrea Gössi Petra Graf Maya Graf-Litscher Edith Hess Erich Keller-Inhelder Barbara
Lohr Christian Pantani Roberta Pezzatti Bruno Quadri Lorenzo Ritter Markus Romano Marco
Schneider-Schneiter Elisabeth Schwander Pirmin Sollberger Sandra Steinemann Barbara Streiff-Feller Marianne
Vogler Karl Vogt Hans-Ueli Walliser Bruno Walter Hansjörg Weibel Thomas

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

28;2841

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

15.483 – Iniziativa parlamentare

Nessun sovvenzionamento statale a partiti e organizzazioni politiche

Depositato da	 Rutz Gregor
Data del deposito	22.09.2015
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG; RS 446.1) deve essere adeguata in modo che non vengano più versati aiuti finanziari ad associazioni che perseguono scopi politici.

Motivazione

Partiti, associazioni e anche sindacati sono in Svizzera associazioni di diritto privato e quindi organizzazioni che si finanziano in modo privato e indipendentemente dallo Stato. Il finanziamento dei partiti non è conosciuto nella democrazia diretta della Svizzera: finora, proposte volte a sancire un simile principio nella Costituzione federale sono state sempre inequivocabilmente rifiutate. Di conseguenza le sovvenzioni che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali versa annualmente a titolo di aiuti finanziari per attività extrascolastiche anche ad organizzazioni politiche rappresentano un elemento estraneo al nostro ordinamento costituzionale.

Nel 2014, a titolo di "aiuti finanziari per la struttura d'esercizio e per le attività regolari", i Giovani PPD e i Giovani liberali radicali svizzeri hanno ricevuto circa 52 000 franchi, i Giovani UDC 64 000 franchi, i Giovani Verdi 23 000 franchi e la Gioventù socialista svizzera addirittura oltre 88 000 franchi. Sono stati inoltre versati, in quanto "organizzazioni attive nell'ambito della promozione dell'infanzia e della gioventù", all'associazione "foraus - Forum di politica estera" 59 000 franchi, al sindacato del personale dei trasporti SEV 13 000 franchi, al sindacato Syna 30 000 franchi, al sindacato syndicom 19 000 franchi, a Travail.Suisse 39 000 franchi, all'Unione sindacale svizzera USS 55 000 franchi e a Giovani Unia 43 000 franchi.

Non è giusto che la Confederazione sostenga organizzazioni il cui scopo principale è l'imposizione dei propri interessi politici. Tali organizzazioni dovrebbero anche in futuro, come da tradizione nella democrazia diretta, finanziarsi privatamente mediante contributi dei membri e donazioni.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
21.10.2016	CIP-CN	È dato seguito
21.02.2017	CIP-CS	Nessuna adesione
28.02.2018	CN	È dato seguito
26.09.2018	CS	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)
- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Tipo di trattazione CN

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Amstutz Adrian Binder Max Borer Roland F. Brunner Toni Egloff Hans Fehner Sebastian Gössi Petra
Hurter Thomas Miesch Christian Müri Felix Pezzatti Bruno Pieren Nadja Rickli Natalie Schilliger Peter
Schneeberger Daniela Schwander Pirmin Wasserfallen Christian

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;24;28

Competenza

↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.075 – Oggetto del Consiglio federale

Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria

Data del deposito	16.11.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 16 novembre 2016 concernente l'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria

FF 2016 7711

Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria

FF 2016 7799

Data	Consiglio	
09.03.2017	CN	Rinvio al Consiglio federale
15.06.2017	CS	Reiezione del rinvio
27.02.2018	CN	Deroga
28.05.2018	CS	Deroga
11.09.2018	CN	Deroga
20.09.2018	CS	Adesione
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	FF 2018 5125
Termine di referendum	17.01.2019

Commissioni interessate

- ↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
- ↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

48

Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

16.2017 – Petizione

Via libera al futuro!

Depositato da	Sessione dei giovani 2016
Data del deposito	13.11.2016
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.06.2017	CN	Non è dato seguito
27.09.2018	CS	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Tipo di trattazione CN

V

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Competenza

- Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3055 – Mozione

Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali

Depositato da	 Jauslin Matthias Samuel
Data del deposito	08.03.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di armonizzare gli interessi nei casi di condono delle imposte federali in modo che venga fissato un interesse di mora e uno remunerativo di validità generale. Questo tasso d'interesse di riferimento deve essere strettamente collegato all'evoluzione del mercato.

Motivazione

Gli investimenti sui conti bancari e postali non fruttano quasi più interessi. Su alcuni di loro vengono calcolati interessi negativi. Da parte sua la Confederazione riscuote però interessi di mora che non rispecchiano le condizioni di mercato. Se, a titolo d'esempio, a causa del contesto economico difficile (forza del franco e crescente concorrenza internazionale) ha difficoltà a pagare puntualmente le imposte, una PMI viene doppiamente punita. Attualmente gli interessi di mora ammontano al 3 per cento per l'imposta federale diretta, al 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e addirittura al 5 per cento per le tasse di bollo, l'imposta sul tabacco e sulla birra, l'imposta preventiva e l'imposta sugli autoveicoli. Mal si comprende per quale ragione la Confederazione applichi diversi tassi d'interesse di mora e si scosti completamente dalle condizioni di mercato. Per i contribuenti questa realtà comporta oneri amministrativi supplementari poiché devono verificare continuamente quali tassi d'interesse di mora sono applicabili nel caso concreto.

Attualmente gli interessi di mora e quelli remunerativi nei casi di condono delle imposte federali sono fissati dal Dipartimento federale delle finanze, competente in virtù della legge. Al riguardo occorre evidenziare che l'ammontare del tasso d'interesse fissato dà sempre adito a discussioni.

Un'impostazione sostenibile per l'economia del sistema degli interessi di mora e di quelli remunerativi potrebbe essere data qualora per tutti i condoni e tributi di carattere federale vengano applicati gli stessi tassi d'interesse di mora e remunerativi. L'interesse di mora e quello remunerativo deve essere collegato a un tasso d'interesse di riferimento conforme al mercato, ritenuto che possa essere ammesso solo un leggero supplemento per i costi di gestione. Per l'amministrazione federale l'onere di attuazione sarebbe minimo. Gli interessi di mora non sono concepiti per fornire alla Confederazione una fonte di finanziamento supplementare.

Parere del Consiglio federale del 04.05.2016

L'autore della mozione chiede un abbinamento degli interessi di mora e remunerativi negli atti normativi federali a un tasso d'interesse di riferimento, in modo da tener conto della situazione del mercato e che gli interessi di mora che i contribuenti devono eventualmente versare siano per loro sopportabili dal punto di vista economico.

A titolo introduttivo occorre osservare che l'interesse di mora che il contribuente deve versare non riveste carattere penale e che è quindi dovuto a prescindere dalla colpevolezza qualora il contribuente non paghi entro i termini un credito fiscale esigibile e legittimo. Secondo l'avviso del Consiglio federale l'abbinamento richiesto dall'autore della mozione degli interessi di mora e remunerativi in ambito di imposte federali a un tasso d'interesse di riferimento conforme al mercato, con l'aggiunta di un "leggero supplemento per i costi di gestione", comporta che i corrispondenti tassi d'interesse finirebbero per essere chiaramente al di sotto dei tassi d'interesse di mora applicati nel diritto privato. Sulla base dell'articolo 104 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni nel diritto privato vale la regola secondo cui sui crediti pecuniari scoperti sono dovuti interessi moratori del 5 per cento all'anno, anche quando i tassi d'interesse previsti nel contratto sono inferiori. Nel diritto privato non è quindi previsto alcun abbinamento del tasso d'interesse di mora a un tasso d'interesse di riferimento e quindi nessun riferimento alle condizioni di mercato. Esiste piuttosto una remunerazione minima del 5 per cento, anche quando gli interessi previsti nel contratto sono più bassi.

Il tasso d'interesse di mora richiesto nella mozione dovrebbe essere sensibilmente al di sotto del 5 per cento. Ne potrebbe discendere che i debitori morosi pagherebbero i crediti fiscali pendenti solo alla fine, ossia dopo gli altri crediti a cui si applicano tassi d'interesse più elevati. Questa penalizzazione sistematica del fisco comporta minori entrate, non è giustificata ed è quindi da respingere.

Il Consiglio federale reputa ragionevole la richiesta dell'autore della mozione di armonizzare i tassi d'interesse di mora e remunerativi negli atti normativi federali. Occorre però tener conto del fatto che in ambito di imposta federale diretta verrebbe applicato un ulteriore tasso d'interesse sui pagamenti anticipati volontari.

Proposta del Consiglio federale del 04.05.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
31.05.2017	CN	Adozione
10.09.2018	CS	La mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di armonizzare gli interessi nei casi di condono delle imposte federali in modo da fissare un interesse di mora e uno remunerativo di validità generale.

Commissioni interessate

- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)
- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (39)

Bauer Philippe Bigler Hans-Ulrich Borloz Frédéric Burkart Thierry Campell Duri de Courten Thomas Dettling Marcel Dobler Marcel Eymann Christoph Feri Yvonne Flückiger-Bäni Sylvia Fricker Jonas Giezendanner Ulrich Glarner Andreas Grunder Hans Guhl Bernhard Hausamann Markus Hess Hermann Humbel Ruth Knecht Hansjörg Martullo-Blocher Magdalena Müller Leo Müller Walter Nantermod Philippe Pezzatti Bruno Portmann Hans-Peter Rime Jean-François Röstli Albert Salzmänn Werner Sauter Regine Schilliger Peter Schneeberger Daniela Vitali Albert Walti Beat Wasserfallen Christian Wehrli Laurent Weibel Thomas Zanetti Claudio Zuberbühler David

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
2446

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3109 – Mozione

Concludere accordi di riammissione con l'Algeria, la Repubblica dominicana, il Marocco e la Tunisia

Depositato da	 Geissbühler Andrea Martina
Data del deposito	16.03.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di imporre la riammissione con questi Paesi.

Motivazione

Gran parte degli stranieri interessati proviene dai Paesi menzionati. Una riammissione non è tuttavia possibile, poiché mancano accordi di riammissione o altri strumenti appropriati. Sono ormai trascorsi cinque anni dall'ultimo intervento in materia. Se non è possibile stipulare alcun accordo di riammissione, occorre adottare altre misure adeguate, come ad esempio quelle che sembrano attualmente funzionare con la Nigeria.

Parere del Consiglio federale del 11.05.2016

L'esecuzione dell'allontanamento degli stranieri in situazione irregolare rappresenta un elemento prioritario della politica migratoria del Consiglio federale. Finora la Svizzera ha concluso 57 accordi di riammissione, inclusi quelli con l'Algeria e la Tunisia. Attualmente sono in corso trattative con dieci altri Paesi, tra cui la Repubblica dominicana.

L'organizzazione dell'allontanamento risulta particolarmente difficile con determinati Paesi. Nell'agosto 2013 il Consiglio federale ha incaricato i servizi federali competenti di stilare un elenco dei Paesi prioritari in materia di riammissione, tra cui Marocco e Algeria. Tale elenco è stato oggetto di un coordinamento particolare tra i dipartimenti federali al fine di dare maggior peso alla problematica del ritorno nelle relazioni bilaterali con i Paesi in questione.

I passi intrapresi dal Consiglio federale per migliorare le condizioni di allontanamento sono adeguati a ogni Paese, in funzione dell'entità e del tipo di difficoltà incontrate.

Algeria: un accordo di riammissione è in vigore dal novembre 2007. Hanno luogo regolarmente consultazioni migratorie ed è stato possibile conseguire progressi significativi in materia di identificazione. In assenza di autorizzazione di voli speciali, la principale difficoltà risiede nell'organizzazione pratica del ritorno. Sono pertanto cercate soluzioni, in particolare riguardo alla messa a disposizione di poliziotti algerini per facilitare i ritorni a bordo dei voli di linea.

Tunisia: un partenariato migratorio è stato concluso nel giugno 2012 e un accordo migratorio che comprende la riammissione è in vigore dall'agosto 2014. Dal 2011 oltre 1500 persone sono rientrate volontariamente in Tunisia con un aiuto al ritorno. I voli speciali sono autorizzati. La lentezza nelle procedure di identificazione è invece ancora problematica. Con le autorità tunisine sono state decise misure volte ad accelerare il trattamento delle domande e a migliorare le capacità.

Marocco: l'identificazione e l'ottenimento di lasciapassare restano molto difficili e sono stati conseguiti pochi progressi nell'ambito della riammissione, nonostante i numerosi interventi ad alto livello e i tentativi di avviare un dialogo migratorio con le autorità marocchine. Presso alcune autorità marocchine sono attualmente in corso formalità al fine di trattare la questione del ritorno nell'ambito di nuove consultazioni.

Repubblica dominicana: la collaborazione con le autorità dominicane in vista dell'allontanamento delle persone in situazione irregolare si svolge in maniera soddisfacente. Al fine di formalizzare la prassi attuale in materia di allontanamento con uno strumento giuridico vincolante, presso le autorità dominicane sono state di recente avviate formalità volte alla conclusione di un accordo di riammissione.

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice della mozione in merito alla necessità di concludere accordi di riammissione e di ricorrere a tutte le misure a disposizione per garantire l'esecuzione degli allontanamenti. A tal scopo impiega

gli strumenti disponibili della politica estera migratoria (p. es. i partenariati migratori). Sia la conclusione di un accordo che l'esecuzione pratica dell'allontanamento dipendono tuttavia essenzialmente dalla disponibilità dei Paesi di provenienza a collaborare. Il Consiglio federale non può pertanto impegnarsi unilateralmente a concludere accordi o imporre l'esecuzione di accordi già vigenti.

Proposta del Consiglio federale del 11.05.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.03.2018	CN	Adozione
19.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

➤ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (36)

Addor Jean-Luc Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Brand Heinz Bühler Manfred Dettling Marcel Estermann Yvette Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Glarner Andreas Glauser-Zufferey Alice Golay Roger Grüter Franz Hausammann Markus Herzog Verena Hess Erich Imark Christian Knecht Hansjörg Martullo-Blocher Magdalena Matter Thomas Pantani Roberta Pieren Nadja Rickli Natalie Rime Jean-François Ruppen Franz Salzmann Werner Schwander Pirmin Stamm Luzi Steinemann Barbara Tuena Mauro von Siebenthal Erich Walliser Bruno Walter Hansjörg Zanetti Claudio Zuberbühler David

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2811;08

Competenza

➤ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3131 – Mozione

Meno burocrazia nell'omologazione di biocidi e prodotti fitosanitari

Depositato da



Pezzatti Bruno

Data del deposito

17.03.2016

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di precisare l'ordinanza sui biocidi in modo che i prodotti già esaminati e autorizzati in un Paese UE secondo criteri analoghi a quelli applicati in Svizzera non siano nuovamente sottoposti a una procedura d'esame e autorizzazione. Biocidi autorizzati alla vendita in un Paese UE devono poter essere automaticamente importati e venduti in Svizzera.

Motivazione

Negli anni scorsi, la procedura di omologazione per l'autorizzazione alla vendita di biocidi vigente in Svizzera è stata costantemente adeguata a quella dell'UE. Per l'autorizzazione alla vendita di un biocida, quale un repellente per zanzare, in Svizzera devono essere presentati gli stessi documenti richiesti per esempio in Germania. Se un tale prodotto è già stato autorizzato alla vendita dalle autorità tedesche in quanto conforme alle direttive dell'UE, non ha quindi alcun senso che le autorità svizzere verifichino una seconda volta la conformità degli stessi documenti alle stesse direttive.

Con un riconoscimento automatico delle autorizzazioni UE per biocidi si potrebbero risparmiare emolumenti per svariati milioni di franchi. Questo avrebbe effetti molto positivi sul livello dei prezzi in Svizzera senza intaccare la qualità dei prodotti.

Secondo la legislazione vigente, in Svizzera l'autorizzazione alla vendita di tutti i biocidi deve essere rinnovata ogni dieci anni. Questa procedura, allineata a quella dell'UE, costa al nostro Paese dai 25 ai 50 milioni di franchi ogni dieci anni. Attualmente in Svizzera sono in commercio circa 5000 biocidi. Per ogni rinnovo dell'autorizzazione, le nostre autorità chiedono dai 5000 ai 10 000 franchi.

Conformemente all'ordinanza sugli emolumenti della Confederazione, l'omologazione di un prodotto già autorizzato nell'UE ma non ancora in Svizzera può costare fino a 60 000 franchi. Questi emolumenti sono particolarmente discutibili se si pensa che le autorità svizzere esaminano gli stessi documenti già esaminati dalle autorità di un Paese dell'UE. Inoltre, a causa del loro esorbitante importo molte PMI, la maggior parte delle quali non può permettersi di pagare emolumenti tanto elevati, restano completamente escluse dal mercato svizzero.

Parere del Consiglio federale del 03.06.2016

I biocidi (insetticidi, disinfettanti, preservanti del legno, veleni per ratti, ecc.) sono prodotti utilizzati contro i parassiti al di fuori del settore agricolo. A causa dei potenziali rischi che comportano per l'essere umano e l'ambiente, l'articolo 10 della legge sui prodotti chimici (RS 813.1) prevede per i biocidi una procedura di omologazione. In base all'ordinanza sui biocidi (RS 813.12), l'immissione sul mercato di questi prodotti richiede la valutazione da parte delle autorità svizzere o il riconoscimento di un'omologazione rilasciata nell'UE. Il riconoscimento è retto dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.526.81), secondo cui la Svizzera è completamente integrata nel processo di omologazione armonizzato dell'UE per i biocidi. Presupposto del riconoscimento è l'equivalenza tecnica delle disposizioni giuridiche. L'MRA garantisce un elevato livello di protezione, assicura l'accesso reciproco al mercato dei biocidi e riduce l'onere amministrativo di chi li commercializza. Considerati questi presupposti, una modifica dell'ordinanza non è necessaria in quanto la richiesta principale dell'autore della mozione è già adempiuta.

La procedura di omologazione armonizzata è infatti concepita in modo che i possibili rischi comportati da un biocida per salute e ambiente, nonché la sua efficacia debbano essere giudicati da una sola autorità, svizzera o di uno Stato membro dell'UE. La valutazione e l'omologazione sono riconosciute in linea di massima in tutti gli altri Stati membri dell'UE e in Svizzera in una procedura semplificata (senza ripetere la valutazione del rischio). Al momento del riconoscimento, in Svizzera e in ogni Stato membro dell'UE interessato, si verifica soltanto se sia necessario adeguare le misure per la riduzione del rischio adottate nella

prima omologazione alle caratteristiche nazionali (accettazione del rischio, requisiti tecnici per gli utilizzatori professionali di biocidi, diffusione regionale dei parassiti, requisiti nazionali per i residui nelle derrate alimentari o per la tutela del lavoro, ecc.). L'emolumento per il riconoscimento della prima omologazione di uno Stato membro dell'UE - il tipo di omologazione in prospettiva di gran lunga più diffuso - nella prassi ammonta a 5000 franchi o anche meno (p. es. per i biocidi comparabili). Per rinnovare l'omologazione dopo dieci anni è previsto un emolumento compreso tra 500 e 1300 franchi. Oltre a questo sistema di omologazioni nazionali, il diritto europeo in materia di biocidi prevede anche l'omologazione dell'Unione, che consente la commercializzazione di un prodotto in tutta l'UE. Gli Stati interessati (compresa la Svizzera) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche valutano la domanda e la Commissione europea decide sulle condizioni per l'omologazione. Nel caso di un'omologazione dell'Unione, la Svizzera emette entro 30 giorni una decisione concernente il suo riconoscimento (esente da emolumenti).

I biocidi i cui principi attivi, pur essendo stati notificati, non sono stati ancora né valutati né approvati dall'UE in questo loro utilizzo non rientrano né nel processo di omologazione armonizzato dell'UE né nel campo di applicazione dell'MRA. Con la valutazione progressiva di questi principi attivi (che conformemente al calendario UE durerà fino al 2024 circa), anche questi prodotti saranno inclusi gradualmente nei processi armonizzati. Fino ad allora, per la commercializzazione nell'UE varranno i requisiti nazionali dei singoli Stati membro. In Svizzera anche questi biocidi (p. es. i disinfettanti) sono sottoposti a una procedura di omologazione sommaria che prevede una verifica approssimativa dei rischi per la salute e l'ambiente, nonché dell'efficacia dei prodotti (nella prassi gli emolumenti per l'omologazione sono compresi tra 500 e 1500 franchi). Al momento, sul mercato svizzero sono presenti ancora circa 4500 biocidi con un'omologazione transitoria. Il Consiglio federale sta esaminando in che modo l'immissione sul mercato di questi prodotti possa essere semplificata attraverso le importazioni parallele. L'importanza dei biocidi con omologazioni transitorie nazionali continua a diminuire.

Nel suo parere in risposta alla mozione de Courten [13.4242](#) (Baader Caspar), "Omologazione di biocidi. Emolumenti sostenibili per le PMI", il Consiglio federale ha già chiarito i malintesi sui diversi tipi di omologazione e sugli emolumenti. Sulla base di una solida base di calcolo e dei primi valori empirici, valuterà se gli emolumenti sono sostenibili per le PMI o necessitano invece di un adeguamento.

Proposta del Consiglio federale del 03.06.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.03.2018	CN	Adozione
18.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ [Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS \(CAPTE-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

[Bourgeois Jacques](#) [Hausamann Markus](#) [Müller Walter](#) [Ritter Markus](#) [Walter Hansjörg](#) [Walti Beat](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;2446;55

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3212 – Mozione

Mantenimento del figlio. Modifica dell'articolo 277 CC tesa ad eliminare la disparità di trattamento tra genitori di giovani in formazione e non

Depositato da	 Wehrli Laurent
Data del deposito	18.03.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di proporre alle Camere federali una modifica dell'articolo 277 B capoverso 2 del Codice civile svizzero (CC) volta ad applicare per analogia l'obbligo di mantenimento dei genitori fino al compimento dei 25 anni anche in caso di indigenza del figlio.

Motivazione

L'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli tra i 18 e i 25 anni dipende attualmente dallo status socio-professionale ed economico del giovane: se è in formazione è applicabile l'articolo 277 CC; se non è in formazione e si trova in una situazione di indigenza, l'obbligo di mantenimento dei genitori è disciplinato dagli articoli 328 e 329 CC. Queste ultime disposizioni prevedono che soltanto i genitori che dispongono di un reddito o di un patrimonio al di sopra della media devono contribuire al mantenimento del figlio indigente. Il Tribunale federale ha fissato tale soglia a 120 000 franchi per le persone sole e a 180 000 franchi per le persone coniugate, con un complemento di 20 000 franchi per figlio minorenni o in formazione.

Attualmente i servizi sociali devono garantire il minimo vitale a giovani i cui genitori dovrebbero provvedere al mantenimento se iniziassero una formazione. La normativa attuale potrebbe pertanto dissuadere determinate famiglie dal sostenere un figlio per iniziare una formazione, in particolare quando esistono gravi difficoltà relazionali tra genitori e figli. L'eliminazione di questa disparità intende dunque rendere l'aiuto sociale meno attrattivo per i giovani che rifiutano di formarsi.

Parere del Consiglio federale del 25.05.2016

In linea di massima l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 del Codice civile svizzero, CC; RS 210). I genitori devono inoltre procurare al figlio un'adeguata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni (art. 302 cpv. 2 CC). I genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono quindi continuare a provvedere al suo mantenimento anche dopo la maggiore età, fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC).

La richiesta dell'autore della mozione di estendere l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età e fino ai 25 anni non si ricollega all'articolo 302 capoverso 2 CC e non è nemmeno subordinata a condizioni. In concreto si tratta di un'estensione dell'obbligo di assistenza ai sensi degli articoli 328 e seguenti del Codice civile in cui si rinuncia al requisito secondo cui i genitori devono vivere "in condizioni agiate". L'introduzione di un obbligo di assistenza tanto esteso costituirebbe un cambio fondamentale di sistema, che andrebbe introdotto soltanto dopo un esame approfondito e tenendo conto delle possibili alternative.

L'estensione dell'obbligo di mantenimento dei genitori quale possibile misura per sgravare l'aiuto sociale è già stata discussa dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). È un dato di fatto che la quota dei giovani di età compresa tra 18 e 25 anni dipendenti dall'aiuto sociale è proporzionalmente elevata: nel 2013 la quota di aiuto sociale dei giovani adulti era nettamente superiore a quella di tutta la popolazione (3,9 per cento vs. 3,1 per cento). S'impone un intervento: più a lungo i giovani adulti percepiscono l'aiuto sociale, più difficile diventa reintegrarli nel mercato del lavoro. Questo problema non può tuttavia essere risolto trasferendo l'onere dei costi dallo Stato ai genitori. Occorre invece sostenere i giovani adulti a raggiungere l'indipendenza in modo da essere in grado di provvedere al loro sostentamento. Per questo motivo, il 12 dicembre 2014 e il 9 giugno 2015 il Parlamento ha accolto la mozione **14.3890**, "Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall'aiuto sociale". Uno studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

nell'ambito del programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà (2014-2018) esaminerà quali misure consentono di affrontare al meglio il problema. Il Consiglio federale non ritiene opportuno mettere fundamentalmente in discussione il sistema vigente prima della presentazione di questo rapporto.

Proposta del Consiglio federale del 25.05.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
20.09.2017	CN	Adozione
11.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Bauer Philippe Bégli Claude Borloz Frédéric Brélaz Daniel Buffat Michaël Buttet Yannick Chevalley Isabelle
Derder Fathi Feller Olivier Glauser-Zufferey Alice Grin Jean-Pierre Merlini Giovanni Moret Isabelle Nicolet Jacques

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

28;2836

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3332 – Mozione

Negoziati con la Malaysia, ma senza l'olio di palma!

Depositato da	 Grin Jean-Pierre
Data del deposito	27.04.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Nel quadro dei negoziati per l'accordo di libero scambio con la Malaysia, il Consiglio federale deve escludere l'olio di palma.

Motivazione

Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, le piantagioni di palme da olio sono la principale causa di deforestazione in Malaysia. Le violazioni dei diritti umani a danno della popolazione locale cacciata dalle proprie terre dalle aziende produttrici di quest'olio completano il triste quadro. Attualmente la Malaysia copre oltre la metà delle importazioni di olio di palma in Svizzera, che negli ultimi cinque anni sono quadruplicate.

La soppressione dei diritti doganali prevista nel quadro dell'accordo di libero scambio per l'olio di palma ottenuto in queste condizioni sarebbe disastrosa per la produzione di oleaginose in Svizzera, in particolare per la coltura di colza, e metterebbe a repentaglio anche la qualità del paesaggio coltivato, con le magnifiche tonalità di giallo dei campi di colza in fiore.

L'olio di palma ha inoltre un elevato contenuto di acidi grassi saturi che può mettere in pericolo la salute dei consumatori, essendo associato a un aumento dei rischi di malattie cardio-vascolari. L'olio di colza invece gode ormai di un'ottima reputazione. Gli apporti nutritivi di vitamina E, omega 3 e acidi grassi polinsaturi hanno infatti un'importanza riconosciuta per la salute, in particolare per prevenire il rischio di diabete. Anche un'ampia coalizione di organizzazioni svizzere chiede di escludere dall'accordo l'olio di palma, che si nasconde in numerosi preparati alimentari e fino all'anno scorso veniva menzionato con l'espressione generica "olio vegetale".

Per tutte queste ragioni è urgente ridurre le nostre importazioni di olio di palma ed escludere questo bene dall'accordo.

Parere del Consiglio federale del 22.06.2016

Il Consiglio federale è consapevole dei problemi ecologici e sociali legati alla produzione di olio di palma e si adopera a vari livelli. A questo proposito sottolinea anche la complessità della problematica, considerato il ruolo importante che la coltivazione di questo prodotto svolge per quanto riguarda il lavoro e la lotta alla povertà nelle zone rurali dei Paesi produttori.

Nell'ambito dei negoziati dell'accordo di libero scambio in corso con la Malaysia, la Svizzera e i suoi partner dell'AELS hanno presentato alcune proposte per promuovere un commercio sostenibile tra le Parti. Tra queste vi sono ad esempio delle clausole per garantire il rispetto e l'attuazione effettiva degli accordi multilaterali sull'ambiente e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Inoltre, sono state avanzate idee per promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali, in particolare contro l'abbattimento illegale degli alberi. Altre disposizioni riguardano la diffusione di beni, servizi e tecnologie utili allo sviluppo sostenibile, fra cui anche i beni e i servizi a favore di programmi o di marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme sociali, tra cui lo standard di certificazione RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Nel settore della cooperazione allo sviluppo la SECO sostiene indirettamente gli sforzi per rafforzare la tracciabilità della filiera in Malaysia e in Indonesia e per evitare la deforestazione. Ciò include la promozione della produzione sostenibile rafforzando le organizzazioni dei piccoli produttori, adottando le migliori tecniche di coltivazione e agevolando l'accesso ai finanziamenti.

Per quanto concerne l'accesso al mercato e gli eventuali effetti che un accordo con la Malaysia potrebbe avere sulla produzione di oleaginose in Svizzera, va menzionato che le concessioni della Svizzera nell'ambito di questi negoziati tengono conto delle potenziali ripercussioni sul mercato interno e sono compatibili con la politica agricola. Per quanto riguarda i timori

per la salute pubblica, il Consiglio federale si è già espresso (cfr. interpellanza Hausammann [15.4125](#)) e ritiene che l'olio di palma non rappresenta un rischio particolare per la salute dei consumatori fintanto che essi tengono conto della piramide alimentare svizzera.

Infine, occorre notare che un accordo di libero scambio tra l'AELS e la Malaysia può essere stipulato solo se copre i principali prodotti d'esportazione che interessano entrambe le Parti. Escludere l'olio di palma dai negoziati impedirebbe la conclusione dell'accordo stesso, con le conseguenze che ne deriverebbero per l'economia svizzera, in particolare il rischio di discriminazione degli esportatori elvetici rispetto ai loro principali concorrenti (la Malaysia è parte contraente dell'Accordo di partenariato transpacifico, Trans-Pacific Partnership, TPP, e l'UE è in trattative con la Malaysia per un accordo analogo). I dazi doganali imposti dalla Malaysia per macchine, prodotti di carta, sostanze coloranti, attrezzi e diversi prodotti agricoli sono infatti significativi, in alcuni casi addirittura notevoli. Oltre allo scambio di merci, il potenziale di discriminazione sul mercato in questione concerne anche lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

Proposta del Consiglio federale del 22.06.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
28.02.2018	CN	Adozione
25.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

- [Commissione della politica estera CS \(CPE-CS\)](#)
- [Commissione della politica estera CN \(CPE-CN\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

[Buffat Michaël](#) [Chiesa Marco](#) [Clottu Raymond](#) [Fridez Pierre-Alain](#) [Glauser-Zufferey Alice](#) [Graf Maya](#)
[Gschwind Jean-Paul](#) [Hausammann Markus](#) [Maire Jacques-André](#) [Nicolet Jacques](#) [Page Pierre-André](#)
[Salzmann Werner](#) [Sollberger Sandra](#) [Thorens Goumaz Adèle](#) [Tomare Manuel](#) [von Siebenthal Erich](#) [Walter Hansjörg](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;08;55

Competenza

- [Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca \(DEFR\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3399 – Mozione

Preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale

Depositato da



Bigler Hans-Ulrich

Data del deposito

08.06.2016

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre dell'8 per cento all'anno le uscite per l'attribuzione di mandati di consulenza esterna per i prossimi cinque anni. Oltre a ridurre i costi e potenziare l'efficienza all'interno dell'amministrazione, deve esporre con trasparenza i costi dei mandati esterni suddivisi per Dipartimento. Deve altresì elaborare direttive che indichino come preservare le conoscenze all'interno dell'amministrazione federale nei casi normali e quali conoscenze devono essere invece generate attraverso mandati esterni nei casi straordinari.

Motivazione

I costi derivanti dai mandati di consulenza esterni devono essere limitati. Se, da una parte, attribuire i mandati all'esterno consente di far fronte ai sovraccarichi di lavoro dell'amministrazione federale e di acquisire conoscenze specialistiche, dall'altra, in alcuni uffici federali la pratica di avvalersi di collaboratori esterni - sotto forma di mandati esterni - ha preso il sopravvento. L'amministrazione federale dipende dunque sempre di più da consulenti esterni, per esempio nel settore dell'informatica, della comunicazione e della consulenza politica.

Nonostante le raccomandazioni formulate dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati all'attenzione del Consiglio federale, i costi dell'amministrazione federale per la consulenza esterna continuano ad aumentare: da 600 milioni di franchi nel 2006 si è passati a circa 858 milioni di franchi nel 2013, per poi superare persino i 916 milioni di franchi nel 2014.

Non serve effettuare nuove valutazioni o pensare a ulteriori provvedimenti. Occorre intervenire - e senza indugio.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto della mancanza di trasparenza nella presentazione di tali costi, si può ritenere che oggi il costo dei mandati di consulenza esterna ammonti a circa un miliardo di franchi. Il modesto obiettivo di riduzione richiesto nella presente mozione mira a risparmiare sui costi preservando al contempo le conoscenze all'interno dell'amministrazione. Occorre inoltre aumentare la trasparenza relativa ai tipi di costo delle finanze federali e soprattutto l'efficacia nel ricorso ai consulenti esterni.

Parere del Consiglio federale del 24.08.2016

Il Consiglio federale persegue il principio secondo cui l'amministrazione federale debba di regola adempiere i suoi compiti con il proprio personale. Tale principio è ad esempio sancito nelle Istruzioni del Consiglio federale sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell'amministrazione federale (FF 2015 5159). Da questo principio è comunque possibile scostarsi. In singoli casi è ragionevole ed economicamente vantaggioso ricorrere per un breve periodo a conoscenze esterne e acquisirle sul mercato, ad esempio quando si tratta di far fronte a sovraccarichi di lavoro, o quando le conoscenze specialistiche non sono disponibili all'interno. La riduzione annuale dell'8 per cento delle uscite per consulenza per i prossimi cinque anni chiesta dalla mozione porrebbe l'amministrazione di fronte a problemi importanti e renderebbe più difficile l'adempimento dei compiti.

Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale fornisce piena trasparenza sulle spese per prestazioni di servizi e consulenza. Da un lato figurano le spese per consulenza e informatica per ogni unità amministrativa; dall'altro vari capitoli offrono una panoramica sulle prestazioni di servizi e sulle spese per le TIC e commentano pure l'evoluzione delle spese di consulenza.

La statistica dei pagamenti nel settore degli acquisti della Confederazione a cui l'autore della mozione si riferisce, nella categoria prestazioni di servizi contiene, oltre alle effettive attività di consulenza, per un'ampia parte prestazioni preliminari e di sostegno (ad es. traduzioni, revisioni esterne o la riscossione e il controllo della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali da parte di terzi), con cui non vengono generate nuove conoscenze e che quindi non possono essere attribuite ai mandati di

consulenza esterni. Le cifre del consuntivo mostrano che le spese per le effettive attività di consulenza negli scorsi anni non sono aumentate: infatti dal 2010 si aggirano costantemente attorno ai 470 milioni di franchi all'anno. Secondo il consuntivo 2015 le uscite per la consulenza e la ricerca su mandato ammontavano a 234 milioni. Tra queste rientrano anche le ricerche su mandato nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle strade o della sanità, indennità per numerose commissioni extraparlamentari o studi esterni, che spesso sono stati commissionati per soddisfare interventi parlamentari o richiesti dai medesimi atti parlamentari. Per la consulenza e le prestazioni informatiche sono stati spesi 235 milioni, quasi la metà per i fornitori di prestazioni informatiche. Un dimezzamento dei mezzi finanziari in questo settore renderebbe l'ammodernamento della struttura informatica nell'amministrazione federale molto più difficoltoso, che sarebbe altamente problematico nel contesto delle prossime sfide della digitalizzazione di processi aziendali.

Infine, la mozione contraddice i principi introdotti con il nuovo modello di gestione (NMG), in particolare il raggruppamento delle spese per il settore proprio dell'amministrazione federale in preventivi globali come contropartita per la maggiore trasparenza delle prestazioni. La limitazione di alcuni tipi di spesa nel preventivo globale ridurrebbe eccessivamente il margine di manovra dell'amministrazione e potrebbe comportare decisioni non economiche e più costose.

Proposta del Consiglio federale del 24.08.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.12.2017	CN	Adozione
17.09.2018	CS	La mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di ridurre del 4 per cento all'anno, nei tre anni successivi all'accoglimento della mozione, le uscite per l'attribuzione di mandati di consulenza esterna. Oltre a ridurre i costi e potenziare l'efficienza all'interno dell'Amministrazione, deve esporre con trasparenza i costi dei mandati esterni suddivisi per Dipartimento. Deve altresì elaborare direttive che indichino come preservare le conoscenze all'interno dell'Amministrazione federale nei casi normali e quali conoscenze devono essere invece generate attraverso mandati esterni nei casi straordinari. Quale valore indicativo si raccomanda che i mandati di consulenza esterni non superino, di norma, il 3 per cento delle spese per il personale.

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)
- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Aeschi Thomas Frehner Sebastian Gasche Urs Gmür Alois Grin Jean-Pierre Grunder Hans Grüter Franz Gschwind Jean-Paul Keller Peter Muri Felix Pezzatti Bruno Rime Jean-François Vitali Albert Weibel Thomas

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Oggetti connessi

- 16.3489

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3547 – Mozione

Pene più severe in caso di violenza contro la polizia, le autorità e i funzionari

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	17.06.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un chiaro inasprimento dell'articolo 285 CP (Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari), prevedendo obbligatoriamente pene detentive senza la condizionale. Nel Codice penale va inoltre inserita una disposizione che preveda di informare il datore di lavoro dopo il passaggio in giudicato di una sentenza.

Motivazione

Negli ultimi tempi la violenza nei confronti della politica ha assunto dimensioni inaccettabili e tocca anche forze di sicurezza, sanitari e impiegati. Ripetutamente i poliziotti sono aggrediti e feriti nell'esercizio del loro lavoro nell'interesse della sicurezza pubblica e a tutela dei cittadini. Insulti, lanci di pietre e altri oggetti, abbagliamenti con puntatori laser e altri attacchi sono intollerabili. Il 25 gennaio 2016 la Federazione svizzera dei funzionari di polizia ha diramato un comunicato stampa, cui è purtroppo stato dato poco risalto, in cui rende attenti alla situazione insostenibile e chiede pene più severe per gli autori. Un chiaro inasprimento delle pene comminate e l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro mirano a produrre un effetto deterrente al fine di ridurre la violenza nei confronti della polizia. È indispensabile sfruttare meglio le pene. In tal modo si aumenta anche l'attrattiva della polizia; anche in futuro avremo bisogno di giovani capaci che scelgono questo mestiere importante per la sicurezza pubblica.

Parere del Consiglio federale del 31.08.2016

Il Consiglio federale prende sul serio il problema delle aggressioni nei confronti di autorità e funzionari, ma rileva anche che le condanne fondate sull'articolo 285 CP sono diminuite nel corso degli ultimi due anni.

L'inasprimento dell'articolo 285 CP era già stato chiesto nelle mozioni Rusconi [13.3114](#) e Segmüller [08.3876](#), respinte dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale. Il collegio governativo ha inoltre raccomandato di respingere un intervento teso a introdurre pene minime e ad aumentare le pene massime nell'articolo 285 CP (mozione Freysinger [14.3995](#), "Punire più severamente le aggressioni contro i funzionari e le autorità"). Spesso gli interventi relativi all'articolo 285 CP non precisano se si tratta di rafforzare l'autorità statale, proteggere l'integrità fisica dei funzionari o entrambi. Il diritto penale opera una distinzione chiara tra questi due obiettivi, in quanto si tratta di beni giuridici differenti: la protezione dell'integrità fisica dei funzionari non è garantita dalle disposizioni penali per i reati contro il potere pubblico, bensì da quelle a tutela della vita e dell'integrità fisica. L'articolo 285 CP protegge l'autorità statale in quanto tale. Sono applicabili anche altre disposizioni a tutela della vita e dell'integrità fisica, il che comporta pene più severe in virtù dell'articolo 49 CP.

L'autore della mozione ritiene imperativo introdurre pene detentive senza la condizionale, ma non specifica se debba essere prevista una soglia minima. Il Codice penale prevede che una pena detentiva superiore a due anni è sempre inflitta senza la condizionale (art. 42 cpv. 1 CP), anche se la pena può essere sospesa parzialmente se è inferiore a tre anni (art. 43 cpv. 1 CP). Di conseguenza, nell'articolo 285 numero 1 CP la pena minima dovrebbe ammontare almeno a due anni. Una pena minima altrettanto o più elevata è prevista soltanto per poche fattispecie, ad esempio l'omicidio intenzionale (art. 111 CP) o la presa d'ostaggio qualificata (art. 185 n. 2 CP). Pur comprendendo la richiesta avanzata nel postulato, la possibilità di pronunciare una pena detentiva senza la condizionale per un periodo inferiore a due anni costituirebbe un'eccezione e sarebbe in contraddizione con i principi del diritto penale. Inoltre, il bene giuridico in questione sarebbe protetto in materia sproporzionata rispetto ad altri beni giuridici quali la vita e l'integrità fisica o l'integrità sessuale.

Va respinta anche la richiesta di comunicare al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato. Finora le persone che non avevano qualità di parte nel procedimento penale potevano essere informate soltanto tramite la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP). I datori di lavoro interessati ai precedenti penali dei loro collaboratori possono già esigere un estratto del

casellario giudiziale, procedura standard in determinati settori. Non si vede il motivo per cui le autorità penali debbano informarli in merito alle condanne nei confronti dei loro collaboratori per questo reato in particolare.

Il Consiglio nazionale ha inoltre dato seguito alla petizione [10.2016](#), depositata in Parlamento dalla Federazione svizzera dei funzionari di polizia, incaricando la propria Commissione degli affari giuridici di elaborare un intervento parlamentare sull'articolo 285 CP. Il 19 marzo 2015 il Consiglio degli Stati non ha invece dato seguito alla petizione, poiché le sue richieste erano già trattate da vari altri affari, segnatamente il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale [13.4011](#), "Proteggere meglio sul piano penale gli impiegati dello Stato contro gli atti di violenza", accolto dal Consiglio nazionale, e tre iniziative cantonali depositate dai cantoni di Vaud, Ginevra e Ticino ([11.312](#), [12.306](#), [14.301](#)). Nel 2014 il Parlamento ha rinviato di oltre un anno l'esame delle due prime iniziative cantonali. Secondo le due Commissioni degli affari giuridici incaricate dell'esame preliminare, non è opportuno trattare in maniera particolare una fattispecie penale prevedendo disposizioni speciali; l'articolo 285 CP andrebbe piuttosto riesaminato nell'ambito dell'armonizzazione delle pene.

Proposta del Consiglio federale del 31.08.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.03.2018	CN	Adozione
19.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

➤ [Commissione degli affari giuridici CS \(CAG-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

[Burgherr Thomas](#) [Egloff Hans](#) [Estermann Yvette](#) [Geissbühler Andrea Martina](#) [Giezendanner Ulrich](#) [Glärner Andreas](#)
[Grüter Franz](#) [Hausammann Markus](#) [Herzog Verena](#) [Keller-Inhelder Barbara](#) [Knecht Hansjörg](#) [Matter Thomas](#)
[Müri Felix](#) [Rime Jean-François](#) [Salzmann Werner](#) [Sollberger Sandra](#) [Vogt Hans-Ueli](#) [Zanetti Claudio](#)
[Zuberbühler David](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1216;09

Competenza

➤ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3696 – Mozione

Obbligo per gli impiegati federali di fornire tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi. Versamento integrale alla Cassa federale delle indennità in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione

Depositato da	 Keller Peter
Data del deposito	22.09.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare o completare l'ordinanza sul personale federale (art. 92) affinché gli impiegati federali versino integralmente alla Cassa federale le indennità percepite per le attività esercitate in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione.

Motivazione

L'obbligo per gli impiegati dell'amministrazione federale di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi è disciplinato nell'articolo 92 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3):

Articolo 92 Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 21 cpv. 2 LPers)

1. Gli impiegati che esercitano un'attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest'ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2.

2. Se l'attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati possono essere esentati del tutto o in parte dall'obbligo di fornire il reddito conseguito.

3. Il Dipartimento federale della finanza (DFF) stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato.

Questo adeguamento concerne unicamente le attività esercitate in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione (tutte le altre attività accessorie sottostanno già all'obbligo di autorizzazione). È incomprensibile che un impiegato federale guadagni più del 100 per cento per attività esercitate in relazione con il suo impiego presso l'amministrazione federale. A titolo di esempio, il direttore dell'UFSP, Matthias Remund, incassa 36 000 franchi in qualità di rappresentante dei lavoratori presso la Cassa pensioni Publica, ossia quale rappresentante della Confederazione, somma che tiene interamente per sé oltre ad altre indennità percepite nell'ambito della sua attività esercitata presso l'UFSP. L'esempio opposto è quello della SRG, dove la direzione versa integralmente al datore di lavoro (SRG) i redditi derivanti dalle sue funzioni direttive esercitate nelle filiali quali il TPC.

Parere del Consiglio federale del 16.11.2016

Le indennità percepite per attività accessorie a favore di terzi esercitate dagli impiegati in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione sono soggette, ai sensi dell'articolo 92 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) e dell'articolo 60 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31), all'obbligo di fornire tutto o parte del reddito derivante da tali attività. Disposizioni equiparabili erano già contenute nelle precedenti disposizioni d'applicazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali. L'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi è quindi chiaramente regolamentato da decenni presso l'amministrazione federale e viene implementato senza contestazioni rilevanti.

Le attività soggette all'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi possono essere, da una parte, i cosiddetti distacchi che hanno luogo in virtù di disposizioni di legge, regolamentari o statutarie (ad es. rappresentanza presso

la Commissione della Cassa Publica, rappresentanza della Confederazione presso i consigli d'amministrazione o di istituto di unità amministrative distaccate). Dall'altra parte rientrano in questa categoria, ad esempio, anche le attività di conferenzieri per temi specifici all'amministrazione federale. Ai sensi del diritto vigente gli impiegati devono versare le indennità così conseguite alla Confederazione, nella misura in cui, nel corso di un anno civile, esse superino il 10 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. La Confederazione può rinunciare a tale versamento se l'attività connessa presenta un sostanziale interesse per la Confederazione stessa. Il calcolo dell'importo che dev'essere concretamente fornito viene disciplinato all'articolo 60 O-OPers.

Le attività soggette all'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi sono di norma associate per gli impiegati a mansioni supplementari, onere e impegno supplementari che possono andare oltre la funzione abituale e il normale orario di lavoro. Inoltre queste attività comportano spesso un'ulteriore responsabilità, che non deve essere sottovalutata. I membri della Commissione della Cassa Publica, ad esempio, si fanno pur sempre carico della responsabilità di una meticolosa amministrazione del maggior patrimonio pensionistico del Paese. Ciò rende altresì ancora più difficile reperire le persone adatte e disposte a determinati distacchi. Pertanto tutte queste circostanze giustificano assolutamente il fatto che gli impiegati che esercitano attività accessorie per via del rispettivo rapporto di lavoro con la Confederazione possano trattenere almeno una parte della relativa indennità versata.

Alla luce di queste informazioni, il Consiglio federale è dell'opinione che sia necessario trovare una soluzione differenziata ed è disposto a esaminare l'OPers e a effettuare i necessari adeguamenti.

Proposta del Consiglio federale del 16.11.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
28.02.2018	CN	Adozione
17.09.2018	CS	La mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di modificare o completare l'ordinanza sul personale federale (art. 92) affinché gli impiegati federali versino alla Cassa federale una parte adeguata delle indennità percepite per le attività esercitate in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione.

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)
- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (53)

Addor Jean-Luc Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Arnold Beat Bigler Hans-Ulrich Brunner Toni Bühler Manfred Burgherr Thomas de Courten Thomas Dettling Marcel Egloff Hans Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Geissbühler Andrea Martina Glarner Andreas Glauser-Zufferey Alice Grin Jean-Pierre Grüter Franz Hausammann Markus Heer Alfred Hess Erich Imark Christian Keller-Inhelder Barbara Köppel Roger Müller Thomas Muri Felix Nidegger Yves Page Pierre-André Pantani Roberta Pezzatti Bruno Pieren Nadja Quadri Lorenzo Reimann Lukas Rickli Natalie Rime Jean-François Ruppen Franz Rutz Gregor Salzmann Werner Schwander Pirmin Sollberger Sandra Stamm Luzi Steinemann Barbara Tuena Mauro Vitali Albert Vogt Hans-Ueli von Siebenthal Erich Walliser Bruno Walter Hansjörg Wobmann Walter Zanetti Claudio Zuberbühler David

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

44;04;24

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3797 – Mozione

Nessuna perenzione riguardo all'imposta preventiva

Depositato da



Schneeberger Daniela

Data del deposito

29.09.2016

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'imposta preventiva in modo che le persone fisiche residenti in Svizzera non perdano il diritto al rimborso dell'imposta preventiva in seguito a mancate dichiarazioni o a dichiarazioni non conformi, per errore o negligenza, purché sia garantito che i redditi patrimoniali gravati dall'imposta preventiva siano tassati.

Motivazione

Inizialmente l'imposta preventiva era stata concepita soprattutto per garantire il versamento delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Con il passare del tempo il Tribunale federale ha gradualmente trasformato tale imposta di garanzia in un'imposta sanzionatoria.

Inoltre, con la circolare numero 40 dell'11 marzo 2014, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inasprito ulteriormente la prassi: il diritto al rimborso dell'imposta preventiva decade se la dichiarazione dei redditi gravati dall'imposta preventiva avviene soltanto in seguito a una richiesta, a un'intimazione o ad altri interventi dell'autorità fiscale in relazione con tali redditi.

In altri termini, l'Amministrazione delle contribuzioni rifiuta il rimborso, anche nel caso in cui i redditi sono imposti secondo la tariffa ordinaria ma sono stati dichiarati per sbaglio in modo impreciso. Molti contribuenti considerano la dichiarazione d'imposta troppo impegnativa. Non possono essere sanzionati con il 35 per cento quando, per errore, hanno dichiarato in modo errato od omissivo di dichiarare i proventi da azioni, obbligazioni, ecc. ma tali proventi sono tassati in modo corretto nell'ambito della procedura di tassazione.

Questa nuova regolamentazione si rivela inadeguata nella prassi della tassazione e la sua applicazione fa sì che i contribuenti sono di fatto già penalizzati con il 35 per cento in caso di omissioni per negligenza. Ciò costituisce una sanzione eccessiva che il legislatore deve correggere.

Una rettifica e/o una notifica successiva dei redditi e patrimoni gravati dall'imposta preventiva dev'essere possibile in ogni momento nell'ambito della procedura di tassazione finché la decisione d'imposizione sarà passata in giudicato.

Per sanzionare l'inosservanza degli obblighi procedurali sono previste multe disciplinari.

In caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale si applica il diritto penale fiscale.

Parere del Consiglio federale del 23.11.2016

L'articolo 23 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) disciplina la perdita del diritto delle persone fisiche in Svizzera al rimborso dell'imposta preventiva in seguito a una dichiarazione non corretta. Secondo tale articolo chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti il reddito colpito dall'imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito. Per le persone domiciliate in Svizzera l'imposta preventiva è quindi un'imposta di garanzia. Il mancato rimborso a causa della perdita del diritto non costituisce una sanzione ma è una conseguenza dell'assenza di una dichiarazione.

La circolare n. 40 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dell'11 marzo 2014 sulla perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell'imposta preventiva menzionata dall'autrice della mozione descrive le esigenze per una dichiarazione conforme all'articolo 23 LIP in linea con l'attuale prassi del Tribunale federale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_95/2011 dell'11.10.2011 e 2C_80/2012 del 16.1.2013). Secondo la circolare, dopo la presentazione della dichiarazione

fiscale, ma al più tardi prima del passaggio in giudicato della tassazione ordinaria, il contribuente può rimediare spontaneamente alla dichiarazione omessa senza perdere il diritto al rimborso. Il rimborso è tra l'altro escluso nelle situazioni in cui la dichiarazione successiva è stata fatta dopo il passaggio in giudicato o a seguito di un qualsiasi intervento dell'autorità fiscale.

La presente mozione intende estendere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva alle situazioni in cui la mancata dichiarazione o la dichiarazione non conforme è dovuta a errore o negligenza. In questi casi si vuole impedire che la stessa prestazione sia colpita dall'imposta sul reddito e dall'imposta preventiva non più rimborsabile. Il Consiglio federale comprende questa richiesta. Tuttavia ritiene necessario limitare il diritto al rimborso dell'imposta preventiva espressamente alle dichiarazioni successive per le quali la tassazione non è ancora passata in giudicato, e ciò non si evince esplicitamente dal testo della mozione.

Il Consiglio federale incarica pertanto il Dipartimento federale delle finanze di elaborare entro il mese di giugno del 2017 un progetto da porre in consultazione. Nell'articolo 23 LIP si deve precisare che, se la tassazione non è ancora passata in giudicato, in linea di principio il contribuente può dichiarare successivamente i redditi colpiti dall'imposta preventiva non dichiarati per errore, senza perdere il diritto al rimborso. Quanto precede deve essere applicato sia alle dichiarazioni successive spontanee che a quelle fatte in seguito a una richiesta dell'autorità fiscale.

Proposta del Consiglio federale del 23.11.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
28.02.2018	CN	Adozione
10.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Aeschi Thomas Bigler Hans-Ulrich Burkart Thierry de Courten Thomas Flückiger-Bäni Sylvia Hess Lorenz Jauslin Matthias Samuel Martullo-Blocher Magdalena Matter Thomas Müller Leo Müller Walter Pezzatti Bruno Ritter Markus Rösti Albert Schilliger Peter Schwander Pirmin Vitali Albert Walti Beat Wasserfallen Christian

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2446

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3846 – Mozione

Meno burocrazia attraverso l'abolizione della marca di controllo che attesta l'approvazione del tipo dei veicoli stradali

Depositato da	 Reimann Lukas
Data del deposito	30.09.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi normative in modo da abolire i costi supplementari di cui all'appendice 3 dell'ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) per i veicoli omologati o di modernizzarne la riscossione.

Motivazione

La procedura di importazione e omologazione comporta per gli importatori di automobili e le PMI associate l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sugli autoveicoli e i costi della procedura di approvazione del tipo. Il pagamento avviene con il cosiddetto emolumento suppletivo, che il titolare dell'approvazione deve documentare con una marca di controllo prescritta nell'appendice 3 OATV da incollare sul rapporto d'esame dei suoi veicoli (art. 32 n. 3.1 a 3.3).

Questa tassa riguarda tutti gli importatori e i concessionari nella fase di importazione e omologazione: a pagare, alla fine, complici oneri burocratici inutili, sono i clienti in Svizzera. Non vi è infatti alcun motivo valido che giustifichi tale supplemento ovvero la marca di controllo.

Rispetto alla burocrazia prodotta da tutti i soggetti coinvolti per apporre e gestire la marca di controllo, le entrate aggiuntive (imposte) per la Confederazione risultano del tutto trascurabili. Per eliminare questo balzello burocratico obsoleto occorre abolire l'emolumento di cui all'appendice 3 OATV oppure introdurre un metodo di riscossione moderno, che non pesi sugli importatori, le PMI e le officine autorizzate.

Parere del Consiglio federale del 16.11.2016

Il Consiglio federale è disposto a esaminare nel medio termine l'abolizione dell'emolumento suppletivo di cui all'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1955 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511) o a studiare una forma di riscossione più moderna. Va tuttavia precisato che l'attuale sistema della marca di controllo risulta pratico ed economico sia per la Confederazione che per i cantoni. Un'alternativa elettronica sarebbe molto più cara, poiché comporterebbe un adeguamento dei rispettivi sistemi informatici e di quelli dei titolari delle approvazioni del tipo. Non essendo ancora nota in dettaglio l'entità delle ripercussioni economiche, il Consiglio federale al momento è contrario a un incarico vincolante.

Proposta del Consiglio federale del 16.11.2016

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
08.03.2018	CN	Adozione
27.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

↳ [Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS \(CTT-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

48;15;2446

Competenza

↳ [Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni \(DATEC\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3911 – Mozione

Portare i giovani immigrati a conseguire il titolo di livello secondario II

Depositato da	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN
Data del deposito	18.11.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato:

1. di definire, in collaborazione con i Cantoni, le competenze relative alla messa in atto e al finanziamento delle misure di formazione per gli adolescenti e i giovani adulti immigrati a un'età successiva rispetto al normale iter di formazione;
2. di aumentare sensibilmente il suo contributo alle prestazioni d'integrazione fornite dalle strutture ordinarie nel settore della formazione;
3. di garantire il finanziamento delle prestazioni d'integrazione supplementare per mezzo del budget della Segreteria di Stato della migrazione.

Una minoranza (Tuena, Bigler, Dettling, Glauser, Herzog, Keller Peter, Pieren, Rösti, Wasserfallen) propone di respingere la mozione.

Motivazione

Negli ultimi anni, il numero dei giovani immigrati a un'età successiva rispetto al normale iter di formazione è fortemente cresciuto rispetto all'insieme della popolazione immigrata. Ciò crea sempre più problemi al sistema educativo. I Cantoni hanno più volte spiegato che è sostanzialmente possibile fare fronte all'alto numero di questi giovani mediante le offerte esistenti in materia di promozione dell'integrazione e del sistema di formazione postobbligatorio (offerte di formazione nella fase di transizione I quali formazioni transitorie, valutazioni periodiche, accompagnamento e coaching, ecc.). Nella situazione attuale, esse devono però essere potenziate e flessibilizzate se si vuole conseguire l'obiettivo che il 95 per cento di tutti i venticinquenni in Svizzera dispongano di un titolo di livello secondario II ai sensi del diritto svizzero in materia di formazione. Tale obiettivo deve valere anche per gli adolescenti e i giovani adulti che giungono nel nostro Paese per chiedere asilo e che hanno buone probabilità, sotto il profilo giuridico e personale, di rimanere in Svizzera a lungo termine. Con la sua flessibilità e la sua permeabilità, e anche grazie a forti partenariati con le associazioni economiche e le aziende nel settore della formazione professionale, il nostro sistema di formazione postobbligatorio vanta ottimi presupposti che vanno utilizzati appieno.

Parere del Consiglio federale del 15.02.2017

Anche il Consiglio federale è del parere che l'aumento del numero di immigrati rappresenti una sfida per la Confederazione e i Cantoni. L'obiettivo strategico che il 95 per cento di tutti i venticinquenni in Svizzera dispongano di un titolo di livello secondario II deve in effetti valere anche per gli adolescenti e i giovani adulti arrivati tardi in Svizzera e che hanno, sul piano giuridico e personale, prospettive di rimanere in Svizzera nonché le potenzialità e la motivazione di seguire un percorso formativo. La Confederazione e i Cantoni hanno riconosciuto la necessità di un intervento e hanno già definito a grandi linee le competenze e formulato alcuni obiettivi.

Il Consiglio federale condivide inoltre l'opinione degli autori della mozione per quanto riguarda il maggior fabbisogno di fondi per garantire l'integrazione professionale dei rifugiati e delle persone ammesse a titolo provvisorio. Dapprima, tuttavia, bisogna definire i finanziamenti richiesti per i rispettivi ambiti di competenza e determinare in quali settori si vengono a creare effettivamente più costi per la Confederazione e i Cantoni. Dalle indagini svolte ai due livelli statali è emerso che, per quanto riguarda il gruppo di destinatari menzionato, nel campo della formazione non è sufficiente investire soltanto nelle strutture ordinarie. È fondamentale potenziare anche le misure preparatorie in modo che queste persone siano in grado di affrontare una formazione post-obbligatoria generale o professionale. In una prima fase è necessario verificare le potenzialità di ogni persona, che poi dovrà imparare una lingua nazionale, recuperare le materie mancanti del livello secondario I e acquisire le tecniche di apprendimento di base e le competenze culturali. Per queste persone gli elementi succitati e la consulenza

individuale (coaching, gestione di casi) rappresentano la base necessaria per iniziare un tirocinio, seguire le lezioni sulle materie professionali, integrarsi in un'azienda e superare gli esami. Va anche verificato in che misura per questo gruppo di destinatari sia necessario utilizzare in maniera più flessibile le strutture previste dalla legge sulla formazione professionale.

Per determinare l'onere finanziario i Cantoni hanno commissionato degli studi i cui risultati dovrebbero essere disponibili nella primavera del 2017 e che dovranno essere esaminati in dettaglio. Andranno anche analizzate le esperienze e le conoscenze disponibili per quanto riguarda le misure per l'integrazione efficaci e l'inserimento di questi aspetti in una strategia orientata ai processi. E, infine, bisognerà tener conto dei provvedimenti e progetti già esistenti, come il programma pilota sul pretirocinio d'integrazione e sull'apprendimento precoce della lingua che mira, tra l'altro, a migliorare la cooperazione interistituzionale tra gli operatori cantonali nei settori dell'asilo, dell'integrazione, della formazione e del mercato del lavoro. A questo scopo il 15 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 54 milioni di franchi destinato a cofinanziare i provvedimenti per quattro anni. Per le misure nel settore della formazione professionale il Parlamento ha approvato dei crediti nel quadro del messaggio ERI 2017-2020.

Sarà quindi necessario attendere ed esaminare i risultati delle rilevazioni commissionate per i vari ambiti. Insieme alle esperienze già acquisite e alle proposte già formulate in merito ad approcci efficaci per l'integrazione, questi risultati costituiranno la base per successivi colloqui tra Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale non intende anticipare le conclusioni di questi studi preliminari e pertanto respinge, al momento attuale, la mozione e i suoi mandati concreti.

Se la mozione dovesse essere adottata dalla prima Camera, il Consiglio federale si riserva la facoltà di proporre alla seconda Camera di trasformarla in un mandato di verifica.

Proposta del Consiglio federale del 15.02.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.03.2017	CN	Adozione
19.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2811;28;32;04

Competenza

- Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3973 – Mozione

Rielaborazione del sistema salariale basato sulle prestazioni del personale federale

Depositato da	Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce	Grüter Franz
Data del deposito	12.12.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali una revisione della legge sul personale federale (LPers) e di altre leggi in cui il sistema salariale basato sulle prestazioni del personale federale viene rielaborato e reso più efficiente. La revisione mira a eliminare i numerosi supplementi, assegni e premi e a sostituirli con uno stipendio equo basato sulle prestazioni. Occorre inoltre rivedere l'uso dell'orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 64a ordinanza sul personale federale, OPers) nell'amministrazione federale, in modo che la sua applicazione a partire da determinate classi di stipendio non sia legata a un aumento automatico dello stipendio.

Motivazione

Il sistema salariale attuale della Confederazione tiene soprattutto conto del titolo di formazione e dell'esperienza del collaboratore (art. 15 LPers, art. 37 OPers: "... tiene conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere ..."). Al contempo, i criteri di valutazione per il personale federale stabiliti all'articolo 4 capoverso 3 LPers e all'articolo 16 OPers funzionano soltanto parzialmente, dato che quasi tutti gli impiegati della Confederazione ricevono il livello di valutazione 3 ("buono"). Secondo l'articolo 15 LPers e l'articolo 39 OPers l'assegnazione del livello di valutazione 3 comporta che lo stipendio - a cui si aggiunge la compensazione del rincaro di cui all'articolo 44 OPers - è aumentato dell'1 a 2 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

Vengono pure versati indennità di residenza (art. 43 OPers), premi di fedeltà (art. 73 OPers), indennità di funzione (art. 46 OPers), indennità speciali (art. 48 OPers), premi di prestazione (art. 49 OPers), premi spontanei (art. 49a OPers), indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers), assegni familiari e prestazioni integrative (art. 51 e 51a OPers), assegni per il sostegno a congiunti (art. 51b OPers) e contributi ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 75a OPers). Inoltre, il personale federale ha diritto a sei settimane di vacanza a partire dal 50° anno di età e a sette settimane a partire dal 60° anno di età.

Questo sistema di valutazione complesso e difettoso nonché questa proliferazione di supplementi fanno sì che la prestazione del singolo impiegato abbia un'importanza troppo ridotta nella compensazione complessiva. Per definire la prestazione quale criterio più importante ai fini del calcolo dell'indennità complessiva, la legge sul personale federale ed eventuali altre leggi devono essere oggetto di una revisione che risponda al principio di equità e porti alla parità di trattamento (parità salariale).

Parere del Consiglio federale del 03.03.2017

Gli autori della mozione auspicano che il sistema salariale del personale della Confederazione sia orientato maggiormente alle prestazioni e incaricano il Consiglio federale di procedere a una revisione della pertinente legge. L'articolo 15 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) stabilisce la prestazione come uno dei tre criteri determinanti per fissare lo stipendio. La LPers non menziona altre regole in materia di sistema salariale, lasciando quindi ai datori di lavoro a cui è applicata, tra cui l'Amministrazione federale, le FFS, il settore dei Politecnici federali o il Museo nazionale svizzero, il margine d'azione necessario per strutturare il sistema salariale in funzione delle loro esigenze. È competenza dei datori di lavoro disciplinare i propri sistemi salariali. Il sistema salariale dell'Amministrazione federale è precisato nell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3).

La disciplina dei sistemi salariali mediante ordinanza o regolamento consente ai vari datori di lavoro di adeguare il proprio sistema salariale indipendentemente dagli altri datori e senza ricorrere alla via dispendiosa della revisione di legge, come ha fatto di recente il Consiglio federale nel quadro di diverse revisioni dell'OPers. Il Consiglio federale intende mantenere questa gerarchia normativa e sostiene pertanto la necessità di continuare a disciplinare il sistema salariale del personale federale

mediante ordinanza. Tutte le richieste degli autori della mozione possono infatti essere soddisfatte anche a tale livello.

A inizio febbraio del 2017, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un rapporto sul sistema salariale della Confederazione redatto in adempimento del postulato [14.3999](#) della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale. Il rapporto è incentrato sui risultati di un'analisi del sistema salariale della Confederazione commissionata nel 2016 a esperti esterni.

L'analisi conclude che il sistema salariale dell'Amministrazione federale è sostanzialmente adeguato, se si considerano la sovranità nazionale dei suoi compiti e l'eterogeneità delle esigenze dei dipartimenti. Ciò vale in particolare per il processo di concertazione degli obiettivi e di valutazione del personale, l'evoluzione dello stipendio in funzione delle prestazioni, i premi di prestazione e gli assegni. Ciò nonostante è possibile apportare dei miglioramenti in alcuni settori, soprattutto definendo l'evoluzione dello stipendio, articolando in modo più conciso il sistema dei premi di prestazione e ridefinendo la regolamentazione delle indennità di residenza.

Sulla base di questa analisi, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di presentare entro la metà del 2017 un documento interlocutorio in cui proponga modifiche concrete del sistema salariale. In tale occasione il Governo esaminerà altresì le richieste degli autori della mozione.

Proposta del Consiglio federale del 03.03.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
28.02.2018	CN	Adozione
17.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ [Commissione delle istituzioni politiche CS \(CIP-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;44

Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.3974 – Mozione

No a salari e prestazioni sociali esagerate per il personale federale

Depositato da	Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce	Sollberger Sandra
Data del deposito	12.12.2016
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare i salari e le prestazioni sociali versati nell'amministrazione federale a quelli dell'economia privata e di contemplare tale modifica nella sua prossima Strategia per il personale 2020-2023. Inoltre il diritto in materia di personale federale deve, per quanto possibile, attenersi maggiormente al diritto del lavoro privato conformemente al Codice delle obbligazioni.

Motivazione

Come esposto dal Consiglio federale nel suo parere riguardo alla mozione Föhn 15.3785, nel corso del tempo la legge sul personale federale (LPers) è stata continuamente rielaborata per adeguarla alle nuove circostanze. In particolare, la LPers è stata allineata al Codice delle obbligazioni e in questo modo adeguata anche alla pratica comune del diritto del lavoro. Gli autori della mozione accolgono positivamente queste modifiche che rappresentano un passo nella giusta direzione, ma constatano che i salari e le prestazioni sociali per il personale federale superano in parte notevolmente quelli dell'economia privata.

Nel 2015 lo stipendio lordo medio (salario di base più indennità di residenza, inclusi i salari dei quadri) nell'amministrazione federale ammontava a 121 533 franchi. Molto di più degli stipendi versati nell'economia privata. Anche per quanto riguarda le prestazioni sociali l'amministrazione federale si mostra generosa. Che si tratti di congedo paternità, giorni di vacanza o contributi per la cassa pensioni gli impiegati federali beneficiano di cospicue prestazioni. Contrariamente a quanto accade nell'economia privata, queste prestazioni vengono però pagate dai contribuenti. È quindi lecito chiedersi se nel quadro dei programmi di stabilizzazione in corso l'amministrazione federale debba e possa concedersi ancora questo lusso. Anche l'amministrazione federale deve contribuire a mantenere finanze statali sane mediante una diminuzione delle uscite nel settore proprio.

Inoltre, gli autori della mozione prendono atto con preoccupazione che l'amministrazione federale con i suoi salari competitivi, gli aumenti di stipendio (più dell'80 per cento degli impiegati federali ha ricevuto un aumento del 1 a 2 per cento anche nel caso di rincari talvolta negativi) e le prestazioni sociali oltremodo generose fa concorrenza alle imprese private come datore di lavoro attrattivo. Anche per questo motivo è indispensabile che gli stipendi e le prestazioni sociali della Confederazione vengano allineati a quelli versati usualmente nell'economia privata.

Parere del Consiglio federale del 22.02.2017

Nell'ambito dell'ultima revisione, nel 2013, la legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) è stata allineata in ampia misura al Codice delle obbligazioni (RS 220). Come già esposto nel parere in risposta alla mozione Föhn 15.3785, la LPers prevede norme proprie solo laddove il Codice delle obbligazioni è inappropriato e non tiene conto delle circostanze specifiche dei dipendenti della Confederazione. Occorre, ad esempio, considerare il fatto che la Costituzione federale limita la libertà di disdetta di cui dispone la Confederazione in qualità di datore di lavoro, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio. Riprendendo ampiamente il Codice delle obbligazioni, l'amministrazione federale dispone di una legge tra le più liberali in Europa per quanto riguarda il personale assunto con un contratto di diritto pubblico. Già oggi le condizioni di assunzione degli impiegati federali corrispondono in ampia misura a quelle dell'economia privata. La ripresa integrale del Codice delle obbligazioni non introdurrebbe quindi cambiamenti significativi. Per questa ragione il Consiglio federale non ritiene opportuno che il rapporto di lavoro venga interamente disciplinato dal Codice delle obbligazioni. Ciò equivarrebbe inoltre a un cambiamento di sistema e si tradurrebbe in una soppressione di ampie parti dell'ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.3) e delle altre disposizioni d'esecuzione. Queste ultime dovrebbero essere sostituite da un contratto collettivo di lavoro da negoziare con le parti sociali.

Da sempre le condizioni di assunzione dell'amministrazione federale vengono paragonate periodicamente a quelle delle grandi imprese dell'economia privata e di altri datori di lavoro dell'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda il livello dei salari, l'ultimo studio comparativo commissionato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) nel 2014 ha confermato i risultati dello studio comparativo dettagliato dei salari condotto nel 2005. A partire dai quadri di livello medio, i salari mediani versati dall'amministrazione federale sono inferiori a quelli pagati da imprese paragonabili dell'economia privata. Le differenze si accentuano per quanto concerne i quadri superiori e i quadri dirigenti. I salari mediani che l'amministrazione federale versa per queste funzioni non raggiungono il livello di mercato. Soltanto la retribuzione complessiva dei collaboratori delle classi inferiori di stipendio supera quella del settore privato.

La definizione dei salari massimi nell'ordinanza impedisce inoltre di introdurre pacchetti retributivi eccessivi come in certi gruppi societari quotati in borsa e attivi a livello internazionale.

Lo studio comparativo mette altresì in guardia dal trascurare gli aspetti pecuniari. L'amministrazione federale rischierebbe di subire perdite in termini di competitività e attrattiva sul mercato di lavoro e, di conseguenza, di qualità nella fornitura di prestazioni.

A inizio febbraio del 2017, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un rapporto sul sistema salariale della Confederazione redatto in adempimento del postulato **14.3999** della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale. Il rapporto è incentrato sui risultati di un'analisi del sistema salariale della Confederazione commissionata nel 2016 a esperti esterni. Sulla base di questa analisi, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentare entro la metà del 2017 un documento interlocutorio in cui proponga modifiche concrete del sistema salariale. In tale occasione il governo esaminerà anche le richieste degli autori della mozione.

Proposta del Consiglio federale del 22.02.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
28.02.2018	CN	Adozione
17.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;24;44

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.456 – Iniziativa parlamentare

Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze

Depositato da	Commissione delle istituzioni politiche CS
Data del deposito	25.08.2016
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Testo depositato

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati decide di elaborare un disciplinamento che stabilisca chi ha la competenza di denunciare un determinato trattato internazionale. Il disciplinamento rispetterà il principio del parallelismo delle competenze: se l'Assemblea federale o il Popolo hanno la competenza di approvare la conclusione di un trattato internazionale, essi avranno anche la competenza di approvarne la denuncia. Occorre inoltre esaminare se la competenza di modificare un trattato internazionale debba essere definita in modo analogo alla competenza di concludere il trattato in questione.

Motivazione

Nella sua risposta del 25 febbraio 2015 all'interpellanza Schneider-Schneiter [14.4249](#), "Tutela dei diritti dei votanti", il Consiglio federale ha indicato che spetta a lui "la competenza di denunciare trattati internazionali conformemente all'articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale". La denuncia di un importante trattato sarebbe quindi da considerare come un "progetto essenziale" ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento, per la quale andrebbero consultate le Commissioni della politica estera. Tuttavia, considerato che una semplice consultazione ha soltanto un carattere di raccomandazione e non è vincolante, il Consiglio federale si considera come il solo competente per la denuncia dei trattati.

Se da un lato riconosce che, conformemente all'articolo 184 capoverso 2 della Costituzione, il Consiglio federale è abilitato a ratificare e pertanto anche a denunciare i trattati internazionali, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio degli Stati sottolinea, dall'altro, che il Governo non detiene da solo questa competenza - fatte salve le eccezioni previste dalla legge - ma deve ottenere l'approvazione dell'Assemblea federale prima della relativa ratifica (art. 166 Cost.); a determinate condizioni il decreto di approvazione sottostà al referendum facoltativo o a quello obbligatorio (art. 140 e 141 Cost.). Se la conclusione di un trattato non compete unicamente al Consiglio federale, anche la denuncia dello stesso non gli deve competere in modo esclusivo; quest'ultima ha quindi bisogno di essere sottoposta per analogia a una preventiva approvazione. Questo parallelismo fra la competenza di prendere una decisione e la competenza di abrogarla deriva dal principio del parallelismo delle competenze nella legislazione nazionale e internazionale, così come ampiamente stabilito dalla modifica costituzionale accettata da Popolo e Cantoni nella votazione del 9 febbraio 2003. Nel diritto interno la competenza dell'Assemblea federale di emanare leggi implica chiaramente quella di abrogarle, senza che quest'ultima sia esplicitamente menzionata nella Costituzione (cfr. art. 163 Cost.). Questo principio dell'atto contrario deve valere anche per la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali che, a differenza del passato, non possono più essere considerati innanzitutto come strumenti della politica estera del Governo. Oggi una parte notevole dell'ordine giuridico è costituita da trattati internazionali, su cui si fondano diritti e doveri delle persone. Da un profilo democratico, quindi, è essenziale che per la conclusione, la modifica e l'abrogazione di trattati internazionali vengano regole analoghe a quelle che si applicano all'emanazione, alla modifica o all'abrogazione di leggi. È impensabile che trattati internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo o l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE possano essere denunciati unicamente dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale non può nemmeno giustificare la propria competenza di denunciare un trattato internazionale semplicemente con il fatto di essere incaricato di curare gli affari esteri (art. 184 cpv. 1 Cost.). Le competenze di concludere e quindi anche di denunciare trattati internazionali sono disciplinate dagli articoli 166 capoverso 2 e 184 capoverso 2 della Costituzione. Ai sensi di queste disposizioni l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza soltanto del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. In occasione dell'esame della Costituzione federale del 18 aprile 1999, le Camere federali hanno respinto la proposta del Consiglio federale che chiedeva il riconoscimento esplicito della competenza di concludere trattati internazionali desumibile direttamente dalla Costituzione federale. Da quel momento il Consiglio federale non può più invocare un corrispondente "diritto costituzionale consuetudinario".

In pratica la competenza di concludere trattati internazionali, diversamente da quella di emanare la legislazione interna, si basa sul contenuto e non sulla forma del trattato. È possibile pertanto che un trattato, la cui conclusione ha richiesto l'approvazione dell'Assemblea federale, possa essere modificato direttamente dal Consiglio federale se la modifica in questione ha una portata limitata. Nel quadro dell'elaborazione del progetto la CIP esaminerà se il disciplinamento legislativo debba codificare questa prassi o se occorra invece introdurre anche un parallelismo della forma.

Documenti

- Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- Consultazione

Rapporto e disegno della commissione (elaborazione di un disegno)

- 14.05.2018 - Rapporto Commissione delle istituzioni politiche CN (FF 2018 2929)
- 15.08.2018 - Parere del Consiglio federale (FF 2018 4491)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.08.2016	CIP-CS	Decisione di elaborare un progetto di atto normativo
17.11.2016	CIP-CN	Adesione

Disegno 1

Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali

[FF 2018 2947](#)

Data	Consiglio	
11.09.2018	CS	Decisione in deroga al disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 2

Decreto federale ... (Disegno del Consiglio federale del 15.08.2018)

Data	Consiglio	
11.09.2018	CS	Non entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)
- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1231;0421;08;04

Competenza

- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



Curia Vista - Atti parlamentari

16.477 – Iniziativa parlamentare

Rafforzare la lotta contro le reti di passatori

Depositato da



Addor Jean-Luc

Data del deposito

30.09.2016

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 23 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP) deve essere completato con una lettera m in modo che i reati di cui all'articolo 116 capoverso 3 lettera b della legge sugli stranieri (LStr) siano sottoposti alla giurisdizione federale.

Motivazione

La repressione dei reati elencati nell'articolo 116 LStr è di competenza cantonale. Nella lotta contro le reti di passatori i Cantoni agiscono quindi separatamente, di norma senza unità specializzate come invece accade in Ticino. Fedpol assicura al massimo il coordinamento del lavoro delle forze di polizia cantonali.

Alla mia domanda **16.5358** concernente l'arsenale legislativo esistente e, in particolare, la sua adeguatezza alla situazione attuale, il Consiglio federale ha risposto come riportato qui di seguito:

"Il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione 'Gestione integrata delle frontiere 2014-2017' firmato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia. Secondo questo documento i Cantoni si impegnano ad attuare una serie di misure volte a migliorare la lotta contro il traffico di migranti. In particolare, dovranno essere designati gruppi d'indagine e specialisti e andrà definita chiaramente la cooperazione con il Corpo delle guardie di confine.

Parallelamente, l'anno scorso è entrata in funzione la 'task force' istituita per lottare contro il traffico organizzato di migranti. Essa è composta da specialisti del Cantone Ticino, del Corpo delle guardie di confine, dell'Ufficio federale di polizia e di specialisti provenienti dalla Germania e dall'Italia."

Questo dispositivo risulta manifestamente insufficiente a fronte di un'invasione migratoria che minaccia tutto il nostro Paese.

Al fine di garantire un miglior coordinamento e una maggiore efficacia nella lotta contro le reti di passatori, è necessario sottoporre alla giurisdizione federale la repressione dei casi gravi elencati nell'articolo 116 capoverso 3 lettera b LStr, il quale prevede una pena aggravata nei confronti di chi agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente i reati di cui all'articolo 116 LStr.

Il Ministero pubblico della Confederazione ha peraltro sempre la possibilità di delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di questi affari (art. 25 cpv. 1 CPP).

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
13.03.2018	CN	È dato seguito
29.06.2018	CAG-CS	Nessuna adesione
26.09.2018	CS	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- ↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- ↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Tipo di trattazione CN

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (2)

Brand Heinz Buffat Michaël

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1216;2811;09;08

Competenza

↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.028 – Oggetto del Consiglio federale

Legge sulla sicurezza delle informazioni

Data del deposito	22.02.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Messaggio del 22 febbraio 2017 concernente la legge sulla sicurezza delle informazioni

FF 2017 2563

Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn)

FF 2017 2711

Data	Consiglio	
04.12.2017	CS	Decisione in deroga al disegno (progetto)
13.03.2018	CN	Non entrata in materia
26.09.2018	CS	Entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dalle due Camere

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

09;34

Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

17.053 – Oggetto del Consiglio federale

Cooperazione amministrativa transfrontaliera. Convenzioni n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa. Approvazione

Data del deposito	30.08.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 30 agosto 2017 concernente l'approvazione e l'attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera

[FF 2017 5061](#)

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

[FF 2017 5095](#)

Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa

[FF 2017 5103](#)

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

[FF 2017 5089](#)

Data	Consiglio	
14.03.2018	CS	Decisione in deroga al disegno (progetto)
17.09.2018	CN	Adesione
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5151
Termine di referendum		17.01.2019

Commissioni interessate

➤ [Commissione degli affari giuridici CN \(CAG-CN\)](#)

➤ [Commissione degli affari giuridici CS \(CAG-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

[IIIB/IV](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
10;08

Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.059 – Oggetto del Consiglio federale

Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati

Data del deposito	15.09.2017
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati.

[FF 2017 5939](#)

Echange de notes du 1er septembre 2016 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales (Développement de l'acquis de Schengen)

[FF 2017 6255](#)

Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2017 6173](#)

Data	Consiglio	
12.06.2018	CN	Decisione in deroga al disegno (progetto)
11.09.2018	CS	Deroga
17.09.2018	CN	Adesione
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5079
Termine di referendum		17.01.2019

Disegno 2

Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2017 6253](#)

Data	Consiglio	
12.06.2018	CN	Decisione secondo il disegno (progetto)
11.09.2018	CS	Adesione
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni	Liquidato
Testo per la votazione finale	FF 2018 5157
Termine di referendum	17.01.2019

Disegno 3

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (Disegno della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...)

Stato delle deliberazioni	Non ancora trattato dalla Camera
---------------------------	----------------------------------

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1236

Competenza

- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.065 – Oggetto del Consiglio federale

CC. Modifica

Data del deposito	25.10.2017
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 25 ottobre 2017 concernente una modifica del Codice civile svizzero

FF 2017 5777

Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Codice civile svizzero

FF 2017 5785

Data	Consiglio	
14.03.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
17.09.2018	CN	Adesione
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5069
Termine di referendum		17.01.2019

Commissioni interessate

↳ Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIB/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1211

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

17.307 – Iniziativa cantonale

L'IVA che l'UFCOM ha percepito indebitamente, come accertato da una chiara sentenza emanata dal Tribunale amministrativo federale, deve essere rimborsata ai contribuenti senza chiedere loro di effettuare un iter specifico

Depositato da	Ginevra
Data del deposito	11.04.2017
Stato delle deliberazioni	Esame preliminare. Trattato dal Consiglio degli Stati

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Conformemente a una sentenza del Tribunale amministrativo federale e in virtù della separazione dei poteri decretata dalla Costituzione federale, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale di emanare una decisione in base a cui le quote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) percepite indebitamente dall'UFCOM vengano rimborsate a tutti i contribuenti senza che sia loro richiesto di effettuare un iter specifico.

Motivazione

Il Cantone di Ginevra presenta questa richiesta in considerazione del fatto che:

- tutte le economie domestiche della Svizzera che possiedono un apparecchio radiofonico o televisivo sono tenute a pagare un canone;
- l'UFCOM ha prelevato l'IVA indebitamente sulle fatture emesse fra il 2005 e il 2015;
- il Tribunale amministrativo federale ha statuito che le tasse percepite costituiscono un arricchimento indebito e che l'UFCOM deve rimborsare i ricorrenti;
- il rimborso dovrebbe essere esteso a tutti coloro che erano assoggettati al versamento del canone, dato che tutti sono stati vittime di questo arricchimento indebito;
- data la complessità del procedimento da effettuare e l'importo elevato da restituire, le autorità federali potrebbero essere tentate di fare di tutto per evitare il rimborso e si tratterebbe di un comportamento inaccettabile da parte di un'autorità dello Stato.

Documenti

- » Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
12.09.2018	CS Non è dato seguito

Commissioni interessate

- » Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
- » Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
34;2446

Competenza

↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.317 – Iniziativa cantonale

Escludere l'olio di palma dall'accordo di libero scambio con la Malaysia

Depositato da	Turgovia
Data del deposito	30.10.2017
Stato delle deliberazioni	Esame preliminare. Trattato dal Consiglio degli Stati

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Turgovia presenta la seguente iniziativa:

1. I prodotti della palma da olio (olio di palma e olio di palmisti) devono essere esclusi da un eventuale accordo di libero scambio con la Malaysia.
2. La protezione doganale va mantenuta sul livello attuale.

Motivazione

La Svizzera sta negoziando attualmente con la Malaysia un accordo di libero scambio nel quale è contemplata anche l'importazione agevolata del controverso olio di palma in Svizzera, minacciando la coltivazione indigena e la lavorazione della colza e del girasole ai fini della produzione di olio.

Assieme all'olio di soia, l'olio di palma è l'olio più coltivato. I principali Paesi produttori sono l'Indonesia e la Malaysia, che assicurano l'86 per cento dell'intera produzione. Entrambi hanno fortemente sviluppato la produzione, aumentando negli ultimi 25 anni le superfici coltivate di 4,8 milioni di ettari, ossia più della superficie del nostro Paese. Metà di questo ampliamento della produzione è andato a scapito della foresta pluviale tropicale, che viene devastata irrimediabilmente, sottraendo così inoltre alle popolazioni indigene il proprio habitat naturale.

Cose utili da sapere sull'olio di palma

L'olio di palma rappresenta attualmente circa il 15 per cento del consumo svizzero di oli vegetali. È particolarmente resistente al calore e trova ottimo impiego per arrostiti e friggere. Spremuti a freddo e dal sapore gradevole, l'olio di palma ha un elevato tenore di vitamina A, betacarotene e vitamina E. Questi vantaggi dal punto di vista della salute vengono annullati dall'elevato tenore di acidi grassi che aumentano il rischio di disturbi cardio-circolatori. Le autorità europee che si occupano di derrate alimentari reputano l'olio di palma preoccupante sotto il profilo sanitario perché al momento della sua produzione industriale genera sostanze nocive che possono arrecare grave danno alla salute.

Ma l'olio di palma è nell'occhio del ciclone soprattutto per i danni che l'ampliamento della produzione ha causato alla natura e alle popolazioni indigene che vivono nelle foreste pluviali tropicali. Ci si sta adoperando per dotare l'olio di palma di un sigillo di qualità, che però viene anch'esso criticato poiché alla Tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile (RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil) sono poche le ONG che fronteggiano lo strapotere dell'industria dell'olio di palma.

Cose utili da sapere sugli oli indigeni

La colza è una delle poche piante indigene che ancora oggi troviamo nelle Alpi nella sua forma originaria. A lungo l'olio di colza è stato considerato un olio di qualità scadente a causa dell'elevato tenore di acido erucico nonché glucosinolato. Negli ultimi vent'anni sono andate affermandosi varietà che sono esenti sia dall'acido erucico, sia dal glucosinolato, le cosiddette tipo 00. Queste nuove varietà hanno permesso all'olio di colza di occupare un posto importante in Svizzera: attualmente, esso rappresenta una quota del 27 per cento rispetto al consumo complessivo e viene prodotto esclusivamente nel nostro Paese.

La quota elevata di acidi grassi insaturi nonché l'elevato tenore di vitamina E fanno sì che l'olio di colza sia considerato salutare e di altissima qualità.

I girasoli provengono da regioni più calde e possono essere coltivate in Svizzera soltanto da quando sono disponibili varietà estremamente precoci.

Una coltivazione mirata ha permesso di rimuovere lo svantaggio della mancanza di resistenza al calore. L'olio di colza Holl e l'olio di girasole Holl (Holl sta per high oleic low linolenic, ossia alto tenore di acido oleico e basso tenore di acido linoleico)

sono idonei, senza inconvenienti, per arrostiti e friggere. Queste varietà speciali hanno permesso di estendere in modo massiccio la coltivazione.

Per gli agricoltori in Svizzera i semi oleosi sono colture molto importanti. Rientrano in modo ottimale negli avvicendamenti estensivi delle colture di cereali. Complessivamente vengono coltivati circa 27 000 ettari in 8000 aziende agricole in tutta la Svizzera. Il valore della produzione, pari a 70 milioni di franchi, evidenzia la rilevanza economica di questa produzione indigena. Negli ultimi 15 anni, nel Cantone di Turgovia la colza e il girasole hanno visto crescere nettamente la propria importanza e nel 2015, con 1327 ettari, occupano il quarto posto dietro i cereali, il mais e la barbabietola da zucchero. Poiché quest'ultima subisce forti pressioni a causa dell'apertura delle frontiere, la coltura di semi oleosi diventa più importante per gli agricoltori. Non da ultimo, i campi colorati di colza e di girasoli arricchiscono il nostro paesaggio.

Conclusione

L'impiego dell'olio di palma nell'alimentazione umana è problematico dal punto di vista della salute.

L'impiego dipende in primo luogo dalla protezione doganale: se è troppo bassa, gli oli indigeni verranno rimpiazzati da olio d'importazione a buon mercato. Poiché per la sua coltivazione viene distrutta una vasta estensione di foresta pluviale tropicale e in tal modo, per colpa della cacciata della popolazione indigena, causa grande miseria sociale, chiediamo al Parlamento di sostenere la nostra iniziativa.

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
25.09.2018	CS Non è dato seguito

Commissioni interessate

- [Commissione della politica estera CN \(CPE-CN\)](#)
- [Commissione della politica estera CS \(CPE-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;52;55;24;08

Competenza

- [Parlamento \(Parl\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.318 – Iniziativa cantonale

Potenziamento del corpo delle guardie di confine

Depositato da	Grigioni
Data del deposito	15.11.2017
Stato delle deliberazioni	Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni presenta la seguente iniziativa:

1. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) deve essere dotato di risorse sufficienti in termini di personale in tutte le sue sedi, affinché possa adempiere ai propri compiti in base alla specifica situazione di sicurezza e tenendo conto delle esigenze di sicurezza della popolazione.
2. In seno al Cgcf non si deve procedere ad alcun taglio; il suo personale deve anzi essere aumentato e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale, affinché lo stesso Cgcf possa affrontare in maniera soddisfacente le crescenti sfide odierne e future nell'ambito dei suoi compiti doganali e di sicurezza nonché nel settore dell'immigrazione clandestina.

Motivazione

Garantire la sicurezza è uno dei compiti principali di uno Stato. Il Cgcf è l'organo di sicurezza civile più importante della Confederazione e si è ormai consolidato quale parte integrante del dispositivo di sicurezza nazionale. Il Cgcf difende la sicurezza e la stabilità dei Cantoni e della popolazione, non solo lungo le frontiere esterne della Svizzera ma anche al suo interno. Con i suoi controlli delle merci importate, previene dunque reati seri quali il contrabbando (traffico di droghe e di armi, tratta di esseri umani ecc.). Il massiccio aumento dell'immigrazione - in particolare dell'immigrazione illegale - che la maggior parte delle regioni svizzere di frontiera ha registrato negli ultimi anni, ha portato il Cgcf e i suoi collaboratori ai limiti delle loro capacità. Per venire a capo di questa situazione di crisi persistente, il Cgcf si vede sempre più costretto a compensare la limitatezza dei suoi effettivi trasferendo temporaneamente del personale da talune regioni già problematiche in regioni ancora più critiche. Il ricorso a questa soluzione permette certo di colmare talune lacune, ma al contempo ne crea di nuove. Va inoltre aggiunto che l'adozione di queste misure, rese necessarie nella pianificazione dell'impiego delle risorse, ha generato un senso di forte insicurezza fra la popolazione residente nelle regioni di frontiera. Questa situazione di particolare pressione non può diventare la norma per il Cgcf: essa deve essere considerata un'eccezione che non può protrarsi né a medio né a lungo termine.

Pericoli e rischi attuali e futuri nei settori della criminalità transfrontaliera, della migrazione clandestina e del pericolo latente rappresentato dal terrorismo possono essere affrontati dal Cantone dei Grigioni solamente in uno spirito di collaborazione con il Cgcf. Nel prossimo futuro, quello della sicurezza rimarrà un contesto molto impegnativo. Dai numeri risulta, ad esempio, che nel 2016 il Cgcf ha registrato 17 000 soggiorni illegali in più dell'anno precedente, mentre gli allontanamenti sono quadruplicati. Come tutti i Cantoni di frontiera, il Cantone dei Grigioni fa affidamento sul fatto che il Cgcf rimanga un partner forte.

Entrambe le richieste contenute nella presente iniziativa cantonale sono state presentate ripetutamente dai Cantoni alla Confederazione: è il caso delle iniziative depositate dai Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo. L'attuazione viene però impedita dalle condizioni quadro di politica finanziaria della Confederazione. Il Cantone dei Grigioni ritiene che il Cgcf debba essere potenziato nonostante la difficile situazione delle casse federali e che debba essere dotato dei mezzi necessari per poter adempiere ai suoi compiti. Solo in questo modo sarà possibile far fronte a uno dei compiti principali dello Stato, ossia quello di garantire la sicurezza. Il personale doganale deve essere formato e addestrato convenientemente, e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale che gli permettano di superare le sfide con cui è confrontato. Tutto ciò non può essere realizzato in pochi mesi o nello spazio di un solo anno. Vista la precarietà della situazione, ha poco senso rafforzare il dispositivo soltanto in previsione delle prossime crisi. Alcune proposte, avanzate in fase di discussione, volte a sgravare il Cgcf attraverso il coinvolgimento dell'esercito e di operatori privati possono senz'altro aiutare a colmare, almeno a breve termine, le lacune esistenti. A lungo termine è però necessario che il Cgcf venga potenziato in tutta la Svizzera, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza; a tal fine sono necessarie ulteriori risorse, e pertanto anche una preparazione più lunga, aspetti che tuttavia sono imprescindibili per la sicurezza alle frontiere.

Documenti

» [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	È dato seguito
08.10.2018	CPS-CN	È dato seguito

Disegno 1

Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera

Commissioni interessate

» [Commissione della politica di sicurezza CS \(CPS-CS\)](#)

» [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;09;24;2811

Competenza

» [Parlamento \(Parl\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3199 – Mozione

Ampliare le competenze nell'ambito della cyberdifesa

Depositato da



Grüter Franz

Data del deposito

16.03.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di ampliare, entro i prossimi due anni, l'insieme delle competenze della Confederazione nell'ambito della cyberdifesa inerenti alla politica di sicurezza e di istituire un comando indipendente preposto a questo ambito presso l'esercito o il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Le spese supplementari necessarie al riguardo devono essere coperte dal budget per l'armamento. Inoltre, negli anni a venire occorrerà porre l'accento sull'aspetto della cybersicurezza anche negli acquisti di armamenti e nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI). Le modifiche legislative necessarie a tale scopo devono essere avviate.

Motivazione

In Svizzera lo spionaggio, lo spionaggio economico, le operazioni d'informazione e la criminalità organizzata avvengono sempre più in rete. La rivelazione di informazioni e gli attacchi recenti e ricorrenti mostrano che la Svizzera e la Confederazione sono vulnerabili e che non sono preparate a far fronte a tali eventi. Il fatto che numerosi Paesi stiano potenziando le capacità militari e dei servizi segreti nell'ambito cyber conferma che la minaccia è concreta ed è destinata ad aumentare. La digitalizzazione della società e dell'economia rende tutti più sensibili a sabotaggi e manipolazioni nello spazio virtuale. La Svizzera riveste peraltro un ruolo strategico in Europa quale "cassaforte digitale". Secondo l'articolo 2 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione deve salvaguardare la sicurezza del Paese. La cyberdifesa rientra a pieno titolo in questo contesto.

Ora si assiste a una dispersione delle competenze tra esercito, Servizio delle attività informative della Confederazione, UFCOM, Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, Dipartimento federale di giustizia e polizia e altri dipartimenti. Occorre quindi razionalizzare, unire le forze ed eliminare ridondanze, inefficienze ed eccessivo coordinamento. Raffronti sul piano internazionale evidenziano che sarebbe ipotizzabile l'istituzione di un comando in ambito cyber all'interno dell'esercito o di un vero e proprio Ufficio federale della cybersicurezza presso il DDPS. La concentrazione delle forze a livello dipartimentale e i risparmi operati nei servizi centrali dei dipartimenti consentiranno di generare le risorse necessarie a creare questi organi. All'interno dell'esercito s'impone un cambiamento di mentalità, tanto più che la cyberdifesa richiede in ogni caso maggiori risorse in termini di personale e di equipaggiamento. L'era dell'informazione esige che anche la politica di sicurezza della Svizzera si adatti a circostanze e minacce sempre nuove. Le considerazioni sulla neutralità non devono creare un pericoloso vuoto in materia: il nostro Paese deve essere in grado di salvaguardare la propria sicurezza, compresa quella nello spazio virtuale.

Parere del Consiglio federale del 17.05.2017

L'attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC) ha permesso di potenziare le capacità della Confederazione in questo settore. Inoltre, lo studio concettuale Cyber-difesa dell'esercito (2013) e il relativo piano di azione del DDPS rafforzano ulteriormente le capacità militari nell'ambito della cybersicurezza, in particolare per quanto riguarda l'armamento e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione, secondo cui alla luce degli sviluppi di minaccia e al rapido progresso della digitalizzazione della società e dell'economia è necessario continuare a potenziare sostanzialmente le capacità, la ricerca e la formazione.

Oltre che per l'esercito, i cyberrischi sono una minaccia per tutti i settori dell'amministrazione, dell'economia e della popolazione. Di conseguenza, diverse autorità devono garantire la protezione contro i cyberrischi nei loro ambiti di competenza quali la polizia e l'autorità di perseguimento penale, il servizio informazioni civile e quello militare, le varie autorità di vigilanza settoriali (energia, finanze, comunicazione, trasporti, sanità ecc.) nonché i gestori di infrastrutture critiche. Tra questi ultimi rientra anche l'esercizio dell'informatica nell'amministrazione. A tale scopo questi servizi hanno bisogno di capacità e risorse

personali e finanziarie che non possono essere scorporate e trasferite in un cybercomando all'interno dell'esercito. È necessario instaurare una collaborazione trasversale e coordinata in funzione dei rispettivi ruoli. Questo è quanto è emerso anche nel quadro dell'attuazione della SNPC. Del resto, i cybercomandi menzionati dall'autore della mozione (ad es. in Francia o in Germania) riguardano esclusivamente le forze armate e non possono essere presi ad esempio per una centralizzazione di tutte le competenze di politica di sicurezza in ambito di cyberdifesa.

Cionondimeno occorre garantire che i mezzi disponibili siano organizzati in modo efficiente e coordinato. Nel quadro dell'ulteriore sviluppo della SNPC il Consiglio federale intende pertanto esaminare un'eventuale concentrazione delle competenze in ambito di cybersicurezza e chiarire la collaborazione tra le autorità civili e l'esercito, comprese le rispettive competenze.

Proposta del Consiglio federale del 17.05.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
06.03.2018	CN	Adozione
10.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (58)

Addor Jean-Luc Aebi Andreas Amstutz Adrian Arnold Beat Brunner Toni Bühler Manfred Burkart Thierry Clottu Raymond Dettling Marcel Dobler Marcel Egloff Hans Eichenberger-Walther Corina Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian Gasche Urs Glanzmann-Hunkeler Ida Glarner Andreas Glättli Balthasar Golay Roger Grossen Jürg Grunder Hans Grüter Franz Guhl Bernhard Hausammann Markus Herzog Verena Hess Erich Hess Hermann Hess Lorenz Imark Christian Jauslin Matthias Samuel Keller Peter Keller-Inhelder Barbara Knecht Hansjörg Matter Thomas Müller Leo Müller Thomas Müri Felix Nantermod Philippe Pezzatti Bruno Pieren Nadja Portmann Hans-Peter Rickli Natalie Ruppen Franz Rutz Gregor Salzmann Werner Schilliger Peter Schwaab Jean Christophe Schwander Pirmin Sollberger Sandra Steinemann Barbara Tuena Mauro Vitali Albert Walliser Bruno Walter Hansjörg Weibel Thomas Wobmann Walter Zanetti Claudio Zuberbühler David

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

09:34

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3261 – Mozione

Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore

Depositato da	Commissione dell'economia e dei tributi CN
Data del deposito	03.04.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una soluzione attrattiva e concorrenziale sul piano internazionale per l'imposizione fiscale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore. Tale soluzione dovrà rispondere agli obiettivi perseguiti dall'iniziativa parlamentare Badran Jacqueline **16.424**, "Imposizione privilegiata di partecipazioni di collaboratore a start-up".

Una minoranza (Jans, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Pardini, Schelbert) propone di respingere la mozione.

Parere del Consiglio federale del 17.05.2017

Nel rapporto del 29 marzo 2017 in adempimento del postulato Derder **13.4237**, il Consiglio federale giunge alla conclusione che, nel confronto internazionale, in Svizzera gli oneri fiscali sono attraenti per le imprese. Dal rapporto emerge che, in particolare per quanto riguarda la situazione delle imprese start-up, il trattamento fiscale dei "business angels", ovvero privati che sostengono la costituzione di nuove imprese investendo il loro capitale o mettendo a disposizione le loro competenze, è molto attraente. Questo sebbene né al momento dell'investimento né in occasione della vendita vengano offerti incentivi fiscali specifici per tale ramo aziendale. Questa situazione vantaggiosa è dovuta al fatto che gli utili da capitale di natura privata sono esenti dall'imposta, mentre in altri Paesi sono soggetti a imposizione (eventualmente ridotta).

Inoltre, nel suo parere alla mozione Derder **16.3293**, che chiedeva un'armonizzazione delle norme di valutazione ai fini dell'imposta sulla sostanza, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di cercare, insieme ai Cantoni, soluzioni per rafforzare l'attrattiva delle start-up in Svizzera, rispettando il margine di manovra dei Cantoni in base al principio federalista.

Come esposto nel suo rapporto in risposta al postulato Derder **13.4237**, di principio il Consiglio federale non intravede alcuna necessità di intervento in merito al trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore di un'impresa start-up per il calcolo dell'imposta sul reddito. Prima di essere posta in vigore il 1° gennaio 2013, la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore è stata oggetto di intensi dibattiti parlamentari in cui - per motivi di parità di trattamento giuridico - si è convenuto di non prevedere alcuna agevolazione particolare per le opzioni di collaboratore (ad es. riduzione, esenzione o esonero). Tassare le azioni di collaboratore al momento dell'attribuzione, mentre le opzioni bloccate o non quotate in borsa solo al momento dell'esercizio corrisponde alla prassi applicata in altri Paesi e garantisce la compatibilità a livello internazionale. Inoltre, dal punto di vista della praticabilità, quest'ultima prassi è vantaggiosa soprattutto per le imprese start-up. Tuttavia, il gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Confederazione e Cantoni e incaricato di esaminare le questioni di valutazione ai fini dell'imposta sulla sostanza discuterà anche delle partecipazioni di collaboratore.

Il gruppo di lavoro ha avviato i lavori sulle questioni di valutazione. Attualmente il Consiglio federale non intravede alcuna necessità di intervento in altri settori, non da ultimo perché l'introduzione di norme particolari per singoli tipi aziendali sarebbe problematica nell'ottica del principio dell'uguaglianza giuridica e provocherebbe difficoltà di delimitazione e incertezza del diritto. Il Consiglio federale intende piuttosto migliorare le condizioni quadro per tutte le imprese attive in Svizzera, comprese le start-up, e garantire un'imposizione competitiva a livello internazionale.

Proposta del Consiglio federale del 17.05.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------

Data	Consiglio	
14.06.2017	CN	Adozione
24.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
2446;15

Competenza

- ↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Oggetti connessi

- ↳ 16.424

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3266 – Mozione

Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto riscossa da Billag

Depositato da	Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN
Data del deposito	10.04.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le basi legali necessarie affinché gli importi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul canone radiotelevisivo riscossi in eccesso possano essere rimborsati, con effetto retroattivo su cinque anni, a tutti i consumatori e alle imprese.

Motivazione

Conformemente alla sentenza del Tribunale federale del 13 aprile 2015 (2C_882/2014) i canoni radiotelevisivi riscossi dall'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (Billag) non sono più soggetti all'IVA. Secondo il Tribunale federale al canone non corrisponde nessuna controprestazione ai sensi della legge sull'IVA. Da quando è stata emessa la sentenza Billag non ha pertanto più il diritto di riscuotere l'IVA del 2,5 per cento sul canone di ricezione. L'IVA pagata in eccesso prima di questa data appartiene ai consumatori.

Parere del Consiglio federale del 24.05.2017

Con le sentenze del 25 gennaio e del 6 marzo 2017, il Tribunale amministrativo federale ha ordinato il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata sul canone di ricezione, richiesto da cinque contribuenti per il periodo rispettivamente da gennaio 2007 o giugno 2005. L'UFCOM ha interposto ricorso contro queste sentenze presso il Tribunale federale. Circa 4500 domande di rimborso a partire da giugno 2005 sono al momento pendenti presso la Billag.

Parallelamente alla questione del rimborso in sospeso presso il Tribunale federale, il 4 maggio 2017 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione Flückiger Sylvia **15.3416**, "Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi".

Questa non si limita a una restituzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli ultimi cinque anni. Se il Tribunale federale dovesse confermare la sentenza del Tribunale amministrativo federale, i ricorrenti dovrebbero beneficiare di un rimborso sull'arco di dieci anni. In questo caso la mozione **15.3416**, contrariamente alla presente, offrirebbe il margine di manovra necessario per evitare contraddizioni nella giurisprudenza.

Il Consiglio federale ribadisce tuttavia la sua opinione secondo cui la creazione di una base legale per il rimborso dovrebbe essere valutata soltanto una volta che il Tribunale federale si sarà pronunciato definitivamente sulla questione.

Proposta del Consiglio federale del 24.05.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
13.06.2017	CN	Adozione
12.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

34;2446

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3392 – Mozione

Sostegno del Corpo delle guardie di confine da parte della polizia militare

Depositato da	Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce	Rösti Albert
Data del deposito	06.06.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

In caso di necessità, il Consiglio federale è incaricato di rafforzare il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) al confine meridionale con almeno 50 membri della Sicurezza militare, e ciò in brevissimo tempo e per il tempo necessario.

Motivazione

Secondo le autorità italiane, tra gennaio e maggio 2017 sono giunti in Italia ben oltre 50 000 migranti. In pratica quasi il 50 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con l'ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, gli organismi ufficiali prevedono l'arrivo, ogni mese, di diverse decine di migliaia di migranti in Italia meridionale. Considerando le cifre record degli ultimi due anni è senz'altro ipotizzabile che nel corso dell'anno partiranno dalla Libia circa 300 000 migranti in direzione dell'Europa. È inoltre chiaro che si tratta di una situazione impegnativa per l'Italia e che molti di questi migranti continueranno il loro viaggio verso nord. Nel frattempo, l'atmosfera della politica interna in Germania e Austria è cambiata e questi due Paesi, insieme ad altri Stati Schengen, probabilmente chiuderanno a breve i loro confini e non accoglieranno più altri migranti. Quando i migranti provenienti dall'Italia potranno proseguire soltanto verso il nostro Paese, le conseguenze per la Svizzera saranno drammatiche. In tal caso, la Svizzera dovrà ovviamente sospendere il diritto d'asilo ai sensi dell'articolo 55 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e fare come i suoi Paesi limitrofi. Ciò soprattutto visto che (come accade già oggi) la grande maggioranza dei migranti continua a non soddisfare le condizioni per la concessione dell'asilo secondo l'articolo 3 LAsi ed emigra in Europa solo per motivi economici. In queste circostanze il Cgcf necessiterà immediatamente del rinforzo professionale da parte della polizia militare. Visto che già tra il 1997 e il 2012 in media 84 poliziotti militari hanno supportato le guardie di confine nel quadro dell'operazione LITHOS, le capacità ed esperienze necessarie sono già disponibili e testate. In modo da essere in grado di inviare in breve tempo al confine meridionale della Svizzera almeno 50 poliziotti militari, il Consiglio federale deve impartire al Comando della Sicurezza militare i rispettivi ordini preliminari affinché quest'ultimo possa garantire la necessaria disponibilità. La persistente e massiccia migrazione indotta dalla povertà proveniente dal Nord Africa è attualmente il rischio più urgente in materia di sicurezza per il nostro Paese, motivo per cui bisogna fermarla immediatamente.

Parere del Consiglio federale del 15.09.2017

Già il 20 aprile 2016, nel quadro della pianificazione d'emergenza in materia di asilo, il Consiglio federale ha definito un pacchetto di misure in caso di forte aumento della migrazione. Alla base della pianificazione vi erano tre scenari di escalation, concordati d'intesa con i Cantoni. La pianificazione previsionale del 2016 basata sugli scenari d'emergenza (completata nell'aprile 2017 con due ulteriori scenari d'emergenza) è tuttora attuale. A queste condizioni è possibile un impiego sussidiario dell'esercito a favore del Cgcf, della Segreteria di Stato della migrazione e dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Inoltre, l'esercito è in grado di sostenere altre autorità federali con un battaglione supplementare. Oltre a ciò, a inizio anno l'esercito e il Cgcf hanno elaborato una pianificazione dettagliata per impiegare fino a 50 membri della Sicurezza militare, che in caso di necessità possono essere messi a disposizione entro tre giorni per sostenere il Cgcf nella gestione della situazione migratoria.

Inoltre, il Consiglio federale segnala che, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, l'Assemblea federale deve approvare l'impiego se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane.

Tenendo conto dei lavori preliminari effettuati nel quadro della pianificazione d'emergenza in materia di asilo, il Consiglio federale ritiene adempiuta la richiesta dell'autore della mozione e propone quindi di respingerla.

Proposta del Consiglio federale del 15.09.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
06.03.2018	CN	Adozione
24.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;24;09;2811

Competenza

- ↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3636 – Mozione

Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati

Depositato da	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS
Data del deposito	04.09.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente il principio di "obbligatorietà con possibilità di esenzione" nel sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. È necessario garantire che anche i commercianti on line non aggirino più il sistema in Svizzera.

Motivazione

In Svizzera, la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati è un successo. Ai sistemi di ripresa su base volontaria hanno aderito oltre 1000 produttori, commercianti e importatori, garantendo così una rete di ripresa capillare e pratica per i consumatori.

I sistemi di ripresa su base volontaria sono sottoposti a una pressione sempre maggiore. La loro esistenza è messa a rischio da un lato dal commercio on line con l'estero, poiché i commercianti stranieri, che non sono registrati in Svizzera, non contribuiscono allo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. Dall'altro lato, i commercianti svizzeri non aderiscono più al sistema volontario. Nel parere del 15 febbraio 2017 in merito al postulato Hegglin Peter, il Consiglio federale ha sottolineato che i sistemi di ripresa su base volontaria "sono da alcuni anni sempre più esposti a pressioni finanziarie crescenti". Non sussiste quindi alcun dubbio sulla necessità di agire.

Nel 2013, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha inviato in consultazione la revisione dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE). L'obiettivo della revisione era rafforzare i sistemi di ripresa su base volontaria, includere anche gli approfittatori e aumentare l'efficienza delle risorse. Inoltre, la revisione mirava a garantire che i commercianti on line stranieri non aggirassero più il sistema in Svizzera (analogamente all'art. 17 della direttiva UE 2012/19).

A tal fine, l'UFAM aveva creato il modello di "obbligatorietà con possibilità di esenzione": chiunque importa o produce e vende apparecchi in Svizzera secondo l'elenco dell'ORSAE deve pagare una tassa di smaltimento anticipata a un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM. Coloro che aderiscono a un sistema di ripresa su base volontaria sono esentati da tale obbligo. L'UFAM non ha mai pubblicato i risultati della consultazione e, nell'autunno del 2015, ha annunciato che avrebbe rinunciato al principio di "obbligatorietà con possibilità di esenzione", nonostante il parere favorevole di commercianti, esercenti dei sistemi di ripresa e imprese di riciclaggio.

Parere del Consiglio federale del 15.11.2017

Gli autori della mozione chiedono l'introduzione di una tassa di smaltimento anticipata (TSA) obbligatoria con possibilità di esenzione (cosiddetto "obbligo di principio"): chi immette apparecchi elettrici sul mercato svizzero è tenuto a pagare una TSA a un'organizzazione incaricata dalla Confederazione e chi aderisce a un sistema di finanziamento su base volontaria è esentato da questo obbligo.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) aveva già proposto questa soluzione nell'ambito della revisione dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (RS 814.620). Nel loro parere, i gestori dei sistemi di finanziamento su base volontaria e altri 30 attori del settore, hanno criticato il fatto che la soluzione proposta avrebbe richiesto un apparato amministrativo più esteso nonché ingenti risorse in termini di infrastrutture, finanze e personale, senza però produrre un effettivo beneficio supplementare. Il rapporto sui risultati della consultazione è stato pubblicato nell'agosto 2017.

Considerati i pareri negativi espressi nel quadro della consultazione e le prevedibili difficoltà di attuazione pratica dell'obbligo di principio con possibilità di esenzione (in particolare per quanto riguarda il controllo dei flussi finanziari tra le organizzazioni

incaricate dalla Confederazione e i sistemi di finanziamento su base volontaria come pure i rischi finanziari per la Confederazione) e tenuto conto degli oneri amministrativi sproporzionati per l'economia privata e la Confederazione, il Consiglio federale intende rinunciare all'introduzione di un obbligo di principio (cfr. la sua risposta all'interpellanza Girod 15.3881, "Garantire il finanziamento del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche").

Il Consiglio federale ritiene che, in caso di rinuncia al sistema di finanziamento su base volontaria, la soluzione più ragionevole sia l'introduzione di un obbligo totale per il finanziamento dello smaltimento di rottami elettronici (come per le bottiglie di vetro e le pile). La Confederazione affiderebbe la riscossione del contributo obbligatorio a un'organizzazione privata sotto la sua vigilanza e questo resterebbe pertanto nel contesto dell'economia privata. In caso di introduzione di una TSA obbligatoria, la base legale sarebbe chiara, l'onere amministrativo e per il personale sostenibile e la Confederazione si troverebbe a dover vigilare soltanto sull'attività dell'organizzazione privata incaricata. Al contempo, verrebbero meno le spese amministrative supplementari nonché il controllo sui gestori dei sistemi di finanziamento su base volontaria.

Gli autori della mozione auspicano altresì che, d'ora in avanti, i fornitori di servizi Internet all'estero non possano più sottrarsi al sistema di finanziamento in Svizzera. Analogamente alla regolamentazione europea (art. 17 della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), propone quindi di obbligare i fornitori esteri a nominare un procuratore in Svizzera responsabile di adempiere gli obblighi finanziari, in particolare in materia di pagamento della TSA. La regolamentazione europea concerne la vigilanza in materia di procura reciproca in un altro Paese membro dell'Unione europea. I Paesi terzi non sono interessati. Il Consiglio federale è del parere che la richiesta di designare un rappresentante non sia compatibile con gli obblighi commerciali presi a livello internazionale (Accordo di libero scambio, GATT). Inoltre, ritiene che sarebbe pressoché impossibile attuare una simile richiesta nella pratica.

Il Consiglio federale ritiene in linea di massima che il sistema su base volontaria funziona bene e auspica il mantenimento di questa soluzione settoriale piuttosto che una nuova regolamentazione.

Nel caso in cui la camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale si riserva il diritto di chiedere alla seconda camera di modificare la mozione a favore di un obbligo totale meno oneroso dal punto di vista amministrativo come segue:

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre una tassa di smaltimento anticipata secondo l'articolo 32abis della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) per il finanziamento dello smaltimento di rottami elettronici.

Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
11.12.2017	CS	Adozione
07.06.2018	CN	La mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente un sistema ottimizzato di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati per il quale è necessario garantire che anche i commercianti online e gli importatori non possano più aggirare il sistema in Svizzera. Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile.
27.09.2018	CS	Adesione

Commissioni interessate

- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;52;66;34

Competenza

- Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3715 – Mozione

Rendere più efficienti i controlli negli allevamenti

Depositato da	 Munz Martina
Data del deposito	25.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) affinché i controlli mirati alla protezione e al benessere degli animali migliorino dal punto di vista della qualità e dell'efficienza. La quantità complessiva dei controlli deve invece diminuire. La modifica deve entrare in vigore il 1° gennaio 2019.

Motivazione

La maggior parte delle aziende di allevamento non presenta problemi di maltrattamento degli animali. In questi casi ci si può affidare alla responsabilità individuale. Le aziende che non danno adito a contestazioni devono essere controllate molto meno rispetto ad adesso. La frequenza dei controlli può diminuire senza rischi.

In alcune aziende invece i casi di maltrattamento degli animali suscitano regolarmente indignazione. Questi scandali compromettono gravemente la fiducia dei consumatori nell'agricoltura svizzera e nel sistema dei pagamenti diretti. Le aziende problematiche dal punto di vista della protezione degli animali devono essere controllate più spesso e soprattutto senza preavviso. Devono essere identificate tempestivamente, portate al giusto livello di protezione degli animali e sanzionate in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. Le aziende momentaneamente in difficoltà (problemi personali come malattie, ecc.) devono essere identificate rapidamente tramite una rete d'intervento cantonale e subito assistite affinché le condizioni dell'allevamento migliorino.

I controlli negli allevamenti devono essere svolti prevalentemente nei mesi più freddi, poiché spesso la stabulazione è problematica nel semestre invernale. È quindi necessario potenziare le competenze degli addetti ai controlli sugli animali, che devono fissare la data dell'ispezione successiva in funzione dei rischi. In caso di lacune, i controlli successivi devono avvenire automaticamente senza preavviso. La quota di controlli senza preavviso sulle aziende a rischio deve pertanto aumentare. Tutti i Cantoni devono eseguire perlomeno il minimo legale di controlli senza preavviso.

I controlli devono essere inquadrati in un sistema di controllo di gestione e l'attività dev'essere trasparente e accessibile al pubblico tramite rapporti regolari.

Proposta del Consiglio federale del 15.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione
18.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

➤ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (26)

Aebi Andreas Aebischer Matthias Bertschy Kathrin Birrer-Heimo Prisca Bourgeois Jacques
Bulliard-Marbach Christine Campell Duri Chevalley Isabelle Fiala Doris Glauser-Zufferey Alice Graf Maya
Hausammann Markus Ingold Maja Jans Beat Maire Jacques-André Nicolet Jacques Page Pierre-André
Ritter Markus Schwaab Jean Christophe Siegenthaler Heinz Stamm Luzi Streiff-Feller Marianne
Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Vogler Karl Walter Hansjörg

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

52;55

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3843 – Mozione

Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni quadro per introdurre al più presto in Svizzera una normativa identica al regolamento europeo sul commercio del legno (EUTR) che vieti l'importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere.

Motivazione

Dal 1° ottobre 2010 in Svizzera è in vigore l'obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno. In base a tale obbligo, i fornitori sono tenuti a informare i consumatori soltanto sul tipo di legno e sulla sua origine. Nel 2013 nell'UE è entrato in vigore il regolamento sul commercio del legno EUTR, che vieta il commercio di legno proveniente da fonti illegali e prescrive controlli sulla legalità del legname proveniente da fonti esterne all'UE.

Il legno e i prodotti da esso derivati importati nell'UE dalla Svizzera sono considerati prodotti provenienti da un "Paese terzo" che vengono messi per la prima volta sul mercato interno ai sensi dell'articolo 2 EUTR. Pertanto, per mettere sul mercato interno prodotti del legno svizzeri, gli importatori europei sono tenuti ad applicare un cosiddetto sistema di dovuta diligenza che comporta notevoli oneri amministrativi.

Questa prassi penalizza fortemente gli esportatori svizzeri rispetto ai loro concorrenti europei: alcuni acquirenti stanno infatti valutando l'ipotesi di rivolgersi a fornitori di un Paese membro dell'UE. Garantire agli esportatori svizzeri le stesse condizioni è estremamente importante, visto che attualmente circa il 95 per cento delle nostre esportazioni di legname è destinato all'UE.

Poiché le aziende svizzere sono già svantaggiate a causa della debolezza dell'euro, gli ostacoli amministrativi dovuti all'incompatibilità del regolamento EUTR con il diritto svizzero possono e devono essere eliminati il prima possibile per evitare alle nostre aziende di perdere ulteriori quote di mercato.

Una soluzione rapida esiste: emanare un'ordinanza fondata sulla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES), che è già servita come base per un'ordinanza simile concernente il divieto di importare prodotti della pesca illegale (RS 453.2). Si tratta di una soluzione facilmente giustificabile sul piano politico: nel 2015, nel quadro della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), è stata prevista una normativa identica all'EUTR, la quale è stata approvata da tutti i partiti nel dibattito parlamentare.

Parere del Consiglio federale del 22.11.2017

Nel suo messaggio del 12 febbraio 2014 concernente la revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) il Consiglio federale aveva già proposto delle disposizioni di base per una normativa analoga all'European Timber Regulation (EUTR). Tuttavia tale revisione, che costituiva il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)", è stata respinta dal Parlamento il 3 dicembre 2015. Di conseguenza, è stata scartata anche una normativa analoga all'EUTR.

La questione della parità di condizioni tra gli esportatori di legname svizzeri e i loro concorrenti europei è anche oggetto dell'omonima mozione [17.3855](#) del consigliere degli Stati Föhn. La richiesta coincide con gli sforzi del Consiglio federale volti a evitare o eliminare, in linea di principio, gli ostacoli al commercio. Il Consiglio federale è pronto a sottoporre al Parlamento una normativa in tal senso.

Tuttavia, secondo il Consiglio federale, la modalità di attuazione della richiesta proposta dall'autrice della mozione, ovvero la creazione di un'ordinanza basata sulla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS

453) non è applicabile. Inoltre occorrerà chiarire la questione del riconoscimento reciproco con l'UE.

Proposta del Consiglio federale del 22.11.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione
27.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Burgherr Thomas Fässler Daniel Grüter Franz Knecht Hansjörg Schneeberger Daniela von Siebenthal Erich Wobmann Walter

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;55;10

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Oggetti connessi

↳ [17.3855](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3848 – Mozione

Moltiplicare l'aiuto pubblico grazie agli strumenti che incentivano la partecipazione del settore privato

Depositato da	 Béglé Claude
Data del deposito	28.09.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di studiare e mettere in pratica metodi per aumentare l'aiuto pubblico, coinvolgendo il settore privato, nei contesti umanitari considerati urgenti e nei contesti di sviluppo a più lungo termine. Elencherà i metodi individuati, li perfezionerà e impiegherà i migliori tra quelli esaminati.

Le sfide poste dall'aggravarsi delle crisi richiedono strumenti di finanziamento innovativi. Occorre incentivare il settore privato a promuovere progetti di ricostruzione delle infrastrutture e dei servizi attraverso un aiuto diretto minimo e un effetto leva.

Le crisi attuali perdurano sempre più a lungo (protracted crisis) ed è dunque necessario l'impegno congiunto dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo.

Motivazione

Con l'adozione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di intensificare la collaborazione con il settore privato in materia di aiuto umanitario e sviluppo. Il bisogno si fa impellente e la presente mozione intende accelerare la concretizzazione dell'intenzione espressa.

L'idea generale è di incentivare le aziende private a investire, anche in contesti a priori precari, riducendo alcuni rischi politici che minacciano le loro attività. Questo richiede un utilizzo inedito degli strumenti esistenti nel mondo della finanza e delle assicurazioni:

- La Confederazione potrebbe sottoscrivere l'assicurazione MIGA della Banca mondiale che coprirebbe progetti di investimento privato (dopo averli analizzati) contro rischi di ordine pubblico (distruzione, nazionalizzazioni, ecc.), invogliando così le imprese a investire di più. Il denaro pubblico versato permetterebbe di finanziare progetti chiave (ospedali, reti idrico-fognarie, alloggi) per un valore ben superiore al premio dell'assicurazione, con un conseguente effetto leva.

- La "innovative/blended finance" cerca di creare un punto di convergenza ("nexus") tra l'azione umanitaria e la logica degli investitori per incentivare i prestiti: fondi assegnati per tranches di redditività, pay-for-success (solo un progetto valido può sperare di raccogliere fondi in futuro), garanzie e contratti assicurativi.

Un gruppo di lavoro multipartitico analizzerebbe come:

1. coordinare le azioni tra attori pubblici, umanitari e dello sviluppo, finanziari, privati e società civile;
2. garantire la neutralità dell'aiuto alle vittime;
3. coinvolgere altri paesi.

Proposta del Consiglio federale del 25.10.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
15.12.2017	CN Controverso. Discussione rinviata

Data	Consiglio	
15.03.2018	CN	Adozione
12.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica estera CS (CPE-CS)
- ↳ Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (34)

Amherd Viola Arslan Sibel Barazzzone Guillaume Borloz Frédéric Brélaz Daniel Büchler Jakob
 Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Campell Duri Candinas Martin de Buman Dominique de la Reussille Denis
 Derder Fathi Fricker Jonas Gmür Alois Golay Roger Grin Jean-Pierre Gschwind Jean-Paul Guldemann Tim
 Hiltbold Hugues Ingold Maja Maire Jacques-André Marchand-Balet Géraldine Page Pierre-André
 Portmann Hans-Peter Regazzi Fabio Schmid-Federer Barbara Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle
 Tornare Manuel Vogler Karl Wasserfallen Christian Wehrli Laurent Weibel Thomas

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;15

Competenza

- ↳ Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3942 – Mozione

Vendita di medicinali sfusi. È ora di sperimentarla!

Depositato da



Tornare Manuel

Data del deposito

29.09.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Adottato

Testo depositato

Nel mio postulato **13.4156**, "Vendita di medicinali sfusi per ridurre gli sprechi", avevo chiesto al Consiglio federale di studiare a fondo come sperimentare la vendita sfusa di alcuni medicinali e di presentare un rapporto in merito. Il Collegio governativo ha respinto l'oggetto sottolineando come la vendita sfusa non fosse priva di rischi (conservazione dei medicinali, etichettatura incompleta che accresce il rischio di confusione o un uso inappropriato, costi supplementari per medici e farmacisti). Ma il problema dello spreco di farmaci, che costa caro alla collettività, rimane. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, il 30 per cento dei medicinali acquistati in Svizzera non viene consumato. I vantaggi di una vendita sfusa sono evidenti. Vendere medicinali sfusi riduce lo spreco e il rischio di automedicazione con le pastiglie rimaste nella confezione. Sarebbe anche un modo per risolvere il problema della resistenza di determinati batteri favorita dal fatto che il paziente non finisce la terapia antibiotica prescrittagli dal medico. La vendita sfusa garantisce inoltre la sicurezza per quanto riguarda l'identificazione e le condizioni di conservazione dei farmaci al domicilio dei pazienti, per esempio grazie alla loro sistemazione in un portapillole, una soluzione adatta in particolare alle persone anziane. Infine, una misura di questo tipo consente all'assicurazione malattie di realizzare ingenti risparmi. Diventa quindi imperativo sperimentare il sistema della vendita sfusa, riservandolo per ora agli antibiotici; i test dovranno avvalersi della partecipazione volontaria dei farmacisti.

Il Consiglio federale è pertanto incaricato di elaborare le disposizioni necessarie per avviare una fase di test per la vendita di antibiotici sfusi.

Parere del Consiglio federale del 01.12.2017

Per evitare sprechi, la vendita di medicinali dovrebbe corrispondere il più possibile al consumo effettivo. Inoltre, le rimanenze di antibiotici utilizzate successivamente senza prescrizione medica come automedicazione o consegnate a terzi possono contribuire significativamente allo sviluppo di antibiotico-resistenze. Una dispensazione di antibiotici corretta e adeguata è dunque estremamente importante, e per questo motivo è stata inserita come misura nella Strategia contro le resistenze agli antibiotici.

In Svizzera, la vendita di medicinali sfusi (vendita di singole unità di una confezione) è in principio ammessa e rientra nella responsabilità dei Cantoni. Nonostante la mancanza di dati sui possibili effetti, si può ritenere che questa prassi sia poco diffusa. Uno studio pubblicato recentemente in Francia sulla vendita sfusa di 14 antibiotici selezionati ha mostrato che in oltre la metà dei casi il dosaggio prescritto non corrispondeva alla grandezza della confezione. La vendita sfusa ha permesso di ridurre il numero di pastiglie dispensate del 10 per cento, facendo registrare tra l'altro un aumento inaspettato della compliance. Mentre nel gruppo di pazienti esaminati soltanto i due terzi hanno assunto l'intera dose prescritta, con la vendita sfusa questa quota ha superato il 90 per cento.

Lo studio francese rileva una potenziale utilità della vendita di antibiotici sfusi nella lotta alle antibiotico-resistenze e allo spreco di medicinali. Per questo motivo il Consiglio federale propone di svolgere uno studio pilota analogo allo scopo di conoscere la prassi in materia di prescrizione di antibiotici e analizzare i possibili effetti della vendita sfusa sulla qualità, la sicurezza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità. La partecipazione ai costi della Confederazione verrebbe finanziata tramite le risorse già a disposizione.

Proposta del Consiglio federale del 01.12.2017

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.12.2017	CN	Adozione
18.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

↳ [Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS \(CSS-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (29)

Béglé Claude Bendahan Samuel Bühler Manfred Buttet Yannick Carobbio Guscetti Marina Chevalley Isabelle
Clottu Raymond de Buman Dominique de la Reussille Denis Fehlmann Riele Laurence Fiala Doris
Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Golay Roger Graf Maya Grin Jean-Pierre Guldemann Tim Gysi Barbara
Heim Bea Kiener Nellen Margret Maire Jacques-André Marchand-Balet Géraldine Mazzone Lisa Munz Martina
Piller Carrard Valérie Reynard Mathias Ritter Markus Schenker Silvia Wehrli Laurent

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2841;15

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.3978 – Mozione

Abrogazione delle disposizioni relative alla compensazione del rincaro nella legge sul personale federale

Depositato da	Commissione delle finanze CN
Data del deposito	14.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della legge sul personale federale (LPers) volto ad abrogare le disposizioni relative alla compensazione del rincaro, in particolare l'articolo 16 LPers.

Una minoranza (Gmür Alois, Bendahan, Brélaz, Carobbio Guscetti, Egger, Gschwind, Hadorn, Kiener Nellen, Meyer Mattea, Schneider Schüttel, Siegenthaler, Weibel) propone di respingere la mozione.

Parere del Consiglio federale del 31.01.2018

Chiedendo l'abrogazione dell'articolo 16 LPers, gli autori della mozione intendono impedire una compensazione automatica del rincaro.

Secondo questo articolo il datore di lavoro versa sullo stipendio o su alcune sue componenti come pure su altre prestazioni un'indennità per compensare adeguatamente il rincaro. A tal fine tiene conto della sua situazione economica e finanziaria e della situazione sul mercato del lavoro.

Di conseguenza non sussiste il diritto a una compensazione automatica del rincaro. Sulla base delle suddette premesse, per un determinato anno la compensazione del rincaro può essere effettuata in misura ridotta oppure non avvenire affatto.

Secondo l'articolo 44 dell'ordinanza sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3) il Consiglio federale decide in merito all'entità della compensazione del rincaro a favore del personale dell'Amministrazione federale dopo aver negoziato con le associazioni del personale. L'applicazione della relativa decisione del Consiglio federale dipende sempre dall'approvazione del preventivo da parte delle Camere federali.

Il Parlamento ha pertanto la possibilità di rifiutare la compensazione del rincaro al personale dell'Amministrazione federale.

Disposizioni analoghe riguardo alla compensazione del rincaro figurano tra l'altro anche in diversi contratti collettivi di lavoro, come nel caso dell'industria chimica basilese, di Posta Svizzera, di Swisscom e del ramo dell'installazione elettrica e delle telecomunicazioni.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere l'articolo 16 LPers.

Proposta del Consiglio federale del 31.01.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
06.03.2018	CN	Adozione
17.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;04;44

Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4026 – Mozione

Lavoro nelle Camere digitalizzato entro il 2020

Depositato da	 Frehner Sebastian
Data del deposito	07.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Testo depositato

L'Ufficio è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale una modifica di atto normativo che faccia in modo che dall'inizio del 2020 il lavoro nelle Camere sia interamente digitalizzato (senza carta).

Motivazione

Rispondendo alla mia interpellanza [17.3640](#), l'Ufficio del Consiglio fa notare che nel 2016 il Parlamento e i Servizi del Parlamento hanno utilizzato circa 10 milioni di fogli di carta e che il costo di tale consumo si aggira sui 5000 franchi annui per ogni parlamentare (cifra che non comprende i costi per i collaboratori dei Servizi del Parlamento). Ogni anno, osserva ancora l'Ufficio, il Parlamento ha bisogno di tanti alberi quanti ne sarebbero necessari per ricoprire la Piazza federale. In Parlamento si parla sempre molto di sostenibilità. Al posto di lanciarsi in altisonanti dichiarazioni d'intenti sull'argomento, sarebbe meglio fare ordine in casa propria. È necessario dunque che dalla fine del 2019 il lavoro in Parlamento avvenga senza l'utilizzo di carta.

In materia di digitalizzazione, il Parlamento è già oggi molto ben attrezzato. È tuttavia necessario che le applicazioni, in particolare Extranet, vengano rese di più facile utilizzo. Inoltre, nell'acquisto di dispositivi come laptop e tablet, i servizi informatici dei Servizi del Parlamento dovrebbero fare in modo che tali strumenti permettano e agevolino la visualizzazione e l'elaborazione di documenti digitali.

Parere dell'Ufficio del 02.02.2018

L'Ufficio è favorevole a digitalizzare il lavoro nelle Camere come richiesto dall'autore della mozione. Diversi interventi mostrano che altri deputati avevano già espresso questa necessità. I vantaggi che ne derivano sono noti: si tratta non solo di promuovere la sostenibilità ambientale ma anche, in particolare, di sostenere e sgravare il lavoro delle Camere. Accettando la mozione, la Camera dimostrerebbe di condividere il parere e di essere disposta a modificare di conseguenza il proprio modo di lavorare.

L'Ufficio ritiene tuttavia che non sia necessario modificare la legislazione per conseguire questo obiettivo, che potrebbe essere raggiunto in modo più semplice ed efficace incaricando la Delegazione amministrativa, in qualità di organo di vigilanza competente sui Servizi del Parlamento, di esaminare in via prioritaria i mezzi e i progetti necessari a tal fine. Se dovesse risultare necessario modificare la legislazione, sarebbe comunque possibile avviare le modifiche corrispondenti.

Rispondendo alla richiesta espressa nella mozione, l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha deciso di effettuare una prova pilota mettendo a disposizione dei parlamentari, a partire dalla sessione primaverile 2018, una versione elettronica dei documenti delle sessioni in una nuova struttura. L'Ufficio del Consiglio nazionale propone pertanto di accogliere la mozione affinché le esperienze del Consiglio degli Stati scaturite da tale prova pilota possano essere tenute in considerazione.

Proposta dell'Ufficio del 02.02.2018

L'Ufficio propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2018	CN	Adozione
27.09.2018	CS	La mozione è adottata con la modifica seguente: La Delegazione amministrativa è

Data	Consiglio
	incaricata di accelerare il processo di digitalizzazione dell'attività delle Camere e delle commissioni e di attribuire ai Servizi del Parlamento i mandati necessari a tal fine. I Servizi del Parlamento sottopongono alla Delegazione amministrativa un piano di attuazione con le relative scadenze e un preventivo. La sicurezza del trattamento dei dati deve essere garantita in ogni momento. Non appena saranno disponibili strumenti elettronici adeguati, la Delegazione amministrativa emanerà una decisione in modo che la documentazione corrispondente non venga più proposta in versione cartacea.

Commissioni interessate

- [Ufficio CS \(Uf-CS\)](#)
- [Ufficio CN \(Uf-CN\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

[Arslan Sibel](#) [Gutjahr Diana](#) [Markwalder Christa](#) [Meyer Mattea](#) [Reimann Lukas](#) [Schneider-Schneiter Elisabeth](#)
[Sollberger Sandra](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

0421;34

Competenza

- [Parlamento \(Parl\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4039 – Mozione

Eliminare le barriere legislative all'introduzione dei veicoli a guida autonoma

Depositato da	Gruppo verde liberale
Portavoce	Bäumle Martin
Data del deposito	07.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di eliminare le barriere legislative all'introduzione dei veicoli a guida autonoma una volta comprovata la loro sicurezza.

Le modifiche alla normativa sulla circolazione stradale devono includere in particolare:

- il permesso di togliere le mani dal volante;
- la possibilità di regresso delle assicurazioni nei confronti dei costruttori in caso di eventuali problemi tecnici del veicolo;
- l'autorizzazione affinché i veicoli possano (eventualmente a determinate condizioni) riprendere e memorizzare immagini dell'ambiente circostante mediante sensori e telecamere.

Motivazione

Lo sviluppo di veicoli a guida autonoma procede a grandi passi. Ciò che alcuni anni fa sembrava ancora fantascienza è diventato, per lo meno in sede sperimentale, realtà. In Svizzera la città di Sion sta fungendo da apripista con un test che prevede l'impiego di minibus automatizzati.

Queste nuove tecnologie potrebbero restituire mobilità anche a persone che ne sono attualmente escluse per età o problemi fisici. L'impiego di veicoli a guida autonoma schiude inoltre le porte a nuove possibilità nell'ambito dei trasporti pubblici, migliorandone per esempio la copertura nelle aree di montagna.

La Germania ha già varato quest'anno una legge sulle auto a guida autonoma. È ora che anche la Svizzera adegui la propria legislazione alla mobilità del futuro.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2018	CN	Adozione
27.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

» Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
48;15;34;1211

Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4069 – Mozione

Giochi olimpici invernali 2026. Deve decidere il popolo

Depositato da	 Semadeni Silva
Data del deposito	12.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Se il Consiglio federale dovesse continuare a sostenere il progetto "Sion 2026" per un importo fino a un miliardo di franchi, è incaricato di presentare al Parlamento una base legale che sottostà a referendum.

Motivazione

L'entusiasmo degli organizzatori e degli appassionati di sport per i Giochi olimpici è comprensibile. La politica deve però guardare in faccia la realtà. Vari studi mostrano che dal 1960 al 2016 il preventivo originario dei Giochi olimpici è stato superato in media di oltre il 150 per cento. Molte città e Paesi sono stati costretti ad assumersi deficit elevati e fare amare esperienze, altri - come accaduto nel 2013 e nel 2017 tramite votazione popolare nel Cantone dei Grigioni - hanno respinto una candidatura. Il CIO si garantisce dai rischi e non si assume alcun deficit. Nel contratto con l'host city si stabilisce chiaramente che la città ospite si accolla la responsabilità globale per i debiti sorti in relazione a preparazione e svolgimento dei Giochi. Ai nostri giorni si devono prevedere - accanto a costi elevati per l'organizzazione e lo svolgimento - costi molto elevati anche per la sicurezza.

Poiché i Giochi olimpici invernali richiedono un notevole, straordinario impegno finanziario da parte della Confederazione e costituiscono un'occasione di prestigio di significato nazionale, che presuppone fra l'altro anche l'entusiasmo della popolazione, l'elettorato svizzero deve potersi esprimere in merito al caso concreto. Un simile appuntamento di grandi dimensioni deve essere condiviso dalla popolazione.

Parere del Consiglio federale del 21.02.2018

L'organizzazione dei Giochi olimpici invernali è un progetto nazionale con notevoli riflessi internazionali. Il Consiglio federale vi ravvisa per la Svizzera un'opportunità per sviluppare la propria capacità di prestazione nel campo economico e sociale, le proprie tradizioni politiche e la propria diversità culturale e di farle conoscere a un pubblico di miliardi di persone in tutto il mondo. Forte di tale convinzione ha pertanto deciso di sostenere la candidatura di "Sion 2026". Il Consiglio federale ha però subordinato chiaramente il versamento di un contributo federale a una sostanziale partecipazione dei Cantoni e dei Comuni ospiti al finanziamento del progetto.

La procedura avviata in vista del sostegno della Confederazione al progetto "Sion 2026" si fonda sulle basi legali attualmente in vigore. Non sono quindi necessarie disposizioni normative. Per le decisioni su nuovi crediti - a norma dell'articolo 25 capoverso 1 della legge sul Parlamento - ci si avvale della forma del decreto federale semplice e l'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione sancisce che tale decreto non sottostà a referendum.

Entro la data di presentazione della candidatura, nel gennaio 2019, devono essere state prese le decisioni in merito al finanziamento dei giochi. La tabella di marcia prevede che il messaggio sui contributi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Sion 2026" sia inviato al Parlamento nella sessione estiva 2018 e che la discussione nelle Camere federali sia conclusa per la fine del 2018. Se il disegno dovesse sottostare a referendum non sarebbe affatto possibile rispettare la tabella di marcia prevista fino alla consegna della candidatura svizzera.

Nel momento del dibattito parlamentare a livello federale i parlamenti o le popolazioni dei Cantoni interessati o delle località ospitanti avranno preso le proprie decisioni in merito ai giochi. Per la Confederazione un ampio sostegno da parte della popolazione nei Comuni e nei Cantoni interessati è il presupposto imprescindibile per sostenere il progetto. In ogni caso il progetto potrà essere portato avanti solo se la popolazione vallesana gli darà il proprio appoggio nell'ambito della votazione popolare del 10 giugno 2018.

Proposta del Consiglio federale del 21.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
13.03.2018	CN	Adozione
26.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (61)

Addor Jean-Luc Allemann Evi Badran Jacqueline Barrile Angelo Bendahan Samuel Bigler Hans-Ulrich Birrer-Heimo Prisca Brélaz Daniel Büchel Roland Rino Carobbio Guscetti Marina Chiesa Marco Fehlmann Rielle Laurence Flach Beat Fluri Kurt Fridetz Pierre-Alain Friedl Claudia Girod Bastien Gmür Alois Graf-Litscher Edith Gugger Niklaus-Samuel Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Hausammann Markus Heim Bea Imark Christian Jans Beat Kälin Irène Leutenegger Oberholzer Susanne Maire Jacques-André Marti Min Li Martullo-Blocher Magdalena Masshardt Nadine Mazzone Lisa Meyer Mattea Müller-Altermatt Stefan Munz Martina Muri Felix Naef Martin Nordmann Roger Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Quadri Lorenzo Reimann Maximilian Reynard Mathias Ruiz Rebecca Ana Schelbert Louis Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Seiler Graf Priska Sommaruga Carlo Streiff-Feller Marianne Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Tschäppät Alexander Tuena Mauro Weibel Thomas Wermuth Cédric Zanetti Claudio Zuberbühler David

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;28

Competenza

↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4079 – Mozione

Un'ipoteca degli artigiani e degli imprenditori praticabile. Concretizzare il diritto del proprietario di prestare una garanzia sostitutiva

Depositato da	 Burkart Thierry
Data del deposito	13.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato, nel quadro dei correnti lavori di revisione del diritto in materia di contratto di costruzione, di concretizzare le disposizioni del Codice civile (CC) sull'ipoteca degli artigiani e imprenditori in modo che il diritto del proprietario del fondo a prestare una garanzia sostitutiva riacquisti l'importanza originariamente conferitagli dal Legislatore.

Motivazione

Secondo il diritto vigente, gli artigiani o gli imprenditori che hanno fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere su un fondo hanno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale su questo fondo (ipoteca degli artigiani e degli imprenditori). Il proprietario può evitare l'iscrizione della suddetta ipoteca legale nel registro fondiario se "presta sufficiente garanzia" per il credito preteso (art. 839 cpv. 3 CC). Tuttavia, in base a una recente decisione del Tribunale federale, la garanzia bancaria che assicura il capitale ma non copre a tempo illimitato gli interessi di mora non adempie i requisiti di una sufficiente garanzia (142 III 738 consid. 4.4.3). Il requisito di una garanzia illimitata nel tempo degli interessi di mora impedisce di determinare a priori l'ammontare della garanzia sostitutiva in ragione della decorrenza teoricamente illimitata degli interessi di mora.

All'atto pratico ciò comporta problemi nell'ambito del riscatto delle ipoteche degli artigiani e degli imprenditori, in particolare mediante garanzie bancarie e reali. Ne consegue che le più correnti forme di garanzia sostitutiva non sono più a disposizione di proprietari di abitazioni, né di appaltatori generali e investitori. Nel contempo sussiste il rischio di abusi, in quanto talvolta sono richieste garanzie esorbitanti per il riscatto delle ipoteche degli artigiani e degli imprenditori, il che non era certo nelle intenzioni del Legislatore.

La revisione non deve indebolire la protezione degli artigiani e degli imprenditori, bensì concretizzare le condizioni di "sufficiente garanzia" nell'interesse della prassi.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2018	CN	Adozione
19.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

↳ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (18)

Bauer Philippe Bigler Hans-Ulrich Bourgeois Jacques Cattaneo Rocco Dobler Marcel Feller Olivier Fiala Doris
Fluri Kurt Genecand Benoît Merlini Giovanni Nantermod Philippe Pezzatti Bruno Portmann Hans-Peter
Sauter Regine Schilliger Peter Schneeberger Daniela Vitali Albert Wasserfallen Christian

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1211;2846

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4132 – Mozione

Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio in caso di aumento o riduzione di peso garantito e carico rimorchiato di automobili e veicoli utilitari leggeri

Depositato da



Regazzi Fabio

Data del deposito

13.12.2017

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché in caso di aumento o riduzione del peso garantito di automobili e veicoli utilitari leggeri non sia obbligatorio effettuare modifiche tecniche e gli organi di controllo riconosciuti possano autorizzare o aumentare i carichi rimorchiati.

Motivazione

Per aumenti o riduzioni del peso garantito (aumenti del peso massimo) di automobili o veicoli utilitari leggeri sono richieste modifiche tecniche obbligatorie, anche qualora siano installati fin dalla fabbricazione pezzi originali per pesi garantiti superiori a quelli inizialmente previsti (garanzie di carico per asse). L'articolo 42 capoverso 1 dell'OETV (ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali) prevede l'obbligo di effettuare modifiche tecniche per poter ammettere tali aumenti o diminuzioni. Se, tuttavia, la somma delle garanzie originali di carico per asse supera già il nuovo peso garantito del veicolo, si richiede la sostituzione di pezzi che sarebbero già previsti per il peso garantito superiore. Ciò comporta ostacoli tecnici al commercio e inutili costi supplementari per i proprietari dei veicoli o i commercianti. Perfino gli organi di controllo riconosciuti (OCR), autorizzati a effettuare tali cambiamenti e a rilasciare le relative attestazioni, ritengono inutili le modifiche connesse. È pertanto opportuno adeguare le basi legali affinché le modifiche tecniche per aumenti del peso massimo debbano essere effettuate soltanto quando veramente necessarie.

Inoltre, attualmente in caso di indicazioni del costruttore sul carico rimorchiato insufficienti ai fini dell'autorizzazione o dell'aumento dello stesso, non vengono riconosciuti attestati di sorta degli OCR per mancanza di un'esplicita regolamentazione al riguardo. Tuttavia, poiché controllano la resistenza, la stabilità, la capacità d'avvio e il freno di stazionamento, gli OCR sono perfettamente in grado di rilasciare attestati in materia, motivo per cui occorre concedere loro la relativa competenza, a condizione che vengano svolte le verifiche necessarie.

Accogliendo la mozione si creerebbero per entrambi i casi soluzioni praticabili e una maggiore sicurezza giuridica per proprietari di veicoli e commercianti, senza compromettere la sicurezza stradale.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2018	CN	Adozione
27.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

↳ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (18)

Amstutz Adrian Bigler Hans-Ulrich Campell Duri Cattaneo Rocco Chiesa Marco Giezendanner Ulrich Grunder Hans
Gschwind Jean-Paul Guhl Bernhard Hess Lorenz Hurter Thomas Pezzatti Bruno Pfister Gerhard
Quadranti Rosmarie Rime Jean-François Schilliger Peter Siegenthaler Heinz Wasserfallen Christian

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

48

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4239 – Mozione

Esecuzione di una decisione giudiziaria. Rafforzare la protezione delle vittime

Depositato da  Herzog Verena

Data del deposito	15.12.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legislazione la carcerazione disciplinare quale nuovo mezzo di esecuzione.

Motivazione

L'articolo 343 capoverso 1 lettere a-e del Codice di procedura civile (CPC) disciplina i mezzi per eseguire una sentenza civile (concernente p. es. la protezione della personalità). Esso prevede la comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP (multa; fino al 31 dicembre 2006 carcerazione o multa), la multa disciplinare, la multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento, misure coercitive e l'adempimento sostitutivo. In caso di obblighi di omettere entrano in considerazione soltanto l'articolo 292 CP o le ancora meno efficaci multe disciplinari. All'atto pratico vi sono sempre condannati che si rifiutano di rispettare le sentenze giudiziarie, e le vittime continuano a non ottenere la protezione necessaria. Introducendo la carcerazione disciplinare quale nuovo mezzo di esecuzione si potrebbe agire più rapidamente in favore della vittima. La mancata osservanza di decisioni giudiziarie avrebbe conseguenze rapide, tangibili e quindi efficaci. L'articolo 343 CPC va completato rendendo applicabile la carcerazione disciplinare fino a 30/90 giorni per casi gravi e/o recidive, in particolare in caso di ripetuta mancata osservanza di decisioni a tutela della personalità.

Questo tipo di forma di carcerazione è già contemplato all'estero: per eseguire obblighi di omettere la Germania prevede una carcerazione disciplinare fino a sei mesi (cfr. § 890 n. 1 CPC tedesco) e l'Austria una carcerazione coercitiva fino a 12 mesi in caso di recidiva (cfr. § 355 n. 1 Exekutionsordnung).

Parere del Consiglio federale del 02.03.2018

Il Codice di procedura civile non è la sede adeguata per attuare la richiesta avanzata, che va invece trattata nel quadro della legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza.

Proposta del Consiglio federale del 02.03.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
16.03.2018	CN	Adozione
19.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

☞ Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (28)

Aeschi Thomas Brand Heinz Brunner Hansjörg Burkart Thierry Chiesa Marco Fiala Doris Flückiger-Bäni Sylvia
Glarner Andreas Glauser-Zufferey Alice Gössi Petra Hiltbold Hugues Humbel Ruth Imark Christian Keller Peter
Keller-Inhelder Barbara Merlini Giovanni Nidegger Yves Pantani Roberta Quadri Lorenzo Ruppen Franz
Rutz Gregor Salzmann Werner Schwander Pirmin Stamm Luzi Steinemann Barbara Walliser Bruno
Wobmann Walter Zanetti Claudio

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1211

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.4318 – Mozione

Introduzione del referendum finanziario facoltativo a livello federale

Depositato da	 Minder Thomas
Data del deposito	15.12.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di modifica della legge federale sull'Assemblea federale (RS 171.10) e della legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) al fine di estendere il referendum facoltativo ai decreti federali sui crediti d'impegno e sui limiti di spesa che comportano nuove spese uniche o ricorrenti a partire da un determinato importo.

Motivazione

In Svizzera il referendum costituzionale obbligatorio esiste dal 1848, il referendum legislativo facoltativo dal 1874 e il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali dal 1921. Nel settore della politica finanziaria, in particolare per quanto concerne le spese, tuttavia, la nostra democrazia diretta presenta ancora una lacuna eclatante a livello federale. Mentre in tutti i Cantoni il Popolo può porre il veto a decisioni finanziarie di entità più o meno elevata, nei confronti della Confederazione invece ha le mani legate. La tanto decantata democrazia diretta è ancora carente in questo delicato settore, che deve essere corretto con l'introduzione di un referendum finanziario facoltativo a livello federale. In passato si sono tenute votazioni federali su ingenti investimenti e progetti infrastrutturali, come il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (2015), la legge sul Fondo Gripen (2014) o la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (miliardo di coesione) nel 2006. Queste proposte sono state mascherate da legge federale, non sempre strettamente necessaria, ma utile per poter ricorrere al referendum. Tuttavia, questi referendum finanziari pro forma sono generalmente ostici a causa del loro carattere plebiscitario: l'Assemblea federale decide ad hoc se consentire o meno il veto popolare nei singoli casi. I diritti politici, tuttavia, dovrebbero seguire regole del gioco generali, prevedibili ed eque.

Il problema è destinato a rimanere controverso anche nell'immediato futuro. Così, stando a quanto richiesto, si sottoporrebbero al giudizio del Popolo questioni politicamente controverse quali, per esempio, i Giochi olimpici invernali 2026 (cfr. mozione [17.4069](#), "Giochi olimpici invernali Svizzera 2026. La decisione al popolo!") e iniziative parlamentare [17.504](#), "Giochi olimpici invernali Svizzera 2026. La decisione al popolo!") e l'"acquisto di nuovi aerei da combattimento" (cfr. mozione [17.3394](#), "Decisione di principio e pianificazione per l'acquisto di nuovi aviogetti da combattimento").

Nella presente mozione non si parla di cifre concrete per le spese uniche e ricorrenti, a partire dalle quali si dovrebbe poter indire un referendum finanziario. Ipotizzando un limite relativo commisurato alle entrate annue nei Cantoni, la Confederazione sarebbe al secondo posto con 250 milioni di franchi (pari allo 0,38 per cento delle entrate totali) dopo il Cantone del Giura, con 500 milioni (0,76 per cento), sarebbe addirittura in testa (cfr. Leuzinger/Kuster, "Wo man gegen eine Ausgabe von 1 Franken das Finanzreferendum ergreifen kann (und wo erst ab 9 Millionen)", <https://napoleonsnightmare.ch/2017/10/12/wo-man-gegen-eine-ausgabe-von-1-franken-das-finanzreferendum-ergreifen-kann-und-woerst-ab-9-millionen/>). Se, ad esempio, si optasse per un limite di 250 milioni di franchi, secondo un sondaggio dell'Amministrazione federale delle finanze, il referendum finanziario si applicherebbe a circa dieci crediti d'impegno all'anno. Le aree tematiche interessate riguarderebbero in particolare l'esercito, la cooperazione allo sviluppo e i trasporti.

Per introdurre il referendum finanziario non è necessaria una modifica costituzionale: l'articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale prevede già di sottoporre a referendum "i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge". In sostanza, quindi, le decisioni di finanziamento sopracitate non dovrebbero più avere la forma di un decreto federale semplice, bensì di un decreto federale soggetto a referendum facoltativo. Nell'ambito dei lavori relativi all'iniziativa parlamentare [03.401](#), "Introduzione di un referendum finanziario", sono già stati redatti numerosi rapporti e progetti di legge di ampia portata ai quali si potrebbe fare riferimento.

Parere del Consiglio federale del 21.02.2018

Le Camere federali hanno affrontato ripetutamente la questione riguardante il rafforzamento dei diritti popolari a livello federale per mezzo di un referendum finanziario. Un'iniziativa parlamentare di simile tenore (03.401), depositata dal Gruppo dell'Unione democratica di Centro, è stata tolta dal ruolo nel 2008, dopo che l'introduzione di un referendum finanziario era stata respinta a maggioranza nell'ambito della consultazione.

L'introduzione di un referendum finanziario a livello federale rafforzerebbe il diritto popolare di esprimersi su questioni di politica finanziaria. Una partecipazione democratica diretta più ampia avrebbe però conseguenze negative sulla gestione delle spese. È probabile, ad esempio, che si verifichino ritardi nell'approvazione dei decreti in materia di spese. Sia il Parlamento che il Consiglio federale perderebbero dunque la propria flessibilità politico-finanziaria.

Nell'ottica della politica finanziaria è importante che l'adempimento dei compiti della Confederazione, disciplinato per legge, non venga compromesso dall'introduzione di un referendum finanziario. Per questo motivo il Consiglio federale respinge l'applicazione del referendum finanziario ai decreti federali concernenti i limiti di spesa. Contrariamente ai crediti d'impegno, che riguardano perlopiù spese uniche o spese legate a un progetto e che quindi possono essere bloccati in caso di rifiuto, i limiti di spesa vengono utilizzati anche per gestire spese ricorrenti. Queste comprendono sia i sussidi (ad es. i pagamenti diretti all'agricoltura) sia le spese a carattere gestionale (ad es. nei settori dell'esercito o dell'educazione e ricerca). In quest'ultimo caso un referendum potrebbe impedire o ritardare l'adempimento dei compiti legittimati per legge. Tuttavia, se il referendum fosse introdotto soltanto per i crediti d'impegno, i suoi effetti sarebbero troppo limitati e comprometterebbero anche l'impegno e la reputazione della Svizzera in settori importanti (ad es. le relazioni con l'estero e la cooperazione internazionale).

Le uscite e i debiti pubblici possono essere limitati efficacemente con altri provvedimenti istituzionali. Negli ultimi 15 anni, soprattutto il freno all'indebitamento si è rivelato uno strumento molto valido per garantire una politica finanziaria sostenibile.

Riguardo alla questione dell'introduzione del referendum finanziario (come richiesto nella presente mozione) esclusivamente tramite modifiche di legge occorre ricordare che, nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 03.401, è stata svolta una consultazione su questo tema. Soltanto tre Cantoni e un partito si sono dichiarati a favore dell'introduzione del referendum finanziario unicamente a livello di legge. Per contro, 18 Cantoni e tre partiti auspicavano di introdurre (eventualmente) il referendum finanziario tramite una revisione della Costituzione. Anche esperti in ambito scientifico ritenevano che una modifica talmente importante del sistema dei diritti popolari avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio del Popolo e dei Cantoni. Per questa ragione non bisognerebbe escludere a priori la possibilità di una revisione costituzionale.

Proposta del Consiglio federale del 21.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
14.03.2018	CS	Trasmissione per esame alla commissione competente
24.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;04

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.478 – Iniziativa parlamentare

Definire democraticamente l'inno nazionale della Confederazione svizzera

Depositato da	 Minder Thomas
Data del deposito	27.09.2017
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Esame preliminare. Trattato dal Consiglio degli Stati

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Legge federale sull'inno nazionale della Confederazione Svizzera (Legge sull'inno nazionale, LIN) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il preambolo e gli articoli 2 capoverso 2, 67a capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il ...

decreta:

Art. 1 Inno nazionale

Cpv. 1

L'inno nazionale della Confederazione Svizzera è il "Salmo svizzero" di Camillo Valsangiacomo e Alberich Zwyssig.

Cpv. 2

La versione ufficiale nelle rispettive lingue nazionali è allegata alla presente legge.

Art. 2 Referendum ed entrata in vigore

Cpv. 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Cpv. 2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore al prossimo 1° agosto possibile.

Allegato: partitura del "Salmo svizzero"

Motivazione

Quanto finora intrapreso dalla Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) per introdurre un nuovo (ossia il suo) inno nazionale ha suscitato accesi dibattiti su chi realmente ha la competenza decisionale in questo ambito. Tutte le parti coinvolte concordano che un inno nazionale non debba essere decretato dall'alto, ma debba diffondersi spontaneamente e radicarsi nel Popolo. Eppure deve anche essere regolamentato. Già nel 1958 il Consiglio federale affermava: "Se non vogliamo che la questione dell'inno nazionale si trascini per decenni, dobbiamo designare in quanto inno nazionale un canto già radicato nel Popolo." (trad., Dip. federale dell'interno, Bericht über das Problem der Schweizerischen Nationalhymne, Berna, ottobre 1958, pag. 8).

Sorprendentemente è il Consiglio federale stesso che ha la competenza di designare l'inno nazionale. L'attuale Salmo svizzero è infatti divenuto l'inno nazionale della Confederazione in seguito alla dichiarazione ufficiale del Consiglio federale del 1° aprile 1981. Sulla sostanza non vi è niente da obiettare; ciò che sorprende è la competenza.

Nella maggior parte degli Stati l'inno nazionale viene disciplinato per legge ed è quindi competenza del Legislativo. Alcuni Stati

hanno addirittura elevato questo elemento di identità culturale a livello costituzionale, conferendo in tutti i casi l'ultima parola agli aventi diritto di voto (cfr. Peter Häberle, Nationalymnen als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates, Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte, Vol. 44, Berlino 2007, pag. 11 segg.). Sorprende che proprio la Svizzera, con la sua democrazia diretta, non rientri fra questi Stati: né il Parlamento nazionale né tantomeno il Sovrano hanno infatti voce in capitolo.

L'adozione di una legge sull'inno nazionale breve e succinta - ispirata all' "Arrêté proclamant la Nouvelle Rauracienne hymne officiel de la République et Canton du Jura" (RSJU 105.1) - consentirebbe di rimediare a questa lacuna. Niente impedirebbe poi di prendere in considerazione un nuovo inno nazionale come proposto dalla SSUP. È tuttavia chiaro che il Salmo svizzero continuerebbe a essere l'inno nazionale e che per modificarlo sarebbe necessario intervenire a livello di legge. La decisione finale e la legittimazione dell'inno spetterebbe all'Assemblea federale e - per il tramite del referendum facoltativo - ai cittadini con diritto di voto.

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
26.09.2018	CS	È dato seguito

Commissioni interessate

➤ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS \(CSEC-CS\)](#)

➤ [Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN \(CSEC-CN\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2831;04

Competenza

➤ [Parlamento \(Parl\)](#)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

17.497 – Iniziativa parlamentare

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del programma d'incentivazione della Confederazione

Depositato da	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN
Data del deposito	09.11.2017
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale decide di elaborare l'iniziativa seguente:

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è prorogata oltre il 31 gennaio 2019 per un ulteriore periodo di quattro anni. L'obiettivo consiste nell'incentivare la creazione di posti di custodia per i bambini al fine di consentire ai genitori di conciliare meglio la professione o la formazione con la famiglia.

Motivazione

Oltre 14 anni dopo l'entrata in vigore della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia il bilancio è estremamente positivo: complessivamente dal 2003 sono state approvate circa 3000 domande. La Confederazione ha così sostenuto la creazione di oltre 54 500 nuovi posti di custodia con una somma totale di 353 milioni di franchi. Questi aiuti saranno però necessari anche in futuro. Nel corso dell'ultimo esercizio (febbraio 2016 - gennaio 2017) sono state registrate 323 nuove domande. Considerato il successo del programma il Dipartimento federale dell'interno - cosciente che il credito sarà esaurito prima del gennaio 2019 - dal febbraio 2017 si è visto costretto a stabilire un ordine di priorità per garantire un'equa ripartizione tra le regioni. Visto il successo e la costante domanda nella maggior parte dei Cantoni, è indispensabile prorogare ancora una volta il programma di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Senza proroga, conciliare la professione o la formazione con la famiglia tornerà ad essere difficile come in passato.

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Rapporto e disegno della commissione (elaborazione di un disegno)

➤ [12.04.2018 - Rapporto Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN \(FF 2018 2815\)](#)

➤ [16.05.2018 - Parere del Consiglio federale \(FF 2018 2843\)](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
09.11.2017	CSEC-CN	Decisione di elaborare un progetto di atto normativo
19.01.2018	CSEC-CS	Adesione

Disegno 1

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust)

FF 2018 2839

Data	Consiglio	
12.06.2018	CN	Decisione secondo il disegno (progetto)
18.09.2018	CS	Adesione

Data	Consiglio	
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5067
Termine di referendum		17.01.2019

Disegno 2

Decreto federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
FF 2018 2841

Data	Consiglio	
12.06.2018	CN	Decisione secondo il disegno (progetto)
18.09.2018	CS	Adesione
		Sarà pubblicato nel Foglio federale non appena la relativa base legale entrerà in vigore.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

Commissioni interessate

- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)
- Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;28

Competenza

- Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.001 – Oggetto del Consiglio federale

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2017

Data del deposito	14.02.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione nel 2017 del 14 febbraio 2018

Documenti

- Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- Rapporto di gestione 2017 del Consiglio federale

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
10.09.2018	<u>CN</u>	Presa d'atto

Disegno 1

Decreto federale che approva la gestione nel 2017 del Consiglio federale

Data	Consiglio	
10.09.2018	<u>CN</u>	Decisione secondo il disegno (progetto)
27.09.2018	<u>CS</u>	Adesione
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		FF 2018 5341

Commissioni interessate

- Commissione della gestione CN (CdG-CN)
- Commissione della gestione CS (CdG-CS)

Tipo di trattazione CN

IV

Esaminato dal consigli nel corso della stessa sessione

CN / CS

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.006 – Oggetto del Consiglio federale

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2017. Rapporto

Data del deposito	02.03.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2018 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2017. Estratto: Capitolo I
FF 2018 1891

Documenti

- [Rapporto mozioni e postulati](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
05.06.2018	CN	Presa d'atto
05.06.2018	CN	Decisione in deroga al disegno (progetto)
12.06.2018	CS	Presa d'atto
12.06.2018	CS	Deroga
18.09.2018	CN	Deroga
24.09.2018	CS	Deroga

Commissioni interessate

- Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
- Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
- Commissione della gestione CN (CdG-CN)
- Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
- Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)
- Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
- Commissione della politica estera CS (CPE-CS)
- Commissione delle finanze CS (CdF-CS)
- Commissione della gestione CS (CdG-CS)
- Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)
- Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)
- Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)
- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)
- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Tipo di trattazione CN

V

Esaminato dal consigli nel corso della stessa sessione

CN / CS

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

0421

Competenza

▢ Cancelleria federale (CaF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.018 – Oggetto del Consiglio federale

Istituto svizzero di diritto comparato. Legge federale. Revisione totale

Data del deposito	31.01.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 31 gennaio 2018 relativo alla revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)

FF 2018 771

Documenti

» [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC)

FF 2018 789

Data	Consiglio	
29.05.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
19.09.2018	CN	Adesione
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5071
Termine di referendum		17.01.2019

Commissioni interessate

- » [Commissione degli affari giuridici CN \(CAG-CN\)](#)
- » [Commissione degli affari giuridici CS \(CAG-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;12

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.021 – Oggetto del Consiglio federale

Sicurezza sociale. Convenzioni con la Serbia nonché con il Montenegro

Data del deposito	14.02.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 14 febbraio 2018 concernente l'approvazione delle convenzioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia nonché tra la Svizzera e il Montenegro

[FF 2018 927](#)

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia

[FF 2018 945](#)

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro

[FF 2018 961](#)

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale che approva le convenzioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia nonché tra la Svizzera e il Montenegro

[FF 2018 923](#)

Data	Consiglio	
11.06.2018	CN	Decisione secondo il disegno (progetto)
18.09.2018	CS	Adesione
		Sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali unitamente al relativo trattato, non appena quest'ultimo entrerà in vigore per la Svizzera.
Stato delle deliberazioni		Liquidato

Commissioni interessate

- [Commissione della sicurezza sociale e della sanità \(CSS-CN\)](#)
- [Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS \(CSS-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

[IV](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
08;2836

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.022 – Oggetto del Consiglio federale

Messaggio sull'esercito 2018

Data del deposito	14.02.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dalle due Camere

Messaggio sull'esercito 2018 del 14 febbraio 2018

FF 2018 1109

Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale concernente il programma d'armamento 2018

FF 2018 1177

Data	Consiglio	
31.05.2018	<u>CS</u>	Decisione in deroga al disegno (progetto)
13.09.2018	<u>CN</u>	Deroga
26.09.2018	<u>CS</u>	Deroga
Stato delle deliberazioni		Trattato dalle due Camere

Disegno 2

Decreto federale concernente i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2018

FF 2018 1179

Data	Consiglio	
31.05.2018	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno (progetto)
13.09.2018	<u>CN</u>	Adesione
Stato delle deliberazioni		Liquidato

Disegno 3

Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2018

FF 2018 1181

Data	Consiglio	
31.05.2018	<u>CS</u>	Decisione in deroga al disegno (progetto)
13.09.2018	<u>CN</u>	Adesione
Stato delle deliberazioni		Liquidato

Disegno 4

Decreto federale concernente la messa fuori servizio di sistemi d'arma 2018

FF 2018 1183

Data	Consiglio	
31.05.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
13.09.2018	CN	Adesione
Stato delle deliberazioni		Liquidato

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)
- ↳ Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

09:24

Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.027 – Oggetto del Consiglio federale

Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento della direttiva 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi

Data del deposito	02.03.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 2 marzo 2018 sull'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2018 1555](#)

Scambio di note del 16 giugno 2017 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2018 1607](#)

Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

[FF 2018 1597](#)

Data	Consiglio	
30.05.2018	CN	Decisione in deroga al disegno (progetto)
11.09.2018	CS	Deroga
17.09.2018	CN	Deroga
19.09.2018	CS	Adesione
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5159
Termine di referendum		17.01.2019

Commissioni interessate

- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CN \(CPS-CN\)](#)
- ↳ [Commissione della politica di sicurezza CS \(CPS-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

[IIIa](#)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

09;10

Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Oggetti connessi

↳ [17.2013](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.029 – Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica

Data del deposito	02.03.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

FF 2018 1303

Documenti

- Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- Consultazione

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

FF 2018 1361

Data	Consiglio	
18.09.2018	<u>CS</u>	Decisione in deroga al disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

- Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): **Aiuto**

Ergänzende Erschliessung:

2836

Competenza

- Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.030 – Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sull'imposta preventiva

Data del deposito	28.03.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 28 marzo 2018 concernente una modifica della legge sull'imposta preventiva

FF 2018 1951

Documenti

» Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

FF 2018 1975

Data	Consiglio	
29.05.2018	CN	Decisione in deroga al disegno (progetto)
10.09.2018	CS	Deroga
20.09.2018	CN	Adesione
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5121
Termine di referendum		17.01.2019

Commissioni interessate

» Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

» Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2446

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.031 – Oggetto del Consiglio federale

Progetto fiscale 17

Data del deposito	21.03.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 21 marzo 2018 concernente la Legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17)

FF 2018 2079

Documenti

- Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni
- Concept de la CER-E pour le financement de l'AVS
- AHV-Finanzhaushalte mit Massnahmen zur Gegenfinanzierung der SV 17
- Gesamtschau Bundeshaushalt inkl. Beschlüsse WAK-S zu SV17
- Déduction pour autofinancement – explications de l'AFC
- Imposition des dividendes – explications de l'AFC
- Adaptation du principe de l'apport de capital – explications de l'AFC
- Prise de position de l'OFJ relative à l'unité de la matière
- Explications de l'administration du 6 août 2018 au sujet du principe de l'apport de capital (PAC)
- Etude de l'AFC : Estimation dynamique des conséquences du PF 17 sur les recettes fiscales
- Conséquences financières statiques de la décision du Parlement sur la RFFA, du message sur le PF 17 et du projet sur la RIE III soumis au vote

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)

FF 2018 2209

Data	Consiglio	
07.06.2018	CS	Decisione in deroga al disegno (progetto)
12.09.2018	CN	Deroga
17.09.2018	CS	Adesione
28.09.2018	CN	La proposta della Commissione di redazione è adottata
28.09.2018	CS	La proposta della Commissione di redazione è adottata
28.09.2018	CS	Adozione nella votazione finale
28.09.2018	CN	Adozione nella votazione finale
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Testo per la votazione finale		FF 2018 5105
Termine di referendum		17.01.2019

Commissioni interessate

- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2446

Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.032 – Oggetto del Consiglio federale

Bloccare l'effettivo del personale della Confederazione al livello del 2015. Rapporto del Consiglio federale concernente lo stralcio della mozione 15.3494 (CdF-CS)

Data del deposito	16.03.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Rapporto del 16 marzo 2018 sullo stralcio della mozione **15.3494** della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati
"Bloccare l'effettivo del personale della Confederazione al livello del 2015"
FF 2018 1609

Documenti

➤ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Presa d'atto

Commissioni interessate

- Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
- Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
04

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Oggetti connessi

- **15.3494**

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.039 – Oggetto del Consiglio federale

Doppia imposizione. Convenzione con lo Zambia

Data del deposito	18.04.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio del 18 aprile 2018 concernente l'approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e lo Zambia per evitare le doppie imposizioni

[FF 2018 2245](#)

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali

[FF 2018 2261](#)

Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale che approva una nuova Convenzione tra la Svizzera e lo Zambia per evitare le doppie imposizioni

[FF 2018 2259](#)

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)

↳ [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

[IIIb/IV](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;2446

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.040 – Oggetto del Consiglio federale

Doppia imposizione. Convenzione con l'Ecuador

Data del deposito	18.04.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio del 18 aprile 2018 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni

FF 2018 2285

Protocollo che modifica la Convenzione del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

FF 2018 2293

Documenti

📄 [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni

FF 2018 2291

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati	

Commissioni interessate

- 📄 [Commissione dell'economia e dei tributi CN \(CET-CN\)](#)
- 📄 [Commissione dell'economia e dei tributi CS \(CET-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;2446

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaeft**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.045 – Oggetto del Consiglio federale

Trattati internazionali conclusi nel 2017. Rapporto

Data del deposito	01.06.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Rapporto del 1 giugno 2018 sui trattati internazionali conclusi nel 2017

FF 2018 3625

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
12.09.2018	CS	Presa d'atto
17.09.2018	CN	Presa d'atto

Commissioni interessate

- Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
- Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Tipo di trattazione CN

V

Esaminato dal consigli nel corso della stessa sessione

CS / CN

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;1231

Competenza

- Dipartimento degli affari esteri (DFAE)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.046 – Oggetto del Consiglio federale

Costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Neuchâtel, Ticino e Ginevra. Garanzia

Data del deposito	01.06.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Messaggio del 1 giugno 2018 concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

FF 2018 3161

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

FF 2018 3173

Data	Consiglio	
11.09.2018	<u>CS</u>	Decisione secondo il disegno (progetto)
17.09.2018	<u>CN</u>	Adesione
Stato delle deliberazioni		Liquidato
Atto normativo		FF 2018 5335

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Tipo di trattazione CN

V

Esaminato dai consigli nel corso della stessa sessione

CS / CN

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04

Competenza

- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.053 – Oggetto del Consiglio federale

Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera. Contributi della Confederazione

Data del deposito	23.05.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio del 23 maggio 2018 concernente i contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera

FF 2018 3389

Documenti

- [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)
- [Dossier](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi della candidatura per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera

FF 2018 3459

Data	Consiglio	
26.09.2018	CS	Non entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 2

Decreto federale concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera

FF 2018 3461

Data	Consiglio	
26.09.2018	CS	Non entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 3

Decreto federale concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Cantoni per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera

FF 2018 3465

Data	Consiglio	
26.09.2018	CS	Non entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 4

Decreto federale concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione a impianti sportivi di importanza nazionale per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera

FF 2018 3467

Data	Consiglio	
26.09.2018	CS	Non entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 5

Decreto federale concernente un credito quadro per il contributo della Confederazione ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera

FF 2018 3469

Data	Consiglio	
26.09.2018	CS	Non entrata in materia
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
- ↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;28

Competenza

- ↳ Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.054 – Oggetto del Consiglio federale

Messaggio 2018 sugli immobili del DFF

Data del deposito	16.05.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio del 16 maggio 2018 concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2018 (Messaggio 2018 sugli immobili del DFF)

[FF 2018 2797](#)

Documenti

↳ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2018

[FF 2018 2813](#)

Data	Consiglio	
10.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

- ↳ [Commissione delle finanze CN \(CdF-CN\)](#)
- ↳ [Commissione delle finanze CS \(CdF-CS\)](#)

Tipo di trattazione CN

[IIIb/IV](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;2846

Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.055 – Oggetto del Consiglio federale

Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner

Data del deposito	09.05.2018
-------------------	------------

Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati
---------------------------	------------------------------------

Messaggio del 9 maggio 2018 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/20019 e con altri Stati partner dal 2019/2020)

FF 2018 2707

Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Decreto federale che approva l'Accordo con Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

FF 2018 2773

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 2

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore

FF 2018 2775

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 3

Decreto federale che approva l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Hong Kong

FF 2018 2777

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 4

Decreto federale introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Hong Kong

FF 2018 2779

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Disegno 5

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Anguilla

FF 2018 2781

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 6

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Bahamas

FF 2018 2783

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 7

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Bahrein

FF 2018 2785

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 8

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Qatar

FF 2018 2787

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 9

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Kuwait

FF 2018 2789

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 10

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Nauru

FF 2018 2791

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 11

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con i Paesi Bassi per quanto attiene ai loro Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba

FF 2018 2793

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni

Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 12

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Panama

FF 2018 2795

Data	Consiglio	
17.09.2018	CS	Decisione secondo il disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;2446

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.056 – Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche. Modifica

Data del deposito	23.05.2018
Stato delle deliberazioni	Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio del 23 maggio 2018 concernente la modifica della legge sulle forze idriche

FF 2018 2877

Documenti

↳ Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni

Cronologia / verbali

Disegno 1

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

FF 2018 2899

Data	Consiglio	
20.09.2018	CS	Decisione in deroga al disegno (progetto)
Stato delle deliberazioni		Trattato dal Consiglio degli Stati

Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
- ↳ Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Tipo di trattazione CN

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;15;2446;66

Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Oggetti connessi

▾ 14.3668

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.1023 – Interrogazione

Trattamento anticostituzionale nei confronti del Consiglio degli Stati

Depositato da



Caroni Andrea

Data del deposito

30.05.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

L'articolo 148 capoverso 2 della Costituzione federale recita: "L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze."

Con il Regolamento protocollare, approvato il 29 settembre 2017 (FF 2017), il Consiglio federale viola questo fondamentale principio della parità di trattamento delle due Camere e dei loro membri. In occasione di manifestazioni ufficiali (cfr. n. XVII.5 Regolamento protocollare) viene data la precedenza ai consiglieri nazionali (rango 9) rispetto ai consiglieri agli Stati (rango 10). La Costituzione sancisce la parità delle due Camere.

La precedenza del presidente del Consiglio nazionale (rango 2) rispetto al presidente del Consiglio degli Stati (rango 3) è giustificata invece dal fatto che il primo presiede anche l'Assemblea federale plenaria (art. 157 cpv. 1 Cost.).

Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come giustifica questa violazione della parità di trattamento delle Camere federali?
2. È disposto a modificare il Regolamento protocollare in questo punto?

Risposta del Consiglio federale del 15.08.2018

A differenza di quanto lascia supporre il testo dell'interrogazione, la precedenza dei consiglieri nazionali rispetto ai consiglieri agli Stati non è stata decisa nel quadro dell'ultima revisione del Regolamento protocollare della Confederazione. Il primo Regolamento protocollare in cui figurava un ordine di precedenza, infatti, è stato approvato nel 1948 dal Consiglio federale dell'epoca. Già a quei tempi i consiglieri nazionali godevano di precedenza rispetto ai consiglieri agli Stati. Da allora il Regolamento è stato sottoposto a cinque emendamenti, l'ultimo dei quali il 29 settembre 2017. In questa occasione, l'ordine di precedenza dei consiglieri nazionali non è stato messo in discussione nemmeno dalla Delegazione amministrativa opportunamente consultata.

1. È probabile che il motivo di tale diverso trattamento sia da ricondurre alla precedenza del presidente del Consiglio nazionale, che presiede l'Assemblea federale, rispetto al presidente del Consiglio degli Stati. Questo ordine di precedenza vale tradizionalmente anche a livello dei presidenti delle Commissioni e dei membri delle due Camere.

2. L'ultima revisione del Regolamento, avvenuta nel 2017, è stata preceduta da un dibattito durato tre anni tra il Governo e il Parlamento, a seguito del quale è stato modificato l'ordine di precedenza al fine di rivalutare l'importanza dei presidenti e dei consiglieri delle due Camere. Di conseguenza, i consiglieri nazionali sono saliti alla posizione 9 (in precedenza erano alla 14) e i consiglieri agli Stati alla 10 (in precedenza alla 15). A seguito di tale adeguamento, entrambi precedono ora i segretari di Stato (posizione 11, in precedenza 13). La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale ha dato il proprio consenso alla proposta relativa al nuovo ordine di precedenza protocollare. La problematica evidenziata nella presente interrogazione non è mai stata sollevata in Parlamento.

Ciononostante il Consiglio federale è disposto a valutare una modifica del Regolamento protocollare della Confederazione in questo senso in occasione della prossima revisione.

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
0421

Competenza

↳ [Dipartimento degli affari esteri \(DFAE\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.2014 – Petizione

Diritto d'asilo agli Eritrei!

Depositato da	Cittadini per una politica d'asilo dignitosa in Svizzera
Data del deposito	18.05.2018
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Non è dato seguito
28.09.2018	CN	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- ↳ Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- ↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Esaminato dai consigli nel corso della stessa sessione

CS / CN

Competenza

- ↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.303 – Iniziativa cantonale

Esclusione dell'olio di palma e dei suoi derivati dai negoziati di libero scambio tra la Svizzera e la Malesia e tra la Svizzera e l'Indonesia

Depositato da	Ginevra
Data del deposito	27.02.2018
Stato delle deliberazioni	Esame preliminare. Trattato dal Consiglio degli Stati

Testo depositato

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,

visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;

visto l'articolo 115 della legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale;

visto l'articolo 156 della legge del 13 settembre 1985 relativa al regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra;

visti i negoziati in corso nel quadro di un accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Malesia e tra la Svizzera e l'Indonesia, considerando:

- che una delle parti di questo accordo concerne l'importazione semplificata dell'olio di palma in Svizzera;
- che l'Indonesia e la Malesia, rispettivamente primo e secondo Paese produttore di olio di palma a livello mondiale, forniscono l'85 per cento dell'olio di palma consumato mondialmente;
- che l'olio di palma è principalmente composto da acidi grassi saturi, i quali favoriscono l'insorgenza di malattie cardiovascolari;
- che le piantagioni di palme da olio comportano il disboscamento massiccio di foreste vergini tropicali insostituibili;
- che questo tipo di coltivazione danneggia l'ambiente e la biodiversità ma anche le popolazioni indigene;
- che un accesso facilitato dell'olio di palma al mercato svizzero avrà conseguenze disastrose sulla produzione indigena dell'olio di colza e di girasole e sulle aziende di trasformazione svizzere,

invita l'Assemblea federale

a escludere l'olio di palma e i suoi derivati dai negoziati di libero scambio con l'Indonesia e la Malesia e a mantenere le misure di protezione alle frontiere per gli oli e i grassi vegetali.

Motivazione

Nel 2012 le autorità federali hanno avviato una serie di negoziati con la Malesia allo scopo di concludere un accordo di libero scambio con questo Paese. In questo contesto la Malesia - fornitrice di circa il 50 per cento dell'olio di palma importato in Svizzera - ha chiesto che questo suo prodotto fosse esentato dai tributi doganali (dazi). Una tale soluzione farebbe dimezzare il prezzo dell'olio di palma sul mercato svizzero, con conseguente rapido aumento dei volumi importati, e spingerebbe i produttori a estendere ulteriormente le piantagioni in Indonesia e Malesia. In uno studio dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 2015 l'olio di palma era stato comparato ad altre 15 materie prime trasformate in Svizzera. Ebbene, esso aveva ottenuto i punteggi peggiori sia per quanto concerneva gli aspetti ambientali, sia per quanto concerneva gli aspetti sociali per i quali veniva valutato il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dei diritti di utilizzazione del suolo. L'estensione delle colture di olio di palma sarebbe dunque catastrofica, sia in relazione alla protezione dell'ambiente, sia per il rispetto dei diritti dell'uomo e per la tutela della salute. Sulla base di queste motivazioni, il 19 maggio 2016 è stata depositata presso la SECO, competente in materia, un'iniziativa con 20 000 firme che chiede al Consiglio federale di escludere l'olio di palma dall'accordo di libero scambio previsto. Oggi la Svizzera importa tra 30 000 e 40 000 tonnellate di olio di palma di cui l'80-90 per cento destinate all'industria alimentare che utilizza questo prodotto nelle sue preparazioni (p. es. in biscotti, impasti, zuppe o piatti confezionati). 5000 tonnellate sono poi impiegate nella fabbricazione di alimenti per animali.

Il 24 settembre 2017 il Popolo svizzero ha deciso, con una maggioranza di quasi l'80 per cento dei votanti, di introdurre nella Costituzione federale la nozione di sicurezza alimentare. Il nuovo articolo 104a lettera d della Costituzione stabilisce che "al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari la Confederazione crea presupposti per ... relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare".

Nel suo rapporto del 3 novembre 2016, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, che ha elaborato il controprogetto all'iniziativa dell'Unione svizzera dei contadini posto in votazione, precisa cosa intende per contributo allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e della filiera agroalimentare: "Ai sensi della lettera d, il commercio transfrontaliero deve contribuire allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare in Svizzera e all'estero. In termini di impatto sul Paese ciò significa che le importazioni ed esportazioni di derrate alimentari e di mezzi di produzione devono rafforzare l'agricoltura e il settore agroalimentare nazionali ... Ciò non significa, tuttavia, che le importazioni di derrate alimentari e di mezzi di produzione debbano avvenire a danno dei Paesi esteri, ovvero del loro ambiente, delle loro basi produttive o delle fasce di popolazione più povere. Per questa ragione, la Svizzera si impegna sul piano internazionale affinché si tenga maggiormente conto dei criteri di sostenibilità nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali."

L'olio di palma non può essere considerato un prodotto elaborato in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, sociale o ambientale; la sua importazione non rispetta quindi il disposto del nuovo articolo costituzionale e di conseguenza nemmeno la volontà del Popolo svizzero.

Aspetti sociali

Le condizioni di lavoro nelle piantagioni di palme da olio sono connesse a numerose infrazioni alle legislazioni nazionali e internazionali sul lavoro: sfruttamento minorile, semi-schiavitù degli operai, confisca dei documenti d'identità ai braccianti stranieri. E questo nonostante l'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani e le Convenzioni dell'OIL. In molti casi, le terre per le piantagioni di palme da olio sono state espropriate alle popolazioni locali, privandole così della loro base vitale per la produzione alimentare.

Aspetti ambientali

I territori riservati alle piantagioni di palme da olio sono spesso il risultato del disboscamento di migliaia di ettari di foresta pluviale tropicale vergine. Per l'Indonesia e la Malesia questo disastro ambientale riguarda 150 000 chilometri quadrati di foreste tropicali irrimediabilmente distrutti per soddisfare la domanda di olio di palma.

Aspetti di salute pubblica

L'olio di palma contiene troppi acidi grassi saturi i quali favoriscono l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Quest'olio si trova già in moltissimi piatti precotti, impasti per torte, dolci e cosmetici di ogni tipo. I consumatori sono quindi esposti, spesso loro malgrado, a un consumo eccessivo di olio di palma nocivo per la loro salute. A questo proposito va sottolineato che gli oli da semi oleosi prodotti in Svizzera (p.es. l'olio di colza) sono ricchi di acidi grassi insaturi.

Impatto sull'agricoltura svizzera

Un aumento delle importazioni di olio di palma avrebbe un impatto negativo anche sull'agricoltura in Svizzera e sui settori a monte e a valle di questa produzione. In effetti la legislazione agricola svizzera impone ai produttori il rispetto di requisiti molto severi, in particolare in materia di protezione ambientale, assolutamente non paragonabili alle condizioni in Malesia o in Indonesia. Il rispetto di questi requisiti ha naturalmente un costo che si ripercuote sul prezzo finale degli oli svizzeri. Pertanto, un accordo di libero scambio che porterebbe alla sostituzione degli oli locali con l'olio di palma a causa della sua importazione massiccia grazie a prezzi stracciati, sarebbe completamente insensato.

Solo nell'agricoltura, il valore della produzione delle oleaginose si ridurrebbe da 71 a 28 milioni di franchi all'anno, con conseguenti danni anche per gli oleifici e i centri di raccolta.

- Produzione di olio di colza in Svizzera: 80 000 tonnellate su 23 000 ettari

- Produzione di olio di girasole: 10 000 tonnellate su 4000 ettari

- Produzione di olio di colza e di olio di girasole nel Cantone di Ginevra: 3600 tonnellate su 1200 ettari

Per concludere, e da un punto di vista tecnico, la Confederazione incoraggia la coltura di colza HOLL (High Oleic Low Linolenic) che produce un olio con un alto tenore di acido oleico e più povero in acido linoleico. Con la colza HOLL si produce un olio che vanta una qualità nutrizionale ottimale ma soprattutto resistente al calore (ad es. delle frittiture) e quindi che da questo punto di vista si avvicina all'olio di palma.

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	Non è dato seguito

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
- ↳ Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;55;52;2841

Competenza

- ↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.307 – Iniziativa cantonale

Potenziare il corpo delle guardie di confine

Depositato da	Vallese
Data del deposito	26.03.2018
Stato delle deliberazioni	Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Il Cantone del Vallese presenta un'iniziativa cantonale che chiede con urgenza alle autorità federali di dotare il Corpo delle guardie di confine di personale sufficiente, in tutti i posti, affinché sia in grado di svolgere le proprie mansioni conformemente alla situazione specifica e ai bisogni della popolazione in materia di sicurezza.

Il Corpo delle guardie di confine non deve essere oggetto di una riduzione di personale, bensì di un aumento dell'effettivo, da dotare di un equipaggiamento e di un'infrastruttura moderni affinché il Cgcf possa rispondere in modo soddisfacente alle crescenti sfide, attuali e future, cui è confrontato nel settore dei compiti doganali e di sicurezza, come pure della migrazione illegale.

Motivazione

Il Cantone del Vallese confina sia con l'Italia sia con la Francia. Di conseguenza la protezione dei confini nazionali assume per il nostro Cantone un'importanza particolare. Da notare che iniziative cantonali dello stesso tenore sono state approvate dai Parlamenti cantonali, con il sostegno dei rispettivi Governi, nei Cantoni di frontiera di San Gallo (con 66 voti contro 11) e dei Grigioni (con 104 voti contro 0) e successivamente presentate a Berna. Anche il Cantone del Ticino si sta muovendo in questa direzione. Il Cantone alpino dei Grigioni in particolare, dalle caratteristiche topografiche analoghe, presenta praticamente gli stessi bisogni del Vallese per quanto concerne la protezione delle frontiere.

Oltre al Corpo cantonale di polizia, il Corpo delle guardie di confine della Confederazione (Cgcf) svolge un ruolo chiave nella lotta al turismo del crimine e alla migrazione illegale, dunque anche nella salvaguardia della sicurezza in Svizzera. L'aumento massiccio dell'immigrazione illegale cui si assiste negli ultimi anni fa sì che il carico di lavoro dei collaboratori del Corpo delle guardie di confine abbia raggiunto il limite di sopportazione nella maggior parte delle regioni della Svizzera.

Nei prossimi anni le finanze della Confederazione raggiungeranno un deficit strutturale elevato. Il Programma di stabilizzazione 2017-2019 prevede risparmi nell'ordine di 60 milioni di franchi all'anno: una misura che comporterà verosimilmente la soppressione di circa 500-700 posti di lavoro sull'arco dei prossimi due anni. Per quanto riguarda il personale della Confederazione, le misure di risparmio saranno applicate in modo lineare dai dipartimenti. È molto probabile che una parte dei risparmi verrà realizzata nel settore della sicurezza interna. Anche il Cgcf sarà dunque interessato dalla riduzione di personale; e questo in un periodo in cui i flussi migratori in provenienza da Sud aumentano, la situazione nel Vicino Oriente è fragile, gli attacchi terroristici sono all'ordine del giorno, la criminalità transfrontaliera non accenna a diminuire e il bisogno di sicurezza della popolazione aumenta.

Per i motivi esposti sopra non è opportuno ridurre ulteriormente il personale del Cgcf. Occorre piuttosto creare nuovi posti di lavoro in modo da poter svolgere gli attuali compiti fondamentali del Corpo in considerazione dei rischi crescenti e di una situazione in costante evoluzione. Rinunciare a un nuovo potenziamento del servizio rappresenterebbe dunque una negligenza dal profilo della protezione dei confini e della nostra sicurezza nazionale e potrebbe condurre ben presto a situazioni critiche. Risparmiare in seno al Cgcf potrebbe comportare un rapido aumento dei costi correlati nel settore della migrazione. Il Cantone del Vallese chiede che nell'attribuzione delle risorse si tenga debitamente conto anche delle caratteristiche geografiche.

Documenti

➤ [Sintesi messaggio/rapporto e deliberazioni](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	È dato seguito
08.10.2018	CPS-CN	È dato seguito

Disegno 1

Stato delle deliberazioni

Non ancora trattato dalla Camera

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
- ↳ Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

09;04;24;2811

Competenza

- ↳ Parlamento (Parl)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3238 – Mozione

Centro di competenze per il federalismo. Garantire a lungo termine prestazioni di alta qualità per la Svizzera e altri Stati

Depositato da	 Vonlanthen Beat
Data del deposito	15.03.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure per garantire a lungo termine prestazioni di alta qualità nell'ambito del federalismo analogamente ad altri settori di interesse nazionale. A tal fine andrà previsto un finanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni per l'Istituto di federalismo.

Motivazione

In materia di federalismo la Svizzera dispone di conoscenze richieste a livello mondiale che forniscono un contributo importante alla sua posizione e alla sua buona reputazione internazionale. Numerosi Stati si rivolgono al nostro Paese per approfittare di queste conoscenze, ad esempio sotto forma di perizie nonché di sostegno nell'ambito della formazione e della ricerca. Soprattutto in situazioni di crisi sono richieste le esperienze uniche maturate sul piano storico dalla Svizzera con una struttura statale decentralizzata che garantisce i diritti delle minoranze ed equilibra le contrapposizioni interne. Queste competenze costituiscono per la Svizzera uno strumento importante per rafforzare sul piano internazionale la composizione dei conflitti e la stabilità a lungo termine, in sintonia con gli obiettivi della politica estera svizzera come pure con l'Agenda 2030 dell'ONU. Gli obiettivi di sostenibilità, che ne costituiscono il fulcro, rinviano espressamente alla grande importanza di istituzioni efficienti a tutti i livelli e di processi decisionali inclusivi. Grazie alle sue competenze, la Svizzera può fornire in questo settore un contributo fondamentale all'attuazione dell'Agenda ONU. Oltre alla Confederazione, anche i Cantoni hanno interesse a che la Svizzera disponga di un centro di competenze per il federalismo efficiente e dotato di risorse sufficienti.

L'Istituto di federalismo, creato una cinquantina di anni fa su iniziativa dei Cantoni, è l'interlocutore principale per prestazioni di questo tipo. Le sue attività, che comprendono conferenze, corsi di perfezionamento, accertamenti e perizie (anche in questioni costituzionali) nonché l'assistenza a delegazioni e ricercatori ospiti, e sono eseguite in collaborazione con organizzazioni partner in tutta la Svizzera, riscuotono da anni grande soddisfazione da parte dei servizi federali e delle istituzioni richiedenti. Queste attività di politica estera devono essere integrate nel contesto di politica interna. Oltre alla prospettiva estera, sin dalla sua creazione l'Istituto di federalismo fornisce varie prestazioni sul piano interno che comprendono il monitoraggio e la documentazione di fonti giuridiche rilevanti per il federalismo, rapporti ufficiali, giurisprudenza, perizie, studi e bibliografie nonché accertamenti giuridici. Inoltre, una rete interdisciplinare promuove lo scambio costruttivo in materia di federalismo.

La collaborazione tra la Confederazione e l'Istituto di federalismo è stata finora eccellente. È vero che la Confederazione si avvale della possibilità di mettere pubblicamente a concorso progetti di studio concreti, che possono essere commissionati anche ad altre istituzioni, come avvenuto l'anno scorso nel caso dell'università del Sussex in Gran Bretagna. In questo contesto è tuttavia emerso che i partner nazionali ed esteri continuano a rivolgersi all'Istituto di federalismo, quale interlocutore di lunga data, per consulenze e altre prestazioni.

Nel 2017 la Confederazione e l'Istituto di federalismo hanno negoziato un memorandum d'intesa in cui sono fissati i principi della collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri. È vero che questa intesa traccia un quadro generale della collaborazione, tuttavia presenta lo svantaggio che le risorse personali e l'infrastruttura necessarie non sono considerate in misura sufficiente. Per garantire a lungo termine prestazioni affidabili e di alta qualità, è pertanto indispensabile prevedere un finanziamento di base e quindi tenere conto dei compiti di rilevanza nazionale e internazionale che l'Istituto di federalismo svolge da anni. A titolo di esempio si può rinviare al Centro svizzero di competenza per i diritti umani, che, con un finanziamento di base annuale, fornisce prestazioni, concordate con la Confederazione, tese a rafforzare gli attori della politica in materia di diritti umani.

Parere del Consiglio federale del 16.05.2018

Il Consiglio federale è consapevole che l'Istituto di federalismo, con le sue prestazioni, svolge un ruolo importante sul piano sia interno che internazionale e fornisce un contributo rilevante allo sviluppo del federalismo. Esaminerà l'opportunità di adottare misure su scala federale. È inoltre disposto a discutere in particolare con i Cantoni in merito a un eventuale finanziamento annuo di base. A questo stadio sarebbe tuttavia prematuro che il Consiglio federale si impegni ad adottare misure nel senso della mozione.

Proposta del Consiglio federale del 16.05.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)
- ↳ Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (13)

Bischofberger Ivo Comte Raphaël Cramer Robert Eder Joachim Ettlin Erich Graber Konrad Häberli-Koller Brigitte Hêche Claude Heggin Peter Levrat Christian Luginbühl Werner Seydoux-Christe Anne Stöckli Hans

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;08;36

Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3371 – Mozione

Disciplinare l'utilizzazione dei droni per garantire ordine e sicurezza

Depositato da



Candinas Martin

Data del deposito

16.03.2018

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni

Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie per disciplinare l'utilizzazione dei droni e garantire così la sicurezza della navigazione aerea in questo settore, nonché di definire le condizioni per una sorveglianza efficace e un'utilizzazione oculata degli apparecchi. In questo contesto è importante mantenere la chiara distinzione e prevedere regole diverse per gli aeromodelli classici e i droni. Alle autorità preposte alla sorveglianza occorre attribuire mezzi finanziari sufficienti per assolvere tale compito.

Motivazione

Il numero di droni in Svizzera aumenta costantemente. Se non se ne disciplina l'utilizzazione, aumenta il rischio di collisione con altri aeromobili, in particolare con gli elicotteri. Ma la situazione è rischiosa anche per le persone e i beni al suolo oppure per le infrastrutture critiche. Nel contempo l'utilizzazione controllata dei droni, in particolare nell'ambito dell'agricoltura, della sanità e delle operazioni di salvataggio, può rivelarsi preziosa. A tale riguardo, in Svizzera la ricerca e l'industria hanno conquistato una posizione di punta a livello internazionale. Se l'utilizzazione dei droni non potrà essere regolamentata in modo mirato, si rischia di compromettere questo vantaggio nonché la sicurezza della navigazione aerea. In questo contesto è inquietante il fatto che nell'ottobre 2017 l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), autorità di sorveglianza competente in materia, abbia dovuto comunicare alle cerchie interessate che con le risorse a disposizione non era in grado di trattare la valanga di domande e richieste presentate in materia di droni.

Le imprese svizzere di punta hanno dimostrato che attualmente vi sono i mezzi tecnici per identificare e controllare i droni, consentendo un'utilizzazione sicura degli apparecchi nello spazio aereo. Con l'applicazione "U-Space" (gestione elettronica di droni nello spazio aereo) è inoltre possibile tenere lontani gli apparecchi dalle aree abitate, dalle riserve naturali e dalle infrastrutture importanti.

Attualmente mancano tuttavia le basi legali per imporre ai proprietari di droni obblighi in materia di formazione, registrazione, identificazione o installazione di dispositivi atti a garantire la sicurezza tecnica. Inoltre al momento l'autorità di sorveglianza, sovraccarica di lavoro, non sembra essere in grado di affrontare queste nuove sfide o di introdurre sistemi di controllo tecnici efficaci. Il Consiglio federale deve porre al più presto rimedio a questa situazione, evitando tuttavia di procedere come l'AESA, la quale ha equiparato i droni agli aeromodelli. È importante, a riguardo, mantenere l'attuale spirito liberale della normativa svizzera.

Parere del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale è consapevole del problema legato all'utilizzo sempre maggiore di droni e del ruolo di punta della Svizzera a livello internazionale a favore di un utilizzo sicuro e intelligente di tali apparecchi volanti, nell'interesse sia dell'economia che della popolazione.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) sostiene Skyguide, la società svizzera addetta alla sicurezza aerea, nello sviluppo e nell'introduzione di un U-Space in Svizzera. Si tratta di un'impresa pionieristica a livello europeo che permetterà di fornire prime prestazioni già nel 2018. Il progetto prevede di registrare e controllare in modo sicuro i droni in volo, limitando così il rischio di collisione tra apparecchi volanti e aeromobili con occupanti. Il progetto permetterà inoltre di identificare in ogni momento il responsabile del volo nonché la rotta del drone. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sarà responsabile dell'attribuzione delle necessarie frequenze e vigilerà sulla relativa utilizzazione.

Il Consiglio federale si impegna affinché, nel limite delle possibilità tecniche e quando opportuno, venga introdotto al più presto l'obbligo di registrazione nonché l'U-Space per i voli con droni. Sostiene inoltre gli sforzi per armonizzare la regolamentazione a

livello internazionale, introdurre requisiti in materia di formazione nonché una standardizzazione tecnica e sviluppare una valutazione del rischio tecnico attendibile, un progetto che negli ultimi anni l'UFAC ha portato avanti anche a livello internazionale. Infine riconosce che un'adeguata applicazione della legge presuppone una vigilanza e un controllo efficaci.

Se non si ridefiniscono le priorità all'interno dell'UFAC, con le attuali risorse non sarà possibile assumere compiti al di là dei tradizionali compiti di vigilanza prescritti a livello internazionale nel settore dell'aviazione. Il Consiglio federale esaminerà pertanto se e in quale misura potranno essere messe a disposizione di UFAC e UFCOM ulteriori risorse per assolvere i nuovi compiti legati alla digitalizzazione dell'aviazione oppure se dovranno essere ridefinite le priorità.

Il Collegio vigilerà infine affinché le future regolamentazioni non impongano limitazioni ingiustificate al tradizionale aeromodellismo sicuro. Per quanto compatibile con le regolamentazioni internazionali, è disposto a mantenere lo spirito liberale dell'attuale comprovata normativa svizzera.

Proposta del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
15.06.2018	CN	Adozione
12.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

➤ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Amherd Viola Hurter Thomas Jauslin Matthias Samuel Romano Marco

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

48;52;2841;55

Competenza

➤ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3378 – Mozione

Rapporti stilati da organizzazioni internazionali sulla Svizzera. Coinvolgimento del Parlamento nella procedura di consultazione

Depositato da	Commissione della politica estera CN
Data del deposito	19.03.2018
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

In virtù dell'articolo 152 LParl, il Consiglio federale è incaricato di coinvolgere il Parlamento in modo appropriato nelle procedure di consultazione interne relative ai rapporti stilati da organizzazioni internazionali sulla Svizzera.

Motivazione

I rapporti sulla Svizzera stilati ad esempio dall'OCSE, dal commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, dal GAFI e da altre organizzazioni contengono sempre anche critiche. Il Consiglio federale può prendere posizione in merito in una procedura di consultazione. Ai sensi dell'articolo 152 LParl concernente l'informazione e la consultazione nell'ambito della politica estera, il Consiglio federale è incaricato di coinvolgere anche il Parlamento in tale procedura di consultazione, ad esempio nella forma di un corapporto interno delle commissioni competenti. In questo modo si evita che il Parlamento sia messo di fronte al fatto compiuto quando prende atto del rapporto definitivo.

Parere del Consiglio federale del 09.05.2018

La preparazione dei rapporti sui Paesi in seno agli organismi e alle organizzazioni internazionali segue procedure e regole diverse, in particolare per quanto concerne la partecipazione del Paese interessato, le scadenze, la forma e l'adozione delle raccomandazioni. Le raccomandazioni formulate in questi rapporti riguardano di solito l'attuazione a livello nazionale degli strumenti che sono stati adottati nelle sedi multilaterali e che - nel caso di un accordo internazionale - hanno già ottenuto l'approvazione del Parlamento. Le raccomandazioni possono essere vincolanti dal punto di vista politico, ma non giuridico. Per ragioni inerenti agli interessi di politica estera, economici o di altro tipo della Svizzera, le raccomandazioni possono indurre il Consiglio federale a presentare al Parlamento progetti di legge per migliorare l'attuazione nazionale di tali strumenti e/o soddisfare gli standard internazionali. La decisione in merito a eventuali modifiche di legge sulla base di tali raccomandazioni spetta al Parlamento. Se del caso, il Consiglio federale può richiamare l'attenzione del Parlamento sulle conseguenze prevedibili dell'inosservanza delle raccomandazioni.

Il Consiglio federale ha già tenuto conto in diverse occasioni della richiesta del Parlamento di un maggiore coinvolgimento nell'attuazione pratica dell'articolo 152 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10). Ad esempio le commissioni della politica estera (CPE) delle Camere federali vengono informate a cadenza trimestrale, tramite una lista, sulle attività in corso e previste della politica estera (art. 152 cpv. 2 LParl). In queste occasioni i membri delle CPE possono richiedere ulteriori informazioni o consultazioni in merito a un rapporto del Consiglio federale (art. 152 cpv. 5 LParl). Inoltre l'articolo 5b dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) precisa l'attuazione concreta degli obblighi di consultazione del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl. Una consultazione ha luogo sulla base di un progetto di mandato del Consiglio federale in caso di progetti essenziali, nella fattispecie:

- a. quando, in seguito all'attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali, è necessaria l'emanazione o una modifica sostanziale di una legge federale; o
- b. quando la rinuncia all'attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri gravi svantaggi per la Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene che le procedure di informazione e consultazione esistenti siano sufficienti per garantire una collaborazione efficace tra Parlamento, Consiglio federale e Amministrazione federale.

Proposta del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
05.06.2018	CN	Adozione
12.09.2018	CS	Reiezione

Commissioni interessate

- Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
- Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

0421;08

Competenza

- Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3397 – Interpellanza

Disciplinare l'uso privato di droni

Depositato da	 Jositsch Daniel
Data del deposito	28.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti conformemente all'articolo 125 LParl:

1. Quante condanne sono state pronunciate in Svizzera negli ultimi anni per violazioni dell'articolo 179quater CP commesse con droni?
2. Quante condanne sono state pronunciate in Svizzera negli ultimi anni per lesioni della personalità secondo l'articolo 28 CC tramite l'impiego abusivo di droni?
3. Se non sono state pronunciate condanne conformemente alle domande 1 e 2 o ne sono state pronunciate poche: per quale motivo?
4. Quali possibilità di intervento vede il Consiglio federale per far fronte all'impiego abusivo di droni da parte di privati? Sarebbe ad esempio ipotizzabile introdurre un obbligo di autorizzazione per l'uso privato di droni o l'obbligo di registrare il volo di droni?

Motivazione

L'impiego privato di droni comporta il rischio di violazioni della sfera della personalità. Tali violazioni possono essere combattute e perseguite sia sul piano penale che su quello civile. Nella prassi ciò è tuttavia difficile, in quanto i droni sono liberamente disponibili e nella situazione concreta può essere difficile risalire al proprietario. È pertanto lecito chiedersi come è possibile far fronte alla situazione alla luce del crescente impiego di droni da parte di privati.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1.-3. Il Consiglio federale non dispone di dati sul numero di decisioni penali o civili per impiego abusivo di droni. Per le violazioni dell'articolo 179quater del Codice penale, la statistica delle condanne penali, stilata dall'Ufficio federale di statistica (UST), non è suddivisa per mezzo utilizzato (nella fattispecie i droni), così come non lo è la statistica criminale di polizia. Il Consiglio federale non è in possesso di una statistica a livello svizzero che suddivida l'insieme delle decisioni civili emanate da tutti i tribunali cantonali secondo le norme determinanti per i motivi di decisione (nella fattispecie l'art. 28 CC) e secondo precisi elementi costitutivi dell'illecito (nella fattispecie l'impiego illecito di droni). Per questi motivi non è possibile rilasciare alcuna dichiarazione riguardo il numero di decisioni civili e penali per impiego abusivo di droni.

4. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di rendere possibile l'identificazione a distanza dei droni, per assicurare l'applicazione delle disposizioni di legge (cfr. le risposte agli interventi Guhl [18.3245](#), Candinas [18.3371](#), Eichenberger [17.4064](#), Tornare [17.3733](#) e [16.3837](#)). Per questa ragione l'UFAC, nell'ottica di un'armonizzazione a livello internazionale, ha sostenuto lo sviluppo dell'"Urban-Space" (U-Space). Si tratta di un sistema che consente di introdurre una gestione automatica del traffico specifica per i droni, che permette di identificarli, sorvegliarli nello spazio aereo, coordinarli con gli altri utenti dello spazio aereo e di proteggere determinate zone particolarmente sensibili. Nell'anno in corso Skyguide, la società svizzera di addeba alla sicurezza aerea, in collaborazione con note imprese internazionali e il sostegno dell'UFAC, introdurrà in Svizzera un U-Space per determinate categorie di droni. U-Space conterrà tutti gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di legge.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
------	-----------

Data	Consiglio	
12.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1211;48

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3403 – Interpellanza

Orario FFS 2019. Continua la discriminazione sistematica della Svizzera centrale?

Depositato da	 Graber Konrad
Data del deposito	29.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

L'orario ufficiale 2019 previsto dalle FFS ha provocato forte malcontento nella Svizzera centrale. Apparentemente il collegamento diretto delle xx.10 verso l'aeroporto di Zurigo sarà soppresso e sostituito con uno di 6 minuti più lungo alle xx.35 (si tratta del 10 per cento in più!) e i treni da Lucerna non fermeranno più a Zurigo Oerlikon. Per Lucerna, piazza economica e turistica, questa situazione sfavorevole per la Svizzera centrale è insostenibile. Pongo pertanto le seguenti domande:

1. I governi cantionali della Svizzera centrale sono stati previamente informati di questo netto peggioramento della situazione e qual è stata la loro reazione? Perché le FFS non hanno informato il pubblico di questa penalizzazione?
2. Cosa fa il Consiglio federale affinché le FFS pongano fine a questa discriminazione sistematica (cfr. offerta già peggiorata sulla linea Basilea-Lucerna-Lugano, interpellanza [17.3861](#), Discriminazione sistematica della Svizzera centrale?)? È consapevole che questo peggioramento si ripercuote anche sui collegamenti dell'entroterra lucernese (BLS) e nei Cantoni di Nidvaldo e Obvaldo?
3. Cosa prevede la concessione per il traffico a lunga distanza a breve e medio termine quanto ad offerta nella Svizzera centrale? I miglioramenti previsti, in particolare per i collegamenti verso il Ticino, sono definitivi o saranno integrati successivamente?
4. In quanto all'offerta Basilea-Lucerna-Lugano (senza cambio a Bellinzona e Arth-Goldau), quando sarà stabilmente ripristinato il livello precedente l'apertura della galleria di base del San Gottardo, collegamenti mattutini delle 07.18 da Lucerna inclusi? Il treno diretto previsto alle 08.18 è definitivo?
5. Perché le FFS sopprimono i collegamenti diretti (a loro dire solo per due anni) Lucerna-Zurigo aeroporto e l'importante fermata a Zurigo Oerlikon? È vero che si tratterà di una situazione temporanea? Se sì, come si giustifica? Questo peggioramento (tempi di percorrenza maggiori, cambio a Zurigo, attese più lunghe a Lucerna e a Zurigo) riguarda anche i collegamenti inversi (Zurigo aeroporto-Lucerna), in partenza dall'aeroporto di Zurigo alle xx.47? Il Consiglio federale è disposto a imporre alle FFS di ritornare sui propri passi riguardo al previsto orario discriminatorio?
6. Non sarebbe piuttosto opportuno prevedere collegamenti diretti Zurigo aeroporto-Lucerna semiorari, migliorando invece di peggiorare l'offerta?
7. Perché Lucerna è ancora l'unico agglomerato importante a non disporre di collegamenti a cadenza semioraria verso Berna, previsti solo nella prossima fase Prossif?
8. È fondato il timore che le FFS siano intenzionate a diradare l'offerta Basilea-Lucerna e viceversa non appena sarà introdotta la cadenza semioraria Lucerna-Berna, con un ulteriore peggioramento della situazione del Sursee?
9. È fondato il timore che, con l'ampliamento delle stazioni di Berna e Losanna, le FFS intendano instaurare un cambio obbligatorio a Berna per i collegamenti diretti da Lucerna a Ginevra aeroporto?
10. Quali collegamenti internazionali diretti esistono o sono previsti da e per Lucerna?

Motivazione

Il Parlamento non può intromettersi nelle scelte operative delle FFS per l'allestimento dell'orario, ma se una regione si sente sistematicamente discriminata, l'opposizione è d'obbligo.

Risposta del Consiglio federale del 15.08.2018

1. Le FFS hanno informato i Cantoni a settembre 2016 delle modifiche concettuali previste nel 2018 e 2019 nel traffico a lunga distanza. Il programma d'offerta Lucerna-Zurigo-Costanza è stato sia descritto nel documento esplicativo sia rappresentato nel grafico reticolare. Il Cantone di Lucerna ha immediatamente espresso le proprie preoccupazioni alle FFS riguardo, in particolare, alla carenza di collegamenti a Lucerna. Nel quadro di ulteriori pianificazioni, gli esperti hanno elaborato una miglioria: a Zurigo la linea Lucerna - Zurigo sarà connessa a quella diretta verso l'aeroporto-San Gallo-Coira. Per tale collegamento diretto sono necessari i nuovi treni a lunga percorrenza. La loro messa in esercizio, però, è in ritardo e quindi non sarà possibile istituire il collegamento diretto Lucerna-Zurigo-San Gallo-Coira entro dicembre 2018. Le FFS lo hanno comunicato al pubblico il 16 maggio 2018, nel quadro della procedura per la definizione dell'orario. Lo stesso giorno, hanno informato del fatto che, durante un incontro ai vertici, il loro consiglio d'amministrazione e una delegazione del Consiglio di Stato di Lucerna hanno discusso dell'offerta ferroviaria futura, trattando anche quella che interessa l'aeroporto di Zurigo.

2. Nei limiti della concessione e del piano di utilizzazione della rete stabiliti dalla Confederazione le FFS hanno, in concreto, la libertà di definire l'orario. La loro bozza di quello del 2019 non è in contrasto con quanto stabilito. Si tratta di adattamenti temporanei: il tempo di viaggio Lucerna - Zurigo aeroporto, attualmente di 63 minuti, con il collegamento diretto si allungherà a 69 ed è vero che peggiorano, temporaneamente, le coincidenze dei treni provenienti da Nidvaldo e Obvaldo, nonché dall'entroterra lucernese, con quello diretto per l'aeroporto di Zurigo.

3. La concessione per il traffico a lunga distanza da dicembre 2019 a dicembre 2029 prevede requisiti minimi circa la politica delle fermate, la cadenza e la qualità. Se lo stato attuale li supera o i richiedenti hanno presentato un'offerta migliore, è disposto lo standard più alto, ma non l'orario dettagliato, che rientra nella responsabilità imprenditoriale delle FFS. Inoltre si stabilisce l'attuazione dei programmi d'offerta previsti con Prossif 2025. La nuova concessione per il traffico a lunga distanza comprende i prospettati miglioramenti dell'offerta verso il Ticino.

4. Con l'apertura della galleria di base del Ceneri a dicembre 2020, per il traffico viaggiatori saranno disponibili tracce per una cadenza semioraria e sarà quindi possibile migliorare l'offerta da Lucerna verso il Ticino anche al mattino presto, come richiesto.

Per il periodo precedente, UFT e FFS stanno conducendo verifiche in merito ai relativi collegamenti mattutini diretti da Basilea e Lucerna (partenze da Lucerna alle 7.18 e 8.18) direzione Ticino, sullo sfondo del conflitto risultante secondo il programma di utilizzazione della rete per le tracce lungo l'asse del San Gottardo, che limita le possibilità di collegamenti mattutini doppi da Zurigo e Basilea/Lucerna verso il Ticino. Per l'orario 2019, nell'affrontare i suddetti conflitti si cercano soluzioni pragmatiche in grado di assicurare tutti i giorni i due collegamenti diretti del mattino.

5. Le FFS ritengono questa soluzione temporanea necessaria da un lato a causa del ritardo nella consegna dei nuovi treni per il traffico a lunga distanza e, dall'altro, a seguito degli adeguamenti dell'offerta nell'area Zurigo/Svizzera orientale. Adesso il treno diretto in partenza da Lucerna, che da Zurigo aeroporto prosegue verso Winterthur-Costanza, non ferma a Zurigo Oerlikon e i viaggiatori qui diretti devono cambiare alla stazione centrale di Zurigo. Tale adeguamento si applica in entrambe le direzioni. Al più tardi a partire da dicembre 2020, le FFS intendono offrire nuovamente il collegamento diretto verso l'aeroporto di Zurigo con partenza da Lucerna al minuto xx.10.

6. Un collegamento diretto semiorario Lucerna - Zurigo aeroporto costringerebbe gli utenti di altre regioni a cambiare sistematicamente a Zurigo, perdendo il collegamento diretto all'aeroporto.

7. Per la cadenza semioraria tra Lucerna e Berna è necessario ampliare la stazione di Zofingen e il nodo di Berna. Queste integrazioni sono previste nel Prossif FA 2025 deciso dal Parlamento e consentiranno, a Zofingen, la coincidenza sullo stesso marciapiede con l'interregionale diretto a Olten/Basilea, la cui partenza in futuro avverrà da Zofingen stesso.

8. L'accesso a doppio binario di Lucerna non ha ulteriore capacità, pertanto l'attuale traccia dell'IR Lucerna-Olten-Basilea con arrivo/partenza al minuto xx.30 in futuro sarà utilizzata per l'IR a cadenza semioraria diretto a Berna. Il numero di treni potrà essere aumentato significativamente solo dopo un ampliamento sostanziale della stazione di Lucerna.

La fermata a cadenza semioraria dei treni a lunga percorrenza a Sursee non subirà modifiche. La novità è l'offerta di collegamenti diretti verso Berna ogni mezz'ora. Il collegamento del traffico a lunga distanza verso Basilea sarà invece a cadenza oraria con cambio sullo stesso marciapiede a Zofingen.

9. L'ampliamento delle stazioni di Berna e Losanna mira a migliorare la capacità di questi due importanti nodi ferroviari e quindi a consentire la realizzazione della fase di ampliamento 2025, che prevede tuttora un collegamento diretto a cadenza oraria da Lucerna a Ginevra aeroporto.

10. Attualmente esiste un collegamento giornaliero da Francoforte a Milano via Lucerna e uno da Milano a Basilea, sempre via Lucerna. Con l'avvio dell'esercizio della galleria di base del Ceneri a dicembre 2020 è prevista una coppia supplementare di treni Lucerna-Milano-Lucerna.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
12.09.2018	CS Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (3)

Ettlin Erich Müller Damian Wicki Hans

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

48;04

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3404 – Mozione

Trasformare l'istituto di ricerca Agroscope in un istituto autonomo federale di diritto pubblico con personalità giuridica

Depositato da	 Häberli-Koller Brigitte
Data del deposito	29.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di trasformare entro il 1° gennaio 2021 l'istituto di ricerca Agroscope in un istituto autonomo federale di diritto pubblico con personalità giuridica e di annetterlo direttamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. A tal fine occorre prestare particolare attenzione all'organizzazione delle strutture di Corporate Governance. Fino all'entrata in vigore della nuova forma giuridica va mantenuta la forma strutturale e organizzativa esistente dal 2017 la quale sarà successivamente esaminata dal nuovo organo direttivo strategico che verrà istituito dal Consiglio federale. Pertanto le attività di verifica annunciate dal Consiglio federale lo scorso 9 marzo vanno sospese.

Motivazione

Il 1° gennaio 2014 tutti i precedenti istituti di ricerca agricola sono stati accorpati sotto il tetto di Agroscope. Quest'ultimo è gestito mediante un mandato di prestazione e un preventivo globale (GEMAP) ed è subordinato all'Ufficio federale dell'agricoltura. Dall'introduzione del nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), il 1° gennaio 2017, Agroscope sottostà allo stesso modello di gestione degli Uffici federali. La conseguente limitazione del margine di manovra non consente di tenere sufficientemente in considerazione le esigenze di un istituto di ricerca.

Vanno create condizioni quadro tali affinché Agroscope possa seguire gli sviluppi tecnici e scientifici nonché tenere il passo con la concorrenza internazionale. Per poter adempiere nel miglior modo possibile le mansioni nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'elaborazione di basi decisionali per la legislazione delle autorità federali (consulenza politica), dell'esecuzione nonché dello scambio di conoscenze e del trasferimento di tecnologie, Agroscope necessita di un margine di manovra più ampio.

L'istituto di ricerca Agroscope deve pertanto godere delle stesse condizioni quadro degli istituti di ricerca dei Politecnici federali (PF) o dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) che detengono lo status di istituti autonomi federali di diritto pubblico con una propria personalità giuridica. Sono autonomi nell'organizzazione e nella gestione e hanno un proprio budget. Gli obiettivi strategici sono stabiliti dal Consiglio federale. Questi sono armonizzati dal profilo delle tempistiche e dei contenuti ai limiti di spesa che il Consiglio federale sottopone di volta in volta al Parlamento mediante il Messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione.

Agroscope deve essere scorporato dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG e, come nell'ambito dei PF e degli istituti di ricerca dei PF e dell'IUFFP, subordinato al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR.

La riforma mira da un lato a consentire ad Agroscope di adempiere in maniera ancora più efficiente ed efficace il mandato legislativo; dall'altro a conseguire una migliore integrazione tecnica di Agroscope nel sistema di ricerca, di formazione e d'innovazione svizzero. Anche le condizioni quadro per la partecipazione ai programmi di ricerca nazionali e internazionali saranno ulteriormente migliorate. In quanto istituto di ricerca della Confederazione, Agroscope adempie importanti mansioni per diversi settori politici pur concentrandosi su quello della filiera agroalimentare. Nell'impostazione della gestione strategica e della composizione di un organo occorre prestare la dovuta attenzione a queste circostanze. L'organo direttivo strategico deve pertanto essere composto da persone esterne provenienti dalla ricerca, dall'economia, dall'industria e dalla pratica nonché dai principali Uffici federali.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

L'attuale collocazione all'interno dell'Amministrazione federale centrale implica che Agroscope lavori con gli stessi meccanismi e strumenti dirigenziali dell'Amministrazione federale. Ciò può limitare il margine di manovra di Agroscope in determinati settori

e in altri consentire di beneficiare di sinergie.

Il DEFR nei prossimi mesi esaminerà in maniera approfondita i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni, compresi il posizionamento e la gestione di Agroscope all'interno dell'Amministrazione federale, e ne discuterà con le cerchie interessate. A tal fine sarà intensificata la collaborazione avviata già in primavera con i rappresentanti dei Cantoni di ubicazione, le categorie coinvolte e le altre cerchie interessate. In questo processo saranno coinvolti anche altri Uffici federali come, ad esempio, l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM. Nel dialogo devono essere chiarite le necessità, le esigenze e le possibilità di un riposizionamento di Agroscope. Ciò creerà le basi per prendere decisioni ottimali sul futuro di Agroscope che possano incontrare il consenso della maggioranza. Fino alla conclusione di questo processo non saranno operate decisioni in merito al riposizionamento. Nel 2019, non appena saranno note le nuove condizioni quadro, si procederà a una nuova verifica indipendente dei vantaggi e degli svantaggi della trasformazione di Agroscope in un istituto autonomo federale di diritto pubblico e a un migliore orientamento dei contenuti della ricerca verso le esigenze degli stakeholder.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
- Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (24)

Abate Fabio Baumann Isidor Bischof Pirmin Bischofberger Ivo Comte Raphaël Eberle Roland Engler Stefan
Ettlin Erich Föhn Peter Fournier Jean-René François Olivier Germann Hannes Hêche Claude Hegglin Peter
Kuprecht Alex Lombardi Filippo Luginbühl Werner Minder Thomas Rechsteiner Paul Rieder Beat Savary Géraldine
Seydoux-Christe Anne Stöckli Hans Zanetti Roberto

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;36;55

Competenza

- Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3405 – Interpellanza

Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima?

Depositato da



Dittli Josef

Data del deposito

29.05.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il diritto successorio prevede la possibilità di dichiarare indegno di succedere, fra l'altro, chi ha volontariamente cagionato la morte del defunto (art. 540 CC). In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che chi ha causato intenzionalmente la morte di una persona non possa trarre vantaggi finanziari dal decesso di quest'ultima.

Secondo la prassi vigente, i diritti dei superstiti nella previdenza professionale e nel terzo pilastro non rientrano nel campo d'applicazione del diritto successorio, ma vengono considerati come prestazioni secondo il diritto previdenziale. Quest'ultimo non prevede una regolamentazione analoga che, per esempio, neghi a un omicida il diritto a prestazioni per superstiti. La previdenza professionale non rientra nemmeno nel campo d'applicazione della LPGa, che, invece, contempla una tale regolamentazione (v. art. 21 LPGa).

L'autore dell'interpellanza è a conoscenza di due casi, uno presso una fondazione di libero passaggio e uno presso una fondazione di previdenza del pilastro 3a, in cui, in base all'ordine di priorità legale dei beneficiari, un omicida avrebbe diritto a prestazioni in capitale della sua vittima (nella fattispecie la moglie da lui uccisa). La legislazione vigente consente alle fondazioni di escludere tali persone dalla graduatoria dei beneficiari soltanto se hanno previsto questa possibilità nel loro regolamento, il che tuttavia accade raramente.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta la situazione? È a conoscenza di casi concreti di questo genere?
2. Ritene che tali pagamenti, sconcertanti, andrebbero vietati ed è disposto a prevedere una modifica in tal senso del diritto previdenziale (LPP)?

Risposta del Consiglio federale del 05.09.2018

1. Finora il Consiglio federale non è stato confrontato con casi analoghi a quelli illustrati dall'autore dell'interpellanza. Concorda però con lui che questi casi possono effettivamente essere aberranti.
2. Nella previdenza professionale obbligatoria vi è già oggi la possibilità di ridurre o negare le prestazioni per superstiti in caso di colpa grave. In particolare in caso di omicidio volontario, la legislazione vigente consente la riduzione o la negazione delle prestazioni obbligatorie. Queste sanzioni sono coordinate con il primo pilastro. Nella previdenza professionale sovraobbligatoria, gli istituti di previdenza hanno la facoltà di stabilire autonomamente nei loro regolamenti le conseguenze sulle prestazioni per chi viola gli obblighi assicurativi o provoca intenzionalmente l'evento assicurato. Questa autonomia va mantenuta.

Un intervento legislativo è invece necessario per quanto riguarda gli istituti di libero passaggio e del pilastro 3a. In questo settore, infatti, può effettivamente accadere che l'autore di un omicidio intenzionale riesca a ottenere il versamento dei fondi previdenziali della sua vittima. Benché si tratti di casi isolati, in futuro questo non dovrà più essere possibile. Il Consiglio federale è pertanto disposto a studiare l'adozione di disposizioni che consentano agli istituti di libero passaggio e del pilastro 3a di negare il pagamento di prestazioni in casi aberranti. Nel frattempo questi istituti hanno la possibilità di prevedere apposite disposizioni nei loro regolamenti.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (2)

Eder Joachim Müller Damian

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2836;1211;1216

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3406 – Interpellanza

Previsto rimpatrio di Eritrei. Il Consiglio federale intende davvero eseguire gli allontanamenti?

Depositato da	 Müller Philipp
Data del deposito	29.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

A inizio aprile 2018 i media hanno reso noto che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta verificando lo statuto di circa 3200 Eritrei ammessi provvisoriamente. La SEM adempie in tal modo il suo obbligo legale di riesaminare a intervalli regolari le ammissioni provvisorie. Nel rivalutare lo statuto di soggiorno può fondarsi su una sentenza del Tribunale amministrativo federale, che ha ritenuto ragionevolmente esigibili i rimpatri di persone che hanno svolto il servizio nazionale. Nel contempo l'effettiva esecuzione dei rimpatri resta un'incognita a causa della mancata disponibilità, da parte eritrea, a riammettere le persone rimpatriate. Alla luce della situazione si pongono le domande seguenti:

1. Perché la SEM riesamina soltanto un terzo dei 9400 Eritrei ammessi provvisoriamente, anche se tutte queste persone hanno ricevuto una decisione d'asilo negativa?
2. Stando alle ultime notizie, al momento soltanto 200 casi sono sotto esame. Come si spiega questa discrepanza tra le 3200 verifiche comunicate a inizio aprile e gli appena 200 riesami a fine maggio? La SEM ha mal valutato la situazione?
3. Sulla base di quali criteri, oltre al servizio nazionale, è riesaminata l'ammissione provvisoria?
4. Come il Consiglio federale intende eseguire concretamente gli allontanamenti in considerazione della politica eritrea di riammettere soltanto le persone che ritornano volontariamente?
5. Quale quota di ritorni prevede effettivamente il Consiglio federale?
6. I rimpatri sono coordinati con Paesi partner europei che registrano parimenti un'importante diaspora eritrea?
7. Il Consiglio federale intende informare regolarmente e tempestivamente la Commissione degli affari politici in merito ai progressi compiuti in materia di riesami e rimpatri?
8. Condivide l'opinione secondo cui le persone che non si riesce a rimpatriare debbano ottenere soltanto il soccorso d'emergenza?

Risposta del Consiglio federale del 05.09.2018

1. Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 il Tribunale amministrativo federale (TAF) è giunto alla conclusione che un ritorno in Eritrea non è generalmente inesigibile. Come già indicato il 18 settembre 2017 dal Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia nella risposta alla domanda [17.5337](#), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina le ammissioni provvisorie cui si riferisce la sentenza summenzionata, ossia quelle disposte per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Si tratta suppergiù di un terzo dei circa 9400 cittadini eritrei ammessi provvisoriamente a fine maggio 2018. Circa due terzi delle persone ammesse provvisoriamente sono rifugiati riconosciuti e non sono sottoposti ad esame.
2. Nel quadro di un progetto pilota sono state esaminate le ammissioni provvisorie di circa 250 persone (circa 200 dossier). La revoca dell'ammissione provvisoria e la disposizione dell'esecuzione dell'allontanamento sono risultate appropriate in circa il 9 per cento dei casi esaminati. La SEM sta attualmente elaborando le pertinenti decisioni di revoca. A fine luglio 2018 risiedevano in Svizzera circa 2800 cittadini eritrei ammessi provvisoriamente, prima della suddetta sentenza del TAF, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. La SEM riesaminerà queste ammissioni provvisorie tra autunno 2018 e metà 2019.
3. Per il riesame delle ammissioni provvisorie vigono le prescrizioni legali. La SEM revoca un'ammissione provvisoria e dispone l'esecuzione dell'allontanamento se il ritorno dell'interessato è ammissibile, esigibile e possibile e questa misura

risulta in complesso proporzionata. La SEM verifica tali condizioni caso per caso. Nel valutare l'esigibilità occorre esaminare, nel contesto specifico del Paese, se nel complesso il ritorno implica un pericolo concreto. Tipiche situazioni di pericolo sono, ad esempio, guerre, guerre civili, violenza generalizzata o un'emergenza medica nel Paese di origine o di provenienza. L'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile anche per motivi individuali di natura sociale o sanitaria qualora l'interessato dovesse ritrovarsi in una situazione d'emergenza esistenziale in caso di ritorno nel Paese di origine o di provenienza.

4. La riammissione delle persone che non sono disposte a partire e non dispongono di documenti di viaggio validi presuppone la cooperazione del Paese di origine per l'identificazione e il rilascio di documenti di viaggio sostitutivi. Nonostante gli intensi sforzi profusi da anni dalle autorità svizzere, l'Eritrea non è disposta a cooperare. I ritorni volontari sono invece possibili.

5. Occorre distinguere tra quota di revoca e di ritorno. In merito alla quota di revoca: tra il 2003 e il 2017 sono state riesaminate 50 371 ammissioni provvisorie, di cui ne sono state revocate definitivamente 1871 (ossia il 3,71 per cento). La SEM stima che la quota di revoca dovrebbe risultare analoga anche nel caso del presente riesame. In merito alla quota di ritorno: si presuppone che anche in futuro vi saranno ritorni volontari in singoli casi. La Confederazione continua inoltre ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con le autorità eritree. Non è pertanto possibile fare previsioni attendibili.

6. Attualmente nessun Paese europeo può effettuare rimpatri coatti verso l'Eritrea. La Svizzera coopera strettamente con i partner europei al fine di migliorare la collaborazione con l'Eritrea (in merito si veda anche il rapporto del Consiglio federale del 14 ottobre 2016 in adempimento del postulato Pfister Gerhard [15.3954](#), "Informazioni chiare sull'Eritrea" del 24 settembre 2015).

7. Dopo la conclusione del riesame delle ammissioni provvisorie disposte per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, la SEM redigerà un rapporto finale, destinato anche alle commissioni degli affari giuridici.

8. La legge prevede obbligatoriamente che le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato cui è stato imposto un termine di partenza vengano escluse dall'aiuto sociale e ricevano soltanto il soccorso d'emergenza.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (4)

[Dittli Josef](#) [Eder Joachim](#) [Müller Damian](#) [Schmid Martin](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2811;08

Competenza

↳ [Dipartimento di giustizia e polizia \(DFGP\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3407 – Mozione

Attuazione incisiva ed efficace dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti

Depositato da	 Müller Philipp
Data del deposito	29.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché a partire dal 1° luglio 2018, data di entrata in vigore dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti (art. 21a LStr e art. 53a-53e OC), i Cantoni svolgano controlli efficaci, efficienti e compatibili con l'ALC (ovvero proporzionati e basati su analisi di rischio). La Confederazione partecipa alle spese per i controlli cantonali ed emana direttive vincolanti. Se necessario vanno poste le relative basi legali.

Motivazione

Nella sessione invernale del 2016, il Parlamento ha approvato l'obbligo di annuncio dei posti vacanti in attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale. È dunque indispensabile che questo obbligo sia adempiuto in modo sistematico e sotto il controllo degli organi cantonali competenti. Perché ciò sia possibile è indispensabile la partecipazione della Confederazione. Quest'ultima deve però anche emanare direttive unitarie e vincolanti in materia di controlli.

Parere del Consiglio federale del 22.08.2018

L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare, in collaborazione con il DFGP e d'intesa con i Cantoni, un piano per il monitoraggio dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti e la quantificazione del relativo fabbisogno di posti aggiuntivi. Si trattava inoltre di chiarire le modalità di controllo dell'adempimento dell'obbligo di annuncio, in particolare per quanto riguarda le basi legali delle competenze cantonali in materia di accertamenti e l'eventuale partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

In adempimento del mandato suddetto, all'inizio di gennaio 2018 la SECO ha creato un gruppo di lavoro con rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, che si sono accordati su una procedura da seguire in entrambi gli ambiti.

È stato elaborato un piano per il monitoraggio dell'obbligo di annuncio ed individuato il fabbisogno di posti necessari. L'attuazione del piano spetta alla SECO, in quanto ufficio federale responsabile dal punto di vista tecnico, e agli organi d'esecuzione cantonali. Il primo rapporto sul monitoraggio dell'attuazione sarà pubblicato nell'autunno 2019.

Spetta ai Cantoni controllare adeguatamente che i datori di lavoro ottemperino all'obbligo di annuncio. La Confederazione ha concordato con i Cantoni che i controlli siano svolti nel rispetto del principio di proporzionalità (in funzione dei rischi e a campione), in maniera efficace ed efficiente, e conformemente all'accordo sulla libera circolazione delle persone (nessuna discriminazione).

L'attuazione dell'obbligo di annuncio è un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni, che pertanto devono finanziare in uguale misura le spese di controllo. Affinché la Confederazione possa stanziare un finanziamento è necessaria una base legale adeguata. Attualmente detta base legale non esiste e non sarà disponibile nemmeno per la fase iniziale (1° luglio 2018 - 31 dicembre 2019). Di conseguenza, durante questo periodo la Confederazione non potrà partecipare al finanziamento.

La base legale e la delega delle competenze per emanare un'ordinanza concernente le modalità di finanziamento nonché il tipo e la quantità dei controlli saranno probabilmente disponibili e applicabili entro il 1° gennaio 2020 (quando il valore soglia del tasso di disoccupazione sarà del 5 per cento). Nel contempo si verificherà se esiste una base legale sufficiente per lo scambio di dati e le competenze degli organi di controllo cantonali in materia di accertamenti.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- ↳ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (2)

[Dittli Josef](#) [Müller Damian](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

44;15

Competenza

- ↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3408 – Mozione

Esecuzione sistematica delle espulsioni giudiziarie

Depositato da	 Müller Philipp
Data del deposito	29.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni sull'espulsione giudiziaria, eliminando gli attuali incentivi ad applicare la clausola dei casi di rigore per motivi di economia procedurale e a rinunciare all'espulsione.

Motivazione

Il 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni penali sull'espulsione giudiziaria. Da allora, determinati reati (contemplati dal catalogo) implicano un'espulsione giudiziaria obbligatoria, da cui si può derogare soltanto in via eccezionale applicando la cosiddetta clausola dei casi di rigore.

L'espulsione giudiziaria deve essere disposta dal giudice penale. La procedura del decreto d'accusa è esclusa. Nella prassi, tuttavia, a volte la procedura del decreto d'accusa è utilizzata quando si intende applicare la clausola dei casi di rigore per un reato contemplato dal catalogo e rinunciare all'espulsione.

La minore onerosità e la maggiore rapidità della procedura del decreto d'accusa inducono, per motivi di economia procedurale, ad applicare la clausola dei casi di rigore, con il rischio di indebolire l'intenzione del legislatore di consentire la rinuncia all'espulsione, per i reati contemplati dal catalogo, soltanto in casi eccezionali.

Una possibile soluzione potrebbe ad esempio prevedere che i titolari di un permesso di soggiorno accusati di un reato contemplato dal catalogo debbano essere sempre giudicati da un giudice penale, a prescindere dal fatto che venga pronunciata un'espulsione giudiziaria o sia applicata la clausola dei casi di rigore. Nel caso di persone senza permesso di soggiorno si potrebbe invece permettere di pronunciare l'espulsione giudiziaria anche nel quadro della procedura del decreto d'accusa.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

Il 4 giugno 2018 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato, nel quadro della statistica delle condanne penali di adulti, le prime cifre sulla nuova espulsione giudiziaria di stranieri che hanno commesso reati. La statistica si fonda sulle sentenze passate in giudicato nel 2017 e iscritte nel casellario giudiziale. Dato che le disposizioni sull'espulsione giudiziaria obbligatoria possono essere applicate soltanto ai reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, le sentenze passate in giudicato nel 2017 riguardano per lo più reati giudicati secondo il vecchio diritto. Dovranno trascorrere ancora da due a tre anni prima che le nuove disposizioni sull'espulsione giudiziaria obbligatoria saranno applicabili alla gran parte dei reati previsti dal catalogo e che saranno disponibili cifre attendibili.

Alla luce dei dati disponibili, al momento non è possibile confermare con sufficiente certezza la tendenza a rinunciare all'espulsione giudiziaria obbligatoria in un numero relativamente elevato di casi.

Se dovesse emergere una mancata attuazione della volontà del legislatore, il Consiglio federale è disposto a proporre un'appropriata modifica di legge. Non è ancora chiaro se tale modifica debba essere effettuata nel diritto penale materiale oppure a livello di procedura penale. Il tenore della mozione lascia un margine sufficiente per effettuare le modifiche che dovessero risultare necessarie.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (26)

Abate Fabio Baumann Isidor Bischof Pirmin Bischofberger Ivo Caroni Andrea Dittli Josef Eberle Roland Eder Joachim Engler Stefan Ettlin Erich Föhn Peter Germann Hannes Graber Konrad Häberli-Koller Brigitte Hefti Thomas Heggin Peter Hösli Werner Kuprecht Alex Luginbühl Werner Minder Thomas Müller Damian Noser Ruedi Rieder Beat Schmid Martin Vonlanthen Beat Wicki Hans

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2811;1216

Competenza

- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3409 – Mozione

Attuazione di una politica d'asilo equa in materia di Eritrea

Depositato da



Müller Damian

Data del deposito

29.05.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

L'Eritrea è un tema ampiamente dibattuto. Da tutti i partiti piovono interventi, che perseguono quasi tutti l'obiettivo di rimpatriare il più rapidamente possibile i richiedenti l'asilo eritrei. Gli Eritrei nelle stazioni e nei luoghi culturali e turistici costituiscono un tema scottante. Secondo la statistica sull'asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), 13 504 cittadini eritrei si trovano in procedura d'asilo in Svizzera (stato: 30 aprile 2018). Circa 9400 sono stati ammessi provvisoriamente. Quasi due terzi di loro (6000) sono considerati rifugiati. Ad essi non si applica la prassi inasprita che la SEM persegue fondandosi su una decisione del Tribunale amministrativo federale del 2016. Quest'ultimo ha infatti confermato che non si può parlare di guerra, guerra civile o situazione di violenza generalizzata in Eritrea, per cui non si può ritenere generalmente inesigibile l'esecuzione degli allontanamenti verso l'Eritrea. Secondo il segretario di Stato Mario Gattiker, la SEM esaminerà a fondo gli altri 3400 casi entro la fine del 2019. Si prevede di avviare a breve un corrispondente progetto pilota con 200 partecipanti.

In concreto, il Consiglio federale è incaricato di:

1. utilizzare in maniera più sistematica il margine di manovra giuridico per revocare il maggior numero possibile di ammissioni provvisorie (soprattutto di persone non integrate e a carico dell'aiuto sociale);
2. riesaminare i casi dei 3400 Eritrei ammessi provvisoriamente e redigere entro fine febbraio 2020 un rapporto all'attenzione del Parlamento che illustri i motivi per cui l'ammissione provvisoria non è stata revocata e indichi se gli interessati sono già partiti o si trovano ancora in Svizzera;
3. potenziare senza indugi la presenza diplomatica in Eritrea in modo da poter eseguire i rinvii decisi. Il suddetto rapporto dovrà illustrare in dettaglio gli sforzi profusi dal Consiglio federale nell'ambito dei rimpatri coatti in Eritrea.

Motivazione

Conformemente all'articolo 84 capoverso 1 della legge federale sugli stranieri (LStr), la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. Se non lo sono, l'ammissione provvisoria viene revocata. Inoltre, l'ammissione provvisoria non è disposta oppure è revocata se una persona allontanata o espulsa è stata condannata a una pena detentiva di lunga durata o se mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera. Conformemente all'articolo 83 capoverso 9 LStr, l'ammissione provvisoria è pure esclusa se nei confronti dell'interessato è stata emanata un'espulsione giudiziaria passata in giudicato.

Già nel 2016 la SEM ha iniziato ad applicare un regime più severo nei confronti dei richiedenti l'asilo eritrei. Questa prassi è stata confermata nell'estate 2017 da una sentenza del Tribunale amministrativo federale, che nella sua giurisprudenza considera in generale ragionevolmente esigibile il ritorno dei cittadini eritrei che hanno già prestato servizio nazionale. In precedenza i rifugiati potevano essere rimpatriati in Eritrea soltanto in presenza di fattori individuali favorevoli, quali ad esempio una forte rete sociale. La nuova giurisprudenza ha invertito l'onere della prova per i richiedenti l'asilo. Rispetto ad altri gruppi di rifugiati, gli Eritrei sono considerati difficilmente integrabili e ricorrono all'aiuto sociale in misura superiore alla media, il che, presto o tardi, pone molti Comuni dinanzi a notevoli problemi finanziari.

Finora il Consiglio federale non è riuscito a negoziare un accordo di riammissione con l'Eritrea, nonostante si sia autoincaricato di migliorare la situazione in questo settore (si veda la mozione [16.3155](#), Intensificare le relazioni con l'Eritrea. Ridurre i flussi dei migranti eritrei, accolta dal Consiglio nazionale il 17 giugno 2016 e dal Consiglio degli Stati il 15 settembre 2016). È inaccettabile che centinaia di Eritrei respinti restino in Svizzera o passino alla clandestinità. Il Consiglio federale deve pertanto fare tutto il possibile per negoziare con l'Eritrea misure che consentano i rimpatri coatti. Tali misure vanno coordinate con altri Stati che, alla stregua della Svizzera, figurano tra i più importanti Paesi di destinazione degli Eritrei. Soltanto una missione

congiunta può indurre il governo eritreo a cooperare. Malgrado le difficoltà incontrate e i pochi progressi finora compiuti non bisogna gettare la spugna.

Proposta del Consiglio federale del 05.09.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
- Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (13)

Baumann Isidor Dittli Josef Eder Joachim Engler Stefan Föhn Peter Germann Hannes Hefti Thomas Hösli Werner
Minder Thomas Müller Philipp Rieder Beat Schmid Martin Wicki Hans

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

08;2811

Competenza

- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3424 – Interpellanza

Approvazione delle convenzioni tariffali

Depositato da



Dittli Josef

Data del deposito

30.05.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica la perizia del professor Bernhard Rütscche secondo cui, contrariamente alla prassi odierna, il Consiglio federale deve verificare anche le convenzioni tariffali non sottoscritte dalla maggioranza dei partner tariffali?
2. È disposto ad adeguare la sua attuale prassi e a esaminare le domande di approvazione di strutture tariffali per singola prestazione anche se non sono state presentate dalla maggioranza dei fornitori di prestazioni o dei partner tariffali che rappresentano gli assicurati?
3. Quali effetti si attende da un simile cambiamento di prassi e dunque da un adeguamento delle regole del gioco dei negoziati tariffali?
4. Cosa pensa dell'idea che questo cambiamento di prassi potrebbe contribuire a incentivare maggiormente i singoli partner tariffali a ricercare soluzioni nell'ambito dei negoziati tariffali?

Motivazione

Come mostra una perizia del professor Bernhard Rütscche di cui hanno riferito anche i media, secondo il vigente disciplinamento dell'assicurazione malattie, contrariamente a quanto avviene ora, per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale, le convenzioni tariffali non devono essere necessariamente sottoscritte dalla maggioranza dei partner tariffali. Secondo la perizia, il Consiglio federale deve esaminare le domande di approvazione di strutture tariffali per singola prestazione anche se sono presentate da fornitori di prestazioni o rappresentanti degli assicurati attivi sì a livello nazionale ma non espressione della maggioranza della rispettiva parte contraente. La struttura tariffale convenuta deve essere approvata se conforme alla legge e ai principi tariffali e se i diritti di partecipazione dei partner non coinvolti sono garantiti nel quadro dei negoziati contrattuali e della procedura di approvazione. Se non entrasse nel merito di una domanda di approvazione di una convenzione tariffale o la respingesse per una semplice mancanza di rappresentatività, il Consiglio federale violerebbe il principio della legalità, nonché quello dell'autonomia tariffale.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1.-4. Nella sua risposta all'interpellanza Weibel **15.3182**, "Tarmed. Revisione della struttura tariffale", il Consiglio federale si è espresso tra l'altro sulle condizioni quadro per un'approvazione, ribadendo che la revisione di una struttura tariffale deve essere concordata in una convenzione sottoscritta da tutti i partner tariffali determinanti, che rappresentano rispettivamente la maggioranza dei fornitori di prestazioni e, per quanto riguarda gli assicuratori, la maggioranza degli assicurati. Se questa disposizione non è rispettata, il Consiglio federale può fissare un termine ragionevole entro il quale i partner tariffali, nella composizione necessaria, devono concordare una revisione della struttura tariffale conforme ai requisiti della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Nella stessa risposta ha inoltre ravvisato la possibilità di sottoporre la tariffa proposta al parere dei partner non coinvolti nelle trattative.

La questione è stata affrontata anche nel quadro del postulato Darbellay **11.4018**, "Criteri di rappresentatività per la stipulazione di convenzioni tariffali nel settore sanitario". Nel rapporto in adempimento di questo postulato, il Consiglio federale fornirà un'interpretazione dell'articolo 43 capoverso 5 LAMal e si pronuncerà sul requisito della rappresentatività. Rifletterà inoltre sulle misure concrete da adottare nel caso in cui le domande di approvazione delle tariffe non siano presentate dalla maggioranza dei partner. Il rapporto, che sarà disponibile nell'autunno del 2018, permetterà inoltre di valutare i risultati della perizia giuridica del professor Bernhard Rütscche.

Parallelamente, il Consiglio federale sta elaborando diverse misure per il contenimento dei costi e alla fine di marzo del 2018 ha adottato un programma corrispondente. Oltre a queste misure, sta vagliando l'istituzione di un'organizzazione tariffale incaricata di elaborare e aggiornare le strutture tariffali nel settore ambulatoriale (cfr. parere del Consiglio federale in risposta al postulato Moret [17.4284](#), Revisione totale delle disposizioni tariffali nella LAMal), nell'auspicio che il provvedimento permetta di attenuare il problema e di sbloccare la situazione tra i partner tariffali.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2841;1211

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftle](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3425 – Mozione

Bloccare l'impennata degli oneri a carico dei cantoni, dei comuni e delle organizzazioni Spitex. Adeguare i costi del materiale sanitario

Depositato da	 Bischof Pirmin
Data del deposito	30.05.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Assegnato alla Commissione per l'esame preliminare

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di aumentare i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) fissati all'articolo 7a capoverso 3 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) con effetto al più tardi al 1° gennaio 2019, adeguandoli all'andamento effettivo dei costi delle cure. I contributi AOMS dovranno tener conto anche dei costi per l'uso dei mezzi e degli apparecchi iscritti nell'elenco previsto dalla legge (EMAp).

Motivazione

Nell'autunno del 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha fissato con due sentenze la prassi per il rimborso del materiale sanitario nelle case di cura. Secondo queste sentenze, i mezzi e gli apparecchi necessari per le cure e utilizzati dal personale che figurano nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), come apparecchi per iniezione o medicazioni per ferite, non possono più essere fatturati separatamente alle casse malati, ma devono essere considerati parte dei costi di cura complessivi. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), da allora il materiale sanitario deve essere finanziato nel quadro del disciplinamento vigente dei costi delle cure, benché manifestamente al momento dell'introduzione del nuovo finanziamento delle cure nel 2011 non sia stata prestata abbastanza attenzione ai costi dell'EMAp. Quasi a mo' di soluzione d'emergenza, il materiale sanitario è ora incluso nel finanziamento residuo e di conseguenza una volta di più a essere chiamati alla cassa sono le organizzazioni Spitex pubbliche e private, nonché i Cantoni e i Comuni. Si stima che nel 2018 il loro contributo complessivo supererà i 100 milioni di franchi. L'assunzione dei costi da parte dei Cantoni, dei Comuni e della Spitex non può però essere una soluzione a lungo termine, dal momento che alla fine sono comunque sempre stati loro a vedersi addossare ogni aumento dei costi delle cure. Da tempo, i Cantoni e i Comuni si sono trasformati da finanziatori "residui" in finanziatori principali. Anche il rapporto del Consiglio federale sulle cure di lunga durata rileva questa impennata dei costi a loro carico. Per il futuro è necessaria una ripartizione equilibrata dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono. Gli assicuratori sono chiamati ad assumersi maggiori responsabilità adeguando i contributi AOMS all'andamento dei costi.

Dall'entrata in vigore del nuovo finanziamento delle cure nel 2011, per le cure i pazienti e gli assicuratori malattie versano contributi fissi, mentre gli enti pubblici devono provvedere al finanziamento residuo mediante contributi flessibili. Inevitabilmente, ogni aumento dei costi è così a carico degli enti pubblici. Le sentenze del TAF hanno inasprito ulteriormente il problema. Inoltre la gestione dei costi è stata trasferita dalle casse malati ai Cantoni, ai Comuni e agli operatori Spitex. Non si può andare avanti così. È indispensabile che gli assicuratori malattie siano nuovamente chiamati a fare la loro parte: tra le loro competenze principali figura infatti il controllo dei costi. A più riprese, le associazioni nazionali dei Comuni e le organizzazioni Spitex hanno già segnalato l'urgenza di una ripartizione equilibrata dell'aumento dei costi delle cure. Visto l'atteggiamento esitante dell'UFSP spetta ora alla politica imporre le misure necessarie.

Al momento dell'introduzione del finanziamento delle cure, la maggioranza del Parlamento si è opposta a un automatismo, attribuendo invece al Consiglio federale la competenza di adeguare le prestazioni delle casse malati all'andamento dei costi. Il Consiglio federale dispone pertanto della competenza di adeguare i contributi AOMS. Finora, tuttavia, il "contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale" (art. 25a LAMal) non è mai stato adeguato ai costi effettivi delle cure. Il Consiglio federale è invitato ad assumersi questa responsabilità, tenendo conto dei costi dell'EMAp e della crescita generale dei costi nel settore delle cure. La larga maggioranza con cui è stato approvato il postulato della CSSS-N 16.3352, "Ripartire l'aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono", conferma la volontà del Parlamento, che esorta il Consiglio federale a intervenire. Occorrono misure che possano essere attuate a partire dal 1° gennaio 2019. Un adeguamento dei contributi AOMS dimostrerebbe inoltre che il Consiglio federale ha capito la difficile situazione con cui sono confrontati sia i fornitori di prestazioni sia i Cantoni e i Comuni.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

Secondo la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), il materiale sanitario utilizzato dal personale di cura è parte integrante delle prestazioni di cura. La sua remunerazione non deve quindi avvenire separatamente, ma essere assunta dai tre soggetti che sostengono i costi conformemente al disciplinamento sul finanziamento delle cure. A tale proposito il TAF sottolinea che né la legge né l'ordinanza prevedono che il materiale sia (esclusivamente) a carico dell'assicurazione malattie. Dal disciplinamento del finanziamento previsto dalla legge risulta quindi che eventuali costi residui delle prestazioni di cura devono essere sostenuti dai finanziatori residui (Cantoni o Comuni), poiché i contributi degli altri due sostenitori dei costi (assicuratori malattie e assicurati) sono stabiliti nella legge e nell'ordinanza. La recente giurisprudenza del TAF conferma la posizione del Consiglio federale (v. p. es. il parere del 13 marzo 2015 in risposta alla mozione Humbel [14.4292](#), Autorizzazione delle case di cura a fornire prestazioni a carico delle casse malati).

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha tentato più volte invano di creare, insieme agli attori, trasparenza nella remunerazione del materiale sanitario. Sono in primo luogo i fornitori di prestazioni, i Cantoni e gli assicuratori a essere chiamati ad attuare le disposizioni di legge, così come sono state confermate dal TAF. L'UFSP ha invitato gli attori interessati a partecipare a una nuova tavola rotonda nel settembre del 2018. Obiettivo dei colloqui sarà creare trasparenza nell'ambito del materiale sanitario in vista di una soluzione sostenibile. Un aumento unilaterale e immediato dei contributi senza che vi sia trasparenza sulle prassi di fatturazione adottate finora e sui costi effettivi del materiale sanitario va in ogni caso respinto, non da ultimo in considerazione dell'evoluzione dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Il Consiglio federale si è occupato della questione della valutazione del finanziamento delle cure e della verifica della neutralità dei costi nell'ambito dei contributi alle cure. Sulla base del rapporto di valutazione, il 4 luglio 2018 ha constatato che il nuovo ordinamento permette sostanzialmente di raggiungere gli obiettivi del legislatore, anche se è ancora necessario intervenire nei settori del finanziamento residuo e del calcolo dei costi. Il Dipartimento federale dell'interno affronterà ancora una volta questi aspetti con i Cantoni e proseguirà il dialogo.

Per quanto riguarda l'adeguamento dei contributi AOMS alle cure richiesto dall'autore della mozione, nel quadro del rapporto che sarà allestito in adempimento del postulato CSSS-N [16.3352](#), "Ripartire l'aumento dei costi delle cure tra tutti i soggetti che li sostengono", occorrerà approfondire se e come nei contributi AOMS alle prestazioni di cura si debba tenere conto dell'evoluzione dei costi.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Trasmissione per esame alla commissione competente

Commissioni interessate

↳ [Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS \(CSS-CS\)](#)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (27)

[Abate Fabio](#) [Baumann Isidor](#) [Berberat Didier](#) [Bischofberger Ivo](#) [Bruderer Wyss Pascale](#) [Eder Joachim](#)
[Engler Stefan](#) [Föhn Peter](#) [Fournier Jean-René](#) [Germann Hannes](#) [Häberli-Koller Brigitte](#) [Hêche Claude](#) [Hösli Werner](#)
[Janiak Claude](#) [Kuprecht Alex](#) [Lombardi Filippo](#) [Luginbühl Werner](#) [Maury Pasquier Liliane](#) [Müller Philipp](#)
[Rechsteiner Paul](#) [Rieder Beat](#) [Savary Géraldine](#) [Schmid Martin](#) [Seydoux-Christe Anne](#) [Stöckli Hans](#)
[Vonlanthen Beat](#) [Zanetti Roberto](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;2841

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3434 – Mozione

Esenzione dalla TTPCP per veicoli a propulsione alternativa

Depositato da



Wicki Hans

Data del deposito

31.05.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Assegnato alla Commissione per l'esame preliminare

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esentare dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), oltre agli autoveicoli puramente elettrici, anche quelli commerciali ibridi (plug-in).

L'esenzione si applica per i chilometri percorsi a propulsione elettrica. L'ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811) deve essere completata di conseguenza.

Motivazione

La Svizzera si è prefissata degli obiettivi molto elevati nell'ambito della riduzione del CO₂, che si ripercuotono anche sul traffico pesante. Sempre più aziende investono in veicoli a propulsione alternativa per le loro flotte di autocarri. Questi veicoli a propulsione elettrica (batteria) circolano a livello locale senza produrre emissioni - un grande vantaggio in termini di evoluzione delle emissioni e del rumore, in particolare nelle aree urbane e nell'agglomerato. Tuttavia il costo di questi veicoli oggi è nettamente più alto di quello per gli autocarri con motore a combustione.

Per creare un ulteriore incentivo all'acquisto e all'utilizzo di veicoli a propulsione alternativa nel settore dei trasporti di merci su strada, oltre ai "veicoli a propulsione elettrica" (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. j OTTP), devono essere esentati dalla TTPCP anche quelli a propulsione semielettrica. Ciò permetterebbe di fornire un contributo a basso costo all'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ nonché delle sostanze inquinanti e del rumore nelle aree urbane.

Per i veicoli a propulsione semielettrica (ibridi o ibridi plug-in), l'esenzione va applicata per i chilometri percorsi a livello locale a emissione zero. Una nuova generazione di odocronografi dovrebbe permettere di fornire senza problemi la relativa prova.

Parere del Consiglio federale del 15.08.2018

Il numero di autoveicoli a propulsione ibrida, che il 31 maggio 2018 risultavano assoggettati alla tassa sul traffico pesante, corrisponde a 29, su un effettivo totale di 154 724 veicoli pesanti.

Al momento, l'auspicata esenzione dei chilometri percorsi a propulsione elettrica non è possibile. Il tipo di propulsione del veicolo non può essere registrato e valutato né mediante i nuovi odocronografi né mediante l'apparecchio di rilevazione della TTPCP. Dal punto di vista tecnico un tale adeguamento sarebbe troppo oneroso e comporterebbe notevoli conseguenze finanziarie.

Nella sistematica della TTPCP, la prestazione chilometrica di un autoveicolo è completamente soggetta alla TTPCP oppure ne è esentata. Non sono previste esenzioni parziali. Inoltre, anche i veicoli a propulsione elettrica o ibrida hanno effetti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Ciò significa che anche essi generano dei costi esterni, che devono essere internalizzati dalla TTPCP.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale respinge la proposta di esentare dalla TTPCP i veicoli a propulsione ibrida.

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Trasmissione per esame alla commissione competente

Commissioni interessate

➤ Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (15)

Baumann Isidor Bischof Pirmin Bischofberger Ivo Caroni Andrea Dittli Josef Eder Joachim Engler Stefan
Ettlin Erich Föhn Peter Graber Konrad Luginbühl Werner Müller Damian Müller Philipp Schmid Martin
Vonlanthen Beat

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2446;48;66

Competenza

➤ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3454 – Interpellanza

Sigarette elettroniche. Misure urgenti per proteggere bambini e giovani

Depositato da	 Eder Joachim
Data del deposito	05.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Nella sentenza del 24 aprile 2018 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha abrogato la decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sulle sigarette elettroniche. In questo modo, in virtù del principio "Cassis de Dijon", si autorizzano da subito senza restrizioni l'importazione dall'UE e la vendita in Svizzera delle sigarette elettroniche contenenti nicotina.

In linea di principio i requisiti tecnici necessari per le sigarette elettroniche, nonché le limitazioni riguardanti la pubblicità e la consegna ai minori dovevano essere disciplinati nella nuova legge sui prodotti del tabacco. Tuttavia, per il prossimo futuro non è prevista l'entrata in vigore di questa legge.

Allo stato attuale delle conoscenze, le sigarette elettroniche sono meno nocive delle sigarette contenenti tabacco. Ciononostante, l'USAV consiglia di utilizzarle con moderazione, visto che i loro effetti a lungo termine sulla salute sono ancora sconosciuti. I ricercatori non escludono nemmeno che i loro componenti possano rappresentare un pericolo per terzi. Inoltre, il vapore di alcune sigarette elettroniche contiene sostanze cancerogene (tra cui la formaldeide) e sostanze nocive per i polmoni e il fegato (p. es. il diacetile). Anche a livello tecnico sono stati riscontrati problemi: da alcune analisi è emerso infatti che in determinate circostanze il caricatore può esplodere e causare incendi e ferite. Si ha inoltre notizia di casi in cui il caricatore è esploso durante il consumo.

A seguito della sentenza del TAF, attualmente bambini e giovani hanno un accesso semplice e illimitato a questi prodotti nocivi e potenzialmente esplosivi e pertanto pericolosi. Inoltre, si deve partire dal presupposto che i nuovi offerenti sul mercato sono ancora poco consapevoli, o non lo sono affatto, dell'importanza della protezione dei minori.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure urgenti ha adottato o intende adottare nell'ambito dell'importazione e della vendita per proteggere i bambini e i giovani?
2. È disposto a convocare una tavola rotonda con gli operatori dell'industria e del commercio del tabacco per estendere l'autoregolamentazione dell'industria ai nuovi prodotti e assicurare, d'intesa con i rappresentanti del commercio, un'età minima di 18 anni per la consegna dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche?

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1. A seguito della sentenza del TAF del 24 aprile 2018, in applicazione del principio "Cassis de Dijon" le sigarette elettroniche contenenti nicotina possono essere immesse sul mercato svizzero a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche vigenti nell'Unione europea e che siano legalmente in circolazione in uno Stato membro. La direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati introduce prescrizioni dettagliate affinché le sigarette elettroniche contenenti nicotina siano sicure dal punto di vista tecnico (p. es. chiusura a prova di bambino). Ciò non impedisce tuttavia che rilascino sostanze nocive e possano creare dipendenza.

Contrariamente a quanto accade negli Stati membri dell'UE, attualmente in Svizzera non vi sono prescrizioni federali specifiche che vietino e/o limitino la vendita di sigarette elettroniche contenenti nicotina ai minori e la pubblicità rivolta specialmente a loro. Questo è anche una conseguenza del rigetto da parte del Parlamento, nel 2016, del progetto di legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab), che avrebbe introdotto tali prescrizioni. Attualmente il Consiglio federale sta lavorando a un nuovo progetto di legge, contenente anch'esso prescrizioni in merito, che è stato posto in consultazione dall'8 dicembre 2017 al 23 marzo 2018.

L'adozione del messaggio da parte del Consiglio federale è prevista per la fine del 2018.

2. A seguito della sentenza del TAF il Consiglio federale riconosce la necessità di intervenire per garantire nel miglior modo possibile la protezione dei minori dalle sigarette elettroniche contenenti nicotina. Fino all'entrata in vigore della nuova LPTab il Consiglio federale raccomanda come misura di rapida attuazione l'autoregolamentazione del settore. L'USAV si è già attivato e nel luglio del 2018 ha svolto una prima tavola rotonda con rappresentanti del settore, da cui è emerso che i commercianti e i fabbricanti coinvolti sono consapevoli della problematica della scarsa tutela dei minori e si dichiarano in linea di principio favorevoli all'autoregolamentazione. L'obiettivo comune dichiarato è ora quello di introdurre nei prossimi mesi un codice di condotta per quanto riguarda l'età minima per la vendita e le limitazioni alla pubblicità. Nella misura del possibile, l'USAV fornirà al settore consulenza e coordinamento nell'elaborazione di questo disciplinamento volontario.

L'auspicata autoregolamentazione non sostituisce una chiara regolamentazione giuridica: soltanto con la nuova LPTab sarà possibile garantire che tutti gli attori del mercato si attengano alle regole fissate e che siano perseguibili eventuali infrazioni. Il Consiglio federale si impegna dunque a sottoporre al Parlamento il nuovo progetto di LPTab il più rapidamente possibile.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (5)

[Bruderer Wyss Pascale](#) [Dittli Josef](#) [Häberli-Koller Brigitte](#) [Müller Damian](#) [Stöckli Hans](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;28;2841

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3459 – Mozione

Promuovere modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. Contributo della Confederazione

Depositato da



Vonlanthen Beat

Data del deposito

06.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Assegnato alla Commissione per l'esame preliminare

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di estendere l'articolo 16 della legge sulle lingue in modo che la Confederazione possa concedere aiuti finanziari ai Cantoni per la creazione dei presupposti, lo sviluppo e l'attuazione di modelli d'insegnamento in due lingue nazionali a tutti i livelli scolastici. Con questi aiuti, la Confederazione dovrà sostenere i notevoli sforzi profusi da molti Cantoni, che con il loro impegno volontario promuovono la comprensione tra le comunità linguistiche e rafforzano la coesione nazionale.

Motivazione

Dagli anni 1990, numerosi Cantoni si sono impegnati per introdurre modelli d'insegnamento bilingue e ampliare così le competenze linguistiche degli allievi. Dal punto di vista della coesione nazionale e della comprensione reciproca tra le regioni linguistiche i modelli d'insegnamento in due lingue nazionali rivestono particolare importanza e concretizzano l'opinione ampiamente condivisa che in Svizzera il potenziale di competenze ed esperienze insito nelle diverse lingue nazionali dovrebbe essere sfruttato meglio. Grazie al loro impegno, i Cantoni che hanno introdotto modelli di questo tipo forniscono un significativo contributo alla comprensione tra le comunità linguistiche. Al contrario dei progetti in ambito scolastico, anch'essi di grande utilità, ma che possono essere svolti su larga scala soltanto sporadicamente e per una durata limitata, i modelli d'insegnamento bilingue hanno un effetto duraturo impossibile da ottenere altrimenti nella stessa misura.

Modelli d'insegnamento in due lingue nazionali sono praticati a tutti i livelli scolastici, anche se al momento nella scuola dell'obbligo sono ancora meno diffusi che al livello secondario II e nella formazione professionale. Secondo una rilevazione della CDPE, nell'anno scolastico 2015/16, nella scuola dell'obbligo sei Cantoni hanno offerto modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. Nella formazione professionale questi modelli avevano più o meno la stessa diffusione. Per quanto riguarda il livello secondario II, i dati attuali della SEFRI attestano che in 14 Cantoni (AG, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, TG, TI, VD, VS, ZH) 67 tra scuole medie e licei offrono modelli d'insegnamento in due lingue nazionali. In diverse scuole universitarie possono inoltre essere seguiti cicli di formazione in due lingue nazionali. Negli ultimi anni la domanda di offerte di questo tipo è costantemente aumentata. Quest'innovazione può dunque essere vista come un successo della politica formativa del nostro Paese.

Per i Cantoni, lo sviluppo e l'attuazione di modelli d'insegnamento bilingue significano costi supplementari elevati, dovuti in particolare alla formazione e alla formazione continua degli insegnanti, che devono soddisfare requisiti specifici, e all'assistenza pedagogica agli allievi. Anche l'elaborazione di nuovi programmi scolastici, che vanno coordinati con i programmi di riferimento, e l'organizzazione e il coordinamento dei corsi di formazione sono fonte di nuovi costi. Gli aiuti finanziari erogati dalla Confederazione in applicazione dell'articolo 22 della legge sulle lingue si sono finora essenzialmente limitati al romancio. Nel quadro dell'attuazione della mozione **14.3143**, "Strategia per promuovere le scuole in cui s'insegna in due lingue nazionali", nel 2016 la Confederazione ha concesso per la prima volta mezzi per promuovere l'italiano al di fuori dei territori in cui è tradizionalmente parlato. Un'estensione dell'articolo 16 della legge sulle lingue sarebbe un mezzo adeguato per sostenere gli sforzi dei Cantoni per offrire modelli d'insegnamento bilingue indipendentemente dalla seconda lingua nazionale scelta. Corrisponderebbe infatti al postulato dell'articolo 70 della Costituzione federale, che prevede la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche, e non rappresenterebbe quindi un'ingerenza nella sovranità dei Cantoni nel settore scolastico.

È comprovato che le competenze linguistiche agevolano la comprensione reciproca e la coesione nazionale. Inoltre accrescono sensibilmente le possibilità di sviluppo professionale e sociale dei giovani. Nonostante l'importanza dell'inglese come lingua di comunicazione internazionale, la conoscenza delle lingue nazionali è tuttora un fattore decisivo per trovare lavoro. Il suo significato economico per la Svizzera è fuor di dubbio. Secondo la statistica del commercio estero, i Paesi

limitrofi Germania, Francia e Italia sono tra i principali partner commerciali della Svizzera. In particolare per le PMI, la spina dorsale della nostra economia, le relazioni commerciali con i Paesi vicini e con le altre regioni linguistiche sono estremamente importanti. La promozione delle competenze linguistiche rafforza quindi anche la piazza economica e le imprese.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

Anche il Consiglio federale è dell'avviso che i modelli d'insegnamento bilingue costituiscano un importante elemento dell'insegnamento delle lingue nazionali e contribuiscano pertanto alla comprensione reciproca e alla coesione nazionale. Il settore scolastico resta di competenza cantonale. In virtù dell'articolo 16 lettera a della legge sulle lingue (LLing; RS 441.1), la Confederazione può tuttavia già oggi sostenere progetti (in particolare lo sviluppo di piani d'insegnamento e strumenti didattici) che promuovono l'apprendimento di una lingua nazionale tramite l'insegnamento bilingue.

Per il periodo 2016-2020 il Parlamento ha già stanziato mezzi supplementari per promuovere l'italiano al di fuori della Svizzera italiana, previsti tra l'altro anche per introdurre modelli d'insegnamento bilingue con l'italiano, in particolare a livello liceale. In questo modo, tramite un aiuto finanziario forfettario unico, nel periodo in corso la Confederazione ha potuto sostenere l'introduzione di maturità bilingui con l'italiano nei Cantoni di Berna e di Vaud.

Il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti (art. 16 lett. a LLing) siano sufficienti a promuovere modelli d'insegnamento bilingue. Tenuto conto della competenza cantonale in ambito educativo, dopo la fase introduttiva il normale insegnamento scolastico dovrebbe però rimanere un compito esclusivo dei Cantoni e non essere (co)finanziato dalla Confederazione, come proposto dall'autore della mozione. Un'estensione generalizzata ad altre lingue nazionali o altri livelli scolastici (elementare, secondario I, formazione professionale di base) presupporrebbe inoltre notevoli mezzi supplementari e non sarebbe praticamente fattibile senza compensazioni in altri ambiti di attività.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Trasmissione per esame alla commissione competente

Commissioni interessate

↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (5)

Cramer Robert Ettl Erich Maury Pasquier Liliane Rieder Beat Stöckli Hans

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

2831;32;24

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3473 – Mozione

Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati

Depositato da	 Abate Fabio
Data del deposito	07.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica dell'articolo 2 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) dell'8 ottobre 1999. Il nuovo testo di legge dovrà prevedere la possibilità di imporre ai datori di lavoro esteri che distaccano i propri lavoratori in Svizzera anche il rispetto delle condizioni salariali minime prescritte in una legge cantonale.

Motivazione

A seguito dell'approvazione dell'iniziativa popolare "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvata dal popolo ticinese il 14 giugno 2015, la Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è stata modificata come segue:

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Titolo III Diritti e obiettivi sociali

Articolo 13

Capoverso 3 (nuovo) Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (dichiarato d'obbligatorietà generale o con un salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.

Articolo 14

Capoverso 1 lettera a (nuovo) ... ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate ...

L'8 novembre 2017 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha licenziato il messaggio concernente la nuova legge sul salario minimo (v. messaggio no. 7452 dell'8 novembre 2017) che concretizza l'iniziativa in oggetto e prevede un salario minimo sociale oscillante da fr. 18.75 a fr. 19.25 all'ora.

Qualora questa legge dovesse entrare in vigore, sarà fondamentale - tenuto conto della particolare situazione del mercato del lavoro del Canton Ticino - poter rendere obbligatorio il rispetto di questi salari anche da parte delle ditte estere che distaccano lavoratori in Ticino (prestatori transfrontalieri di servizio).

Attualmente infatti, l'articolo 2 della LDist stabilisce che "il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO ..."

Considerato che questo articolo si riferisce espressamente alle condizioni salariali prescritte nelle "leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO ...", ma non alle condizioni salariali prescritte nelle leggi cantonali, l'entrata in vigore della legge cantonale di applicazione dell'articolo 13 capoverso 3 della Costituzione del Canton Ticino non permetterebbe di imporre il rispetto del salario minimo ai datori di lavoro esteri che distaccano temporaneamente i propri dipendenti in Ticino.

Ritenuto che altri Cantoni, oltre al Canton Ticino, hanno adottato o sono in procinto di adottare legislazioni analoghe, riteniamo

vi sia sicuramente un interesse anche da parte di questi ultimi per la citata proposta di modifica dell'articolo 2 LDist. Per i Cantoni invece, che non si doteranno di disposizioni cantonali sul salario minimo, ovviamente questa modifica di legge non avrà alcun impatto.

Parere del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione riguardo all'importanza del rispetto delle condizioni salariali e lavorative svizzere, anche nel contesto dell'accordo di libera circolazione delle persone con l'UE. Le misure collaterali comprendono uno strumentario efficace ai fini della protezione dei lavoratori nazionali e stranieri dagli abusi in questa materia, e i datori di lavoro dei lavoratori distaccati devono garantire a questi ultimi le condizioni lavorative e salariali suddette.

L'autore della mozione chiede che le condizioni salariali minime prescritte nelle leggi cantonali vengano accolte nella legge sui lavoratori distaccati (LDist). Secondo il Consiglio federale occorre a questo proposito rilevare che, diversamente dalle misure collaterali di cui sopra, l'introduzione di salari minimi da parte dei Cantoni serve a lottare contro la povertà. Stando a una sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 2017, il salario minimo è conforme al principio di libertà economica sancito dalla Costituzione federale e al diritto federale soltanto in quanto misura di politica sociale.

L'inserimento nella LDist di una disposizione relativa ai minimi salariali sarebbe anche in contraddizione con il campo d'applicazione delle leggi cantonali. Secondo il messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dell'8 novembre 2017, concernente la nuova legge sul salario minimo (messaggio n. 7452), "alla legge sono sottoposti tutti i rapporti di lavoro che si svolgono abitualmente in Ticino ... Sono pertanto esclusi i rapporti di lavoro che si svolgono solo in modo occasionale nel Cantone Ticino." Dunque in linea di principio i lavoratori distaccati non rientrano nel campo d'applicazione di questa legge cantonale. Una norma simile figura anche nei testi legislativi del Cantone di Neuchâtel.

Un ampliamento del campo d'applicazione delle leggi cantonali sui salari minimi tramite la modifica di una legge federale (la LDist), per includervi anche i lavoratori distaccati - così come chiesto dall'autore della mozione -, esula dalle competenze della Confederazione.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

44;2811;10

Competenza

- Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3495 – Interpellanza

Condizioni di ripresa del lavoro per i collaboratori della Confederazione convalescenti da una grave malattia

Depositato da	 Berberat Didier
Data del deposito	11.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a esporre la sua politica del personale per quanto concerne le condizioni di ripresa del lavoro per i collaboratori convalescenti da una grave malattia, come ad esempio il cancro.

In particolare, la politica federale del personale, permette la ripresa del lavoro a tempo parziale e agevolazioni o sgravi delle condizioni e dell'orario lavorativi?

Motivazione

Dopo una grave malattia, riprendere a pieno regime l'attività lavorativa non è sempre facile. Le persone coinvolte hanno infatti bisogno di tempo per recuperare del tutto la capacità lavorativa, sempre che ciò sia possibile. Molto spesso, sono soggette a dolori e stanchezza, ad esempio nel caso di un'asportazione della mammella in conseguenza di un cancro. In certi casi, spero la minoranza, sembrerebbe che i datori di lavoro del settore privato abbiano scarsa comprensione per le persone convalescenti da una grave malattia, fatto che può comportare problemi personali e psicologici, spingendo alcuni a dare le dimissioni. A mio avviso, in questo campo, la Confederazione dovrebbe dare il buon esempio.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

L'Amministrazione federale ha istituito il Case Management aziendale della Confederazione con l'obiettivo di tutelare la salute dei collaboratori interessati e di reinserire rapidamente e stabilmente nel processo lavorativo le persone dopo una malattia o un infortunio. Esso comprende le fasi individuazione e intervento tempestivi nonché il Case Management (CM CSPers) gestito professionalmente dalla Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers).

I superiori lavorano in stretta collaborazione con gli specialisti RU e, a seconda della complessità della situazione, sono sostenuti da servizi specialistici come la CSPers e il servizio medico dell'Amministrazione federale.

Nei primi due anni dell'impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio di un impiegato, si ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (art. 11a cpv. 1 ordinanza sul personale federale; OPers). Vengono inoltre esaminate eventuali adeguamenti del posto o del rapporto di lavoro (ad es. in merito al settore di compiti o al tasso di occupazione).

Se l'impiegato ha una capacità di rendimento ridotta a causa di problemi di salute e non è in grado di adempiere i compiti conformemente a quanto richiesto nel contratto di lavoro, è possibile convenire un tasso di occupazione più elevato lasciando lo stipendio invariato o uno stipendio meno elevato lasciando il tasso di occupazione invariato (art. 38a OPers). Il datore di lavoro deve verificare periodicamente una siffatta modifica del contratto di lavoro. Quest'ultima deve essere annullata non appena l'impiegato raggiunge nuovamente la capacità di rendimento richiesta per l'adempimento dei compiti.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (14)

Bruderer Wyss Pascale Comte Raphaël Cramer Robert Fetz Anita Hêche Claude Janiak Claude Jositsch Daniel
Levrat Christian Maury Pasquier Liliane Rechsteiner Paul Savary Géraldine Seydoux-Christe Anne Stöckli Hans
Zanetti Roberto

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2841;04;44

Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3505 – Mozione

Permettere investimenti collettivi di capitale concorrenziali a livello internazionale. Adattare la LICol nell'interesse degli investitori svizzeri

Depositato da	 Noser Ruedi
Data del deposito	12.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento modifiche della legge sugli investimenti collettivi (LICol) che, nel quadro di investimenti collettivi di capitale, permettano agli investitori svizzeri qualificati di rinunciare facoltativamente all'ulteriore approvazione del prodotto (art. 15 LICol nonché art. 13 LICol per fondi organizzati secondo il diritto societario). La direzione del fondo, ovvero il gestore del fondo sono soggetti alla vigilanza della FINMA. L'ottenimento dell'approvazione del prodotto rimane in linea di principio possibile, anche in un secondo momento.

Motivazione

La piazza finanziaria svizzera continua ad avere un ruolo preminente. Per quanto riguarda i fondi che hanno sede in Svizzera tuttavia, il nostro Paese non è concorrenziale. Uno dei motivi è legato alle limitate possibilità di distribuzione nell'UE, in particolare per i clienti privati. A quest'ultimi vengono principalmente offerti, anche in Svizzera, fondi di investimento esteri (Lussemburgo e Irlanda). Inoltre i fondi svizzeri anche per gli investitori qualificati in Svizzera (in particolare casse pensioni, assicurazioni) sono poco competitivi. Proprio nell'ambito degli investimenti alternativi e dei fondi innovativi, a causa dei tempi e dei costi necessari per l'ottenimento dell'approvazione del prodotto anche i clienti svizzeri preferiscono investimenti collettivi di capitale esteri. Questo non è nell'interesse della piazza finanziaria svizzera e dei suoi investitori qualificati.

La concorrenza alla Svizzera dall'estero è sempre più forte poiché in quel contesto vengono trattati nuovi modelli innovativi. In particolare, il RAIF lussemburghese è utilizzato anche da investitori istituzionali svizzeri. La Svizzera deve introdurre rapidamente un modello comparabile.

Pertanto il Consiglio federale deve adottare - conformemente alla LICol - i provvedimenti per la creazione di investimenti collettivi di capitale non soggetti ad autorizzazioni, i quali possono essere istituiti in modo molto più rapido e meno costoso, senza l'approvazione della FINMA. Un simile prodotto, il quale deve essere accessibile esclusivamente a investitori qualificati conformemente alla LICol, garantirebbe gli abituali livelli di qualità e sicurezza. Questo viene assicurato grazie alla cosiddetta vigilanza indiretta: il fondo organizzato in virtù del diritto societario nel settore dell'"asset management" (FCI e SICAV), ovvero presso una direzione del fondo di fondi contrattuali deve sempre essere un istituto controllato dalla FINMA. Questa vigilanza tiene sufficientemente conto delle esigenze di protezione dei clienti degli investitori qualificati.

Il Consiglio federale dovrebbe inoltre garantire, mediante gli ulteriori adeguamenti necessari della LICol, che tali fondi svizzeri non soggetti all'obbligo di approvazione non debbano sottostare a norme più severe rispetto ai fondi approvati e che siano equiparati a questi ultimi dal punto di vista fiscale.

Parere del Consiglio federale del 05.09.2018

Il DFF è da tempo in contatto con l'associazione di categoria Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) per la creazione di un fondo non soggetto all'obbligo di approvazione e destinato esclusivamente a investitori qualificati.

L'introduzione di questo tipo di fondo, detto Limited Qualified Investor Fund (L-QUIF), necessita un adeguamento della legge sugli investimenti collettivi (LICol). Basandosi sui chiarimenti effettuati dal DFF con il settore finanziario e la FINMA, il Consiglio federale ritiene tale proposta opportuna. L'introduzione di un fondo L-QUIF rafforzerebbe l'attrattività e la capacità innovativa della piazza svizzera dei fondi d'investimento e contribuirebbe all'aumento della creazione di valore della piazza elvetica nell'ambito della gestione patrimoniale. Il Consiglio federale il 5 settembre 2018 ha pertanto incaricato il DFF di presentare, entro la metà del 2019, un progetto di revisione della LICol da porre in consultazione.

Proposta del Consiglio federale del 05.09.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (6)

[Ettlin Erich](#) [Föhn Peter](#) [Graber Konrad](#) [Kuprecht Alex](#) [Luginbühl Werner](#) [Schmid Martin](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3506 – Postulato

Armonizzazione della procedura di contravvenzione in caso di violazione della procedura di notifica ai sensi della legge sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone

Depositato da	 Abate Fabio
Data del deposito	12.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di studiare una modifica dell'Ordinanza concernente la graduale introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), affinché per il mancato rispetto della procedura di notifica da parte di un prestatore di servizio indipendente o da parte di un datore di lavoro svizzero, possa essere comminata una sanzione amministrativa, anziché una multa di natura penale.

Motivazione

La Legge sui lavoratori distaccati (LDist) disciplina, oltre alle condizioni salariali e lavorative minime, l'obbligo di notifica per i datori di lavoro che distaccano temporaneamente i propri lavoratori in Svizzera (art. 6 LDist e art. 6 ODist). La medesima legge stabilisce altresì che l'autorità competente può, per infrazioni all'obbligo di notifica, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 5000 franchi (art. 9 cpv. 2 lett. a LDist).

L'OLCP, all'articolo 9 capoverso 1bis, per quanto riguarda i prestatori di servizio indipendenti (non assoggettati alla LDist) e i datori di lavoro Svizzeri che assumono temporaneamente (per un periodo inferiore a tre mesi) un lavoratore europeo, prevede l'applicazione per analogia della procedura di notifica di cui all'articolo 6 ODist. La stessa OLCP stabilisce inoltre che "è punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola gli obblighi di notificazione previsti all'articolo 9 capoverso 1bis" (art. 32a OLCP).

Questa disposizione, a differenza dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a, LDist (sanzione amministrativa), è di natura penale.

Ne discende che vi è un'importante differenza di trattamento tra datori di lavoro esteri e datori di lavoro svizzeri o prestatori di servizio indipendenti per quanto concerne il perseguimento delle infrazioni all'obbligo di notifica. Per i primi la sanzione e la relativa procedura sono di natura amministrativa, per i secondi invece la sanzione e la relativa procedura sono di natura penale.

Ora, la notifica non equivale a una procedura di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa o a una procedura di rilascio di un permesso. Si tratta, in sostanza, di una semplice segnalazione di presenza, seppur molto importante per l'autorità, che permette un controllo e un monitoraggio delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone.

L'avvio di una procedura penale per la violazione di questo obbligo formale appare pertanto manifestamente sproporzionato.

Nel contesto della procedura penale è infatti necessaria un'istruzione minuziosa della causa, la ponderazione dell'elemento soggettivo e oggettivo per stabilire la colpa, l'individuazione della persona responsabile, ecc. Non è inoltre possibile multare la persona giuridica. Viceversa, le norme della procedura amministrativa impongono regole meno onerose per l'autorità, più adeguate al tipo di infrazione e permettono di comminare la sanzione direttamente alla persona giuridica.

Il passaggio alla procedura amministrativa per la violazione dell'obbligo di notifica anche da parte dei datori di lavoro svizzeri e dei prestatori di servizio indipendenti, permetterebbe altresì di armonizzare le procedure e le conseguenze di una medesima infrazione.

Infine, il passaggio alla procedura amministrativa permetterebbe, almeno nei confronti del prestatore di servizio indipendente, di vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni in caso di mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato, piuttosto che la commutazione della multa in giorni di reclusione, con un effetto più tangibile in termini di lotta alla concorrenza sleale tra aziende svizzere ed estere.

Parere del Consiglio federale del 15.08.2018

Il consigliere agli Stati Abate ha presentato nel marzo 2018 una mozione (18.3176) con la medesima richiesta. Nel relativo parere, il Consiglio federale ha dichiarato che le diverse procedure sanzionatorie sono riconducibili a basi legali differenti. Nel contempo ha indicato di ritenere opportuno armonizzare la procedura sanzionatoria in caso di infrazioni all'obbligo di notifica, ma che occorre prima verificare, insieme ai competenti servizi e autorità cantonali, se tale armonizzazione risponda a un'esigenza ampiamente condivisa e come andrebbe eventualmente attuata. In seguito alla risposta del Consiglio federale del 23 maggio 2018, il consigliere agli Stati Abate ha ritirato la mozione e ripresentato la richiesta sotto forma di postulato. Dato che nella sua risposta il Consiglio federale si è già dichiarato disposto ad esaminare la questione, qui di seguito si propone di accogliere il postulato.

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Adozione

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

44;10;1211;2811

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3509 – Postulato

Abolire gli ostacoli all'uso efficiente delle risorse e all'economia circolare

Depositato da



Noser Ruedi

Data del deposito

13.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in modo sistematico dove non vengono sfruttati l'importante potenziale per un uso più efficiente dell'energia e delle risorse e gli approcci dell'economia circolare, indicandone i motivi principali. Il rapporto deve in particolare individuare i casi dove le leggi, le ordinanze e i regolamenti vigenti ostacolano lo sfruttamento di tali potenziali o dove opportuni adeguamenti possono portare a un miglioramento.

Motivazione

Gli attori del settore del riciclaggio, delle energie rinnovabili e dell'economia circolare ribadiscono sovente che le condizioni quadro vigenti rendono impossibile o più difficile l'applicazione del loro modello aziendale o annullano la redditività. Il rapporto deve esaminare se i motivi che hanno portato all'introduzione di determinati ostacoli regolamentari sono oggi ancora rilevanti, se le ponderazioni sono tuttora valide e quali adeguamenti consentono di rendere più efficiente l'uso delle risorse senza tuttavia compromettere in misura inammissibile altre esigenze.

Per far confluire nel rapporto esempi concreti provenienti da aziende svizzere, sul sito www.gocircular.ch sono disponibili da subito esperienze e aspettative dell'economia. Partendo da queste indicazioni si dovrà in particolare evidenziare in che modo un adeguato miglioramento delle condizioni quadro politiche in materia di uso efficiente delle risorse e di economia circolare risulta opportuno e rilevante, quali sono gli ostacoli attuali e quali adeguamenti consentirebbero di sfruttare meglio i potenziali esistenti. Il Consiglio federale è invitato a integrare nel rapporto anche questi esempi e, se indicato, adottare misure o presentare un progetto di atto legislativo all'attenzione dell'Assemblea federale.

Parere del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale riconosce quanto sia importante esaminare leggi, ordinanze e disposizioni vigenti in materia a tutti i livelli dello Stato (federale, cantonale, comunale), nonché norme di diritto privato e standard, al fine di individuare eventuali ostacoli a un uso più efficiente delle risorse e a un'economia circolare. Esso ritiene che questo sia un compito costante dell'attività di regolamentazione. Le proposte di adeguamento devono tuttavia garantire che non comportino un deterioramento in altri settori. Non devono mettere a repentaglio la tutela della salute umana né creare ostacoli al commercio e devono presentare un bilancio ambientale positivo.

Nel 2014, il Masterplan Cleantech ha esaminato circa 300 regolamenti e norme per individuare ostacoli all'innovazione, ma senza ottenere risultati conclusivi. È emerso che l'effetto di inibizione dell'innovazione non è solitamente causato da un unico articolo, bensì da una mancanza di coerenza tra le diverse basi legali. Inoltre, lo studio ha dimostrato che i problemi spesso non riguardano la legislazione, ma l'applicazione. Per questo motivo, nel rapporto dell'8 maggio 2015 sull'attuazione delle misure relative alle tecnologie pulite si afferma che non è necessario perseguire sistematicamente i regolamenti e le norme che inibiscono l'innovazione.

Nel quadro del postulato [17.3505](#) (Sfruttare le opportunità offerte dall'economia circolare. Esaminare incentivi fiscali e altre misure), al fine di utilizzare meglio il potenziale offerto dall'economia circolare, si stanno attualmente analizzando possibili misure promettenti.

Un'analisi sistematica che vada oltre il lavoro già svolto e quello in corso è complessa, molto onerosa e risulterebbe sproporzionata rispetto all'acquisizione di conoscenze attese.

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
27.09.2018	CS	Adozione

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;66;52

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeftte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3510 – Mozione

Permettere il reinserimento economico delle persone senza concrete possibilità di sdebitarsi

Depositato da	 Hêche Claude
Data del deposito	13.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a proporre una modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento che permetta il reinserimento economico a breve termine delle persone senza concrete possibilità di sdebitarsi e a esaminare la possibilità di istituire un quadro normativo che consenta un condono dei loro debiti a determinate condizioni.

Motivazione

Come il Consiglio federale osserva nel suo rapporto in adempimento del postulato **13.4193** (disponibile in tedesco e francese), numerose associazioni - tra cui Schuldenberatung Schweiz, Caritas Suisse, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, vari autori di dottrina nonché molti responsabili degli uffici fallimenti (si veda per esempio la rivista Plaidoyer 3/18 del 28 maggio 2018, pag. 6 segg.) - rilevano che parecchie persone che non sono in grado di pagare i loro debiti sono attualmente condannate a subire per il resto della vita pignoramenti fino al minimo vitale. Esse si ritrovano così escluse dal sistema economico, non possono più partecipare all'impegno di crescita e non hanno vere e proprie possibilità di riuscire, un giorno, a non avere più debiti. Le conseguenze possono essere drammatiche, in particolare per le famiglie: esclusione sociale ed economica, impossibilità di finanziare la formazione dei figli, difficoltà coniugali, difficoltà a ritrovare un alloggio, impossibilità di ritrovare un lavoro, ecc. Inoltre, la situazione attuale costituisce un vero e proprio freno al reinserimento sociale delle persone eccessivamente indebitate a carico dell'aiuto sociale. L'indebitamento eccessivo opera quindi come fattore aggravante e generatore di povertà. L'indebitamento eccessivo e le sue conseguenze rappresentano anche oneri non trascurabili per le collettività pubbliche.

È necessario riformare il sistema attuale per offrire a queste persone la prospettiva di un futuro senza debiti. La maggior parte dei Paesi dell'OCSE prevede infatti già procedure volte a liberare queste persone dai loro debiti. E come rileva il Consiglio federale nel suo rapporto, queste procedure non hanno implicato alcun degrado della morale di pagamento, ma hanno in particolare permesso di ridurre l'onere di recupero dei crediti, promuovere l'imprenditoria e massimizzare l'attività economica. Inoltre, l'obiettivo di reinserimento economico di queste procedure permetterebbe, a livello nazionale, di ridurre i mancati pagamenti all'assicurazione malattia e di diminuire i costi sociali a carico delle collettività pubbliche.

La giurisprudenza attuale riconosce che lo sdebitamento va fatto tenendo conto di un minimo vitale allargato e non deve durare più di tre anni. Il minimo vitale allargato consiste nel minimo vitale impignorabile, a cui vanno aggiunte le imposte correnti e un piccolo margine che permette di assorbire costi non prevedibili quali, ad esempio, le spese dentarie o per gli occhiali. Il Consiglio federale dovrà ispirarsi alla prassi attuale per non ostacolare lo sdebitamento delle persone che dispongono dei mezzi per raggiungere un accordo con i loro creditori.

È infatti necessario prevedere una procedura che si integri nella legislazione attuale per continuare a favorire le soluzioni negoziate tra i debitori e i loro creditori. Questa soluzione dovrebbe servire prioritariamente i debitori che non hanno alcun margine di manovra e che, alle condizioni attuali, non usciranno mai dalla spirale dell'indebitamento. Si tratta di dare un'opzione a coloro che non hanno alcuna prospettiva di poter pagare i loro debiti.

Al momento di adeguare le disposizioni legali sarà opportuno coinvolgere le cerchie interessate.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
11.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
- Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (13)

Berberat Didier Comte Raphaël Fetz Anita Français Olivier Janiak Claude Jositsch Daniel Levrat Christian Lombardi Filippo Maury Pasquier Liliane Savary Géraldine Seydoux-Christe Anne Stöckli Hans Zanetti Roberto

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

28;1211

Competenza

- Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3511 – Interpellanza

Sfruttare i vantaggi strategici della Svizzera per sviluppare un mercato digitale sicuro per l'hardware

Depositato da



Vonlanthen Beat

Data del deposito

13.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

A fronte della digitalizzazione ormai diffusa in tutti gli ambiti della società, la Svizzera dipende sempre più da un numero ristretto di sistemi informativi e dai relativi componenti chiave, assolutamente determinanti per la sicurezza e l'affidabilità dei nuovi processi e delle applicazioni digitali. Per la maggior parte dei componenti critici per la sicurezza si tratta di tecnologie chiuse e proprietarie, di produzione estera, che non possono essere controllate dalle autorità svizzere preposte. Come dimostrano diversi incidenti recenti (ad es. la vulnerabilità Meltdown rilevata nei processori Intel), le garanzie dei distributori non sono sufficienti ad escludere eventuali falle di sicurezza di questi prodotti.

La situazione attuale comporta elevati rischi sistemici per la Svizzera. Attori o potenze straniere senza scrupoli che sono a conoscenza delle vulnerabilità esistenti nelle infrastrutture digitali e nei relativi componenti, potrebbero trafugare in qualsiasi momento dati sensibili o addirittura prendere il controllo di gran parte dei sistemi informativi e delle applicazioni svizzeri. I rischi di sicurezza riguardano l'intero processo, dalla progettazione alla produzione. Funzioni dannose (malicious features) possono essere introdotte intenzionalmente già nella fase di elaborazione di un programma senza che l'utente se ne accorga, poiché viene utilizzata una tecnologia chiusa. Si può quindi intuire la portata disastrosa che i potenziali attacchi potrebbero avere, ad esempio, se fossero utilizzati per misurare i consumi energetici o le emissioni elettromagnetiche (attacchi side-channel o a canale laterale).

Nel mondo digitale, la Svizzera può mantenere il suo primato di sicurezza, affidabilità ed eccellente protezione dei dati solo con la prevenzione dei rischi sopracitati, adottando provvedimenti plausibili. In particolare, il nostro Paese dovrebbe essere in grado di proteggere e sviluppare autonomamente i propri sistemi digitali e i relativi componenti.

Creando un mercato nazionale sicuro per l'hardware, i sistemi operativi e le piattaforme digitali, il nostro Paese non solo eviterebbe rischi considerevoli, ma potrebbe avere nuove importanti opportunità economiche. Oltre alla Svizzera, molti altri Paesi dipendono dai componenti esteri con conseguenti rischi di sicurezza, ma non possiedono lo stesso know-how tecnologico né le stesse possibilità finanziarie per poter investire nella produzione di tecnologie proprie. Ciò fa supporre che tali Paesi ripongano maggior fiducia nella Svizzera, grazie alla sua fama mondiale in fatto di sicurezza, stabilità politica e neutralità, che nelle imprese tecnologiche dominanti.

La creazione di un mercato svizzero sicuro per l'hardware, i sistemi operativi e le piattaforme digitali, riveste un'importanza strategica per il nostro Paese. Considerata la vulnerabilità dei sistemi digitali e delle opportunità economiche connessi a una possibile strategia "Swiss Secure", tutti gli attori pubblici e privati rilevanti, ovvero della politica, degli istituti di ricerca e del settore privato dovrebbero concentrare gli sforzi in questo ambito. Lo scopo di questa strategia innovativa sarebbe quello di evitare rischi sistemici sviluppando e certificando componenti chiave digitali in Svizzera e sfruttando le potenzialità economiche che ne deriverebbero.

In base a queste considerazioni, sottopongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Come valuta i rischi per la società e l'economia nazionale, dovuti alla forte dipendenza da sistemi digitali e componenti chiave, chiusi e proprietari, di produzione estera che non possono essere controllati né certificati in Svizzera? Il Consiglio federale ha effettuato analisi specialistiche approfondite al riguardo? In caso negativo, quando pensa di eseguirle?
2. Come giudica le ripercussioni derivanti dalla forte dipendenza del nostro Paese dai componenti chiave digitali non certificati né controllati in Svizzera, su fattori di primaria importanza come la sicurezza e l'affidabilità, essenziali per il successo dell'economia svizzera nel mondo?
3. Il Consiglio federale ritiene che, grazie alle competenze nel settore della ricerca dei due politecnici federali, delle università

e delle scuole universitarie professionali, in Svizzera ci siano tutti i presupposti per promuovere lo sviluppo di un mercato digitale autonomo e sicuro per l'hardware?

4. Come giudica il potenziale dell'industria svizzera, nell'ottica dello sviluppo di un mercato digitale sicuro per l'hardware?

5. Il Consiglio federale ritiene che le potenzialità della Svizzera (affidabilità, sicurezza ecc.) siano dei buoni presupposti per il successo di questo promettente settore commerciale?

6. Il Consiglio federale è pronto a collaborare con i principali attori pubblici e privati per adottare misure volte a sviluppare un mercato digitale "Swiss Secure" per l'hardware, basato su standard rigorosi per i controlli e le certificazioni come pure a sfruttare le possibilità economiche che ne derivano? Quali procedure ritiene opportune, in concreto, per raggiungere questo obiettivo?

7. Quali incentivi sono necessari, secondo il Consiglio federale, per supportare le aziende manifatturiere e tecnologiche svizzere nella realizzazione di un mercato digitale "Swiss Secure" ed aiutarle a sostenere gli elevati costi iniziali d'investimento? È pronto a realizzare un mercato per i componenti critici per la sicurezza e certificati, sostenendo l'acquisto di componenti hardware, ad esempio per infrastrutture d'importanza strategica (trasporti, energia, sanità ecc.)?

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1. I rischi dovuti alla dipendenza da sistemi digitali di produzione estera non sono statici, ma variano in base al grado di probabilità che questa dipendenza venga attivamente sfruttata e da quali danni comporterebbe per la Svizzera. Per questo motivo il Consiglio federale non effettua un'unica analisi della situazione, ma nel quadro della "Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi" verifica costantemente le minacce e le vulnerabilità dei sistemi digitali nei settori economici critici per la Svizzera. I relativi lavori vengono eseguiti in stretta collaborazione con l'economia e le scuole universitarie.

2. Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza a fattori come la sicurezza e l'affidabilità ed è consapevole delle grandi sfide che la digitalizzazione, e quindi la possibile dipendenza dai produttori esteri, pone all'economia svizzera. Da un lato, il Consiglio federale è convinto che le imprese svizzere siano a conoscenza di questi fattori e che ne tengano conto nei processi di acquisto e di impiego dei sistemi digitali e dall'altro, però, è cosciente del fatto che la pressione sui prezzi può indurre a trascurare l'aspetto della sicurezza negli investimenti. Per questo motivo, in collaborazione con le associazioni economiche, sostiene lo sviluppo di standard minimi per la sicurezza informatica.

3. Sì, il Consiglio federale condivide l'opinione secondo la quale l'elevato livello di istruzione è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di questo genere di mercato.

4. Il principale punto di forza dell'industria svizzera è la fabbricazione di prodotti altamente specializzati. Comprensibilmente, questa categoria include anche i prodotti di nicchia come l'hardware e il software che godono di particolare protezione. Al contrario, però, a causa degli elevati costi di produzione e del mercato domestico, piuttosto limitato, della Svizzera, le imprese nazionali hanno poche possibilità di affermarsi sul mercato di massa globale dell'hardware.

5. Sì, il Consiglio federale ritiene che lo siano.

6. Il Consiglio federale non ritiene realistico pensare di sviluppare un mercato per l'hardware sulla base di standard per i controlli e le certificazioni. Al contrario, le procedure richieste, dispendiose in termini di tempo, si ripercuoterebbero sull'innovazione, ostacolandola. Il mercato globale tecnologico è particolarmente dinamico ed è pertanto determinante che le aziende svizzere reagiscano ai nuovi sviluppi in modo flessibile e rapidamente, senza che i propri prodotti vengano sottoposti a severi controlli prima di essere introdotti sul mercato. Inoltre, un sistema di certificazione statica avrebbe un effetto limitato su prodotti che devono essere frequentemente aggiornati. Si presume che gli attori sul mercato conoscano meglio i requisiti che i prodotti devono soddisfare di quanto il Consiglio federale possa prevedere in un contesto così dinamico. La priorità principale della politica economica svizzera è assicurare condizioni quadro economicamente favorevoli e non promuovere determinati settori industriali o tecnologie.

7. Appellandosi al principio della libertà economica sancito negli articoli 27 e 94 della Costituzione svizzera, il Consiglio federale respinge l'idea di un sostegno diretto da parte della Confederazione alle aziende manifatturiere e tecnologiche svizzere. Per lo stesso motivo, anche le aziende private non beneficerebbero di sovvenzioni per l'acquisto di hardware nazionale. Le aziende tecnologiche svizzere possono contare sugli strumenti di promozione dell'innovazione esistenti per sviluppare hardware sicuro e per aumentare le proprie probabilità di accedere al mercato con successo.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
34;1216;09;15

Competenza

↳ [Dipartimento delle Finanze \(DFF\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3512 – Mozione

Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti

Depositato da



Stöckli Hans

Data del deposito

13.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una base giuridica che conferisca ai pazienti il diritto di ricevere in formato cartaceo o elettronico un piano di trattamento farmacologico in caso di assunzione parallela di almeno tre medicinali.

Motivazione

Molti pazienti affetti da malattie croniche concomitanti (spesso persone anziane) devono assumere diversi medicinali contemporaneamente. La cosiddetta politerapia comporta il rischio di controindicazioni e interazioni tra i medicinali.

Durante una visita dal medico o al momento del ricovero in ospedale o in una casa di cura, spesso non c'è tempo per reperire tutte le informazioni sui farmaci. Un piano di trattamento farmacologico aggiornato e completo è indispensabile per garantire un controllo sistematico della terapia e una maggiore sicurezza dei pazienti. Una volta a conoscenza di tutti i medicinali assunti, il personale medico può infatti decidere se ridurre il loro numero per la terapia di base e verificare se vi siano combinazioni meglio tollerate o possibilità di sostituzione.

A fronte di quanto esposto, occorre dunque dare ai pazienti che assumono parallelamente almeno tre medicinali ad azione sistemica per un periodo di almeno 28 giorni il diritto di ricevere un piano di trattamento farmacologico.

L'errata somministrazione di medicinali, che causa numerosi ricoveri ospedalieri con elevate ripercussioni sui costi, rappresenta ancora l'errore terapeutico più ricorrente nel settore sanitario. La disponibilità di un piano di trattamento farmacologico in formato cartaceo o elettronico costituirebbe un'importante misura a garanzia della qualità e contribuirebbe a prevenire errori evitabili. La versione cartacea dovrebbe inoltre riportare un codice a barre leggibile che permetta di scansionare ed elaborare in formato elettronico i dati.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

È necessario approfondire questo tema ed esaminare le modalità per gestire adeguatamente la politerapia, anche in vista dell'introduzione della cartella informatizzata del paziente.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:
2841

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3528 – Interpellanza

Quale protezione per le denominazioni?

Depositato da



Savary Géraldine

Data del deposito

14.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

1. La Proprietà intellettuale costituisce uno dei principali punti di forza della Svizzera nel commercio internazionale. Nel quadro dei negoziati di accordi commerciali in corso, in particolare con gli Stati del Mercosur, si prevede di trattarla specificamente per conseguire un elevato livello di protezione, in particolare per le denominazioni di origine quali la Swissness e le denominazioni geografiche quali l'AOP e l'IGP?

2. Sarebbe ipotizzabile concretizzare questo elevato livello di protezione tramite elenchi di denominazioni mutualmente riconosciute?

Motivazione

Il Consiglio federale desidera firmare in tempi rapidi un accordo di libero scambio con l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay (Mercosur). Il Mercosur rappresenta un mercato di 275 milioni di consumatori. Per la Confederazione, la firma di questo accordo di libero scambio è prioritaria, tanto più che l'Unione europea sta pure per firmarne uno. Se per i settori agricolo e industriale questo tipo di accordo potrebbe rappresentare un'opportunità, esso costituisce pure un rischio, in particolare per i prodotti sotto denominazione come i prodotti con denominazione di origine, o per il settore orologiero o per quello delle macchine con denominazione secondo la legislazione Swissness. Questi prodotti potrebbero essere minacciati dalle contraffazioni risultanti dal mancato riconoscimento dei marchi e delle denominazioni.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1. Dal 2008 la Svizzera conduce lo European Innovation Scoreboard, dal 2009 il Global Competitiveness Report e dal 2011 il Global Innovation Index. La tutela della proprietà intellettuale è un fattore importante per mantenere la capacità innovativa e la competitività dell'economia svizzera, in cui prevalgono le esportazioni. Nei suoi negoziati per un accordo di libero scambio la Svizzera mira pertanto a un adeguato livello di protezione della proprietà intellettuale. Essa deve tuttavia anche considerare le posizioni e gli interessi dei partner, come pure le esigenze degli altri Stati dell'AELS, dato che il nostro Paese negozia la maggior parte degli accordi di libero scambio nel quadro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

La Svizzera attribuisce grande importanza alla disposizioni sulla protezione dei nomi dei Paesi, delle indicazioni di provenienza e geografiche (denominazioni di origine protetta, DOP e indicazioni geografiche protette, IGP; si veda anche il parere del Consiglio federale sulla mozione [12.3642](#), che chiede di disciplinare l'utilizzo delle denominazioni di provenienza negli accordi di libero scambio nonché negli accordi commerciali ed economici bilaterali). La legislazione "Swissness", entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (modifiche nella legge sulla protezione dei marchi, RS 232.11 e nella legge sulla protezione degli stemmi, RS 232.21), agevola la tutela delle indicazioni di provenienza svizzere e della croce svizzera anche all'estero, dato che stabilisce chiare regole per il suo utilizzo in Svizzera.

La Svizzera si adopera inoltre per negoziare con Paesi interessati accordi separati sul riconoscimento reciproco e sulla protezione di denominazioni di provenienza e geografiche, come è stato di recente il caso con la Georgia. Dopo la conclusione delle trattative nel quadro dell'AELS per un accordo di libero scambio con la Georgia (RS 0.632.313.601), la Svizzera ha negoziato pure un corrispondente accordo bilaterale, firmato il 31 maggio 2018.

2. Il Consiglio federale sta vagliando la possibilità di includere il riconoscimento reciproco e la protezione di denominazioni geografiche specifiche nell'accordo tra l'AELS e il Mercosur. Si adopera per concordare nei negoziati la protezione delle denominazioni geografiche, eventualmente riunite in elenchi, ad un livello comparabile a quello sancito dall'AELS nella maggior parte degli accordi di libero scambio conclusi di recente (p. es. con l'Ecuador o gli Stati dell'America centrale Costa Rica, Guatemala e Panama). Questo tema acquisisce una particolare attualità anche alla luce degli eventuali risultati in materia di

protezione delle denominazioni geografiche nell'accordo di libero scambio tra l'UE e i Paesi del Mercosur. In tale contesto, il Consiglio federale segue con attenzione le trattative in corso tra l'UE e gli Stati del Mercosur per la conclusione di un accordo di libero scambio.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	<u>CS</u>	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15;12

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3529 – Interpellanza

Siroop. Chi paga per il fallimento?

Depositato da



Kuprecht Alex

Data del deposito

14.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La Confederazione continua a essere l'azionista di maggioranza di Swisscom. È quindi opportuno che l'opinione pubblica venga informata di quanto la joint venture sia costata all'azienda e sui costi che Swisscom e Coop devono sostenere per far fronte alle perdite subite. Le due aziende si trincerano nel silenzio. Il Consiglio federale è disposto a fare trasparenza sulle cifre in gioco?
2. È anche lui del parere che sia quanto mai opportuna una gestione trasparente della vicenda, considerata la perdita di investimenti per probabili decine di milioni di franchi, tanto più che il Presidente del consiglio di amministrazione di Swisscom presiede anche il consiglio di amministrazione di Coop?
3. Swisscom, che ha fornito il capitale, ha effettuato un investimento ad alto rischio, del quale, alla fine dei conti, risponde l'azionista e il contribuente. Quali conclusioni trae il Consiglio federale, anche in vista di futuri progetti?
4. Considerato il fallimento del progetto Siroop, chiaramente già partito male, e nel contesto dello scandalo di Auto postale, è disposto a rivedere la strategia del proprietario?

Motivazione

Tre anni fa Swisscom e Coop hanno lanciato insieme la piattaforma di vendita on line Siroop, un mini Amazon svizzero. Malgrado il notevole investimento in pubblicità e a seguito del modesto successo conseguito, recentemente il progetto è stato abbandonato. Poco tempo prima Swisscom aveva ceduto le proprie azioni a Coop. Stando ad alcune stime, le due aziende hanno investito circa 50 milioni di franchi nella piattaforma Siroop, mentre le entrate sono state solamente del 10 per cento circa.

Risposta del Consiglio federale del 15.08.2018

1. Swisscom è un'azienda quotata in borsa nella quale, per legge, la Confederazione Svizzera detiene la maggioranza del capitale e dei voti. La prassi di Swisscom concernente l'informazione al pubblico si basa sulle regole di SIX Swiss Exchange. Spetta a Swisscom e non al Consiglio federale informare l'opinione pubblica su dettagli relativi alla gestione aziendale.
2. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun nesso tra il fallimento di Siroop e il mandato del Presidente del consiglio di amministrazione di Swisscom alla Coop. Il Collegio parte dal presupposto che, in relazione a possibili conflitti di interesse nell'ambito di Siroop, al consiglio di amministrazione di Swisscom è stata applicata la consueta regolamentazione sulla recusazione.
3. Il Consiglio federale è consapevole dei rischi che comporta un'attività imprenditoriale. Poiché la Confederazione Svizzera detiene per legge la maggioranza del capitale di Swisscom, essa partecipa in misura proporzionale ai rischi legati all'attività dell'azienda. Nel suo ruolo di azionista di maggioranza, il Consiglio federale riconosce la libertà decisionale del consiglio di amministrazione riguardo alla strategia e alla politica imprenditoriali. È disposto a sostenere insieme all'azienda i rischi che comporta il lancio a basso investimento di nuovi settori di attività potenzialmente promettenti. Siroop rientrava in questa categoria di progetti. Il Consiglio federale non si attende che ogni investimento di questo tipo porti a risultati di successo.
4. Il Collegio non vede alcun nesso tra il fallimento di Siroop e la vicenda di Auto postale. A questo proposito va notato che Swisscom non riceve alcuna indennità dal settore pubblico. Il Consiglio federale non ritiene necessario modificare gli obiettivi

strategici di Swisscom. La verifica delle procedure di controllo delle unità esterne decisa recentemente dal Consiglio federale verte su questioni fondamentali concernenti il governo d'impresa e non su progetti specifici di singole imprese parastatali.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
27.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;34;24;15

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3530 – Postulato

Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi

Depositato da	 Caroni Andrea
Data del deposito	14.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come si potrebbe riformare l'attuale sistema delle pene detentive "a vita" (e la relativa liberazione) per tenere meglio conto dei reati particolarmente gravi.

Motivazione

La pena detentiva "a vita" (art. 40 cpv. 2 CP) in un certo senso trae in inganno: chi ha scontato 10 o 15 anni è liberato condizionalmente se si è comportato bene durante l'esecuzione e non è a rischio di recidiva (art. 86 CP).

In altre parole, l'attuale pena detentiva "a vita" è un ibrido tra pena e misura: la pena massima effettiva per la colpa ammonta a 10 o 15 anni, mentre tutto quanto va oltre è una misura conservativa mascherata, che di conseguenza si applica soltanto in caso di rischio di recidiva.

Ciò crea problemi: una persona che ha commesso un reato grave ma non è a rischio di recidiva deve infatti scontare una pena massima effettiva troppo lieve di 10 o 15 anni. La popolazione chiede di conseguenza sempre più misure conservative quali l'internamento, in quanto la pena stessa non è ritenuta adeguata, con il curioso risultato che, oltre alle pene detentive "a vita", sono spesso ordinati anche internamenti.

Il Consiglio federale deve illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare questo sistema, segnatamente per sanzionare con pene adeguate una colpa particolarmente grave, senza che vi sia una commistione con le misure conservative.

Vanno esaminati in particolare gli approcci seguenti:

1. La legge permette al giudice, in caso di colpa particolarmente grave, di escludere la liberazione condizionale per un periodo superiore agli attuali 10-15 anni (p. es. per 25 o 30 anni).
2. La legge consente al giudice, in caso di colpa particolarmente grave, di escludere qualsiasi liberazione condizionale.
3. La legge permette al giudice di pronunciare pene detentive decisamente più lunghe in alternativa alla pena detentiva a vita (la cui entità dipende di fatto dalla durata di vita dell'autore). In caso di rischio di recidiva resterebbero naturalmente necessarie le corrispondenti misure conservative.

Nel redigere il rapporto il Consiglio federale dovrà fondarsi sulle opinioni della dottrina e della prassi, ricercando in particolare possibilità di miglioramento anche nel diritto comparato. Dovrà tenere conto pure di aspetti legati ai diritti fondamentali e chiarire gli accavallamenti con le misure conservative. Il rapporto dovrà contenere anche le basi statistiche rilevanti sulle pene detentive a vita (reati, età dell'autore, durata effettiva, liberazioni, combinazione con misure, recidive, ecc.).

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
19.09.2018	CS Adozione

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (2)

Jositsch Daniel Rieder Beat

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1216

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Oggetti connessi

↳ 18.3531

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3540 – Mozione

Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera

Depositato da



Vonlanthen Beat

Data del deposito

14.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato ad adottare delle misure per assoggettare all'IVA le piattaforme on line estere nel caso di forniture di beni e servizi in territorio svizzero. Tali misure devono contribuire a prevenire abusi, ridurre le ingenti perdite dovute alla mancata riscossione dell'IVA nell'ambito degli acquisti on line in Svizzera e creare condizioni di concorrenza leali per i commercianti svizzeri.

Motivazione

L'esplosione del commercio on line, peraltro in rapida crescita, offre nuove e interessanti opportunità sia per i consumatori che per le imprese del nostro Paese. Al contempo però i rischi che ne derivano non vanno sottovalutati, poiché potrebbero avere ripercussioni negative e di ampia portata sull'economia nazionale. Secondo le stime degli osservatori del mercato, dal 2020 verranno sottratti al fisco circa 100 milioni di franchi all'anno a causa di una normativa legale carente. Tale calcolo evidenzia soltanto un aspetto della problematica: l'aumento degli acquisti on line all'estero fa regredire la cifra d'affari delle imprese svizzere e, di conseguenza, gli introiti statali provenienti dall'IVA.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), consapevole della problematica, ha incaricato un gruppo di lavoro di svolgere un'analisi approfondita e di proporre misure tangibili, tenendo conto anche del piano d'azione dell'OCSE in fase di elaborazione. La presente mozione intende appoggiare il Consiglio federale nel suo intento nonché definire nel concreto gli obiettivi strategici. Anche se a partire dal 2019 si potranno ottenere alcuni miglioramenti grazie alla revisione parziale della legge sull'IVA, la situazione relativa all'assoggettamento dell'IVA nel commercio elettronico di beni e servizi dall'estero in territorio svizzero rimane insoddisfacente. Oltretutto le commissioni generate dalle piattaforme on line per i prodotti forniti in Svizzera sono escluse dall'imposta. Le piattaforme on line come AliExpress, Wish e JD che, secondo le stime dell'associazione di categoria (Verband des Schweizerischen Versandhandels, VSV), nel 2017 hanno effettuato in Svizzera circa 70 000 consegne al giorno, inviano la merce sotto il nome del committente. Dal punto di vista della legislazione fiscale quindi essi non figurano come venditori diretti, bensì come intermediari; in quanto tali non è possibile rivalersi su di loro per il pagamento dell'IVA attraverso gli offerenti che vendono beni o servizi all'estero, sebbene essi predispongano la logistica, ricevano denaro e organizzino la distribuzione. Come dimostrano alcuni studi effettuati da altri paesi europei, il mancato assoggettamento dell'IVA negli acquisti tramite le piattaforme on line, specialmente quelle asiatiche che offrono beni e servizi a basso costo, rappresenta una sfida considerevole. In Germania, le perdite d'imposta stimate ammonterebbero a circa 800 milioni di euro.

Di recente, diversi Paesi europei hanno adottato misure per far valere in modo sistematico l'assoggettamento nei confronti di chi opera nel commercio on line transfrontaliero. In Gran Bretagna, ad esempio, dal 2017 tutti i commercianti on line sono obbligati a registrarsi con un codice fiscale inglese. In caso di mancata osservanza della norma, i gestori delle piattaforme on line devono rispondere per conto dei loro fornitori di beni e servizi. Grazie a questa lotta coerente contro gli abusi, il Ministero delle finanze britannico prevede di recuperare un importo di 1,3 miliardi di franchi entro il 2021. In Germania, nel 2017 i ministri delle finanze dei Länder hanno deciso che in futuro tutte le piattaforme on line come Amazon, Ebay e AliExpress rispondano della sottrazione d'imposta. Tale misura è motivata dall'enorme perdita di entrate subite dallo Stato e dalle condizioni concorrenziali sfavorevoli per i commercianti tedeschi. La relativa proposta di legge verrà elaborata nel corso dell'anno. Nell'ambito dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale europeo, nel dicembre 2017 anche l'UE ha deciso di introdurre norme più severe per le piattaforme on line in fatto di assoggettamento IVA nonché una clausola di responsabilità. Questo è stato fatto anche per contrastare efficacemente le false dichiarazioni.

Di fronte all'incremento esponenziale del commercio elettronico transfrontaliero, urge che la Svizzera intervenga per assoggettare in modo sistematico all'IVA i commercianti on line esteri di beni e servizi. In caso contrario, vi è il rischio che le

perdite derivanti dalla mancata riscossione dell'IVA aumentino in modo considerevole nei prossimi anni. L'attuale limite di franchigia applicato in Svizzera, alto se comparato alla media internazionale, è di 65 franchi nel caso di acquisti on line dall'estero in territorio svizzero e implica già di per sé una spiacevole distorsione della concorrenza, riducendo il prezzo dei beni e servizi importati a scapito dello Stato. Specialmente in un'epoca digitale come la nostra è fondamentale limitare per quanto possibile il ricorso sistematico al limite di franchigia, che sfavorisce i commercianti svizzeri. L'introduzione di una clausola di responsabilità o l'obbligo di dichiarazione per le piattaforme on line sugli acquisti effettuati attraverso di esse potrebbe essere una possibile soluzione. Oltre alla legislazione dell'UE, un approccio possibile è dato anche dalle misure che alcuni Cantoni hanno già adottato per problematiche analoghe. Diversi Cantoni hanno ad esempio concluso un accordo con il portale Airbnb che obbliga tutti gli offerenti di alloggi della piattaforma a pagare una tassa di soggiorno, da ridistribuire poi al Cantone interessato.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
- Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (7)

Bischofberger Ivo Ettlén Erich Häberli-Koller Brigitte Hegglin Peter Luginbühl Werner Rieder Beat Stöckli Hans

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

2446;34;15

Competenza

- Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3541 – Interpellanza

Vagliare miglioramenti della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Depositato da



Müller Damian

Data del deposito

14.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Liquidato

Testo depositato

La legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), entrata in vigore nel 2013, prevede che a scadenze regolari vengano verificate l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e delle misure adottate secondo il suo dettato (art. 24). La valutazione della LPAG, che quest'anno l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) svolge per la prima volta, deve essere l'occasione per apportare miglioramenti non solo in termini di attuazione, ma anche alla legge stessa. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Le attività giovanili extrascolastiche forniscono un contributo importante all'assistenza di bambini e giovani. Il Consiglio federale può immaginare di inserire anche questo scopo nell'articolo 2 LPAG?
2. La LPAG, segnatamente il suo articolo 10, promuove tra l'altro anche attività di partecipazione politica. Il Consiglio federale può immaginare di completare di conseguenza l'articolo sullo scopo (art. 2), in modo che la legge sancisca la promozione della partecipazione politica?
3. Sempre più attività si situano a cavallo tra l'ambito scolastico e quello extrascolastico. Non potendo essere attribuite con certezza né all'uno né all'altro ambito, spesso restano a bocca asciutta quando si tratta di accordare aiuti finanziari. Per il Consiglio federale si può vagliare la possibilità che in futuro anche tali attività siano considerate meritevoli di sostegno?
4. Un sistema efficace di garanzia e sviluppo della qualità delle attività giovanili extrascolastiche è d'importanza capitale. Il Consiglio federale ritiene ipotizzabile vagliare il finanziamento di attività di mera ricerca, sviluppo e valutazione in questo settore?
5. Le condizioni poste ai beneficiari degli aiuti finanziari previsti dalla LPAG non devono comportare oneri amministrativi eccessivi, poiché i richiedenti sono prevalentemente organizzazioni giovanili che forniscono gran parte del loro lavoro a titolo volontario. Come si può garantire che a lungo termine non si creino troppi vincoli burocratici per l'inoltro delle richieste e la presentazione dei rapporti?
6. In virtù degli articoli 8 e 11 LPAG, è possibile concedere un sostegno finanziario per progetti che fungono da modello anche nei Comuni. Il Consiglio federale può immaginare di completare la legge in modo tale che nel campo d'applicazione di questa disposizione rientrino anche modelli già esistenti che potrebbero essere adattati al contesto locale in altri Comuni e regioni?
7. A quanto stima il fabbisogno supplementare per gli aiuti finanziari, se nella legge venissero apportate le modifiche summenzionate?

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1. L'obiettivo principale delle attività giovanili extrascolastiche è favorire lo sviluppo e l'autonomia dei bambini e dei giovani. Di regola, nel quadro di queste attività si garantisce anche l'assistenza dei partecipanti, che però non ne costituisce il vero e proprio scopo.

La politica dell'infanzia e della gioventù rientra nella sfera di competenza dei Cantoni e dei Comuni, così come la custodia di bambini complementare alla famiglia o l'assistenza ai giovani. Nel suo ruolo sussidiario, la Confederazione attua un programma d'incentivazione a tempo determinato per promuovere la custodia di bambini complementare alla famiglia (legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia - LACust; RS 861). Il Consiglio federale ritiene pertanto che l'assistenza di bambini e giovani non debba essere inserita nell'articolo sullo scopo della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1).

2. La promozione della partecipazione di giovani di ogni estrazione sociale alla politica federale è uno degli obiettivi fondamentali della LPAG (messaggio concernente la LPAG; FF 2010 5991, in particolare pag. 5993) ed è già menzionata nell'articolo 2 sullo scopo. L'articolo stabilisce in particolare che, con la LPAG, la Confederazione intende aiutare i bambini e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale e promuovere l'integrazione dei bambini e dei giovani a livello politico. Non è pertanto necessario completare questo articolo.

3. Conformemente all'articolo 67 della Costituzione federale, la Confederazione ha soltanto la competenza di sostenere le attività extrascolastiche di bambini e giovani. Nel caso delle offerte che prevedono attività scolastiche ed extrascolastiche, la promozione delle seconde rientra già nella prassi in virtù della LPAG. Per le attività scolastiche, invece, sono competenti i Cantoni e i Comuni.

4. In virtù dell'articolo 21 LPAG, la Confederazione può già promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù, coinvolgendo esperti, commissionando studi e rapporti scientifici e adottando misure di formazione e perfezionamento (messaggio concernente la LPAG; FF 2010 5991, in particolare pag. 6036). È inoltre previsto che la LPAG sia valutata a scadenze regolari (art. 24 LPAG). Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario sostenere maggiormente attività di mera ricerca.

5. Il sistema di calcolo degli aiuti finanziari è stato sviluppato insieme alle organizzazioni giovanili, prestando particolare attenzione a mantenere il più basso possibile l'onere amministrativo. Le informazioni necessarie per il calcolo devono essere fornite dalle organizzazioni interessate. Va inoltre garantito l'impiego mirato degli aiuti finanziari, il che può avvenire solo sulla base delle pertinenti indicazioni delle organizzazioni. Se dalla valutazione della legge attualmente in corso dovessero però emergere possibilità di semplificazione amministrativa, si procederà alla loro attuazione.

6. Le attività giovanili extrascolastiche sono un compito di competenza principalmente dei Cantoni e dei Comuni. Il sostegno della Confederazione ha carattere sussidiario. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno sostenere l'attuazione di modelli già esistenti di Cantoni e Comuni in altri Comuni e regioni.

7. L'ampliamento delle attività sostenute con la LPAG (v. domande 3, 4 e 6) genererebbe un fabbisogno supplementare di mezzi finanziari che non è possibile quantificare senza un'approfondita analisi in merito. Sulla base delle sue risposte alle domande 1-6, il Consiglio federale è tuttavia del parere che una tale analisi del bisogno non sia opportuna.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24;28;04;32

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3542 – Interpellanza

Ridurre i costi sanitari attraverso il mantenimento e l'estensione a livello nazionale del modello friburghese di conteggio forfettario dei costi dei medicinali nelle case di cura

Depositato da	 Vonlanthen Beat
Data del deposito	14.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Dall'introduzione di un servizio di assistenza farmaceutica nelle case di cura e per anziani fornito da farmacisti consulenti (modello friburghese), nel Cantone di Friburgo è stato possibile ridurre di oltre 2 milioni di franchi all'anno le spese per i medicinali destinati ai 2600 pazienti attualmente ospitati in questo tipo di strutture. Il rimborso delle prestazioni farmaceutiche avviene su base forfettaria e indiretta, poiché è compreso nell'indennizzo forfettario delle spese per i medicinali delle case di cura e per anziani. In altre parole, gli istituti friburghesi operano con un preventivo globale che incentiva il ricorso responsabile ai farmaci.

Da poco tempo questo modello, che coinvolge i medici che prescrivono i medicinali, i farmacisti nonché il personale e la direzione delle case di cura, è minacciato per una ragione totalmente assurda: al fine di ottenere dati dettagliati per ogni singolo paziente e quindi soddisfare la nuova norma in materia di compensazione dei rischi, alcuni assicuratori sono disposti a mandare in fumo questo modello esemplare sotto il profilo della qualità, della collaborazione fruttuosa tra professioni diverse, dell'economicità e dell'interesse generale.

Il siluramento del modello friburghese da parte degli assicuratori, che si giustificano invocando le basi legali (compensazione dei rischi sancita dall'ordinanza), ha provocato grande sconcerto e incomprensione tra i dirigenti delle case di cura interessate, i farmacisti e i medici coinvolti e la popolazione intera. Questo sistema ha infatti garantito non soltanto prestazioni di eccellente qualità, ma anche risparmi ragguardevoli.

Vista questa situazione insoddisfacente, mi permetto di rivolgere le seguenti domande al Consiglio federale:

1. Come giudica lo smantellamento del modello friburghese, un sistema ben collaudato e molto economico, per ragioni puramente formalistiche addotte dalle assicurazioni?
2. Fino all'improvviso abbandono del tavolo delle trattative da parte di alcuni assicuratori, le parti si sono dimostrate disponibili a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Il Consiglio federale è disposto a concedere una proroga supplementare fino alla fine del 2018, affinché si possa continuare a cercare una soluzione costruttiva?
3. Su quali basi il sistema forfettario friburghese, che garantisce ingenti risparmi al sistema sanitario, potrebbe essere adottato a livello nazionale? Quali modifiche di legge sarebbero necessarie a tale scopo?

Risposta del Consiglio federale del 14.09.2018

1. Dal 2020 la compensazione dei rischi terrà conto di un ulteriore indicatore di morbidità: i gruppi di costo farmaceutico (PCG). In base al consumo di medicinali sarà possibile identificare gli assicurati con un elevato bisogno di cure ambulatoriali e indennizzare in modo più differenziato, con i cosiddetti supplementi per PCG, gli assicuratori che contano tali assicurati nel loro effettivo, visto il rischio supplementare che questi rappresentano.

Per un corretto calcolo della compensazione dei rischi, gli assicuratori dovranno fornire all'Istituzione comune LAMal (IC LAMal) dati dettagliati sui medicinali dell'elenco delle specialità (ES) dispensati agli assicurati dal 1° gennaio 2018 e coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). In base a questa disposizione della nuova ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCOR; RS 832.112.1), una parte degli assicuratori ritiene che il "modello friburghese" di conteggio forfettario dei costi dei medicinali nelle case di cura non sia più attuabile e ha pertanto disdetto il pertinente contratto con le strutture friburghesi per la fine del 2017. A fronte di questa situazione si sono rivolti all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prima i rappresentanti delle case di cura e per anziani friburghesi e quelli del Cantone di

Friburgo, poi anche gli assicuratori.

Come esposto sopra, con l'introduzione dei PCG come indicatore di morbidità nella compensazione dei rischi si intende individuare gli assicurati con un elevato bisogno di cure ambulatoriali in base al loro consumo di medicinali e sgravare in modo più differenziato gli assicuratori che ne contano nel loro effettivo. Gli assicuratori riceveranno supplementi per PCG per gli assicurati con un rischio di malattia elevato solo se questi ultimi saranno riconosciuti come tali in base al loro consumo di medicinali. A tale scopo gli assicuratori dovranno fornire i dati sui medicinali all'IC LAMal. L'UFSP ha spiegato più volte, sia oralmente sia per scritto, che la compensazione dei rischi non impedisce indennizzi forfettari delle spese per i medicinali delle case di cura e per anziani, come quello proposto dal "modello friburghese", a patto che queste ultime trasmettano agli assicuratori anche i dati indicati nell'OCOR. Il Consiglio federale si rammarica che non si sia ancora trovato un accordo.

2. Per la nuova compensazione dei rischi, che si applicherà a partire dal 2020, sono necessari dati sui medicinali a decorrere dal 1° gennaio 2018. Da questa data, i fornitori di prestazioni devono pertanto registrare i dati rilevanti per poi trasmetterli agli assicuratori, che a loro volta devono inviarli all'IC LAMal entro la fine di aprile 2020. Ai sensi dell'OCOR e per il calcolo della compensazione dei rischi 2020, nulla impedisce che questi dati siano trasmessi agli assicuratori e da questi all'IC LAMal alla fine del 2018 o all'inizio del 2019. Una proroga del termine da parte del Consiglio federale non è né necessaria né possibile.

3. Il Consiglio federale ritiene che la compensazione dei rischi non escluda il rimborso forfettario dei medicinali. I partner tariffali (case di cura e per anziani e assicuratori) dovrebbero poter trovare, nel rispetto del quadro legale, una soluzione che permetta di continuare a praticare questo tipo di rimborso e preveda la trasmissione dei dati relativi ai medicinali dispensati agli ospiti delle case di cura e per anziani. Il Dipartimento federale dell'interno convocherà una tavola rotonda alla fine dell'estate del 2018 per trovare una soluzione insieme alle parti interessate.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (1)

Levrat Christian

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2841;28

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3543 – Interpellanza

Preservare il Museo alpino svizzero quale simbolo e centro di competenza per il patrimonio culturale alpino

Depositato da	 Engler Stefan
Data del deposito	14.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Essendo preoccupato per il futuro del Museo alpino svizzero, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide il parere che, in un Paese alpino come il nostro, il Museo alpino svizzero sia d'importanza nazionale per la politica culturale e che tale circostanza sia stata uno dei motivi che nel 2011 hanno indotto il Parlamento ad aumentare del 50 per cento (da 520 000 a 1 020 000 franchi) i sussidi per le sue spese d'esercizio?
2. Dagli specialisti svizzeri ed esteri il Museo alpino svizzero è oggi considerato un modello di struttura museale innovativa, che affronta e stimola il dibattito su temi sociali, ecologici ed economici di attualità inerenti al mondo alpino. Il Consiglio federale ritiene che il nostro Paese si possa permettere di non disporre di un proprio centro nazionale della cultura alpina?
3. Paese alpino per eccellenza, dal 2019 la Svizzera corre il pericolo di perdere il suo unico museo che illustra l'importanza storica, geografica e politica delle proprie regioni di montagna e che tramite progetti comuni è in contatto con istituzioni culturali regionali e locali svizzere e del resto dell'arco alpino. Condivide l'opinione che la Confederazione, cofondatrice e finanziatrice del Museo alpino svizzero, debba assumersi responsabilità particolari per quanto riguarda la sua salvaguardia quale centro di competenza per il patrimonio culturale alpino?
4. Nel quadro dell'ordinamento legale vigente, è disposto a fare tutto il possibile per garantirne la sopravvivenza e a mettere a disposizione le risorse necessarie?
5. In un'ottica di lungo termine, ritiene possibile riconoscerlo come museo della Confederazione, integrandolo ad esempio nel Museo nazionale svizzero?

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale rimanda innanzitutto a quanto dichiarato in risposta alle mozioni Joder [09.3110](#) e [10.3998](#) e all'interpellanza Fetz [17.3865](#), nelle quali prende posizione in merito a diverse domande poste dall'autore dell'interpellanza.

1.-3. Come già affermato nel suo parere in risposta alla mozione Joder [10.3998](#), riconosce il Museo alpino svizzero (ALPS) "come istituzione che rappresenta per il nostro Paese l'importante tema del mondo alpino". La Confederazione sostiene l'ALPS fin dalla sua fondazione, nel 1933. Negli anni dal 1948 al 1961 e dal 1963 al 1974 l'ALPS non ha tuttavia beneficiato di sussidi federali.

Fino al 2010 l'ALPS è stato sostenuto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) con un sussidio ammontante, nell'ultimo periodo, a 231 000 franchi all'anno, lo stesso importo erogato anche dal Cantone e dalla Città di Berna per l'esercizio del museo. Nel 2011 la competenza di attribuire aiuti finanziari della Confederazione ai musei è stata conferita all'Ufficio federale della cultura (UFC). Dal 2011 al 2013 l'UFC ha erogato all'ALPS un sussidio annuo di 520 000 franchi destinato al riposizionamento del museo, come il Consiglio federale ha avuto modo di illustrare nel suo parere in risposta alla mozione Joder [10.3998](#). Questo primo aumento era già stato annunciato come "misura transitoria" nel messaggio sul preventivo 2011. Il successivo raddoppio dell'importo a 1 020 000 franchi era stato voluto dal Parlamento e, come affermato nel dibattito parlamentare, non rappresentava un aumento sistematico bensì una misura limitata agli anni 2014 e 2015. Come previsto dal messaggio sulla cultura 2016-2020, questo importo maggiorato è stato mantenuto immutato negli anni 2016 e 2017, fino a quando il Parlamento ha deciso di anticipare al 2018 l'introduzione del nuovo sistema di attribuzione dei contributi d'esercizio ai musei. Da parte sua il Consiglio federale avrebbe voluto rendere effettivo il nuovo sistema solo dal 2021, ciò che avrebbe dato più tempo ai musei interessati per attuare un eventuale riorientamento.

Dal 2018 i contributi d'esercizio sono attribuiti sulla base di un bando pubblico e di criteri programmatici oggettivi. Questi criteri sono identici per tutti i richiedenti. Di conseguenza, al momento dell'attribuzione dei contributi d'esercizio, non conta che la Confederazione sia stata tempo fa cofondatrice dell'ALPS. Nemmeno l'"importanza nazionale" dell'ALPS può giustificare una preferenza, dato che questo criterio rappresenta una premessa per tutti i musei che intendono beneficiare di un contributo d'esercizio.

Il nuovo sistema di attribuzione della Confederazione può rendere necessaria una verifica delle attuali attività dell'ALPS e delle risorse impiegate. La decisione sulla portata delle attività e su un eventuale riorientamento strategico dell'ALPS spetta al suo consiglio di fondazione.

4. La decisione dell'UFC dell'8 settembre 2017 di erogare all'ALPS, come museo, contributi d'esercizio per gli anni 2018-2020 non è stata impugnata ed è diventata effettiva. D'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, l'UFC ha approvato una richiesta dell'ALPS di essere sostenuto in futuro quale "rete" anziché museo come finora. Per un sostegno dell'ALPS come rete la Confederazione dispone, nel quadro del preventivo e del piano finanziario, di 250 000 franchi all'anno fino al 2020. Il sostegno dell'ALPS da parte dell'UFC rimane pertanto invariato.

5. La legge sui musei e le collezioni (LMS; RS 432.30) disciplina i compiti e l'organizzazione dei musei e delle collezioni della Confederazione. L'integrazione dell'ALPS nel Museo nazionale svizzero (MNS) richiederebbe una revisione della LMS, che il Consiglio federale respinge. La composizione del gruppo MNS è stata riesaminata non molto tempo fa; dal 2009 il MNS è retto da una nuova legge che contempla anche il suo ridimensionamento e la precisazione del suo mandato. I musei speciali con un unico contenuto tematico sono stati scorporati dal gruppo. La nuova composizione del MNS ha dimostrato la sua validità. Inoltre i musei e le collezioni gestiti dall'UFC sono essenzialmente posizionati come musei d'arte. Un'integrazione dell'ALPS non sarebbe quindi sensata dal punto di vista dei contenuti e non avrebbe nemmeno effetti sinergici. Del resto, difficoltà puramente finanziarie non possono spingere la Confederazione ad allargare la cerchia dei suoi musei e ad aumentare i fondi necessari per il loro esercizio.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (6)

Abate Fabio Cramer Robert Graber Konrad Hösli Werner Luginbühl Werner Stöckli Hans

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

52;2831;24

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3544 – Interpellanza

Mantenimento e ampliamento dei collegamenti diretti a lunga distanza a Liestal, capoluogo del cantone di Basilea Campagna

Depositato da	 Janiak Claude
Data del deposito	14.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Liestal è il centro di un agglomerato che conta circa 80 000 abitanti. Oltre trenta Comuni dei Cantoni Basilea Campagna e Soletta utilizzano la sua stazione come nodo di interscambio con il traffico a lunga distanza (TLD) nazionale. Con l'introduzione della cadenza quartoraria per i treni suburbani (S-Bahn) Basel-Liestal, a partire dal 2025, tale numero aumenterà ulteriormente, poiché Liestal diventerà un punto di trasbordo al TLD più attrattivo per chi proviene dai grandi Comuni Muttens e Pratteln.

Nel periodo 2019-2025 FFS Infrastruttura investirà 350 milioni di franchi svizzeri per fare della stazione di Liestal uno snodo dei trasporti pubblici (TP) efficiente e attrattivo.

La guida "Principi e criteri per il traffico a lunga distanza" (guida TLD) dell'Ufficio federale dei trasporti UFT (stato agosto 2017) descrive i principi del servizio nelle località per il TLD.

Gli agglomerati densamente popolati vi sono considerati alla stregua di centri urbani medi ai fini dell'offerta da proporre. Il capoluogo di Cantone Liestal, pur avendo un bacino di utenza di circa 80 000 abitanti, non compare nell'elenco degli agglomerati a elevata densità di popolazione.

La regione di Liestal, nonostante il suddetto bacino d'utenza e un'offerta occupazionale di ben 16 000 posti di lavoro, nel Progetto territoriale Svizzera è rappresentata solo come piccolo centro urbano facente parte dell'agglomerato di Basilea, mentre vista la densità di abitanti dovrebbe essere considerata tra i centri urbani medi. Per un crescente numero di lavoratori e per le aziende della regione, i collegamenti attraverso il Giura sono molto importanti. L'attuale Progetto territoriale Svizzera non prevede però alcun miglioramento per quelli tra centri urbani medi e grandi.

Ciò ha ripercussioni dirette sulla programmazione degli orari dei Prossif FA 2025 e 2030-2035: essendo considerata solo una stazione regionale, Liestal sarà progressivamente penalizzata rispetto ad altri centri piccoli e grandi che, nel quadro di FAIF/Prossif, possono migliorare notevolmente la propria offerta di TP.

A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide l'opinione del Cantone Basilea Campagna secondo la quale al capoluogo di Cantone Liestal, in quanto agglomerato densamente popolato (80 000 abitanti), spettano collegamenti a lunga distanza diretti con i centri metropolitani e delle grandi città dell'Altipiano centrale, in particolare Zurigo, Berna e Lucerna?

2a. Per quali motivi Liestal è completamente assente dalla guida TLD?

b. È dovuto al fatto che a livello di pianificazione Liestal è stato erroneamente considerato "solo" come un Comune dell'agglomerato di Basilea con circa 15 000 abitanti e non come un centro regionale che, con i suoi pressoché 16 000 posti di lavoro, rappresenta un'importante località di partenza, arrivo e interscambio per pendolari anche provenienti o diretti nei Cantoni limitrofi?

c. È disposto a far revisionare l'errata documentazione tecnica dell'ARE ai fini della sua decisione?

3. Concorde che nel Progetto territoriale Svizzera (www.raumkonzept-schweiz.ch) si dovrebbe inserire Liestal nella categoria dei centri urbani medi, in quanto capoluogo di Cantone e centro regionale a sé stante, e trattare la tematica del miglioramento dei collegamenti dei centri urbani medi e grandi attraverso il Giura?

4. Qual è la sua opinione in merito all'orario concretamente previsto da Prossif FA 25, che comporterà notevoli miglioramenti per la maggior parte delle regioni, mentre per Liestal è previsto un peggioramento nel TLD proprio in concomitanza dell'entrata

in servizio della nuova stazione 2025?

5. Perché nella fase di ampliamento 2030-2035 le FFS intendono ridurre drasticamente l'offerta del TLD a Liestal, prevedendo un solo IR a cadenza semioraria diretto ad Aarau-Zurigo (con molte fermate intermedie) e quindi servendo il capoluogo di Cantone praticamente come, ad esempio, Gelterkinden? E questo nonostante le stesse FFS effettuino a Liestal ingenti investimenti in stabili commerciali e dovrebbero, quindi, anche puntare a fatturati corrispondenti, che presuppongono elevate frequenze di viaggiatori?

Risposta del Consiglio federale del 22.08.2018

1./2a./2b. In base al Progetto territoriale dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Liestal, con i suoi circa 14 000 abitanti (stato 2016), è un centro di piccole dimensioni che, rientrando nell'agglomerato di Basilea, fa parte di una regione densamente popolata. Secondo la guida TLD dell'UFT i centri di piccole dimensioni possono essere collegati al TLD e, come da pianificazioni della Confederazione, a Liestal la frequenza del servizio del TLD sarà mantenuta (cfr. anche risposta 4).

2c. Il Progetto territoriale Svizzera, adottato nel 2012, è un quadro di riferimento elaborato congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Città e Comuni. Al momento non se ne prevede una revisione, ma se dovesse essere rielaborato, a tempo debito si valuteranno eventuali adattamenti della struttura e della gerarchia dei centri nell'ambito di una discussione tripartita.

3. Il Progetto territoriale Svizzera non è una base per la pianificazione, bensì un quadro di riferimento. Di conseguenza, i suoi contenuti non sono vincolanti. La struttura dei centri ivi proposta fornisce un punto di partenza, lasciando un certo margine di interpretazione. Il fatto che Liestal sia inserita nella categoria dei centri urbani piccoli e medi non significa che il Comune non svolga un ruolo centrale e non debba essere adeguatamente collegato. Per la Confederazione è fondamentale che centri come Liestal siano connessi anche con i trasporti pubblici di reti principali, il che può avvenire mediante collegamenti sia diretti, sia con cambio.

4. Nelle sue pianificazioni, che si tratti del rinnovo della concessione per il TLD o dell'ampliamento dell'infrastruttura, la Confederazione prevede di mantenere l'ottimo collegamento di Liestal. La città continuerà a essere servita con treni a lunga percorrenza in direzione di Basilea, Berna e Zurigo. Con la prevista fase di ampliamento 2030-35 s'intende garantire l'attuale frequenza dei collegamenti, con tre treni a lunga percorrenza per ora e direzione (Basilea/Berna verso Zurigo e viceversa). Inoltre, dopo l'ampliamento della stazione di Liestal, i treni della S-Bahn transiteranno a cadenza quartoraria tra Basilea e Liestal (attualmente a cadenza semioraria).

5. L'UFT detiene la sovranità in materia di pianificazione per la fase di ampliamento 2030-35 dell'infrastruttura ferroviaria. L'offerta per il traffico viaggiatori in tale fase di ampliamento è descritta nella risposta alla domanda 4; il Consiglio federale non è a conoscenza di altri documenti di pianificazione delle FFS, che prevedano una riduzione delle fermate del TLD a Liestal.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
27.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

48;2846

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3545 – Interpellanza

Riforma della perequazione finanziaria. Per un vero impegno della Confederazione che garantisca la coesione nazionale

Depositato da	 Hêche Claude
Data del deposito	14.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Nel contesto della riforma della perequazione finanziaria, il Consiglio federale è invitato a prendere posizione su diverse proposte in esame, al fine di evitare la disparità delle capacità finanziarie fra i Cantoni e un peggioramento della situazione di quelli finanziariamente più deboli.

1. Il gruppo di lavoro costituito da Confederazione e Cantoni propone che lo sgravio della perequazione verticale di 280 milioni di franchi della Confederazione sia riversato per metà come compensazione per l'aggravio sociodemografico e per l'altra metà come versamento ai Cantoni finanziariamente più deboli. Questo dovrebbe avvenire per un periodo definito di sei anni.
2. Il Consiglio federale sarebbe disposto a investire il suddetto importo di 280 milioni di franchi per sostenere i cantoni finanziariamente più deboli al fine di correggere le disparità dovute alla riforma in corso?
3. Il Consiglio federale intende considerare altre proposte per attenuare gli effetti della riforma sui Cantoni finanziariamente deboli?

Motivazione

Rispondendo all'interpellanza [17.4077](#) e sulla base dell'incontro informativo del 4 giugno 2018 organizzato dalla Conferenza dei Governi cantonali, è imperativo che la Confederazione esamini diverse proposte, al fine di evitare eccessive disparità finanziarie tra i Cantoni e di continuare a rispettare i fondamenti del federalismo e della coesione nazionale. Inoltre, si tratta di continuare a perseguire gli obiettivi della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, art. 2), intesa a ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, la capacità finanziaria e il carico fiscale. Il compromesso presentato dalla maggioranza dei Cantoni peggiora nettamente la situazione dei Cantoni che attualmente hanno una dotazione minima di risorse, in particolare quella dei Cantoni più deboli, e migliora quella dei Cantoni finanziariamente forti. Il Consiglio federale è chiamato a studiare varie proposte che tengano davvero conto dei Cantoni più deboli e a integrarle nel messaggio in fase di redazione, senza tuttavia nuocere alla volontà di sgravio delle imposte dei Cantoni finanziariamente più forti, messaggio accettato dalla maggioranza dei Cantoni.

Il gruppo di lavoro costituito da Confederazione e Cantoni propone che la Confederazione rimetta a disposizione dei Cantoni i 280 milioni di franchi che risparmierà con la riforma. Il progetto prevede che metà di questa somma sia riversata ai Cantoni finanziariamente deboli in proporzione alla rispettiva popolazione. Tuttavia, i Cantoni vicini alla media svizzera in termini di risorse non hanno (quasi) alcuna perdita, mentre i Cantoni finanziariamente più deboli indicano le perdite più consistenti e sono compensati solo in parte nella ripartizione dello sgravio fiscale federale proposto. Nel decennio 2008-2018, la differenza tra l'indice delle risorse del Cantone finanziariamente più forte e quello del Cantone finanziariamente più debole è cresciuta e questo non favorisce la coesione nazionale. Lo stesso vale per l'indice di sfruttamento fiscale. La richiesta di riequilibrare le disparità consente di rafforzare la coesione e l'armonia a livello nazionale, elementi importanti che garantiscono il successo e le pari opportunità nel nostro Paese.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Nel rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria 2016-2019, il Consiglio federale ha esposto come la sua proposta per l'adeguamento della perequazione delle risorse apporti miglioramenti anche per i Cantoni finanziariamente più deboli. Questi vantaggi emergono sulla base di due nuovi elementi: l'aumento dell'indice della dotazione minima dall'85 percento all'86,5 percento e la loro garanzia.

Dall'introduzione della perequazione finanziaria nel 2008, in 35 casi i Cantoni anche dopo la perequazione finanziaria non hanno raggiunto l'86,5 per cento della media svizzera. In 8 casi non hanno raggiunto nemmeno l'obiettivo attuale dell'85 per cento. Mediante l'adeguamento proposto, il Consiglio federale vuole evitare che ciò si ripeta in futuro. Tutti questi Cantoni avrebbero, dopo la perequazione, mezzi finanziari per almeno l'86,5 per cento della media svizzera. Solo nel 2011 i Cantoni finanziariamente più deboli avrebbero ricevuto circa mezzo miliardo di franchi in più. Il Consiglio federale ritiene che l'introduzione di una dotazione minima garantita dell'86,5 per cento rafforzi a lungo termine la situazione dei Cantoni finanziariamente più deboli e promuova così anche la coesione nazionale.

Negli ultimi anni la dotazione della perequazione delle risorse è aumentata notevolmente e tutti i Cantoni raggiungono da alcuni anni, anche con il sistema attuale, un indice di almeno 86,5 punti. Attualmente, attestano addirittura dati significativamente al di sopra di questo valore. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, per il calcolo della dotazione, lo sviluppo delle disparità nell'ambito della capacità finanziaria dei Cantoni viene poco considerato. Per questo motivo, i contributi alla perequazione finanziaria diventano sempre più un aggravio per i Cantoni finanziariamente forti. La netta maggioranza dei Cantoni ha pertanto approvato un adeguamento della perequazione delle risorse. Questo adeguamento è sostenuto, con lievi adattamenti tecnici, anche dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale appoggia la proposta di portare la dotazione minima dall'85 all'86,5 per cento. In tal modo, la perequazione delle risorse viene potenziata a favore dei Cantoni finanziariamente deboli, permettendo così a tutti i Cantoni di adempiere ai loro compiti principali anche in futuro.

Oltre ai Cantoni finanziariamente più forti, come conseguenza della riduzione della dotazione anche la Confederazione sarà sgravata di 280 milioni di franchi rispetto all'attuale sovradotazione. Il Consiglio federale non si è ancora espresso riguardo alla possibilità di destinare ai Cantoni tali risorse. Il Governo sottoporà al Parlamento la sua proposta di utilizzo di queste risorse finanziarie sbloccate nel quadro del messaggio sull'adeguamento della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (9)

Berberat Didier Comte Raphaël Fournier Jean-René Levrat Christian Rechsteiner Paul Rieder Beat
Seydoux-Christe Anne Stöckli Hans Vonlanthen Beat

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

24

Competenza

↳ Dipartimento delle Finanze (DFF)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3546 – Interpellanza

Realtà statistica del sovraindebitamento dei privati in Svizzera. Come valorizzare i dati a disposizione?

Depositato da	 Hêche Claude
Data del deposito	14.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Considerato che molti servizi amministrativi e alcuni attori privati che svolgono compiti su mandato dei poteri pubblici dispongono di dati attendibili e pertinenti sul sovraindebitamento dei privati, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Concorde che numerose informazioni potrebbero essere valorizzate meglio per definire con maggior precisione il problema del sovraindebitamento dei privati?
2. Concretamente, in che misura intende migliorare l'utilizzo dei dati degli uffici d'esecuzione?
3. L'informatizzazione del sistema attraverso la creazione della rete e-LEF prevede uno scambio statistico tra i servizi competenti. Questi dati sono utilizzabili? Se del caso, il Consiglio federale intende sviluppare il sistema e-LEF per avere un quadro più chiaro della problematica del sovraindebitamento dei privati?
4. Nel 2008 e nel 2013 nell'indagine SILC è stato incluso il modulo Indebitamento. Se ne attende ora la valorizzazione per la rilevazione relativa al 2017. Il Consiglio federale intende aumentare la frequenza di questa inchiesta?
5. A quanto sembra i dati della Centrale d'informazione istituita in ottemperanza all'articolo 23 della legge federale sul credito al consumo non siano sufficientemente utilizzati. Se fosse vero, il Consiglio federale intende rimediare?
6. Infine, in quale misura intende estendere l'impiego dei dati fiscali dei privati e i dati relativi ai premi arretrati dell'assicurazione malattie per inquadrare meglio la realtà del sovraindebitamento?

Motivazione

Al momento le uniche statistiche pertinenti che offrono un quadro del sovraindebitamento dei privati in Svizzera sono quelle del modulo Indebitamento dell'Indagine europea sul reddito e le condizioni di vita (SILC). Si osservi che anche i servizi di risanamento dei debiti membri di Schuldenberatung Schweiz/Dettes Conseils Suisse raccolgono dati interessanti, ma limitati alla realtà delle persone che li consultano.

Secondo questi due panel di dati, i debiti più diffusi tra la popolazione svizzera sono i debiti d'imposta, i debiti con l'assicurazione malattie e i debiti legati al credito al consumo in senso lato.

Sebbene le statistiche del modulo Indebitamento dell'indagine SILC diano un quadro interessante e meritino di essere reiterate regolarmente, bisogna constatare che i contorni del quadro offerto sono piuttosto sfumati e rendono relativamente difficile attuare strategie di prevenzione, rilevamento tempestivo e lotta al sovraindebitamento.

Gran parte dei dati raccolti non sono utilizzati o quanto meno non lo sono sufficientemente. La valorizzazione di questi dati, però, permetterebbe di avere un'idea più precisa dell'indebitamento dei privati e di offrire spunti per, ad esempio, limitare le perdite in materia di imposte e di assicurazione malattie.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

1. Il sistema statistico della Confederazione mira a elaborare e a mettere a disposizione per ulteriori analisi tutti i dati disponibili nel modo più efficiente possibile e nel rispetto delle esigenze degli utenti. Il loro utilizzo a fini statistici presuppone che siano accessibili nella forma e con il grado di dettaglio necessari. Sull'indebitamento delle economie domestiche sono disponibili diversi dati, che però si prestano solo limitatamente a un uso statistico. La protezione dei dati è assolutamente garantita, in

quanto tutti i dati statistici sono anonimizzati prima della loro pubblicazione.

2. Al momento, i dati degli uffici cantonali delle esecuzioni sono utilizzati per ottenere informazioni sul numero di precetti esecutivi emessi, di pignoramenti eseguiti e di realizzazioni degli attivi pignorati. Queste informazioni sono disponibili in forma di dati aggregati in tutti i Cantoni, in modo da consentirne l'uso sistematico a fini statistici. Al momento non è possibile prescindere da questo quadro e informare, ad esempio, sul tipo di persone coinvolte (giuridiche o fisiche) o sulla natura del credito (imposte, assicurazione malattie ecc.). I Cantoni, infatti, non rilevano sistematicamente caratteristiche più precise delle procedure di esecuzione (chi, quando, perché). Un'analisi più esaustiva sarebbe possibile solo con l'impiego di ingenti risorse e non è prevista.

3. Lo standard tecnico e-LEF è stato elaborato per uniformare lo scambio di dati elettronici sulle esecuzioni. Lo scambio avviene attraverso la rete e-LEF, un gruppo chiuso di utenti composto da persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico e da uffici di esecuzione e fallimento. La consultazione di dati statistici degli uffici delle esecuzioni avviene tramite l'alta vigilanza designata dall'Ufficio federale di giustizia, conformemente alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1). In virtù delle direttive concernenti la statistica federale delle esecuzioni, queste richieste possono concernere soltanto la rilevazione del numero di precetti esecutivi emessi, di pignoramenti eseguiti e di realizzazioni degli attivi pignorati. Conformemente al diritto in vigore, le richieste di dati statistici non possono invece vertere né sui crediti rivendicati nell'ambito di una procedura di esecuzione né sul loro importo né sulle persone coinvolte. La messa a disposizione di dati più dettagliati non è prevista. Sarebbe per altro realizzabile solo investendo ingenti risorse e presupporrebbe un oneroso adeguamento ad hoc dei software impiegati dagli uffici di esecuzione.

4. Conformemente al parere in risposta alla mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale **11.3465**, "Indagine sull'indebitamento privato", del 18 aprile 2011, di norma l'Ufficio federale di statistica (UST) svolge una rilevazione sull'indebitamento delle economie domestiche ogni cinque anni. Un'intensificazione della frequenza di svolgimento del modulo, che richiede ingenti risorse, non avrebbe alcun plusvalore statistico e aumenterebbe sensibilmente l'onere a carico degli interpellati. Non è pertanto previsto un aumento della frequenza di svolgimento del modulo Indebitamento dell'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC).

5. Conformemente all'articolo 23 della legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) non pubblica dati statistici. Nel rapporto annuale dell'Associazione per la gestione di una centrale d'informazione sui crediti (ZEK), che è di pubblico accesso, invece, si trovano regolarmente dati statistici (numero di crediti, obblighi in essere, durata dei crediti ecc.). Le cifre della IKO e della ZEK non differiscono in modo sostanziale. Per altro, anche la Banca nazionale svizzera realizza, a cadenza annuale, una statistica sui crediti al consumo. Non è quindi necessario pubblicare e analizzare statisticamente anche i dati della IKO.

6. L'UST, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) stanno studiando in modo molto dettagliato i potenziali di utilizzo dei dati fiscali cantonali delle persone fisiche a fini statistici. L'UST intende valutare entro la fine del 2020 la possibilità di utilizzare anche questi dati per migliorare le statistiche sull'indebitamento. Tuttavia, l'utilizzo di dati fiscali cantonali richiede l'autorizzazione dei Cantoni. Al momento solo alcuni sono disposti a condividere i propri dati a fini statistici, il che ne limita il potenziale di utilizzo. L'AFC, in collaborazione con l'UST, intrattiene contatti regolari con la Conferenza svizzera delle imposte per definire le modalità delle forniture future. Per quanto concerne i premi dell'assicurazione malattie arretrati, l'indagine SILC rileva gli arretrati di pagamento dell'assicurazione malattie di base. L'UST mette a disposizione dell'amministrazione, della scienza e della ricerca questi e tutti gli altri dati disponibili in forma anonima.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (2)

Berberat Didier Comte Raphaël

Soggetti (in tedesco): **Aiuto**

Ergänzende Erschliessung:

15;28;1211;34

Competenza

↳ Dipartimento dell'interno (DFI)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3609 – Mozione

Espulsione di criminali stranieri. Statistiche trasparenti sui casi di rigore

Depositato da	 Föhn Peter
Data del deposito	15.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esercitare la sua influenza sull'Ufficio federale di statistica e di fare il necessario al fine di disporre di dati chiari e verificabili sull'espulsione dei criminali stranieri. Deve tenere una statistica delle esecuzioni di espulsioni di criminali stranieri trasparente e completa, in grado di contemplare anche i casi nei quali si è rinunciato all'espulsione obbligatoria. I dati vanno suddivisi secondo i tipi di caso di rigore e le relative motivazioni.

Motivazione

La pubblicazione del comunicato stampa "Condanne di adulti nel 2017: lieve calo delle condanne penali degli adulti nel 2017" il 4 giugno 2018 da parte dell'Ufficio federale di statistica ha suscitato incredula disapprovazione. L'Ufficio sembra non essere in grado di trattare con la dovuta accuratezza il tema politicamente molto sensibile dell'espulsione dei criminali stranieri e di fornire un chiaro quadro della situazione, malgrado il fatto che, con l'approvazione della mozione [13.3455](#), le Camere federali abbiano incaricato il Consiglio federale di tenere una statistica dettagliata sull'espulsione di criminali stranieri. Nella risposta alla domanda [16.5443](#), il Consiglio federale aveva in seguito spiegato che tale statistica sarebbe stata approntata in base alle espulsioni penali iscritte nel casellario giudiziale elettronico Vostra. In una seconda fase era previsto l'allestimento, sulla base del sistema d'informazione centrale sulla migrazione, di una statistica più esaustiva che avrebbe incluso anche tutte le misure di respingimento di diritto degli stranieri non motivate da un reato. Le affermazioni del Consiglio federale secondo cui è praticamente impossibile allestire una statistica comprendente la motivazione dei casi di rigore sono difficilmente comprensibili. Nell'ambito della revisione totale in corso della legge federale sul casellario giudiziale informatizzato Vostra è senza dubbio possibile introdurre nel sistema un'apposita rubrica. Questa opinione è suffragata anche dall'argomento ribadito a più riprese nel quadro delle discussioni sul nuovo diritto in materia di espulsione, secondo cui i casi di rigore sarebbero eccezioni.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

Il 4 giugno 2018, nel quadro della statistica delle condanne penali degli adulti, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato prime cifre sull'espulsione di stranieri che hanno commesso reati secondo le nuove disposizioni penali. Al momento della pubblicazione, l'UST ha sottolineato che, nella loro forma attuale, i dati non si prestano ancora per un'analisi dettagliata dell'applicazione della clausola dei casi di rigore.

La statistica si basa sulle condanne passate in giudicato e iscritte nel casellario giudiziale nel 2017. Poiché le disposizioni sull'espulsione obbligatoria dal territorio svizzero sono applicabili soltanto ai reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, le condanne passate in giudicato nel 2017 sono perlopiù riferite a reati giudicati secondo il diritto previgente. Ci vorranno ancora due o tre anni prima che le nuove disposizioni sull'espulsione obbligatoria dal territorio svizzero possano essere applicate alla maggior parte dei reati del catalogo e siano disponibili cifre attendibili sulle espulsioni dal territorio svizzero.

Come esposto dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Rutz [16.4150](#), "Espulsione di criminali stranieri. Statistica trasparente sui casi di rigore", sarà allestita una statistica sui respingimenti e sulle espulsioni in adempimento della mozione Müri [13.3455](#), "Statistica sull'espulsione di criminali stranieri".

Primi colloqui tra la Segreteria di Stato della migrazione, responsabile dell'attuazione della mozione Müri [13.3455](#), l'Ufficio federale di giustizia e l'UST hanno già avuto luogo.

Oltre alle sentenze di espulsione, le autorità cantonali della migrazione registrano anche la data in cui la persona condannata ha lasciato il Paese. Sarà necessario verificare con tutti gli uffici coinvolti se, e a partire da quando, questi dati operativi potranno essere utilizzati per allestire una statistica delle esecuzioni delle espulsioni.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.09.2018	CS	Reiezione

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

1216;2811

Competenza

↳ [Dipartimento dell'interno \(DFI\)](#)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3610 – Postulato

Approvvigionamento idrico sicuro e gestione delle acque. Rapporto di base

Depositato da	 Rieder Beat
Data del deposito	15.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto di base sulla situazione in Svizzera concernente la sicurezza in materia di approvvigionamento idrico e di gestione delle acque.

Motivazione

In analogia agli studi effettuati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico della Svizzera, mancano dati e previsioni comparabili per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in Svizzera.

Poiché la risorsa acqua deve coprire le esigenze più diverse, occorre dapprima determinare il fabbisogno di acqua necessario in futuro per soddisfare i bisogni elementari di ogni settore (ad es. economie domestiche, industria, turismo, energia idrica), tenendo conto dello sviluppo demografico, economico e climatico. Siccome la risorsa acqua deve coprire i bisogni elementari più diversi, occorre inoltre mettere a confronto le diverse utilizzazioni con i loro modelli di fabbisogno e illustrare eventuali conflitti.

Questo è l'unico modo per stabilire se la Svizzera dovrà in futuro attendersi difficoltà di approvvigionamento idrico, se il sistema di gestione idrica è efficace e se il Paese deve dotarsi di un'infrastruttura supplementare.

Il passato insegna che in materia di risorse idriche bisogna tenere conto anche delle interazioni a livello internazionale. Occorre partire dal presupposto che in caso di difficoltà di approvvigionamento idrico la popolazione e l'economia svizzere potrebbero subire pesanti ripercussioni.

Il rapporto deve in particolare illustrare:

1. il fabbisogno idrico presente e futuro della Svizzera tenendo conto della crescita demografica e dell'economia fino al 2050;
2. l'andamento quantitativo della risorsa acqua in Svizzera fino al 2050;
3. la necessità di una gestione idrica integrata e di un eventuale fabbisogno di infrastrutture nel settore dello stoccaggio di acqua;
4. i conflitti che emergono dalla protezione e dall'utilizzazione nell'ambito dell'approvvigionamento idrico, tenendo conto dei diversi modelli di utilizzazione;
5. le implicazioni internazionali connesse all'utilizzazione della risorsa acqua in Svizzera, tenendo conto di eventuali impegni giuridici assunti dal nostro Paese.

Parere del Consiglio federale del 15.08.2018

Oggi la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la gestione delle risorse idriche rivestono un'importanza fondamentale. La gestione delle risorse idriche è di competenza dei Cantoni, che ne dispongono secondo l'articolo 76 capoverso 4 della Costituzione federale. Al fine di sostenere i Cantoni, la Confederazione ha tuttavia già affrontato questo tema in modo approfondito.

In adempimento del postulato Walter Hansjörg [10.3533](#), il rapporto "Gestione della penuria di acqua a livello locale in Svizzera" del 14 novembre 2012 si occupa della sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Con tale rapporto il Consiglio federale ha deciso di adottare misure di gestione delle risorse idriche che consentono di affrontare integralmente sia a breve che a lungo

termine le situazioni di penuria. Per esempio, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha elaborato basi pratiche per affrontare i problemi legati alla penuria idrica (quali le basi per l'approvvigionamento idrico 2025 e i principi pratici per la gestione delle risorse idriche), che sostengono i Cantoni nella gestione integrata delle acque. Grazie a una pianificazione regionale lungimirante delle risorse idriche, i Cantoni sono in grado di individuare e risolvere tempestivamente i problemi ed evitare conflitti nell'utilizzo delle risorse idriche.

Nell'ambito del Programma nazionale di ricerca "Uso sostenibile delle risorse idriche" (PNR 61), tra il 2010 e il 2013 in 16 progetti di ricerca sono stati elaborati metodi e basi scientifiche per una gestione sostenibile delle risorse idriche in Svizzera. A seguito di questi lavori sono state pubblicate numerose raccomandazioni per un uso sostenibile dell'acqua (www.nfp61.ch).

Diverse misure del piano d'azione del Consiglio federale "Adattamento ai cambiamenti climatici" del 9 aprile 2014 affrontano le questioni sollevate nel presente postulato, anche nel quadro dell'ambito tematico "Basi idrologiche connesse ai cambiamenti climatici" (Hydro-CH2018) del National Center for Climate Services (NCCS). Per esempio, sulla base dei nuovi scenari climatici, si esamina l'evoluzione quantitativa delle risorse idriche in Svizzera fino al 2100. I risultati di Hydro-CH2018 saranno pubblicati presumibilmente nel 2020.

Un'indagine condotta nel 2016 nell'ambito della legislazione sull'approvvigionamento del Paese ha dimostrato che la sicurezza dell'approvvigionamento è in gran parte buona e che vengono adottati i provvedimenti necessari per evitare le emergenze. L'UFAM sta attualmente valutando lo stato di protezione delle captazioni di acqua sotterranea di interesse pubblico e considera anche eventuali ostacoli all'attuazione della legislazione, quali i conflitti d'uso.

A livello internazionale la Svizzera ha ratificato la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, sviluppata per la regione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Il Protocollo Acqua e Salute, che deriva da tale Convenzione ed è stato adottato dal Parlamento federale nel 2006, prevede di ottimizzare in modo sostenibile la gestione dell'acqua per evitare le malattie legate all'acqua. Tale protocollo, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) numero sei, obbliga a presentare i progressi compiuti dalla Svizzera in un rapporto sulla situazione pubblicato ogni tre anni.

Il Consiglio federale ritiene che siano disponibili basi sufficienti e aggiornate sulla sicurezza dell'approvvigionamento idrico e sulla gestione delle risorse idriche. Per questo motivo non vede la necessità di elaborare un ulteriore rapporto di base.

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
12.09.2018	CS	Adozione

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

52

Competenza

- ↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3611 – Postulato

Tutelare gli interessi della Svizzera nei rapporti transfrontalieri con la Germania

Depositato da	 Noser Ruedi
Data del deposito	15.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare con un quadro d'insieme come tutelare meglio in futuro gli interessi globali del nostro Paese nei rapporti transfrontalieri con la Germania. Uno dei motivi che rende necessario rivalutare la situazione è il rifiuto della Germania di approvare il regolamento d'esercizio 2014 dell'aeroporto di Zurigo che consentirebbe di attuare importanti miglioramenti nell'ambito della sicurezza delle operazioni di volo.

Il quadro d'insieme dovrà inoltre consentire al Consiglio federale e al Parlamento di rappresentare meglio gli interessi del nostro Paese nell'ambito dei futuri rapporti bilaterali e dei progetti transfrontalieri con la Germania. Allo scopo di tutelare gli interessi globali della Svizzera, in questo contesto potrebbe essere opportuno contemplare anche la situazione in altri settori politici (ad es. la legislazione sui lavoratori distaccati oppure il finanziamento di infrastrutture di trasporto transfrontaliere).

Motivazione

I rapporti tra la Germania e la Svizzera sono caratterizzati da intensi legami economici a tutti i livelli. La Svizzera, ad esempio, è il principale partner commerciale e il maggiore investitore diretto del Baden-Württemberg; inoltre nel circondario di Waldshut una persona occupata su sei lavora in Svizzera. La Svizzera settentrionale e il Baden-Württemberg meridionale costituiscono un unico spazio economico transfrontaliero con un'infrastruttura di trasporto comune: l'aeroporto di Zurigo. Un passeggero su otto dell'aeroporto di Zurigo abita in Germania e delle quattro maggiori compagnie aeree presenti allo scalo zurighese tre sono tedesche o di proprietà tedesca.

Nonostante i rapporti di buon vicinato in molti settori, da anni siamo in attesa di una seria presa di posizione della Germania in merito all'infrastruttura di trasporto utilizzata in comune, ossia l'aeroporto di Zurigo. Inoltre, l'esempio del regolamento d'esercizio 2014 e degli auspicati miglioramenti della sicurezza delle operazioni di volo mostra ancora una volta che i politici tedeschi non perdono occasione per procedere contro il maggiore scalo svizzero. Una situazione analoga si presenta per quanto riguarda la ricerca di un sito per il deposito finale di scorie radioattive su suolo svizzero.

Visti gli sviluppi deprecabili è pertanto opportuno rivalutare i rapporti con la Germania in tutti i settori politici e illustrare in un quadro d'insieme le opzioni per tutelare meglio in futuro gli interessi globali del nostro Paese, tra l'altro anche in relazione all'aeroporto nazionale di Zurigo.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2018

Nell'ambito del trasporto stradale, ferroviario e aereo sono numerosi i dossier transfrontalieri che riguardano la Svizzera e la Germania. Un'analisi come quella proposta nel postulato può aiutare a mettere in evidenza gli interessi di entrambe le parti e con essi le possibili soluzioni.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio
27.09.2018	CS Adozione

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (1)

Jositsch Daniel

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

10;24;48

Competenza

↳ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3612 – Mozione

Vigilanza dei mercati finanziari. Concentrarsi sul mandato principale

Depositato da



Ettlin Erich

Data del deposito

15.06.2018

Depositato in

Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni

Assegnato alla Commissione per l'esame preliminare

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato, adeguando le pertinenti leggi, di provvedere affinché l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si concentri sul suo mandato principale, ovvero la vigilanza (controllo), e si limiti ad emanare regolamenti ("soft law") anziché normative riservate al legislatore.

Nella legge occorre indicare in modo chiaro cosa può essere materialmente disciplinato dalla FINMA mediante circolare. Nel frattempo, fino all'entrata in vigore di una relativa modifica di legge, è necessario ordinare alla FINMA di non emettere circolari in grado di alterare la sistematica della vigilanza sui mercati finanziari.

Motivazione

La vigilanza degli istituti finanziari, come le banche e le assicurazioni, spetta alla FINMA. Tuttavia, in Svizzera l'attività di vigilanza è tradizionalmente delegata, per mezzo di pertinenti norme legali, a società di audit incaricate dagli istituti (il cosiddetto sistema duale di vigilanza). Tale sistema garantisce la funzionalità dei mercati finanziari e la protezione dei clienti e ha dimostrato la sua validità.

Prima e dopo la crisi finanziaria, il sistema di vigilanza sui mercati finanziari attualmente in vigore è stato più volte al centro di discussioni politiche, e, laddove necessario, sono stati apportati adeguamenti. Inoltre si è ribadito a più riprese che il sistema duale di vigilanza svizzero, avvalendosi delle società di audit, è ideale per un Paese relativamente piccolo ma con una piazza finanziaria di dimensioni importanti e connessa a livello internazionale. Il Lussemburgo, ad esempio, è dotato di un sistema molto simile a quello del nostro Paese.

La FINMA intende però riformare radicalmente il sistema duale di vigilanza e, a tale scopo, ha aperto un'indagine conoscitiva concernente la revisione parziale di una propria circolare.

Secondo questa bozza di revisione, in futuro l'attività di vigilanza dovrà essere svolta sempre più direttamente dalla FINMA o, in caso di interventi mirati, dagli incaricati di verifiche nominati dalla FINMA stessa. In questo modo gli istituti perderebbero l'autonomia sull'assegnazione dei mandati. De facto, nel settore dell'audit regolamentato dalle disposizioni in materia di vigilanza potrebbe insinuarsi una pericolosa situazione di "monopolio statale": le relazioni esistenti, di comprovata validità e basate su mandato, tra le società di audit e gli istituti assoggettati a vigilanza risulterebbero indebolite e ridotte al minimo. Le società di audit più piccole, che spesso hanno come clienti istituti di dimensioni ridotte, non potrebbero più soddisfare le condizioni di abilitazione. Di conseguenza, il mercato dell'audit sarebbe concentrato nelle mani di pochi.

La bozza di revisione della circolare FINMA mette in discussione i punti cardine della sistematica della vigilanza in vigore, che prevede società di audit organizzate secondo il diritto privato e in concorrenza reciproca, in grado di garantire la qualità e l'efficienza dell'attività di vigilanza.

Questo contravviene in modo palese all'ordinamento giuridico, secondo cui la definizione dei fondamenti inerenti al settore dell'audit regolamentato dalle disposizioni in materia di vigilanza compete al legislatore. In questo modo la FINMA potrebbe creare delle "soft law" che oltrepassano di molto le sue competenze di regolazione stabilite per legge. Occorre dunque garantire, mediante opportune modifiche di legge, che la FINMA non emani regolamenti riservati al legislatore. Nella legge occorre indicare in modo chiaro cosa può essere materialmente disciplinato dalla FINMA mediante circolare. Nel frattempo, fino all'entrata in vigore della relativa modifica di legge, è necessario ordinare alla FINMA di non emettere circolari in grado di alterare la sistematica della vigilanza sui mercati finanziari.

Parere del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale è favorevole a una separazione più netta delle responsabilità di Parlamento e Consiglio federale riguardo alla politica, alla strategia dei mercati finanziari nonché alla regolazione, da un lato, e la competenza della FINMA sull'attività di vigilanza operativa e l'emanazione di disposizioni di natura tecnica, dall'altro. Ha inoltre precisato che adotterà misure migliorative in questo senso. Questo è quanto l'Esecutivo ha ribadito nel suo parere del 30 agosto 2017 sulla mozione Landolt 17.3317, "Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari", e nel suo parere del 14 febbraio 2018 sulla mozione 17.3976 (della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale), "Separazione dei poteri nella regolamentazione dei mercati finanziari".

Per quanto concerne l'attività di audit, il Consiglio federale ha predisposto che i relativi principi devono essere stabiliti dal legislatore. I principi dell'attività di audit sono sanciti nella legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA, art. 24 segg.) e nell'ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA). La legge e l'ordinanza stabiliscono altresì che la FINMA può emanare disposizioni di esecuzione per determinate questioni tecniche, ad esempio l'ambito, la periodicità e l'ampiezza della verifica. La revisione parziale della circolare FINMA concerne i tre ambiti della prassi di vigilanza summenzionati; essa mira a strutturare in modo maggiormente orientato ai rischi l'attività delle società di audit che supportano la FINMA nonché ad accrescere l'efficienza del sistema duale di vigilanza delle banche. Ciò non implica una riforma radicale dell'odierna attività di audit né un cambiamento nella natura del sistema di vigilanza. La revisione intende ridurre i costi per gli assoggettati alla vigilanza e impostare le verifiche in modo più essenziale e maggiormente orientato ai rischi. L'opzione radicale relativa a un conferimento diretto dei mandati di verifica da parte della FINMA (come proposto ad es. dal FMI), che richiederebbe un adeguamento delle basi legali, non viene proposta. Nel suo rapporto esplicativo, la FINMA riconosce espressamente la validità del sistema svizzero riguardante l'attività di audit regolamentata dalle disposizioni in materia di vigilanza. Considerando l'articolo 7 LFINMA e la sistematica dell'ordinamento giuridico statuito nella Costituzione, ci si chiede ancora una volta se il disciplinamento in una circolare FINMA sia appropriato o se le relative disposizioni d'esecuzione debbano essere disciplinate a un livello superiore. Bisogna dare atto all'autore della mozione quando afferma che le regolamentazioni riservate al legislatore non possono essere emanate da un organo di livello inferiore.

Il Consiglio federale è disposto a verificare sia la questione sull'appropriatezza del livello di regolamentazione per concretizzare l'attività di audit sia la questione di fondo sulle competenze in materia di regolamentazione della FINMA. Per coerenza, il Consiglio federale intende occuparsene nel quadro della verifica e dell'accertamento delle responsabilità per la regolamentazione e la vigilanza citati in precedenza nonché nel quadro dell'adempimento dei postulati Germann 17.3620 e Vogler 17.3566, "Trasparenza circa le conseguenze in termini di costi delle circolari FINMA".

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
24.09.2018	CS	Trasmissione per esame alla commissione competente

Commissioni interessate

➤ Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (7)

Germann Hannes Hegglin Peter Lombardi Filippo Rieder Beat Schmid Martin Vonlanthen Beat Wicki Hans

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04:24

Competenza

➤ Dipartimento delle Finanze (DFF)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3613 – Interpellanza

Regolamentazione e processi decisionali politici in un'epoca di trasformazione digitale

Depositato da	 Bruderer Wyss Pascale
Data del deposito	15.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Liquidato

Testo depositato

In fasi di cambiamento mutano anche le esigenze in materia di regolamentazione statale, come mostra in modo particolarmente chiaro la trasformazione digitale. Il divario tra le condizioni quadro della realtà attuale, da un lato, e quelle vigenti al momento dell'introduzione di basi legali tuttora in vigore, dall'altro, è più o meno ampio a seconda dell'ambito politico. Aumenta tuttavia in quasi tutti i settori, e non di rado a una velocità cui la politica non riesce a tener testa.

1. Come affronta il Consiglio federale questi sviluppi, che non riguardano soltanto la politica nazionale ma anche quella internazionale? Vi vede una sfida particolare per la politica svizzera, in buona parte fondata sul principio di milizia?
2. L'ipotesi spesso avanzata secondo cui la regolamentazione generalmente impedisce le innovazioni va respinta alla luce del fatto che un quadro normativo chiaro, concepito in funzione delle esigenze reali, crea anche la necessaria certezza pianificatoria, può stabilire condizioni di parità concorrenziale e quindi promuove le innovazioni. Pertanto il seguente quesito riguarda, a prescindere dalla richiesta ideologica di una maggiore o minore presenza dello Stato, non tanto l'ampiezza della regolamentazione, quanto piuttosto la sua profondità: come si può tenere conto, in un'epoca di cambiamento digitale, dell'esigenza di un margine di manovra flessibile, anche all'interno della regolamentazione stessa? Vi sono esperienze e studi nazionali e/o internazionali che dimostrano la necessità di cicli d'interazione più brevi nella regolamentazione statale e propongono soluzioni efficaci? Qual è la sua opinione e quali idee persegue il Consiglio federale riguardo ai processi decisionali politici piuttosto lunghi in Svizzera? E quale ruolo svolgono, a suo parere, i diversi attori della politica federale?
3. Secondo uno studio di Wolf Linder sull'evoluzione dell'attività legislativa federale dal 1983 al 2007, negli ultimi anni nel diritto nazionale non è aumentato il numero di atti legislativi, ma piuttosto il numero di pagine per atto, cresciuto costantemente. Questo andamento si è confermato dopo il 2007? Come si può conciliare con le condizioni quadro in sempre più rapido mutamento e con l'idea di lasciare maggior spazio all'attuazione all'interno del quadro normativo?

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2018

La rivoluzione digitale pone al legislatore esigenze soltanto parzialmente differenti da quelle che accompagnano qualsiasi progresso tecnologico. La sfida consiste nell'apportare buone soluzioni al buon momento senza ostacolare l'innovazione. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sta pertanto esaminando, tramite il sondaggio "test digitale", in che misura la legislazione pertinente per l'economia contiene possibili ostacoli alla digitalizzazione. In un periodo di rapidi sviluppi, le autorità rischiano di legiferare in maniera affrettata e di non poter garantire la prevedibilità e la continuità del diritto. Non bisogna nemmeno sottovalutare la capacità del diritto vigente di reagire a nuovi progressi. Il legislatore svizzero tende di regola a privilegiare, per quanto possibile, norme tecnologicamente neutre e il cui contenuto si limita a regole generali. L'esperienza insegna che i nuovi progressi necessitano revisioni specifiche piuttosto che una riforma totale del quadro normativo.

Il Consiglio federale può rispondere come segue:

1. La società digitale è caratterizzata da una interconnessione internazionale. I flussi di dati non si fermano alle frontiere. Ne risulta una necessità di armonizzazione sul piano internazionale che obbliga il legislatore nazionale ad adeguarsi al contenuto e al ritmo delle riforme avviate al di fuori delle sue frontiere. Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali costituisce un buon esempio: sebbene non sia giuridicamente vincolante per la Svizzera, esplica effetti indiretti sulla sua economia; l'attività di quest'ultima potrebbe essere ostacolata se il nostro quadro normativo non dovesse più essere riconosciuto come equivalente a quello dell'Unione europea (si veda FF 2017 5939, n. 1.2.2 e 4.2). È innegabile che questa dimensione internazionale, come pure una crescente complessità e un'elevata frequenza delle riforme, rappresentano una sfida supplementare, in particolare per le autorità di milizia.

2. Il Consiglio federale non ha aspettato la digitalizzazione per interessarsi agli strumenti che permettono di adeguare il quadro normativo in maniera flessibile (soft law) in opposizione alle misure classiche più vincolanti del diritto (hard law). Si può citare, tra l'altro, la possibilità di concretizzare le regole legali tramite codici di condotta elaborati dai settori (art. 10 del disegno di revisione della legge sulla protezione dei dati, FF 2017 6173), il rinvio alle buone prassi e a guide per settori d'attività (art. 76, 77 e 80 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02) o ancora la possibilità di emanare direttive autorizzando gli amministratori a conformarsi in modo diverso alle prescrizioni (art. 52a dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni; RS 832.30). Tali misure permettono di tenere conto delle esigenze che differiscono da un settore d'attività all'altro o che evolvono nel corso del tempo. Sul piano internazionale, si può citare il kit di strumenti della Commissione europea per legiferare meglio. Gli strumenti che raccomanda non sono tuttavia incentrati specificamente sulla digitalizzazione e sono già in ampia misura noti in Svizzera: analisi d'impatto della regolamentazione, valutazione legislativa, consultazione dei partecipanti, "soft law". In Svizzera, i legisti si interessano pure alle misure che mirano a ridurre il ciclo di vita delle leggi, come l'introduzione di clausole di caducità (sunset clauses), oppure che fanno precedere l'adozione di disposizioni legali da una fase di prova. Un approccio innovativo, attuato nell'ambito della tecnologia finanziaria (Fintech) in vari Paesi, tra cui il Regno Unito e la Svizzera (modifica del 5 luglio 2017 dell'ordinanza sulle banche; RS 952.02), è lo spazio per l'innovazione esente da autorizzazione (sandbox): questo strumento permette di accordare dispense legali alle imprese affinché possano testare applicazioni, prodotti o servizi innovativi, senza tuttavia compromettere gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I ruoli svolti dai differenti attori della politica federale risultano da un equilibrio sottile dei poteri e delle competenze. Sarebbe difficile modificarli radicalmente senza rompere questo equilibrio. Se è vero che l'elaborazione delle leggi richiede più tempo in Svizzera, il loro ciclo di vita ha una durata più lunga rispetto ad altri Paesi, anche se tende a ridursi. Questo fattore, che risulta dalle numerose consultazioni dei partecipanti durante tutto il processo legislativo, costituisce un vantaggio, in particolare per gli investitori (migliori accettazione, prevedibilità e continuità del diritto).

3. Il Consiglio federale rinvia ai dati figuranti nella risposta all'interpellanza Knecht **16.3304**, "Evoluzione dell'attività di regolamentazione". Il numero di pagine nella raccolta sistematica del diritto federale è quindi aumentato di 15 396 pagine tra il 2004 e il 2015. Non si può tuttavia stabilire una correlazione esatta tra il numero di pagine e il margine di manovra lasciato agli amministratori per attuare le norme. Nonostante la crescente ampiezza del diritto federale, la densità normativa in Svizzera resta nettamente inferiore a quella in altri Paesi.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Liquidato

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

04;34;08

Competenza

↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3707 – Mozione

Integrazione di adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi

Depositato da	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS
Data del deposito	21.06.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare, d'intesa con i Cantoni, una soluzione per l'integrazione di adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi, la quale tenga conto degli orientamenti fissati nell'Agenda Integrazione.

Parere del Consiglio federale del 05.09.2018

Per migliorare l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e il Consiglio federale hanno deciso, rispettivamente il 23 marzo e il 25 aprile 2018, di avviare i lavori per l'attuazione dell'Agenda integrazione Svizzera.

La suddetta agenda mira ad accelerare l'integrazione nella formazione professionale, nell'attività lavorativa e nella società delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti tramite obiettivi d'efficacia vincolanti nonché misure tempestive e intensive.

L'Agenda integrazione Svizzera si limita al settore dell'asilo. Entro la fine del 2019 si intende inoltre accertare il fabbisogno di offerte formative per adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno commissionato uno studio nel quadro della collaborazione interistituzionale per analizzare più a fondo tali questioni. Lo studio mira a chiarire le dimensioni e il profilo del gruppo target degli adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi nel quadro del ricongiungimento familiare e della migrazione per matrimonio, nonché a illustrare le offerte integrative e formative attuali e quelle che potrebbero essere necessarie in futuro.

In questo contesto va segnalato che nel caso delle persone provenienti da Paesi UE/AELS e Stati terzi giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare le condizioni quadro legali sono assai diverse da quelle previste per le persone del settore dell'asilo. Soltanto in quest'ultimo la Confederazione può fissare i paletti di un processo d'integrazione come quelli previsti nell'Agenda integrazione Svizzera. Questo vale per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti dipendenti dall'aiuto sociale per cui la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi di aiuto sociale secondo l'articolo 87 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

Secondo gli articoli 42 e seguenti LStr, i Cantoni sono competenti per l'ammissione di persone nel quadro del ricongiungimento familiare. In questo ambito non è previsto alcun cofinanziamento dei costi di aiuto sociale da parte della Confederazione. A differenza del settore dell'asilo, la Confederazione non può pertanto definire alcun processo d'integrazione vincolante per questo gruppo target. Peraltro, per questo gruppo sono già definiti obiettivi nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione, in particolare nel settore di promozione Lavoro.

Inoltre, l'obiettivo di politica della formazione fissato da Confederazione e Cantoni mira a che il 95 per cento di tutti i giovani in Svizzera disponga di un diploma di livello secondario II. Con la sua dichiarazione del 23 giugno 2016, l'Assemblea plenaria della CDPE ha confermato, d'intesa con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che questo obiettivo di politica della formazione vale anche per gli adolescenti e i giovani adulti immigrati successivamente.

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha deciso di mantenere l'attuale meccanismo di finanziamento previsto dalla legislazione in materia di formazione professionale. Nel settore della formazione professionale, la partecipazione della Confederazione equivale a un valore indicativo corrispondente a un quarto delle spese degli enti pubblici (art. 59 cpv. 2 della legge sulla

formazione professionale, LFPr). I costi computabili dei Cantoni, fissati nella LFPr, includono quelli della preparazione alla formazione professionale di base. La preparazione dura di norma un anno, ma può essere prolungata di un ulteriore anno, a titolo individuale, dai competenti uffici cantonali della formazione professionale.

Il Consiglio federale ritiene di conseguenza che le competenze riguardanti il gruppo degli adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi siano già disciplinate. Nel quadro della collaborazione interistituzionale occorre soltanto determinare l'eventuale fabbisogno supplementare di offerte formative. Alla luce della situazione il Consiglio federale è dell'avviso che occorra attendere i risultati dei lavori avviati nell'ambito delle collaborazioni interistituzionali.

Il Consiglio federale propone dunque di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse accettare la mozione, il Consiglio federale chiederà alla seconda Camera di trasformarla in una proposta d'esame.

Proposta del Consiglio federale del 05.09.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
19.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- ↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)
- ↳ Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

2811;28

Competenza

- ↳ Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

18.3717 – Mozione

No a concessioni sull'olio di palma

Depositato da	Commissione della politica estera CS
Data del deposito	03.09.2018
Depositato in	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato, nell'ambito di un accordo di libero scambio con Malaysia e Indonesia, di non accordare concessioni sull'olio di palma che riducano la produzione svizzera di oleaginose. Il Consiglio federale è chiamato a prevedere nell'accordo misure che permettano di sospendere gradualmente le concessioni sull'olio di palma qualora riducano la produzione svizzera di oleaginose. Deve inoltre inserire nell'accordo disposizioni che favoriscano la produzione e il commercio sostenibili di olio di palma e partecipare alla definizione di standard internazionali in materia.

Motivazione

Il 3 settembre 2018 la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha esaminato le iniziative presentate dai Cantoni di Ginevra (18.303) e Turgovia (17.317), nonché la mozione Grin (16.3332), proponendo alla propria Camera di non dare seguito alle due iniziative cantonali e di respingere la mozione.

Benché la Commissione sia consapevole dei problemi ambientali e sociali legati alla produzione di olio di palma, la maggioranza ritiene che non sia opportuno escludere categoricamente l'olio di palma da un eventuale accordo di libero scambio con la Malaysia. Ha quindi deciso di presentare una mozione con cui incarica il Consiglio federale di garantire che gli accordi di libero scambio con Malaysia e Indonesia non accordino concessioni sull'olio di palma che riducano la produzione svizzera di oleaginose. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di prevedere disposizioni che favoriscano la produzione e il commercio sostenibili di olio di palma e di partecipare alla definizione di standard internazionali in materia.

Proposta del Consiglio federale del 14.09.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
25.09.2018	CS	Adozione

Commissioni interessate

- Commissione della politica estera CS (CPE-CS)
- Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

Ergänzende Erschliessung:

15:52:08

Competenza

↳ Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > **Geschaefte**

